



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 273/12

di iniziativa della GIUNTA REGIONALE recante:

"Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita
fino ai sei anni"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	28/02/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	28/02/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 13/03/2024

Testo del Provvedimento

Proposta di legge 273/XII pag. 5
"Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni"

Normativa citata

D.lgs 13 aprile 2017, n. 65 pag. 37
"Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107."

Decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 pag. 57
"Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero sei" di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"

Decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 pag. 101
"Adozione degli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65"

Legge 13 luglio 2015, n. 107 pag. 156
"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art 1, commi 630 e 1256) pag. 234
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 pag. 291
"Norme sui servizi educativi per la prima infanzia"

Regolamento regionale 23 settembre 2013, n. 9 pag. 300
"Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento"

Normativa nazionale

Decreto ministeriale 1° febbraio 2024, n. 17 pag. 332
"Riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato dalla nascita ai sei anni esercizio finanziario 2024"

Conferenza Unificata Stato-Regioni 8 lug 2021 (Piano A. P. N. quinquennio 2021-2025) pag. 342
"Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Delibera del Consiglio dei Ministri recante adozione del "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025", prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Repertorio atti n. 82/CU dell'8 luglio 2021"

Normativa comparata

- Legge regionale 3 novembre 2023, n. 30 - Piemonte pag. 344
"Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni"
- Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 - Umbria pag. 362
"Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età"
- Legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 - Lazio pag. 373
"Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia"
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12 - Lazio pag. 407
"Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)"
- Deliberazione della Giunta regionale n. 664 del 12 giugno 2023 - Toscana pag. 422
"Modifica D.G.R. n. 601 del 29/05/2023 ad oggetto: "Approvazione Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale per il sistema zero-sei. Anno educativo e scolastico 2023/2024". Sostituzione allegato A"
- Allegato A rettifica - Del. 664 del 12 giugno 2023 - Toscana pag. 425
"LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE PER IL SISTEMA ZERO - SEI Anno educativo e scolastico 2023-2024"
- Deliberazione n° XI - 5618 del 30.11.2021 - Lombardia pag. 440
"SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI E CRITERI PER IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2021 (SECONDA QUOTA) E ALLE ANNUALITÀ 2022 E 2023, IN ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL QUINQUENNIO 2021/2025 "
- Deliberazione n° XII - 529 del 26.06.2023 - Lombardia pag. 460
"SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI – DETERMINAZIONI INTEGRATIVE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI ED ALLE RISORSE DEL RELATIVO FONDO STATALE PER L'ANNUALITÀ 2023"
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 79 e n. 476 del 2022 - Emilia Romagna pag. 473
"Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il

triennio 2022-2023-2024. (Delibera della Giunta regionale n. 476 del 28 marzo 2022)"

Allegato A alla D.g.r. n. 476-2022 - Emilia Romagna

pag. 479

"Programmazione degli interventi per l'ampliamento, consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024"



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 49 della seduta del 27 FEB. 2024.

Oggetto: Approvazione Disegno di Legge Regionale "Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni".

Assessore Proponente: Dott.ssa Giuseppina Princi

Dirigenti Generali: Avv. Maria Francesca Gatto

Dirigente di Settore: Avv. [REDACTED]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
6	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
7	EMMA STAINÉ	Componente		X
8	ROSARIO VARI	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
 conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
 con nota n° 141380 del 23 FEB. 2024

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Titolo V della Costituzione italiana e, in particolare, gli articoli 117 e 119 relativa alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.";
- la Legge Regionale 19 ottobre 2004, n.25 recante "Statuto della Regione Calabria" e, in particolare, gli artt.39 e seguenti in materia di procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti;

VISTI altresì:

- la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo;
- gli art. 30, 33 e 34 della Costituzione italiana;
- l'art.1, cc. 630 e 1259 della L. n.296/2006, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi al quale concorrono gli asili nido;
- la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il D. Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni";
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 334 del 22 novembre 2021 con il quale sono state approvate le "Linee Pedagogiche per il sistema integrato zerosei";
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 43 del 24 febbraio 2022 con il quale sono stati approvati gli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia".

PREMESSO CHE:

- con legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013 sono state definite le norme sui servizi educativi per la prima infanzia;
- con il Regolamento regionale n. 9 approvato con Delibera di Giunta il 23 settembre 2013 sono stati definiti i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento;

CONSIDERATO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, riordinando l'intera disciplina dei servizi educativi ha inteso, tra l'altro, promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico per ridurre gli svantaggi culturali sociali e relazionali, promuovere la piena inclusione, sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie, favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, promuovere la qualità dell'offerta educativa;
- in armonia con i dettati normativi nazionali ed europei, con le Linee pedagogiche per il sistema integrato 0 – 6 e gli Orientamenti Nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, la Regione pone al centro della costruzione del sistema integrato i diritti dell'infanzia, l'importanza della progettazione di un curriculum 0-6 di concerto con le famiglie, la necessità di una definizione delle professionalità educative e di coordinamento ed una *governance* attenta e responsabile;
- la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, intende disciplinare la realizzazione, la gestione, la qualificazione ed il controllo dei servizi educativi, a favore delle bambine e dei bambini, dalla nascita ai sei anni e delle loro famiglie, nonché programmare e sviluppare il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione

nazionale pluriennale definendo gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi e disciplinando le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- ai fini di una ricognizione della rete dei servizi educativi per l'infanzia presente sul territorio regionale, la Regione Calabria, attraverso l'Osservatorio per l'Istruzione e il Diritto allo Studio, ha attivato una specifica piattaforma per la raccolta delle informazioni necessarie alla creazione del sistema informativo regionale sullo 0-6;
- lo studio delle realtà esistenti ha consentito di rilevare che, dall'emanazione della legge regionale n. 15 del 29 marzo 2013, si è proceduto, tra l'altro, a prorogare, negli anni, l'entrata in vigore dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla citata legge e dal regolamento di attuazione;
- i dati emersi dall'intensa attività istruttoria e concertazione con gli attori coinvolti nella realizzazione del sistema integrato hanno evidenziato la necessità di abrogare la vigente legge regionale che non appare conforme al nuovo quadro normativo nonché alle esigenze rilevate.

DATO ATTO CHE per il raggiungimento delle suddette finalità, il disegno di legge proposto intende:

- favorire il benessere e la crescita dei bambini offrendo un contesto socioeducativo di accoglienza, di crescita, di socializzazione e di apprendimento, nel rispetto delle loro potenzialità e competenze effettive, relazioni e cognitive;
- favorire la conciliazione fra i tempi di lavoro e la cura dei bambini e quindi la promozione dell'occupazione, con particolare attenzione per quella femminile ed ai nuclei monoparentali;
- garantire l'accesso ai servizi a quote sempre maggiori di bambini, l'equilibrata presenza dei servizi nelle diverse aree territoriali, l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione nell'offerta educativa;
- prevedere la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento, assicurando collaborazione e apertura al territorio;
- promuovere la qualità dell'offerta avvalendosi del personale educativo con qualificazione universitaria e garantendo la formazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico a livello territoriale;
- compartecipare alla realizzazione del piano nazionale pluriennale, riconoscendo priorità alle sezioni primavera, così da contrastare il fenomeno dell'ingresso anticipato alle scuole dell'infanzia;
- implementare il sistema informativo così da garantire un monitoraggio costante della diffusione dei servizi sul territorio offrendo agli enti locali ed ai gestori strumenti finalizzati a garantirne il costante popolamento e aggiornamento.

RILEVATO che la proposta elaborata rappresenta la fonte normativa imprescindibile per un'efficace attuazione del piano nazionale per il sistema integrato 0-6 e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

EVIDENZIATO che la proposta di legge è stata condivisa con l'Ufficio Scolastico regionale nonché con il gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente del Settore Istruzione e costituito dai referenti delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative e figure tecniche operanti nei Comuni.

RITENUTO, pertanto, necessario per le motivazioni esposte, presentare al Consiglio regionale la proposta di legge recante "Disposizioni per l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni" allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al Disegno di legge in oggetto è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei Dipartimenti nella redazione dei testi normativi, per come trasmesso con pec del 13.02.2024.

VISTI l'allegato A - Disegno di Legge Regionale recante Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, l'allegato "B - Relazione descrittiva" e l'allegato "C - Relazione tecnico-finanziaria", che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'assenza di oneri finanziari a valere sulle risorse autonome;

PRESIDENTE 8
SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta regionale, Dott.ssa Giuseppina Princi, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **di approvare** il disegno di legge recante "Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni", di cui all'allegato A unitamente alla Relazione descrittiva di cui all'allegato B, alla Relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub C, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di presentare** al Consiglio regionale la proposta di legge "Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni", costituente l'allegato "A" e l'allegato "B" alla presente deliberazione;
3. **di trasmettere** la presente delibera al Consiglio Regionale per i successivi provvedimenti di competenza, a cura del "Segretariato Generale";
4. **di disporre** la pubblicazione in formato aperto del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679, entrambe a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

allegato sub C
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. _____ DEL _____ 2024



allegato alla deliberazione
n. 49 del 27 FEB. 2024

Disegno di legge regionale

“Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino ai sei anni”

INDICE

CAPO I - SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Ambito di applicazione
- Art. 3 – Nido e micronido
- Art. 4 – Nido e micronido nei luoghi di lavoro
- Art. 5 – Sezione Primavera
- Art. 6 – Servizi integrativi
- Art. 7 – Servizi educativi sperimentali
- Art. 8 – Scuola dell'infanzia
- Art. 9 – Poli per l'infanzia
- Art. 10 – Coordinamento Pedagogico Territoriale
- Art. 11 – Gruppo educativo

CAPO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

- Art. 12 – Titolarità e gestione dei servizi
- Art. 13 – Gestione sociale e partecipazione delle famiglie
- Art. 14 – Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica
- Art. 15 – Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica
- Art. 16 – Requisiti dei servizi educativi
- Art. 17 – Carta dei servizi
- Art. 18 – Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini

CAPO III - FUNZIONI DELLA REGIONE E DEI COMUNI

- Art. 19 – Funzioni della Regione
- Art. 20 – Funzioni dei Comuni

CAPO IV - STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

- Art. 21 – Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi
- Art. 22 – Accreditamento dei servizi educativi

CAPO V – VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 23 – Vigilanza
- Art. 24 – Sanzioni

CAPO VI – NORMA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

- Art. 25 – Norma finanziaria
- Art. 26 – Disposizioni transitorie
- Art. 27 – Entrata in vigore e applicazione
- Art. 28 – Abrogazione

CAPO I

SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione Calabria, in armonia con gli artt. 3, 30 e 34 della Costituzione, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e le Raccomandazioni europee, con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo e nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, (*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*) sostiene i diritti dell'infanzia, favorisce lo sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, quali soggetti titolari di diritti, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.
2. La Regione, nell'attuazione delle politiche di intervento di propria competenza, persegue la finalità di colmare i fabbisogni di servizi educativi nelle aree interne, in particolare ultraperiferiche, e nelle zone montane.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali e dei fabbisogni standard stabiliti con legge dello Stato.

Art. 3 *(Nido e micronido)*

1. Il nido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di posti minimo di ventisei e massimo di sessanta. Il numero autorizzato dei bambini può essere incrementato del dieci per cento, con conseguente adeguamento della dotazione del personale.
2. Il micronido è un servizio che accoglie bambine e bambini per un numero di posti da sei a venticinque.
3. I nidi e i micronidi:
 - a) accolgono bambini da tre a trentasei mesi;
 - b) sono organizzati secondo quanto definito dal progetto pedagogico adottato da ogni gestore e dal progetto educativo elaborato, annualmente, dal gruppo educativo e consegnato alle famiglie, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza;
 - c) possono articolarsi in più unità funzionali, secondo moduli organizzativi e strutturali differenziati, in relazione ai tempi, alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, fermi restando sia l'elaborazione di progetti pedagogici specifici per i diversi moduli organizzativi, sia il rispetto del

rapporto numerico fra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini.

4. Il nido e il micronido, in relazione all'articolazione oraria, possono essere attivati con frequenza a tempo pieno o a tempo parziale, garantendo il servizio di mensa e di riposo dei bambini.

Art. 4

(Nido e micronido nei luoghi di lavoro)

1. Il nido e il micronido possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro, pubblici o privati, o nelle immediate vicinanze degli stessi, per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici, al fine di facilitare la conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura delle bambine e dei bambini.
2. L'eventuale disponibilità di posti autorizzati rispetto al numero dei bambini e delle bambine di cui al comma 1 può essere destinata prioritariamente ai bambini e alle bambine residenti o domiciliati nel comune nel quale è ubicato il nido o il micronido.

Art. 5

(Sezione primavera)

1. Al fine di sostenere l'ampliamento del sistema integrato di educazione e di istruzione nonché per ridurre l'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia, la Regione, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, promuove l'istituzione delle sezioni primavera nelle scuole dell'infanzia e nei poli per l'infanzia.

Art. 6

(Servizi integrativi)

1. Al fine di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi integrativi al nido, anche nei luoghi di lavoro:
 - a) spazio gioco;
 - b) centro per bambini e famiglie;
 - c) servizi educativi in contesti domiciliari organizzati in spazi connotati da requisiti strutturali tali da renderli erogabili anche in ambienti domestici, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, che accolgono fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi.

Art. 7

(Servizi educativi sperimentali)

1. In considerazione di particolari situazioni sociali e territoriali e per fare fronte a bisogni peculiari delle famiglie possono essere realizzati servizi educativi sperimentali da parte dei soggetti gestori.

Art. 8
(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia statale e paritaria assume una funzione strategica nel sistema integrato ai sensi dall'art. 2, comma 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, può fare parte dei poli per l'infanzia e partecipa, con propri rappresentanti, ai coordinamenti pedagogici territoriali.

Art. 9
(Poli per l'infanzia)

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, la Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sulla base delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di poli per l'infanzia e ne definisce le modalità di gestione.

Art. 10
(Coordinamento Pedagogico Territoriale)

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Coordinamento pedagogico territoriale di cui all'art. 4, comma 1- lett. g) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per la costituzione presso i Comuni, singoli o associati, dei coordinamenti pedagogici territoriali (CPT) quali organismi composti dai coordinatori dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio.
2. Nell'ambito di ciascun coordinamento pedagogico territoriale può essere designato un coordinatore pedagogico quale componente della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'art. 20, comma 2, della presente legge.

Art. 11
(Gruppo educativo)

1. Il gruppo educativo promuove e garantisce la gestione collegiale del servizio educativo, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori, la messa in atto e l'efficacia delle azioni finalizzate a prevenire, valutare e gestire eventuali fattori di rischio connessi all'attività lavorativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito, presso ogni nido, da una *equipe* di cui fanno parte professionalità diverse: educatori, collaboratori, coordinatore pedagogico.
3. Il gruppo elabora, adotta e attua il progetto educativo, in applicazione del più generale progetto pedagogico adottato dal gestore.
4. Le modalità di collaborazione e integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori al fine di assicurare un clima familiare e collaborativo fra tutte le figure professionali coinvolte.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 12

(Titolarità e gestione dei servizi)

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata dei servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:
 - a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei Comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
 - c) titolarità e gestione privata convenzionata;
 - d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

Art. 13

(Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)

1. La gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie per la definizione dei contenuti della progettazione educativa, organizzativa e gestionale dei servizi educativi.

Art. 14

(Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)

1. I servizi educativi, a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti o domiciliati nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi o nei comuni limitrofi, o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune stesso. In caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati possono essere accolti le bambine e i bambini non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica.

Art. 15

(Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)

1. I criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica sono definiti dal Comune.
2. L'accesso al servizio prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.
3. Il Comune stabilisce le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi e di istruzione a offerta pubblica sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo anche i casi di

esenzione dalla compartecipazione.

Art. 16

(Requisiti dei servizi educativi)

1. I requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali, gestionali e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia contemplati nella presente legge nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 21 e per l'accreditamento di cui all'art. 22 sono definiti dalla Giunta regionale con regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17

(Carta dei servizi)

1. Al fine di garantire l'informazione e la trasparenza nella gestione dei servizi educativi, i soggetti gestori adottano la Carta dei Servizi, quale strumento di relazione e di dialogo tra il servizio educativo e la famiglia attraverso un patto di corresponsabilità educativa.
2. La Carta dei Servizi, da redigere conformemente alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 16, contiene i principi fondamentali che presiedono all'erogazione del servizio educativo, le modalità di accesso, i punti di informazione, le caratteristiche organizzative e le modalità generali di funzionamento dello stesso, nonché gli standard di qualità e le forme di partecipazione da parte delle famiglie.

Art. 18

(Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)

1. Al fine di garantire la tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, i soggetti gestori dei servizi educativi adottano un Codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini e ne assicurano la diffusione tra tutto il personale coinvolto nella gestione del servizio nonché presso le famiglie utenti.

CAPO III

FUNZIONI DELLA REGIONE E DEI COMUNI

Art. 19

(Funzioni della Regione)

1. La Regione favorisce e sostiene la realizzazione del sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica alla stessa attribuite dall'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
2. La Giunta regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di istruzione, provvede a:
 - a) programmare gli interventi per il sistema integrato di educazione e di

istruzione su base territoriale, effettuando il riparto delle risorse disponibili secondo le indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e in considerazione dei fabbisogni espressi a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;

- b) adottare atti di indirizzo per l'attuazione del sistema dei servizi per l'infanzia;
 - c) adottare il regolamento di attuazione della presente legge di cui all'art. 16;
 - d) costituire eventuali tavoli di concertazione finalizzati anche alla definizione di progetti di valenza regionale, ivi compresi progetti di ricerca e alla valorizzazione di esperienze educative innovative.
- 3 Il Dipartimento competente in materia di istruzione, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, provvede con propri atti a:
- a) definire gli indirizzi per la formazione del personale dirigente, educativo e ausiliario anche in raccordo con il Piano nazionale della formazione di cui alla legge 107/2015;
 - b) dettare indirizzi per l'autovalutazione del servizio e per il miglioramento dell'offerta educativa;
 - c) dettare indirizzi per il monitoraggio e la valutazione dei servizi;
 - d) gestire il sistema informativo regionale di monitoraggio dei servizi educativi;
 - e) definire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi per la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate nei servizi;
 - f) definire e attuare misure di sostegno all'accesso ai servizi educativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, ivi compresa l'erogazione di *voucher* per concorrere al pagamento delle rette di frequenza;
 - g) promuovere la qualità dell'offerta formativa attraverso la qualificazione anche universitaria del personale educativo e docente, la formazione in servizio e il coordinamento pedagogico.

Art. 20 (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni concorrono alla realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione attraverso l'esercizio delle funzioni agli stessi attribuite dall'art. 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In particolare, i Comuni provvedono a:
- a) definire e attuare gli interventi di cui alla programmazione regionale prevista all'art. 19, comma 2, lett. a) attraverso la pianificazione a livello degli Ambiti Territoriali Sociali;
 - b) esercitare le funzioni di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi conformemente alle disposizioni del regolamento regionale di cui all'art. 16;
 - c) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati;
 - d) attivare il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio conformemente agli indirizzi regionali;
 - e) coordinare, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali e d'intesa con il coordinamento pedagogico territoriale, la programmazione dell'offerta

- formativa, sulla base delle esigenze territoriali, al fine di garantire l'unitarietà dell'offerta dei servizi del sistema integrato;
- f) assicurare l'attuazione dei piani formativi proposti dal coordinamento pedagogico territoriale, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 13 luglio 2015, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
 - g) istituire i registri dei soggetti autorizzati e accreditati dei servizi educativi e provvedere alla trasmissione dei dati alla Regione, per l'implementazione del sistema informativo regionale.
 - h) gestire propri servizi educativi;
 - i) definire i criteri di accesso all'offerta pubblica dei servizi educativi e le relative graduatorie;
 - j) definire le tariffe e i livelli di partecipazione dei servizi educativi ad offerta pubblica;
 - k) stipulare convenzioni, nel rispetto della normativa applicabile, con i servizi accreditati anche al fine di ampliare l'offerta formativa;
 - l) promuovere, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva dei genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli enti del Terzo settore e delle Aziende Sanitarie Provinciali.
2. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento, provvede alla costituzione di apposita Commissione tecnico-multiprofessionale.
 3. La Commissione tecnico-multiprofessionale è costituita da quattro componenti:
 - un coordinatore pedagogico, che è indicato dal coordinamento pedagogico-territoriale di cui all'art. 10 della presente legge;
 - un referente del servizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente in materia di igiene e sanità pubblica e di sicurezza alimentare;
 - un dirigente o responsabile con competenze in materia di servizi educativi ed istruzione;
 - un dirigente o responsabile del settore tecnico-edilizio.

CAPO IV STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITA'

Art. 21

(Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi)

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia sono soggette ad autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'art. 20, commi 2 e 3.
2. L'autorizzazione al funzionamento è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16 sulla base dei seguenti elementi:
 - a) disponibilità di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
 - b) applicazione al personale dipendente dei contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
 - c) applicazione di un adeguato rapporto numerico tra personale educativo, personale addetto ai servizi generali e numero dei posti autorizzati,

- secondo le disposizioni del regolamento di cui all'art. 16;
- d) adozione, qualora vengano forniti uno o più pasti, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda Sanitaria Provinciale;
 - e) adozione della carta dei servizi di cui all'art. 17;
 - f) adozione dei progetti pedagogici di cui all'art. 3, comma 3, lett. b);
 - g) copertura assicurativa del personale e delle bambine e dei bambini;
 - h) partecipazione delle famiglie.
3. L'autorizzazione al funzionamento ha una validità di anni cinque a decorrere dalla data di rilascio.

Art. 22

(Accreditamento dei servizi educativi)

1. L'accREDITamento dei servizi educativi costituisce:
 - a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e ai finanziamenti pubblici;
 - b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il relativo funzionamento.
2. L'accREDITamento è rilasciato dal Comune, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione tecnico-multiprofessionale di cui all'art. 20, commi 2 e 3.
3. L'accREDITamento dei servizi educativi è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi, strutturali, organizzativi, gestionali e qualitativi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 16 sulla base dei seguenti elementi:
 - a) disponibilità della figura del coordinatore pedagogico;
 - b) adozione di strumenti di autovalutazione del servizio e di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
 - c) adozione di un programma annuale di formazione degli educatori per il numero minimo di ore stabilito dal regolamento di cui all'art. 16, con l'obbligo di partecipazione del personale ai percorsi di formazione proposti dal coordinamento pedagogico territoriale.
4. L'accREDITamento dei servizi di cui al comma 1, lett. b) è subordinato oltre che al possesso di requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, al possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento.
5. L'accREDITamento ha una validità di anni cinque a decorrere dalla data di rilascio.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 *(Vigilanza)*

1. La vigilanza sui servizi educativi è esercitata dal Comune secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'art. 16.
2. Le Aziende Sanitarie Provinciali esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi per l'infanzia.
3. Se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il Comune, previa diffida, dispone la sospensione del servizio.

Art. 24
(Sanzioni)

1. Quando sono accertate le violazioni indicate nel presente articolo, il Comune adotta i provvedimenti e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito indicati:
 - a. nel caso in cui è accertato il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, è disposta, con effetto immediato, la cessazione dell'attività ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;
 - b. nel caso in cui è accertato che l'erogazione del servizio educativo è stata sospesa per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al Comune, è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro;
 - c. nel caso in cui è accertato l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia per un numero di utenti superiore alla capacità ricettiva autorizzata, è disposta la sospensione dell'attività, con effetto immediato, limitatamente al numero di utenti eccedente quello autorizzato ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 7.000,00. Nel caso di mancato adeguamento del servizio educativo alla capacità ricettiva autorizzata è disposta la revoca dell'autorizzazione;
 - d. nel caso in cui è accertato il venire meno di uno o più requisiti sulla base dei quali è stato autorizzato il funzionamento del servizio, è disposta la sospensione dell'attività, il soggetto gestore è diffidato a ripristinare i requisiti venuti meno entro un dato termine ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. Nel caso di inosservanza da parte del soggetto gestore alla diffida ad adempiere è disposta la revoca dell'autorizzazione e sono attivate le opportune iniziative per la tutela degli utenti;
 - e. nel caso in cui è accertato il venire meno di uno o più requisiti sulla base dei quali è stato accreditato il servizio educativo è disposta la sospensione dell'attività, il soggetto gestore è diffidato a ripristinare i requisiti venuti meno entro un dato termine ed è irrogata una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00. Nel caso di inosservanza da parte del soggetto gestore alla diffida ad adempiere è disposta la revoca dell'accREDITAMENTO e sono attivate le opportune iniziative per la tutela degli utenti.

CAPO VI
NORMA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 25
(Norma finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale.

Art. 26
(Disposizioni transitorie)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni provvedono ad integrare le convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, di costituzione degli Ambiti Territoriali Sociali, prevedendo l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alla programmazione, gestione, autorizzazione, accreditamento, monitoraggio e vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia.
2. I servizi che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione devono adeguarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 27
(Entrata in vigore e applicazione)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16.

Art. 28
(Abrogazione)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 16 è abrogata la legge regionale 29 marzo 2013, n.15 (*Norme sui servizi educativi per la prima infanzia*).



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO “B” ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
_____ DEL _____ 2024

Proposta di legge

“Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni”

RELAZIONE DESCRITTIVA

(ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto regionale, comma 2)

La proposta di legge ha l’obiettivo di contribuire all’attuazione delle disposizioni di cui alla legge n.107/2015 ed al decreto legislativo n. 65/2017, ovvero, nell’ambito delle competenze attribuite alla Regione, definire norme per l’organizzazione e la gestione dei servizi del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, per la crescita del sistema e l’ampliamento dell’offerta formativa.

Il citato provvedimento normativo, riordinando la vigente disciplina dei servizi educativi vigente in Calabria, si pone la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico; promuovere la piena inclusione delle bambine e dei bambini; sostenere la funzione educativa delle famiglie; favorire la conciliazione tra tempi di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini; qualificare l’offerta educativa attraverso la formazione del personale educativo e docente; formare il personale in servizio ed istituire il coordinamento pedagogico territoriale. Il testo, infatti, ripercorrendo i principi sanciti dai documenti nazionali ed europei, nonché dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia e le Raccomandazioni Europee, pone al centro i diritti dell’infanzia, la centralità della costruzione di un ecosistema formativo con le famiglie, l’importanza della progettazione di un curriculum zero-sei, la necessità di una definizione per le professionalità educative e di coordinamento, nonché la necessità di una *governance* attenta e responsabile.

L’obiettivo è, inoltre, quello di operare per il superamento della povertà educativa e della dispersione scolastica, garantendo effettive condizioni di accessibilità per favorire il superamento delle disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

In un territorio caratterizzato da svantaggi sociali e culturali, infatti, occorre porre in essere ogni azione necessaria anche al fine di conseguire la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali.

L’insieme di servizi educativi e scuole dell’infanzia, con la loro cultura del riconoscimento e del valore della differenza, costituisce, altresì, un’occasione di dialogo, incontro e conoscenza per i genitori e i bambini. I servizi educativi favoriscono il senso di appartenenza ad una comune cittadinanza, promuovendo dinamiche di coesione sociale.

La proposta di legge è composta da sei Capi e ventotto articoli.

Il Capo I, composto da undici articoli, denominato "Sistema integrato di Educazione e di Istruzione", dopo aver enunciato all'art. 1 le finalità, richiama, all'art.2, l'"Ambito di applicazione" della proposta di legge e specifica, quindi, le diverse tipologie dei servizi, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi per come declinati nei successivi articoli: all'art. 3 "Nido e micronido", all'art. 4 "Nido e micronido nei luoghi di lavoro", all'art. 5 "Sezioni Primavera", all'art. 6 "Servizi integrativi", all'art. 7 "Servizi educativi sperimentali", all'art. 8 "Scuola dell'infanzia" e all'art.9 "Polo per l'infanzia".

Al fine di costituire, ampliare e qualificare il sistema integrato di educazione e istruzione e favorire la continuità educativa, all'art. 10 viene previsto che la Regione promuova lo sviluppo del coordinamento pedagogico territoriale d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e le rappresentanze degli enti locali, mentre l'art. 11 promuove la dimensione collegiale del servizio attraverso il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti coinvolti nella gestione. La gestione sociale, infatti, è intesa quale insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie, per la definizione dei contenuti della progettazione educativa ed organizzativa e gestionale dei servizi educativi.

Il Capo II, denominato "Organizzazione e gestione dei servizi educativi" è composto da sette articoli e definisce le diverse forme di titolarità e modalità di gestione dei servizi; istituzionalizza il ruolo delle famiglie ai fini della compartecipazione all'attività di gestione del servizio; definisce i criteri di accesso dei servizi ad offerta pubblica, demandando agli Enti Locali la regolamentazione in dettaglio. L'obiettivo è concorrere alla realizzazione della progressiva gratuità dei servizi educativi al fine di contrastare la povertà educativa attraverso l'accesso universale dell'offerta per l'infanzia. Inoltre, la Giunta regionale, per le finalità di cui sopra, con regolamento definisce i requisiti soggettivi, organizzativi, strutturali gestionali e qualitativi dei servizi educativi.

Il Capo III, composto da due articoli, denominato "Funzione delle Regione e dei Comuni", fa riferimento al sistema di *governance* del sistema integrato educazione e istruzione definendo, quindi, i compiti in capo alla Regione art. 19 e all'art. 20 le funzioni e i compiti dei Comuni, con particolare riferimento alle attività di autorizzazione ed accreditamento. I Comuni, inoltre, concorrono, in conformità agli indirizzi nazionali e regionali, alla programmazione dell'offerta educativa, sulla base delle esigenze territoriali; assicurano l'attuazione dei piani formativi proposti dal Coordinamento Pedagogico Territoriale; promuovono, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione attiva di entrambi i genitori; redigono e pubblicano la Carta dei servizi educativi dell'offerta pubblica; stipulano convenzioni con i servizi accreditati al fine di ampliare l'offerta formativa; istituiscono i registri dei soggetti autorizzati ed accreditati a gestire i servizi educativi; provvedono, per i rispettivi ambiti di territoriali di riferimento, alla costituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Nello specifico, la Regione Calabria, con il presente disegno di legge ha operato la scelta fondamentale e strategica di rilanciare la *governance* territoriale attraverso l'individuazione degli ambiti territoriali sociali, in coerenza con i principi di sussidiarietà e d'integrazione. A tal fine, all'art. 20 si è stabilito che le funzioni strategiche, quali la programmazione, siano realizzate presso gli Ambiti Territoriali di riferimento per come stabilito dalla legge regionale n. 23/2003. Tale scelta apporta un valore aggiunto per l'intero sistema zero-sei in quanto permette di attivare iniziative coordinate che risultino quanto più possibile rispondenti alle concrete necessità del territorio e al tempo stesso riescano a far leva su tutte le migliori energie e risorse che il territorio stesso riesce a mettere in campo. Saranno oggetto di gestione associata anche l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi educativi.

Il Capo IV, composto da due articoli e denominato "Strumenti Operativi per la Qualità", all'art. 21 nell'ambito della valorizzazione della qualità del servizio, prescrive l'obbligatorietà della carta dei servizi ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e per assicurare la massima trasparenza e, all'art. 22, vengono, poi, definiti i requisiti per l'accreditamento.

Il Capo V, composto da due articoli e denominato “Vigilanza e sanzioni”, definisce le attività di controllo, ed in particolare l’art. 23 demanda il controllo e la vigilanza agli enti territoriali attraverso gli Ambiti Territoriali ed Aziende Sanitarie Provinciali, per quanto di rispettiva competenza, mentre l’art. 24 definisce le “Sanzioni Amministrative” da applicarsi per le infrazioni stabilite nella proposta di legge.

Il Capo VI, “Norma finanziaria e disposizioni attuative”, è composto da quattro articoli, fa riferimento all’impatto finanziario della disposizione normative ed in particolare, l’art. 25 attesta l’assenza di oneri in quanto la proposta contiene orientamenti strategici e disposizioni di natura ordinamentale e organizzativa.

L’art. 26 detta le norme transitorie, mentre l’art. 27 definisce l’entrata in vigore e l’applicazione delle norme transitorie. Infine, l’art. 28 sancisce l’abrogazione della legge regionale 29 marzo 2013, n.15, alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale

La proposta di legge risulta pienamente compatibile con la normativa comunitaria e con l’ordinamento internazionale.

Il rispetto dei diritti dei bambini, sancito dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, è il principio base che deve guidare qualsiasi scelta in campo formativo. La Commissione europea, recependo la Convenzione ONU, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, ha previsto il diritto individuale all’istruzione e alla formazione.

Inoltre, il 24 marzo 2021, la Commissione europea ha adottato la prima Strategia dell’Unione europea sui diritti delle persone di minore età per il periodo 2021-2024, con la quale spiega nel documento che “la protezione e la promozione dei diritti dei minori sono obiettivi fondamentali dell’attività dell’Unione europea, sia al suo interno che nel resto del mondo”. Adottando questa prima strategia globale sui diritti dei minori, la Commissione si impegna a porre gli stessi e il loro superiore interesse al centro delle politiche dell’UE, attraverso le sue azioni interne ed esterne e in linea con il principio di sussidiarietà.

La nuova Strategia propone una serie di azioni mirate in sei settori tematici, tra le quali vi sono l’adozione del Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*European Child Guarantee*), mirato a garantire misure specifiche per minorenni a rischio di povertà o esclusione sociale.

La Strategia - ancorata alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e ai suoi protocolli opzionali, nonché alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - concorre anche al raggiungimento degli obiettivi tracciati dalla Strategia del Consiglio d’Europa sui diritti dei minori (2016-2021).

Inoltre, le pari opportunità di genere sono un valore dall’Unione europea, richiamate fin dal Trattato di Roma del 1957 (art. 119). In particolare, i principi della non discriminazione sono contenuti agli artt. 2 e 3 TUE; agli artt. 8, 10, 19, 153 e 157 TFUE; agli artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Infine, a livello globale, l’Obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (ONU 2017), promuove il rispetto della persona umana attraverso l’impegno a sconfiggere ogni forma di povertà, attraverso la promozione della coesione sociale, la parità di genere e un’istruzione di qualità.

Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale

Il testo è pienamente compatibile con la Carta Costituzionale. In particolare, con gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione.

Sul piano dei principi si evidenzia il fondamento costituzionale del diritto soggettivo all’istruzione, secondo il quale la “*Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi*”. Quanto al riparto di competenza, il secondo comma dell’art. 117,

demanda alla legislazione esclusiva dello Stato la definizione delle “norme generali sull’istruzione”, nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il terzo comma, del medesimo articolo, rimette alla competenza concorrente Stato-Regione la materia dell’istruzione, facendo salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale.

L’art. 117, inoltre, stabilisce che leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. L’art. 118 stabilisce, invece, che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Al fine di garantire il diritto soggettivo della lavoratrice, l’art. 37 prescrive la parità di trattamento attraverso i principi di eguaglianza formale e sostanziale che implicano la doverosità dell’intervento dello Stato per la rimozione dei fattori che favoriscono la discriminazione di genere, nonché dei diritti di pari retribuzioni, a parità di lavoro, ed a sistemi di conciliazione volti a garantire l’adempimento delle funzioni familiari ed assicurando alla madre e al bambino un’adeguata tutela.

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, i servizi educativi per l’infanzia, “*i nidi d’infanzia*”, si diffondono in Italia fra la fine degli anni sessanta e l’inizio degli anni settanta, istituiti con la Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 “*Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 316 del 15 dicembre 1971. In particolare, tale legge si poneva la finalità di attivare un servizio come strumento di tutela delle condizioni di lavoro dei genitori e delle donne. Parimenti, con successiva Legge 18 marzo 1968, n. 444 “*Ordinamento della scuola materna statale*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 103 del 22 aprile 1968, veniva istituita la “*scuola materna*” statale.

Il Sistema Integrato di Educazione e Istruzione zero-sei anni è stato istituito con il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 “*Istituzione del sistema educativo integrato dalla nascita fino a sei anni*”, attuativo della delega prevista nel comma 181 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015, nota al grande pubblico come “*Buona Scuola*”.

Con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2017 – Suppl. Ordinario n. 23, i servizi educativi (segmento 0-3 anni) escono da una dimensione socio-assistenziale erogata dagli enti locali (Comuni e Città metropolitane) ed entrano nella dimensione educativa “*statale*” del Ministero dell’Istruzione, attraverso il raccordo con le scuole dell’infanzia (segmento 3-6 anni).

Infine, con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 334 del 22 novembre 2021 sono state approvate le “*Linee Pedagogiche per il sistema integrato zero sei*” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e gli “*Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia*”, adottati con decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43.



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

allegato alla deliberazione
n. 49 del
27 FEB. 2024

**ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.
_____ DEL _____ 2024**

Proposta disegno di legge

“Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni”

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA**

(ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale, comma 2 e Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA DI LEGGE

L'analisi relativa ai servizi educativi e alle scuole dell'infanzia non può prescindere da uno sguardo generale sull'andamento demografico della popolazione, rappresentato dal numero dei bambini residenti in età 0 a 5 anni. Dall'analisi dei dati Istat sulla popolazione scolastica 0 – 2¹ anni e 3-5 anni emerge che tali fasce rappresentano rispettivamente il 2,2 % e il 2,5% della popolazione residente.

POPOLAZIONE SCOLASTICA 0-2 ANNI E 3-5 ANNI PER ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE)

(valori assoluti, var.% 2022/2020, incidenza % sulla popolazione residente)

ATS	Popolazione residente		Media Popolazione per ATS			Var. % 2022/2020		Incidenza % sulla popolazione residente	
	0-2	3-5	N. Comuni	0-2	3-5	0-2	3-5	0-2	3-5
Acri	386	425	2	193	213	-9,0	-1,6	1,8	2,0
Amantea	567	602	9	63	67	-0,5	2,2	2,1	2,3
Cariati	301	361	7	43	52	-4,4	-3,2	2,0	2,4
Castrovillari	849	999	13	65	77	-11,3	-5,9	1,8	2,2

¹ Si precisa che nella fascia 0-2 anni rientrano i bambini e le bambine di età 0,1,2 anni compiuti e nella fascia 3-5 anni i bambini e le bambine di età 3,4,5 anni compiuti.

ATS	Popolazione residente		Media Popolazione per ATS			Var. % 2022/2020		Incidenza % sulla popolazione residente	
	0-2	3-5	N. Comuni	0-2	3-5	0-2	3-5	0-2	3-5
Catanzaro	3.376	3.789	31	109	122	-4,5	-5,9	2,2	2,5
Caulonia	1.488	1.583	19	78	83	-5,7	-2,1	2,4	2,5
Cirò Marina	858	897	11	78	82	-2,5	-0,8	2,4	2,5
Corigliano-Rossano	2.344	2.677	11	213	243	-6,9	0,5	2,4	2,8
Cosenza	2.314	2.563	14	165	183	-5,9	-4,4	2,1	2,3
Crotone	2.436	2.738	7	348	391	-7,9	-3,3	2,5	2,8
Lamezia Terme	2.444	2.811	12	204	234	-7,1	-1,6	2,3	2,7
Locri	1.675	1.829	23	73	80	-7,6	5,4	2,8	3,0
Melito Porto Salvo	719	851	11	65	77	-14,3	1,6	2,0	2,3
Mesoraca	594	682	5	119	136	-12,5	-4,5	2,4	2,7
Montalto Uffugo	1.378	1.523	9	153	169	-7,5	-5,9	2,7	3,0
Paola*	969	1.087	9	108	121	-0,3	-4,3	2,1	2,3
Polistena	879	1.050	13	68	81	-12,1	0,5	2,3	2,7
Praia a Mare/Scalea	1.100	1.196	15	73	80	-0,3	-5,1	2,0	2,1
Reggio Calabria	3.775	4.116	1	3.775	4.116	-5,6	-4,2	2,2	2,4
Rende	1.452	1.731	9	161	192	-10,3	-3,1	2,2	2,6
Rogliano	491	542	19	26	29	-6,5	-1,3	2,0	2,2
Rosarno	1.735	1.958	7	248	280	-3,9	-1,7	2,6	2,9
San Giovanni In Fiore	413	426	5	83	85	-7,6	-6,8	2,0	2,1
San Marco Argentano	884	1.063	15	59	71	-12,1	-0,7	2,0	2,4
Serra San Bruno	624	717	19	33	38	-9,8	1,8	2,2	2,5
Soverato	1.395	1.567	28	50	56	-4,1	-2,2	2,0	2,3
Soveria Mannelli	285	369	9	32	41	-12,0	8,8	1,9	2,4
Spilinga	1.102	1.091	16	69	68	2,3	-0,7	2,3	2,3
Taurianova	982	1.009	10	98	101	-5,4	-5,6	2,5	2,5
Trebisacce	1.010	1.218	17	59	72	-12,9	8,7	2,0	2,4
Vibo Valentia	1.639	1.847	15	109	123	-6,6	-5,0	2,2	2,5
Villa San Giovanni	923	1.087	13	71	84	-7,0	-8,0	2,2	2,6
Calabria	41.387	46.404	404	102	115	-6,6	-2,5	2,2	2,5

➤ Fonte: elaborazione Osservatorio Istruzione e Diritto allo studio Regione Calabria su dati Ista

ANALISI DEL CONTESTO ECONOMICO

Diversi studi nazionali e internazionali, ma anche il recente rapporto pubblicato dall'Istat (2022) “*Nidi e servizi educativi per bambini tra 0 e 6 anni: un quadro d'insieme*” evidenziano che i nuclei familiari svantaggiati dal punto di vista economico tendono a iscrivere meno frequentemente i propri figli ai servizi per l'infanzia.

Per fornire un quadro aggiornato sul reddito pro capite in ciascun ATS (Ambito Territoriale Sociale), l'Osservatorio Regionale Istruzione e Diritto allo studio ha elaborato e analizzato i dati pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze² sulle principali variabili IRPEF relative all'anno di imposta 2020.

² I dati sono pubblicati in formato Open al seguente link:

https://www1.finanze.gov.it/finanze/analisi_stat/public/index.php?tree=2021#download_dataset

Dall'analisi è emerso che all'interno di ogni ATS è presente un quadro variegato.

Solo 54 comuni su 404 presentano un reddito pro capite superiore a quello medio regionale. Se analizziamo la percentuale dei contribuenti con reddito superiore a 15 mila euro solo in 14 casi risulta essere superiore del 50,1%.

I comuni interessati da tale fenomeno sono:

- Catanzaro e Settingiano afferenti all'ATS di Catanzaro;
- Cosenza (ATS Cosenza)
- Samo (ATS Locri)
- Roccaforte del Greco (ATS Melito Porto Salvo)
- Paola (ATS Paola)
- Reggio Calabria (ATS Reggio Calabria)
- Castrolibero e Rende (ATS Rende)
- Piane Crati (Rogliano);
- Soverato (ATS Soverato)
- Vibo Valentia (ATS Vibo Valentia)
- Campo Calabro e Villa San Giovanni (ATS Villa San Giovanni).

I comuni maggiormente vulnerabili dal punto di vista economico, ovvero che si caratterizzano per la presenza di una quota rilevante di contribuenti con un reddito inferiore a 15 M€, sono Plati (ATS Locri) e Verbicaro (ATS Praia a Mare/Scalea) in cui la quota si attesta rispettivamente all'81% e all'80%.

Seguono:

- 114 comuni afferenti a 25 ATS (su 32), in cui più del 70% dei contribuenti ha dichiarato un reddito inferiore a 15 M€;
- 221 comuni afferenti a 18 ATS, in cui la quota è compresa tra il 60% ed il 70%.

Fonte: elaborazione Osservatorio Istruzione e Diritto allo studio Regione Calabria su dati MEF

Altra variabile da tenere in considerazione è certamente il tasso di occupazione femminile.

A tal fine i dati dimostrano:


DONNE OCCUPATE (15 ANNI E PIÙ) IN CALABRIA E SU BASE PROVINCIALE DAL 2018 AL 2020

➤ Nel 2020 in Calabria risultano occupate 527.050 persone, di queste solo il 35,4% sono donne.

		2018			2019			2020		
		maschi	Femmine	totale	maschi	femmine	totale	maschi	femmine	totale
Cosenza	v.a.	129.589	74.784	204.373	132.879	75.233	208.112	131.732	68.280	200.012
	%	63,4	36,6	100	63,8	36,2	100	65,9	34,1	100
Catanzaro	v.a.	66.160	42.538	108.698	69.233	43.245	112.478	67.793	41.916	109.709
	%	60,9	39,1	100	61,6	38,4	100	61,8	38,2	100
Reggio Calabria	v.a.	91.048	54.746	145.794	92.209	51.312	143.521	90.903	50.845	141.748
	%	62,4	37,6	100	64,2	35,8	100	64,1	35,9	100
Crotone	v.a.	32.712	13.828	46.540	29.606	13.774	43.380	25.453	11.933	37.386
	%	70,3	29,7	100	68,2	31,8	100	68,1	31,9	100
Vibo Valentia	v.a.	28.354	17.298	45.652	28.025	15.007	43.032	24.479	13.716	38.195
	%	62,1	37,9	100	65,1	34,9	100	64,1	35,9	100
Calabria	v.a.	347.863	203.194	551.057	351.952	198.571	550.523	340.360	186.690	527.050
	%	63,1	36,9	100	63,9	36,1	100	64,6	35,4	100

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

➤ Dal 2018 al 2020 il numero di donne occupate ha subito una flessione di 1,5 punti percentuali corrispondente in valore assoluto a -16.504 persone.



Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Territoriale, Reg. Calabria, Dip. Lavoro su dati Istat

Concentrandosi sull'analisi della distribuzione dei servizi in Calabria appare utile analizzare i risultati emersi dalla "Rilevazione sui servizi educati per l'infanzia" promossa dal Dipartimento Istruzione, Formazione e pari Opportunità e dal Settore Istruzione e Diritto allo Studio, che ha avuto l'obiettivo di censire le strutture e i servizi presunti sul territorio calabrese al 31/12/2022.

OFFERTA PUBBLICA E PRIVATA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Al 31.12.2022 risultano attivi in Calabria 309 servizi per l'infanzia con una disponibilità complessiva di 5.838 posti autorizzati al funzionamento.

La tabella rappresenta la distribuzione dei posti per i diversi ATS

Tabella 1 – Servizi Educativi per l'Infanzia in Calabria per ATS: servizi e posti autorizzati al 31.12.2022

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	NUMERO DI SERVIZI EDUCATIVI	POSTI AUTORIZZATI
Acri	3	41
Amantea	6	74
Cariati	2	50
Castrovillari	10	186
Catanzaro	32	572
Caulonia	16	299
Cirò Marina	24	478
Corigliano-Rossano	8	164
Cosenza	11	290
Crotone	11	276
Lamezia Terme	10	166
Locri	8	129
Mesoraca	4	78
Montalto Uffugo	17	271
Paola	8	147

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE	NUMERO DI SERVIZI EDUCATIVI	POSTI AUTORIZZATI
Polistena	5	93
Praia a Mare/Scalea	5	84
Reggio Calabria	35	688
Rende	19	322
Rogliano	6	128
Rosarno	10	168
San Giovanni In Fiore	3	54
San Marco Argentano	7	119
Serra San Bruno	3	70
Soverato	10	235
Soveria Mannelli	2	40
Spilinga	3	50
Taurianova	10	180
Trebisacce	4	57
Vibo Valentia	11	247
Villa San Giovanni	6	82
TOTALE COMPLESSIVO	309	5.838

Nota: gli ATS Acri, Cariati, Castrovillari, Taurianova sono costituiti solo da comuni classificati come periferici ed ultraperiferici

Fonte: elaborazioni Osservatorio regionale Istruzione e Diritto allo Studio su dati "Rilevazione sui servizi educativi" – Dipartimento Istruzione, formazione e Pari Opportunità Regione Calabria.

Complessivamente i Comuni nei quali risultano servizi attivi sono 118 (pari al 29,2% dei comuni calabresi), mentre i Comuni senza sono 286 (pari al 70,8%).

L'OFFERTA PUBBLICA E PRIVATA NEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

Per quanto riguarda la titolarità, dalla rilevazione realizzata dalla Regione Calabria è emerso che il 25,6% dei servizi afferisce al settore pubblico, che offre all'utenza il 30,7% dei posti complessivi.

Dall'analisi per ATS emergono 5 gruppi:

- ATS in cui l'offerta è solo privata (6 ATS): Amantea, Mesoraca, Rosarno, Serra San Bruno, Soverato, Villa San Giovanni;
- ATS in cui l'offerta è solo pubblica (2 ATS): Cariati e Soveria Manelli;
- ATS misti ma con prevalenza della componente privata (18 ATS) (superiore al 50%): Castrovillari, Catanzaro, Caulonia, Cirò Marina, Corigliano-Rossano, Cosenza, Crotone, Locri, Montalto Uffugo, Paola, Polistena, Praia a Mare/Scalea; Reggio Calabria, Rende, San Marco Argentano, Spilinga, Taurianova, Vibo Valentia;
- ATS misti ma con prevalenza della componente pubblica (3 ATS) (superiore al 50%): Rogliano, San Giovanni in Fiore, Trebisacce;
- ATS in cui l'offerta è omogenea (50 % pubblica e 50% privata) (1 ATS): Lamezia Terme.

Passando all'analisi sulla tipologia del servizio, si riportano di seguito i dati per ciascuna tipologia.

L'OFFERTA PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

L'offerta si compone principalmente di nidi (143 servizi censiti, pari al 46,3% dei servizi per l'infanzia) con il 54% dei posti autorizzati; seguono i micronidi (106, pari al 34,5%) con il 28,1% dei posti autorizzati e le sezioni primavera (25), che rappresentano l'8,1% dei servizi per l'infanzia con 7,4% posti autorizzati. Rispetto al 31.12.2021 si rileva:

- un incremento dei posti autorizzati per i micronidi (da 1.041 a 1.643);
- un decremento dei posti autorizzati sia per i nidi (da 3.506 a 3.153) che per le sezioni primavera (da 457 a 434).

Dall'analisi dei dati forniti dai comuni sui posti autorizzati emerge che in Calabria la copertura dei posti disponibili rispetto al potenziale bacino di utenza - ovvero i bambini residenti da 0 a 2 anni di età - si attesta al 31.12.2022 al 14,4% (al 31.12.2021 era pari al 13,5%), ben distante, quindi, dall'obiettivo per raggiungere l'obiettivo del 33% previsto (D.LGS. 65/2017, art. 4, c.1, lett. a.)

Analizzando i dati per ATS emerge che solo l'ATS di Cirò Marina con il 56,6% raggiunge l'obiettivo.

Gli ATS che registrano valori superiori a quello regionale, seppur lontani dal parametro fissato al livello europeo e nazionale del 33%, sono: Rogliano (25,9 %), Castrovillari (23,2%), Rende (21,8%), Caulonia (20,7%), Montalto Uffugo (20,2%).

Gli ATS che presentano una bassa copertura sono: Melito Porto Salvo – che come abbiamo evidenziato al 31.12.2022 non presenta servizi per l'infanzia - Spilinga (4,6%), Trebisacce (5,6%), Lamezia Terme (6,9%).

OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

I dati sopra riportati dimostrano che la Regione Calabria è lontana dal parametro fissato al livello europeo e nazionale del 33%³, dei bambini sotto i 3 anni che dovrebbero usufruire dei servizi per l'infanzia. A questo deve necessariamente legarsi anche la problematica connessa alle proroghe sistematiche della legge regionale n.15 del 2013 circa l'adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla stessa legge e dal relativo regolamento di attuazione.

Il mancato adeguamento di molte strutture ha certamente inciso sui procedimenti di autorizzazione e accreditamento quindi, per l'effetto, sulla determinazione dei posti complessivamente disponibili.

Il presupposto della proposta di legge, di conseguenza, è dare attuazione alle disposizioni previste dalla legge 107/2015 e dal decreto legislativo n.65/2017 per la realizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione e l'ampliamento dell'offerta educativa.

Il citato provvedimento normativo, riordinando l'intera disciplina dei servizi educativi, ha la finalità di promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico e la qualità dell'offerta educativa attraverso la qualificazione universitaria del personale educativo e docente la formazione in servizio e il coordinamento pedagogico, riducendo gli svantaggi culturali sociali e relazionali e promuovendo la piena inclusione a sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie.

Il testo ripercorre le dimensioni considerate dai documenti nazionali ed europei, quali le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, gli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia e le Raccomandazioni Europee e pone al centro i diritti dell'infanzia, la centralità della costruzione di un ecosistema formativo con le famiglie, l'importanza della progettazione di un curriculum zero-sei, la necessità di una definizione per le professionalità educative e di coordinamento e di una *governance* attenta e responsabile.

COERENZA CON I CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Sul piano dei principi si evidenzia il fondamento costituzionale del diritto soggettivo all'istruzione, secondo il quale la "Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi". Quanto al riparto di competenza, il secondo comma dell'art. 117, assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la definizione delle norme generali sull'istruzione, nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (lettera m). Il terzo comma, del medesimo articolo 117, rimette alla competenza concorrente Stato-Regione

³ Il Consiglio Europeo riunito a Barcellona il 15 e 16 marzo 2002 ha stabilito due obiettivi, in termini di diffusione di servizi per l'infanzia, tra cui gli asili nido. Gli stati membri devono impegnarsi a offrire tali servizi: ad almeno il 33% di bambini sotto i 3 anni (target che riguarda la presenza di asili nido e di servizi per la prima infanzia) ad almeno il 90% dei bambini di età compresa fra i 3 anni e l'età dell'obbligo scolastico (target che in Italia riguarda le scuole per l'infanzia);

la materia Istruzione, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”.

L'art. 117, inoltre, stabilisce che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Quanto alle funzioni amministrative, l'art. 118 della Costituzione stabilisce che le stesse sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

La Regione, in coerenza agli obiettivi nazionali, intende porre in essere ogni azione necessaria per perseguire il progressivo consolidamento e ampliamento dei servizi educativi per l'infanzia per concorrere all'obiettivo del 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale; la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75% di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata; la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età; l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la formazione in servizio del personale del sistema integrato di educazione e di istruzione anche al fine di promuoverne il benessere psicofisico.

In particolare la programmazione regionale è volta a creare nuovi posti utente (con un aumento pari almeno al 105%), riqualificare gli spazi educativi, supportare i costi di gestione, promuovere la frequenza ai nidi attraverso il sostegno alle rette, promuovere i poli per l'infanzia, diffondere le sezioni primavera, attivare i coordinamenti pedagogici provinciali e promuovere la qualificazione del personale.

ONERI FINANZIARI

Il presente disegno di legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatiche nell'ambito dello sviluppo sociale. Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli previsti all'art. 2 comma 3 e art. 21, commi lettera h) è assicurato nel limite delle risorse derivanti dall'assegnazione statale concernente il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12, comma 3, del d.gs. 65/2017.

La Regione può cofinanziare la programmazione generale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, per la quota definita annualmente con decreto ministeriale. Nello specifico, le risorse del Piano di Azione Nazionale 2021-2025 sono ripartite alle Regioni, annualmente, con decreti del Ministero dell'Istruzione. In particolare, per quanto attiene al cofinanziamento del 25% di cui al decreto MIM 83/2023, la Regione Calabria ha utilizzato i fondi del POR 2021/2027, ed in particolare quelli disponibili sulle azioni: Azione 4.2.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore, ammodernamento delle sedi didattiche anche attraverso attrezzature, sistemi e strumenti innovativi” e 4.f.2 “Qualificare, modernizzare e rendere più inclusivi i sistemi di istruzione e formazione”.

Le annualità precedenti, invece, hanno trovato copertura sul fondo PAC 2014/20, Asse 10 - Inclusione sociale FSE, obiettivo specifico 9.3.

SCHEMA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	La norma contiene i principi e le finalità della legge e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 2	L'articolo in questione richiama l'ambito di applicazione della legge, e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 3	La norma detta disposizioni in materia di “Nido e micronido” e, pertanto, è di carattere ordinamentale e non comporta oneri.
Articolo 4	La norma contiene disposizioni a carattere ordinamentale in materia di “Nido e micronido nei luoghi di lavoro” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 5	La Regione promuove la realizzazione delle Sezioni Primavera nel limite delle risorse comunitarie e nazionali disponibili.
Articolo 6	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di

	“Servizi integrativi” ovvero spazio bimbi a) spazio gioco; b) centro per bambini e famiglie; c) servizi educativi in contesti domiciliari” e, pertanto, non comporta oneri
Articolo 7	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “Servizi educativi sperimentali” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 8	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “Scuola dell’infanzia” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 9	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “Polo per l’infanzia”. La Regione, in particolare, programma la costituzione di poli per l’infanzia e ne definisce le modalità di gestione.
Articolo 10	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Coordinamento Pedagogico Territoriale</i> ”. La Regione, in particolare, definisce gli indirizzi per la costituzione presso i Comuni, singoli o associati, dei coordinamenti pedagogici territoriali (CPT).
Articolo 11	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Gruppo educativo</i> ” e, pertanto, non comporta oneri
Articolo 12	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Titolarietà e gestione dei servizi</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 13	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di organizzazione dei servizi organizzativi ovvero sulla “ <i>Gestione sociale e partecipazione delle famiglie</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 14	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 15	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di <i>Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica</i> , e pertanto, non comporta oneri.
Articolo 16	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Requisiti generali dei servizi educativi</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 17	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Carta dei servizi</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 18	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “ <i>Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini</i> ” e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 19	Comma 1- La norma contiene disposizioni ordinamentali e, pertanto, non comporta oneri. Comma 2 – lettera a) La Regione programma gli interventi per il sistema integrato di educazione e di istruzione nell’ambito delle risorse nazionali e comunitarie disponibili; lettera d) promuove la realizzazione dei progetti d’interesse regionale avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti mediante la sottoscrizione di protocolli, accordi e intese. Comma 3 - La Regione, ed in particolare il Dipartimento competente in materia di istruzione, nei limiti delle risorse comunitarie e nazionali disponibili, provvede, tra l’altro, a gestire il sistema informativo regionale di monitoraggio dei servizi educativi; definire e attuare misure di sostegno all’accesso ai servizi educativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, ivi compresa l’erogazione di voucher ed a promuovere la qualità dell’offerta formativa.
Articolo 20	Le funzioni previste in capo agli enti locali non comportano alcun

	ulteriore onere in capo agli stessi, in quanto già espressamente normato nel decreto legislativo 65/2017 e nelle competenze proprie ed attribuite degli enti locali.
Articolo 21	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “Autorizzazione” dei servizi educativi e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 22	La norma contiene disposizioni ordinamentali in materia di “Accreditamento” dei servizi educativi e, pertanto, non comporta oneri.
Articolo 23	Attività di Vigilanza- Comma 1 - I Comuni esercitano la funzione di vigilanza sui servizi educativi per espressa previsione dell’art. 7 del d. lgs 65/2017, e, pertanto, essendo tale competenza già posta in capo all’ente locale per espressa previsione del legislatore nazionale, non comporta alcun onere. Comma 2 - Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dall’ Azienda Sanitaria Provinciale e, quindi, tale competenza, già posta in capo all’azienda sanitaria dal legislatore nazionale, non comporta alcun onere.
Articolo 24	Dalla presente disposizione, in cui viene disciplinata l’entità delle sanzioni irrogabili in caso di violazione delle disposizioni di legge, deriveranno entrate a favore degli enti locali, prudenzialmente non quantificabili in questa sede.
Articolo 25	La norma finanziaria specifica che le disposizioni contenute nella presente legge non comportano maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale. Ciò in quanto le attività disciplinate dalla presente legge sono effettuabili nei limiti delle risorse nazionali e comunitarie. Per quanto concerne le risorse nazionali si specifica che le stesse non transitano sul bilancio regionale, infatti, annualmente, lo Stato definisce la quota del Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione (di cui all’art. 12, comma 3, di cui al d. Lgs. 65/2017) da assegnare alle singole regioni e sulla base dei provvedimenti di programmazione delle stesse, trasferisce direttamente ai Comuni le risorse in questione. Per ciò che concerne le risorse comunitarie, si rappresenta che, ad oggi, sono presenti sul bilancio regionale stanziamenti pari ad euro 1.626.625,00 nell’anno 2024 (di cui € 626.625,00 relativi al capitolo U9040802901 ed euro 1.000.000,00, al capitolo U9040802801) e ad euro 1.400.000,00 nell’anno 2025 (di cui € 400.000,00 relativi al capitolo U9040802901 ed euro 1.000.000,00, al capitolo U9040802801), allocati alla missione 04, programma 08 (U.04.08) del bilancio di previsione 2024-2026.
Articolo 26	La presente disposizione definisce la “Norma transitoria e disposizioni finali” dettando disposizioni ordinamentali per disciplinare l’entrata in vigore della presente legge e, pertanto, non comporta alcun onere.
Articolo 27	La norma dispone in merito all’entrata in vigore e applicazione e non comporta alcun onere.
Articolo 28	La norma dispone in merito all’abrogazione della legge regionale 29 marzo 2013, n.15 (Norme sui servizi educativi per la prima infanzia) e non comporta alcun onere.

Tabella A

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari 2024/2026
Articolo 1	-----	
Articolo 2	-----	
Articolo 3	-----	
Articolo 4	-----	
Articolo 5	-----	
Articolo 6	-----	
Articolo 7	-----	
Articolo 8	-----	
Articolo 9	-----	
Articolo 10	-----	
Articolo 11	-----	
Articolo 12	-----	
Articolo 13	-----	
Articolo 14	-----	
Articolo 15	-----	
Articolo 16	-----	
Articolo 17	-----	
Articolo 18	-----	
Articolo 19	-----	
Articolo 20	-----	
Articolo 21	-----	
Articolo 22	-----	
Articolo 23	-----	
Articolo 24	-----	
Articolo 25	-----	
Articolo 26	-----	
Articolo 27	-----	
Articolo 28	-----	

Tabella B

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Missione	Programma	Titolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Note
//	//	//	//	//	//	//
		Totale				

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale _____



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

allegato alla deliberazione
n. 49 del
27 FEB. 2024

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

dott.ssa Maria Francesca Gatto
Dirigente generale

del dipartimento "Istruzione, Formazione e Pari Opportunità"
dipartimento.iac@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott.ssa Giuseppina Princi

Vicepresidente Giunta Regionale

vicepresidenza@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione Disegno di Legge Regionale "Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni."". Riscontro nota prot. 137216 del 22/02/2024.

A riscontro della nota prot. 137216 del 22/02/2024, relativa alla proposta deliberativa "Approvazione Disegno di Legge Regionale "Disposizioni per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni."", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che nell'art. 25 del D.d.L., recante "Norma finanziaria", si dispone che dalla legge "non derivano maggiori oneri a carico delle risorse autonome del bilancio regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



Filippo De Cello
Regione Calabria
23.02.2024 13:41:06
GMT+01:00

1 di 1

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 , n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

Vigente al : 29-2-2024

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76, 78, 117, e 118 della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante «Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, recante «Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione», e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ed in particolare l'articolo 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 630;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni;

Visto il «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Principi e finalità

- 1.** Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12.
- 3.** Il Sistema integrato di educazione e di istruzione:
 - a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
 - b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
 - c) accoglie le bambine e i bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente normativa in materia di inclusione scolastica;
 - d) rispetta e accoglie le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana;
 - e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica;
 - f) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
 - g) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con

qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione

- 1.** Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1.
- 2.** Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie.
- 3.** I servizi educativi per l'infanzia sono articolati in:
 - a) nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell'infanzia;

- b) sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione

e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;

c) servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
2. centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile;
3. servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo.
- 4.** I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
- 5.** La scuola dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Essa, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle vigenti Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni.

Art. 3

Poli per l'infanzia

- 1.** I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.
- 2.** Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica.
- 3.** I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.
- 4.** Al fine di favorire la costruzione di edifici da destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
- 5.** Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi.

7. Per i fini di cui al comma 4, le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, entro novanta giorni dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 6, provvedono a selezionare **((gli))** interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione.

8. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97.

9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.

Art. 4

Obiettivi strategici del Sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee:

- a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;
- b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;
- c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età;
- d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;
- e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;
- f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;
- g) il coordinamento pedagogico territoriale;
- h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 5

Funzioni e compiti dello Stato

1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato:

a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;

b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12;

c) promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80;

e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Art. 6

Funzioni e compiti delle Regioni

1. Per l'attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei

limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

- a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
- b) definiscono le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;
- c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali;
- d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
- e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
- f) definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) effettuate dagli Enti locali, individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate.

Art. 7

Funzioni e compiti degli Enti locali

1. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci:

- a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica e favorendone la qualificazione;
- b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per

l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;

c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;

d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle di cui al comma 1 dell'articolo 12;

e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione ed l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015;

g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;

h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

Art. 8

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione
del Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti

interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.

3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 9

Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei

servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici, è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenuto conto delle risorse disponibili a legislatura vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.

3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido», spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro mensili per ogni singolo buono.

Art. 10

Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita la Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione.

2. La Commissione svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali.

3. La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, può avvalersi della consulenza del Forum

nazionale delle associazioni dei genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).

5. La Commissione dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

Art. 11

Relazione sullo stato di attuazione
del Piano di azione nazionale pluriennale

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 12

Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale
per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto.

2. Il Fondo nazionale finanzia:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuove, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto del Fondo di cui al comma 1, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, operando la ripartizione delle risorse tra le Regioni. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca direttamente ai Comuni previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli Enti locali, con priorità per i Comuni privi o carenti di scuole dell'infanzia statale, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e la qualificazione del Sistema integrato di

educazione ed istruzione, secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) la partecipazione delle famiglie;
- b) la dotazione di personale educativo tale da sostenere la cura e l'educazione delle bambine e dei bambini in relazione al loro numero ed età e all'orario dei servizi educativi per l'infanzia;
- c) i tempi di compresenza tra educatori nei servizi educativi per l'infanzia e tra docenti nella scuola dell'infanzia, tali da promuovere la qualificazione dell'offerta formativa;
- d) la formazione continua in servizio di tutto il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia;
- e) la funzione di coordinamento pedagogico;
- f) la promozione della sicurezza e del benessere delle bambine e dei bambini;
- g) le modalità di organizzazione degli spazi interni ed esterni e la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, che consentano l'armonico sviluppo delle bambine e dei bambini.

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite, ai sensi dell'articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale.

6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62.

7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberanti nell'ambito dei ruoli regionali.

Art. 13

Copertura finanziaria

- 1.** La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, è pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. **((3))**
- 2.** Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11.
- 3.** Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 741) che "A decorrere dall'anno 2019 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di 10 milioni di euro".

Art. 14

Norme transitorie e finali

- 1.** A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla

scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

((

3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto

))

4. A decorrere dall'aggiornamento successivo all'entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di riconoscimento del servizio prestato a partire dall'anno scolastico 2007/2008 nelle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge n. 296 del 2006 da coloro che sono in possesso del titolo di accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia ai fini dell'aggiornamento periodico del punteggio delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle graduatorie d'istituto del personale docente a tempo determinato.

5. I servizi socio-educativi per la prima infanzia istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa restano disciplinati dall'articolo 596 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti speciali e le relative norme di attuazione, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate, avvalendosi dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena, le modalità di attuazione del presente decreto per i servizi educativi e le scuole dell'infanzia con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando



Al Ministro dell'Istruzione

Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera f) e l’articolo 10, comma 4;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante *“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, concernente *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”*;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante *“Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166 recante *“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione”*;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante *“Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione”*;



Al Ministro dell'Istruzione

VISTI il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 gennaio 2018, n. 48, recante “*Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 325, recante “*Modifiche alla composizione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, il decreto del Ministro dell'istruzione 6 febbraio 2020, n. 55, recante “*Modifiche alla composizione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*” e il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 258, recante “*Ricostituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*” (d'ora in poi “*Commissione*”);

VISTO il “*Documento base Linee pedagogiche per il Sistema integrato “zerosei”*” approvato dalla *Commissione* nella seduta dell'11 novembre 2020, pubblicato nella sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione dedicata al Sistema integrato e oggetto di un'ampia campagna di consultazione a livello nazionale e territoriale che ha preso avvio dall'evento di presentazione del 31 marzo 2021;

VISTA la nota ministeriale del 15 aprile 2021, n. 8249, contenente indicazioni per la diffusione a livello territoriale del *Documento base Linee pedagogiche per il Sistema integrato “zerosei”* e le modalità per la partecipazione alla campagna di consultazione;

TENUTO CONTO degli incontri nazionali con le organizzazioni di settore convocati con le note ministeriali del 22 aprile 2021, n. 9396, 26 aprile 2021, n. 9717, 11 maggio 2021, n. 11390, 14 maggio 2021, n. 11710, 18 maggio 2021, n. 11869, 25 maggio 2021, n. 12458, 1° giugno 2021, n. 13012 e degli esiti degli incontri territoriali e della campagna generale di consultazione, pervenuti secondo le modalità definite con la nota del 15 aprile 2021, n. 8249, riassunti nel report trasmesso con nota ministeriale del 20 luglio 2021, n. 17194;

VISTO il documento “*Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei*” approvato dalla *Commissione* nella seduta del 14 settembre 2021 e proposto al Ministro per l'adozione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del d. lgs. n. 65 del 2017;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulato nella seduta plenaria n. 64 del 13 ottobre 2021;

RITENUTO di accogliere, anche con riformulazioni, le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;



Il Ministro dell'Istruzione

RITENUTO di non poter accogliere le richieste formulate dal CSPI di sostituire la locuzione “coordinamento pedagogico” con “forme di coordinamento pedagogico”, in quanto si ritiene di dover confermare la denominazione individuata dal decreto legislativo n. 65/2017, e di inserire l’inciso sul “supporto di una governance nazionale di riferimento” al “raccordo tra i diversi soggetti gestori che operano nel medesimo ambito territoriale, relativamente ai criteri per l’accesso, alle eventuali rette contributive, alla programmazione dell’offerta”, in quanto tale intervento non è contemplato tra i compiti e le funzioni attribuite allo Stato dall’articolo 5 del medesimo decreto legislativo;

DECRETA

Articolo 1

Sono adottate le Linee guida pedagogiche per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, di seguito “*Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei*”, come da Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale documento viene trasmesso a tutti gli Uffici Scolastici Regionali, alle Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, alle Regioni, all’Unione Province Italiane, alle Province autonome di Trento e Bolzano e all’Associazione Nazionale Comuni di Italia per la più ampia diffusione e promozione presso i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia.

Articolo 2

Dal presente decreto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Ministro dell’Istruzione

Prof. Patrizio Bianchi
Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegato 1 – Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei



Ministero dell'Istruzione

LINEE PEDAGOGICHE PER IL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI

*Dedicato a Giancarlo Cerini
Presidente della Commissione dal 2020 al 2021,
ispiratore e regista del documento*

La Commissione nazionale che ha elaborato le presenti Linee pedagogiche è composta da:

Giancarlo Cerini (Presidente), Ilaria Antonini, Stefania Bigi, Anna Maria Bondioli, Paola Cagliari, Lorenzo Campioni, Cristina Casaschi, Giovanni Faedi, Maria Antonella Galanti, Gianluca Lombardo, Susanna Mantovani, Sara Mele, Tullia Musatti, Gino Passarini, Miriam Pompilia Pepe, Maria Rosa Silvestro

Hanno inoltre collaborato alla stesura Valter Chiani, Laura Donà, Angela Fuzzi, Donatella Gertosio, Claudia Giudici, Jessica Magrini, Daniela Marrocchi, Arianna Pucci, Donatella Savio, Rosa Seccia, Lara Vannini, Francesca Zaninelli.

Un ringraziamento speciale ai lettori che hanno partecipato al primo referaggio

Indice

Premessa	p.5
Parte I – I diritti dell’infanzia	
1. Il punto di riferimento sicuro	p.6
2. Gli orientamenti della Commissione europea	p.7
3. Nasce il sistema integrato zerosei	p.8
4. Articolazione del nuovo sistema	p.8
5. Un sistema pubblico-privato accreditato e paritario	p.9
6. Politiche per i diritti dell’infanzia	p.10
Parte II – Un ecosistema formativo	
1. Una società in movimento: le sfide del presente	p.12
- <i>Disuguaglianze e povertà</i>	
- <i>Famiglie senza “reti” e pluralità di modi di essere famiglia</i>	
- <i>La dimensione interculturale e multilingue</i>	
- <i>L’evoluzione dell’idea di disabilità</i>	
- <i>I media e la cultura digitale</i>	
- <i>I cambiamenti del mercato del lavoro</i>	
2. Le ecologie delle relazioni	p.15
3. Famiglie come partner di un’alleanza educativa	p.15
4. La continuità del percorso educativo e di istruzione	p.16
5. I valori fondativi: rispetto, accoglienza, democrazia e partecipazione	p.17
Parte III – La centralità dei bambini	
1. La riscoperta dell’infanzia	p.18
2. I bambini e le loro potenzialità	p.18
3. L’intreccio di educazione e cura	p.19
4. Le relazioni tra bambini	p.19
5. La scelta dell’inclusione	p.19
6. L’apprendimento come elaborazione di significati	p.20
7. L’importanza del gioco	p.21
Parte IV – Curricolo e progettualità: le scelte organizzative	
1. L’educazione nello zerosei: scopi e processi	p.22
2. Progettualità e intenzionalità pedagogica: progettazione e curricolo	p.22
- <i>La progettazione</i>	
- <i>L’idea di curricolo</i>	

- | | |
|--|------|
| 3. I sistemi simbolico-culturali e i campi di esperienza | p.23 |
| 4. Il curricolo del quotidiano | p.24 |
| 5. L'ambiente: il terzo educatore | p.24 |
| - <i>Spazi, strutture e arredi</i> | |
| - <i>Progettare lo spazio</i> | |
| - <i>Materiali e tecnologie</i> | |
| 6. Il tempo: variabile pedagogica | p.26 |
| 7. Socialità e gruppi | p.27 |

Parte V – Coordinate della professionalità

- | | |
|--|------|
| 1. Il gruppo di lavoro e la continuità | p.28 |
| 2. Osservazione e documentazione | p.28 |
| - <i>Osservazione</i> | |
| - <i>Documentazione</i> | |
| 3. Valutazione formativa e di contesto | p.29 |
| - <i>Valutazione formativa</i> | |
| - <i>Autovalutazione e valutazione di contesto</i> | |
| 4. Dimensioni della professionalità | p.30 |
| - <i>Un adulto accogliente</i> | |
| - <i>Un adulto in ascolto</i> | |
| - <i>Un adulto incoraggiante</i> | |
| - <i>Un adulto "regista"</i> | |
| - <i>Un adulto responsabile</i> | |
| - <i>Un adulto partecipe</i> | |

Parte VI – Le garanzie della governance

- | | |
|--|------|
| 1. Le competenze nel sistema integrato zerosei | p.33 |
| 2. La dimensione nazionale della <i>governance</i> | p.33 |
| 3. Il sistema integrato a livello regionale | p.34 |
| 4. L'integrazione a livello locale | p.35 |
| 5. Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato zerosei | p.36 |
| - <i>Il coordinatore pedagogico e il coordinamento pedagogico territoriale</i> | |
| - <i>La formazione continua in servizio del personale</i> | |
| - <i>Le sezioni primavera</i> | |
| - <i>I Poli per l'infanzia</i> | |

Uno sguardo positivo al futuro p.41

PREMESSA

Le *Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei*, predisposte dalla Commissione nazionale ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, art. 10, c. 4, offrono un contributo alla realizzazione sull'intero territorio nazionale degli obiettivi espressi nel decreto stesso. Il documento delinea una cornice culturale, pedagogica e istituzionale in cui si colloca il sistema educativo integrato dalla nascita fino ai sei anni, per favorirne lo sviluppo e il consolidamento e innescare processi che incidano positivamente sugli attuali assetti istituzionali. Il testo non ha carattere ordinamentale e si inserisce nella normativa vigente, che è caratterizzata dalla coesistenza di competenze statali, regionali e locali.

Le *Linee pedagogiche* raccolgono gli apporti delle scienze dell'educazione, i contributi di buone pratiche educative, le indicazioni della normativa europea e nazionale più recente, per offrire nuovi stimoli di riflessione e piste di lavoro a chi opera nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia e a tutti coloro che hanno responsabilità nella costruzione del nuovo progetto: decisori politici e amministratori, personale educativo e docente, genitori e la società nel suo insieme, perché l'investimento sull'infanzia coinvolge tutti i cittadini, nessuno escluso.

La Commissione ha intenzionalmente scelto di non fare riferimenti espliciti a singole teorie, né di riportare citazioni di autori, anche quando di particolare rilievo per l'educazione dell'infanzia. Il testo non si propone quale manuale di pedagogia infantile, né quale curriculum operativo per il progetto zerosei, ma offre un inquadramento generale nel quale vanno inseriti gli specifici documenti programmatici riferibili all'uno o all'altro segmento di cui si compone il sistema integrato. Pertanto, questo testo non sostituisce gli attuali documenti programmatici vigenti per la scuola dell'infanzia, le Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012, aggiornate con i Nuovi scenari del 2018, né anticipa i contenuti degli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia.

Il filo rosso che ha ispirato l'intero documento e che percorre trasversalmente le sei parti di cui si compone è rappresentato dalla centralità del bambino nel processo educativo e dai valori fondanti della partecipazione, dell'accoglienza e del rispetto dell'unicità di cui ciascuno è portatore, un'unicità caratterizzata da diversità individuali, che nel sistema integrato zerosei, ma più in generale nella società civile, devono trovare riconoscimento, considerazione e valorizzazione.

La situazione che si è determinata a seguito della pandemia, non solo nel nostro Paese, ha reso tutti più consapevoli dell'importanza di assicurare alle bambine e ai bambini opportunità di crescita, di socialità, di gioco e di apprendimento in contesti educativi inclusivi, sicuri e di qualità. Il documento si innesta su una situazione che oggi sembra mettere in discussione convinzioni pedagogiche diffuse di scuola aperta, di relazioni sociali intense, di vicinanza e accoglienza, ma intende riconfermarle e rilanciarle con uno sguardo positivo verso un futuro più sostenibile e a misura di bambino.

L'elaborazione delle *Linee pedagogiche* è frutto di un percorso partecipato che ha previsto numerose fasi. La prima stesura del documento è stata curata dalla Commissione nazionale zerosei con l'apporto di altri esperti del settore, poi sottoposta anche a una revisione critica esterna. È stata successivamente presentata a un più largo pubblico nel corso di un'ampia campagna di consultazione, realizzata mediante incontri di audizione nazionali e regionali, la raccolta di contributi e osservazioni scritte e la formulazione online di un questionario e di una scheda di lettura ragionata. Il testo qui presentato è il risultato della rielaborazione del documento alla luce delle osservazioni e dei suggerimenti ricevuti e condivisi dalla Commissione. Nel consegnarlo all'attenzione del Ministro dell'Istruzione, la Commissione vuole rivolgere un pensiero speciale a Giancarlo Cerini, la cui ispirazione, regia e incredibile impegno hanno permesso di realizzare questo documento che ci si augura possa contribuire, come lui auspicava, a fare dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia dei "punti di luce accesi sul futuro".

PARTE I – I DIRITTI DELL'INFANZIA

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni con la finalità di garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini¹ pari opportunità di sviluppo delle proprie potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive, relazionali in un ambiente professionalmente qualificato, superando disuguaglianze e barriere fisiche, territoriali, economiche, sociali e culturali. Per realizzare tali obiettivi il sistema integrato propone una visione unitaria per un percorso educativo storicamente distinto in due segmenti: lo 0-3, che comprende i servizi educativi per l'infanzia, e il 3-6, che corrisponde alle scuole dell'infanzia.

1 - Il punto di riferimento sicuro

Il rispetto dei diritti dei bambini, così come sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989, è il principio base che deve guidare qualsiasi scelta in campo formativo. Tutti conoscono quanto critiche e allarmanti siano le condizioni di vita dell'infanzia, anche in alcune realtà del nostro Paese, ed è evidente come il rispetto dei diritti dei bambini non possa risolversi in una semplice dichiarazione formale: è necessario che i diritti vengano tradotti in scelte legislative e amministrative, in coerenti prassi organizzative, educative e di cura che offrano una concreta garanzia del loro perseguimento. Tale compito spetta alla Repubblica nelle sue diverse articolazioni, dallo Stato alle Regioni agli Enti locali, in stretta e continuativa collaborazione tra loro.

Si tratta di progettare insieme, nel rispetto delle competenze istituzionali, condizioni di apprendimento e di socializzazione che garantiscano a ogni bambino il diritto soggettivo all'educazione e consentano a ciascuno di sentirsi riconosciuto e accolto nella propria unicità e diversità. Il bambino non è solo un piccolo che sta crescendo, destinatario di interventi e cure, ma è un soggetto di diritto che, all'interno della famiglia, della società e delle istituzioni educative, deve poter esercitare le prime forme di cittadinanza attiva. Dare valore e sostenere una rete di servizi educativi e scuole dell'infanzia per tutti, capaci di innovarsi, di rispondere a nuovi bisogni, di essere luoghi di benessere, di promozione di equità, di inclusione, di integrazione culturale e sociale, di conciliazione rappresenta un contributo importante all'attuazione degli articoli 2, 3 e 31 della Costituzione².

In questi ultimi decenni i documenti europei e le leggi nazionali e regionali hanno sviluppato e declinato ulteriormente i diritti dell'infanzia, in particolare il diritto all'educazione e alla cura fin dalla nascita, anche grazie alle esperienze e prassi educative maturate nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia con la partecipazione attiva di educatori, insegnanti, coordinatori pedagogici e ricercatori. Questa collaborazione ha permesso di passare, in pochi decenni, a un livello di riflessione e consapevolezza tale da creare un orizzonte educativo zero-sei dalle solide fondamenta e di sviluppare le premesse per la creazione del sistema integrato.

¹ Per non appesantire il testo si utilizzano i termini "bambino/i" per indicare sia le bambine sia i bambini e i termini "educatore/insegnante/personale educativo" per indicare le figure con compiti educativi all'interno dei servizi 0-3 e delle scuole dell'infanzia indipendentemente dal genere.

² Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

2 - Gli orientamenti della Commissione europea

La Commissione europea, recependo la Convenzione ONU, prevede nella *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* del 7 dicembre 2000 il diritto individuale all'istruzione e alla formazione. I documenti europei, in particolare quelli promulgati dal 2011 in poi³, sono frutto di un confronto allargato, al quale hanno contribuito numerosi esperti anche italiani e presentano, in un crescendo culturale, scenari attuativi dei diritti dei bambini da realizzare anche all'interno di servizi educativi e di scuole dell'infanzia di elevata qualità, caratterizzati da accessibilità, sostenibilità, inclusività, professionalità del personale, accurata ed equilibrata progettazione del curriculum, sistemi efficaci di monitoraggio e valutazione, finanziamenti adeguati.

Le politiche rivolte all'infanzia sono indicate come la strada maestra per creare comunità solidali, giuste ed eque, attente all'educazione dell'infanzia, impegnate a promuovere il dialogo e la coesione sociale.

In particolare, nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2019 viene ribadita più volte la centralità del bambino nel rispetto delle sue esigenze di crescita: il bambino ha diritto a essere coinvolto nelle scelte che lo riguardano, ad affrontare esperienze ricche e diversificate, a socializzare con coetanei e adulti diversi dalle figure parentali. Si riconosce che i bambini sono disponibili alla relazione, all'incontro con l'altro e all'apprendimento attraverso codici e linguaggi diversi, in grado di costruire propri e originali percorsi di conoscenza. Questa "scoperta" interpella non solo decisori politici e tecnici ma l'intera società, per stabilire insieme come promuovere i diritti dei bambini in ogni territorio.

La condizione base di un impegno verso l'infanzia, unitamente a politiche sociali e sanitarie, è l'offerta, realmente diffusa su tutto il territorio, di servizi educativi e scuole dell'infanzia di alto profilo educativo, inclusivi e a costi sostenibili, migliorando così l'accesso alla cura educativa come attenzione mirata e formativa per il bambino. «L'offerta educativa è concepita al meglio quando si basa sul presupposto fondamentale che l'educazione e la cura sono inseparabili»⁴.

A tale intreccio fanno riferimento le cinque dimensioni di qualità per politiche proattive per l'infanzia e prassi educative coerenti⁵: l'accesso, grazie a una diffusione capillare sul territorio nazionale; la piena professionalità degli operatori, supportati nelle scelte educative e didattiche, nei progetti di ricerca, negli scambi con realtà diverse, nella riflessione collegiale sul proprio agire educativo; il curriculum per il benessere, fondato sul riconoscimento delle differenze personali e che agevoli le transizioni tra le diverse istituzioni educative; il monitoraggio e la valutazione basati sull'auto ed etero valutazione; norme nazionali, regionali e locali per garantire la qualità dell'offerta, i diritti dei bambini, del personale e dei genitori; finanziamenti strutturali adeguati per consolidare l'esistente, incrementarlo e qualificarne l'offerta.

L'approccio europeo, dunque, è sistemico, olistico e inclusivo, per cogliere la globalità dello sviluppo della persona, in grado di rispondere all'evoluzione dei bisogni e dei contesti sociali, culturali ed economici. Si tratta di realizzare un sistema competente di servizi educativi e di scuole dell'infanzia caratterizzato da elevata professionalità, dall'offerta di ambienti gradevoli e stimolanti, dove le relazioni e gli apprendimenti sono costruiti insieme dal gruppo dei bambini e dagli adulti.

³ Comunicazione della Commissione Europea "Educazione e cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori" (COM 2011/66); Raccomandazione della Commissione Europea "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (2013/112/UE); Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (2019/C 189/02).

⁴ Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa a sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (2019/C 189/02)

⁵ Un quadro europeo per la qualità dei servizi educativi e di cura per l'infanzia, 2016

3 - Nasce il sistema integrato zerosei

Nidi e scuole dell'infanzia, nel nostro Paese, hanno consolidato nel tempo una specifica identità educativa. Sono istituzioni che nascono nell'alveo di una cultura assistenziale e conciliativa. La scuola dell'infanzia sorge fin dall'Ottocento nel mondo privato e successivamente in alcune realtà municipali, ha una lunga storia ricca di pensiero pedagogico; solo nel 1968 viene assunta, con la legge 444, come impegno prioritario dello Stato. Il nido, capofila dei servizi educativi da zero a tre anni, viene ottenuto, dopo anni di impegno e lotte, dall'associazionismo laico, cattolico e sindacale come servizio assistenziale pubblico comunale con la legge 1044/1971.

Ben presto, grazie al lavoro di educatori, ricercatori, coordinatori pedagogici e amministratori locali sensibili, il nido evolverà dalla sua matrice assistenziale a quella educativa attraverso molte leggi regionali, prima di essere definitivamente iscritto nel sistema educativo con la legge 107/2015. Grazie alle esperienze educative, in una ricerca continua, viene enucleata, approfondita e promossa in Italia una nuova cultura dell'infanzia che comprende anche i piccolissimi.

La scuola dell'infanzia fa parte di questo percorso integrato con le sue peculiarità, evidenziate anche dai documenti programmatici che si sono succeduti negli anni: dagli Orientamenti delle scuole materne statali del 1991 alle Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012. La scuola dell'infanzia italiana è partecipe di un progetto che la vede all'interno del settore di educazione della prima infanzia e, contemporaneamente, la proietta verso il primo ciclo di istruzione con il quale condivide le finalità generali. Questa funzione strategica di ponte è ben delineata nelle sue finalità di promozione dell'identità, dell'autonomia e delle competenze del bambino, impegnato in un processo attivo di interazione con i pari, gli adulti, l'ambiente e la cultura.

Queste due storie hanno vissuto in parallelo e ora, grazie al decreto legislativo 65/2017, si incontrano, dialogano e si potenziano vicendevolmente con reciproci vantaggi per il rispetto dovuto al bambino, grazie alla condivisione di principi, valori e pratiche.

La formazione iniziale per le diverse figure professionali che operano nel sistema educativo zerosei è oggi ancora disomogenea. Tuttavia, una formazione maggiormente integrata, attività non episodiche di progettazione, formazione in servizio e pratica riflessiva, occasioni di impegno comune possono guidare i due segmenti nella costruzione di un percorso unitario e coerente, grazie anche agli indirizzi nazionali dello Stato (art. 5, comma 1, lett. a), al lavoro di rete, ai coordinamenti pedagogici territoriali e all'impegno di tutti gli operatori.

4 - Articolazione del nuovo sistema

I servizi educativi e le scuole dell'infanzia, definiti all'art. 2 del decreto legislativo 65/2017, costituiscono il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni e riguardano servizi di comunità, in cui vi è la presenza di più bambini. Il sistema zerosei viene indirizzato, programmato e coordinato dallo Stato e si articola in una pluralità di strutture educative. I servizi che accolgono i bambini sotto i tre anni sono denominati *servizi educativi per l'infanzia*. Esistono numerose tipologie di servizi per l'infanzia che, nel quadro di un'ampia diversificazione organizzativa e di funzionamento, offrono differenti modalità di esperienze ai bambini e intendono rispondere anche a esigenze dei genitori diverse sul piano organizzativo o per sensibilità culturali. La precisa definizione delle tipologie di servizi e delle loro caratteristiche organizzative e funzionali costituisce un essenziale strumento contro la diffusione di servizi di mera "custodia". Questo fenomeno è tuttora presente in molti territori e rappresenta un elemento di forte preoccupazione per la qualità dell'esperienza educativa per i più piccoli.

Il decreto legislativo 65/2017 distingue due categorie principali di servizio educativo per l'infanzia. La prima categoria comprende il *nido* (o *micronido*), che accoglie bambini dai 3 ai 36 mesi di età, e la *sezione primavera* per bambini tra i 24 e i 36 mesi. Nidi e sezioni primavera vogliono garantire ai bambini un'esperienza di vita quotidiana improntata al benessere fisico e psicologico, ricca di

occasioni di socialità e apprendimento, calibrata in relazione alle diverse età, in continuità con il successivo percorso scolastico. Offrono ai genitori un importante sostegno e anche la possibilità di confrontarsi tra di loro e con professionisti dell'educazione. Le sezioni primavera offrono una risposta educativa pertinente ai bambini nel terzo anno di vita e mirano a contrastare il fenomeno improprio dell'ingresso anticipato nella scuola dell'infanzia.

La seconda categoria raccoglie i *servizi integrativi* che, con diverse formule organizzative e progettuali, arricchiscono l'offerta educativa sui territori:

- gli *spazi gioco*, che accolgono bambini nel secondo e terzo anno di vita per un tempo ridotto nella giornata e nella settimana offrendo loro occasioni di socialità con altri bambini, di gioco e di apprendimento;

- i *centri per bambini e famiglie*, che accolgono bambini dai primissimi mesi di vita insieme a un familiare, proponendo ai bambini momenti di socialità e apprendimento e agli adulti che li accompagnano possibilità di incontro e confronto sui temi dell'educazione e della genitorialità;

- i *servizi educativi in contesto domiciliare*, comunque denominati e gestiti (nidi in famiglia, nidi famiglia, Tagesmütter, tate, ecc.), nei quali uno o più educatori accolgono in modo continuativo con diverse modalità di fruizione un gruppo ridotto di bambini tra i 3 e i 36 mesi in un ambiente domestico adeguato alla presenza, alla cura e all'educazione di bambini piccoli.

Le *scuole dell'infanzia* accolgono i bambini tra i 3 e i 6 anni e propongono un'esperienza organizzata di vita, relazione e apprendimento, che si svolge in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e sollecita ulteriori processi di conoscenza dei bambini e di incontro con i diversi linguaggi, proiettandosi anche verso il successivo primo ciclo di istruzione.

Il decreto 65/2017 considera obiettivi strategici sia l'estensione dei servizi educativi per l'infanzia sia la generalizzazione quantitativa e qualitativa della scuola dell'infanzia.

La continuità dell'esperienza dei bambini e dei loro genitori durante il percorso educativo zero-sei richiede una programmazione integrata dell'offerta, così come un coordinamento pedagogico territoriale unitario per i due segmenti del percorso educativo. Essa trova nell'istituzione dei *Poli per l'infanzia* un ulteriore importante elemento di consolidamento strutturale e progettuale. I Poli accolgono in un unico plesso, o in edifici vicini, servizi educativi di diversa tipologia e sezioni di scuola dell'infanzia, nel quadro di un progetto educativo coerente e articolato in considerazione dell'età e delle specifiche finalità di ciascuna istituzione. Essi, perciò, non solo possono favorire una maggiore flessibilità nella pianificazione dell'offerta educativa per le diverse età e un miglior utilizzo delle risorse, materiali, ambientali e professionali, ma sollecitano anche nuove riflessioni sui percorsi educativi da zero a sei anni.

5 - Un sistema pubblico-privato accreditato e paritario

Il quadro descritto delinea un disegno istituzionale complesso che esige coordinamento, integrazione, sinergie tra Stato, Regioni, Enti locali e soggetti pubblici e privati, ai fini dell'attuazione dei diritti e del benessere delle nuove generazioni. È la prima volta che nel settore infanzia vengono definiti funzioni e compiti istituzionali con puntualità, in modo da facilitare il confronto e il rapporto con i responsabili politici e amministrativi da parte di ogni cittadino, del personale direttamente coinvolto e dei gestori di servizi educativi e di scuole dell'infanzia.

Il sistema nel quale interagiscono e si integrano pubblico e privato rappresenta il quadro di riferimento delle politiche educative, in quanto l'espansione quantitativa dei servizi zero-sei è stata determinata negli anni non solo dalla presenza di strutture e scuole a titolarità comunale e statale, ma anche, e in alcuni casi soprattutto, dall'apertura di servizi riconducibili al protagonismo del privato cui è riconosciuta una funzione pubblica. Questo processo di integrazione tra titolarità e gestioni diverse ha rappresentato un valore aggiunto non solo in termini di qualificazione dell'intera rete, ma anche nell'offerta di opportunità ampie, differenziate e articolate di frequenza. Il confronto

attivo tra la pluralità di soggetti impegnati nell'educazione dei bambini ha consentito l'avvio di azioni di miglioramento continuo della qualità e di rinnovamento delle pratiche educative.

Il potenziamento delle politiche educative per l'infanzia deve essere sostenuto da una solida *governance*, dove la responsabilità e la regia delle istituzioni pubbliche garantiscono le migliori condizioni e determinano la tenuta del sistema, attraverso i diversi livelli di coordinamento che integrano aspetti normativi, educativi, organizzativi, gestionali e di monitoraggio costante.⁶

Non meno importante è l'aspetto della sostenibilità finanziaria, che poggia sulla fiscalità generale per i servizi educativi pubblici⁷ e le scuole statali e comunali, con eventuali contributi delle famiglie, nonché sulle rette degli utenti e sull'investimento dei privati per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia a titolarità privata e le scuole paritarie dell'infanzia, con un sostegno finanziario dello Stato⁸. Questa complessa materia richiede di essere regolata nel più ampio quadro delle politiche a sostegno dell'infanzia per favorire l'accessibilità e la scelta delle famiglie.

Proprio in questa fase delicata della vita nazionale in cui molti parametri indicano che le disuguaglianze sono in aumento è necessario l'impegno di tutti i livelli istituzionali, come previsto dal decreto legislativo 65/2017, per sostenere e ampliare un sistema integrato zero-sei competente e vigile nel cogliere il cambiamento dei bisogni, qualificandosi come complesso di servizi di prossimità, riconosciuti come garanzia del diritto all'educazione dai genitori e dalla comunità locale.

6 - Politiche per i diritti dell'infanzia

Affinché sia effettivamente riconosciuto il diritto all'educazione fin dalla nascita è necessario che sia disponibile un'offerta educativa di qualità in tutto il Paese.

Occorre garantire una presenza diffusa dei servizi educativi per l'infanzia su tutto il territorio nazionale con una copertura almeno al 33% di servizi a tempo pieno (nidi, micronidi e sezioni primavera). In quest'ottica i servizi integrativi (spazi gioco, centri per bambini e famiglie e servizi educativi in contesto domiciliare) sono da considerare, come nell'intenzione dichiarata dalla loro stessa denominazione, un elemento complementare, integrativo appunto, dell'offerta. Oltre alla diffusione quantitativa, occorre investire sull'accessibilità, quale condizione essenziale perché i servizi educativi per l'infanzia svolgano appieno il loro ruolo. Per favorire un accesso più ampio è necessario che si completi il percorso tracciato dal decreto legislativo 65/2017 di fuoriuscita dai servizi a domanda individuale. Dalla loro piena inclusione nel sistema di educazione e istruzione dovrebbe conseguire una consistente riduzione delle rette contributive, che sono attualmente un elemento di discriminazione nell'accesso al servizio.

I dati sugli anticipi di frequenza nella scuola dell'infanzia e la loro diversa distribuzione, con alte percentuali nelle Regioni dove sono meno presenti i servizi educativi 0-3, evidenziano una domanda di educazione rispetto alla quale l'ampliamento della rete dei nidi, il progressivo potenziamento delle sezioni primavera, l'adozione di sostegni finanziari alla frequenza consentono risposte più qualificate.

Occorre inoltre realizzare la generalizzazione della scuola dell'infanzia, che ha già un'ampia diffusione in tutto il Paese, anche in vista dell'obiettivo fissato a livello europeo, che prevede per il 2030 la frequenza del 96% dei bambini dai tre anni fino all'entrata nella scuola dell'obbligo⁹. Per garantire il livello di frequenza in tutti i territori è necessario mettere in atto misure e piani di

⁶ Senato della Repubblica, Zero/Sei. Obiettivi, monitoraggio e valutazione. Documento di valutazione n. 9, Ufficio Valutazione Impatto, luglio 2018

⁷ Per servizi educativi pubblici si intendono anche i servizi privati in convenzione.

⁸ Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"

⁹ *Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030)*, 19th February 2021

investimento per la qualificazione delle strutture esistenti e la progettazione di nuove costruzioni, in dialogo tra pedagogia e architettura.

Su tutto il territorio nazionale le famiglie dovrebbero poter scegliere tra una molteplicità di servizi educativi e scolastici che, indipendentemente dal soggetto titolare e gestore (statale, comunale, paritario, privato), offrano condizioni di qualità quali, fra l'altro, la continuità e stabilità delle relazioni, la compresenza di più adulti, il possesso dei titoli di studio richiesti e di una formazione specifica e di elevato livello, percorsi di formazione in servizio, la presenza di un coordinamento pedagogico. Per favorire l'accessibilità, oltre all'impegno economico dello Stato e delle Regioni, è inoltre importante il raccordo tra i diversi soggetti gestori che operano nel medesimo ambito territoriale, relativamente ai criteri per l'accesso, alle eventuali rette contributive, alla programmazione dell'offerta.

Le politiche per i diritti dell'infanzia, in sostanza, concretizzano l'idea che la presenza di una rete di servizi educativi e di scuole dell'infanzia di qualità rende una città e un territorio più a misura umana, più accoglienti e inclusivi, in piena sintonia con l'art. 3 della Costituzione italiana. L'inclusione di tutti i bambini all'interno del sistema integrato zero-sei supera la logica del mero inserimento o dell'integrazione di chi presenta disabilità, bisogni educativi speciali o proviene da contesti sociali e culturali differenti: è una prospettiva universale di educazione inclusiva che accoglie e valorizza tutte le diversità di cui ciascun individuo è portatore.

Parte II – UN ECOSISTEMA FORMATIVO

I bambini vivono oggi in un ecosistema nel quale le molteplici influenze culturali si incontrano ma non sempre si riconoscono. Non sono “culture” legate solo all’origine dei genitori, ma anche culture educative, scelte familiari che riguardano i valori, i regimi di vita dei bambini, la salute, l’alimentazione, le regole e lo stile delle relazioni, i linguaggi e i rapporti con i diversi *media*.

1 - Una società in movimento: le sfide del presente

La rinnovata attenzione all’educazione dell’infanzia si colloca in una realtà sociale in continuo movimento, che propone scenari inaspettati fino a qualche decennio fa, che fa emergere anche complessità e contraddizioni con evidenti importanti ricadute sul riconoscimento dei diritti dei bambini, sulle scelte dei genitori, sulle prospettive di futuro, sulla qualità della vita.

Sono sfide che la comunità internazionale tiene in alta considerazione nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU, 2017), proponendo obiettivi strategici per la salvaguardia del pianeta e dell’ambiente, ma anche per il rispetto della persona umana attraverso l’impegno a sconfiggere la povertà, a favorire l’occupazione, a promuovere la coesione sociale, la parità di genere e un’istruzione di qualità.

L’inatteso fenomeno della pandemia ha reso ancora più stringenti tali obiettivi, per l’acuta percezione di un’umanità più fragile e indifesa, e ha fatto emergere il bisogno di nuove scelte e di una nuova solidarietà tra generazioni.

Disuguaglianze e povertà

Si assiste a un ampliamento delle disuguaglianze¹⁰, della povertà e del disagio sociale che, come confermano le ricerche, hanno un’alta probabilità di essere trasmessi da generazione a generazione¹¹.

Molti studi¹² hanno dimostrato che la partecipazione a programmi prescolastici di alta qualità da parte di bambini provenienti da famiglie svantaggiate porta al conseguimento di competenze cognitive migliori e influisce in modo considerevole e a lungo termine sulle capacità socio-emozionali, fattori ai quali sono da attribuire effetti positivi nel percorso sociale e lavorativo da adulti. I benefici dell’investimento nei programmi educativi per la prima infanzia sono assai più efficaci e meno costosi degli interventi successivi mirati al contrasto dell’abbandono scolastico¹³.

Disporre di un insieme qualificato di servizi educativi e scolastici è una risposta al diritto a una buona vita individuale e di comunità.

Famiglie senza “reti” e pluralità dei modi di essere famiglia

Il cambiamento dei comportamenti procreativi innestatosi alla fine degli anni ‘60 ha prodotto la creazione sempre più diffusa di nuclei familiari ristretti, costituiti dai soli genitori - talvolta uno solo - e bambini, spesso connotati da solitudine quando, a causa del prolungarsi dell’attività lavorativa o dalla sempre più frequente lontananza fisica, la presenza dei nonni è meno costante e manca anche la frequentazione di zii e cugini.

In questi ultimi anni si sono moltiplicati e differenziati i modi di fare ed essere famiglia, con un aumento di nuclei diversamente configurati. Oggi le famiglie sono più plurali nei modi di costruire

¹⁰ Secondo i dati OCSE in Italia il gap tra il decile più ricco e quello più povero è il più alto degli ultimi 30 anni.

¹¹ Fonti: Rapporto Istat 2020, Cap. 3 “*Mobilità sociale, disuguaglianze e lavoro*”

¹² Programma *High Scope/Perry Preschool* (PPP) svoltosi a Chicago e Progetto Abecedarian (ABC) nella Carolina del Nord

¹³ James Heckman e Dimitri V. Masterov, *The productivity argument for investing in young children*, in *Review of Agricultural Economics*, 2007

relazioni, con differenze legate a scelte culturali, etiche, personali che chiedono rispetto e attenzione.

L'insieme di servizi educativi e scuole dell'infanzia, con la loro cultura del riconoscimento e del valore della differenza, propone possibilità di dialogo, incontro, conoscenza per i genitori e i bambini. Le relazioni di aiuto, la solidarietà, le amicizie spesso durature favoriscono anche il senso di appartenenza a una comune cittadinanza, promuovendo dinamiche di coesione sociale. Un nido, un centro per bambini e famiglie o una scuola dell'infanzia sono punti di riferimento per sentirsi meno soli.

I servizi educativi e le scuole dell'infanzia costituiscono anche un sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei genitori, rappresentano luoghi di apprendimento sociale e culturale, rassicurano gli adulti e realizzano un investimento delle comunità per il futuro della società.

La dimensione interculturale e multilingue

La dimensione multiculturale si manifesta quotidianamente e da molti anni, come in tutti i Paesi del mondo, quando nei servizi educativi e nella scuola dell'infanzia si incontrano bambini e famiglie che hanno origini e storie diverse, parlano lingue materne diverse. Se la dimensione multiculturale è un dato di fatto, la dimensione interculturale è una conquista educativa che richiede la capacità di trasformare una sezione composta da bambini diversi in un'opportunità di conoscenza reciproca, incontro, scambio, cioè in un'esperienza interculturale. L'intercultura è una dimensione da costruire e il fatto che questo possa avvenire precocemente, in un ambito educativo accogliente, rappresenta un investimento strategico di enorme importanza in una società come quella attuale.

I nuovi intrecci culturali non riguardano solo la provenienza geografica, ma anche le scelte e gli stili di vita quotidiana. Per i bambini cogliere ciò che tutti abbiamo in comune e ciò che ci rende unici è una prima esperienza della grande varietà della famiglia umana. Se ciascuno impara a evitare definizioni classificatorie dell'identità dell'altro, questa varietà può essere esplorata, conosciuta, suscita domande e promuove il confronto e la scoperta di diversi punti di vista.

La complessità culturale e il plurilinguismo sono una "ricchezza difficile" che richiede una formazione specifica, nuove competenze e nuove forme di incontro e di scambio tra figure professionali e genitori, che hanno origini in altri Paesi e si aspettano accoglienza, ascolto, un'idea non stereotipata di appartenenza culturale, la libertà di scegliere radici, sradicamenti, nuovi radicamenti, tra genitori e tra bambini. Una complessità che sollecita la conoscenza del mondo, apre orizzonti, pone nuove sfide alla vita democratica e assicura la capacità di adattarsi ai cambiamenti. Avere attenzione per la lingua parlata nel contesto familiare costituisce la base per l'apprendimento della lingua italiana. Su questo aspetto è importante raccordarsi con le famiglie valorizzando tutte le possibilità di comunicazione. L'importanza della comunicazione diretta con i genitori che parlano lingue diverse richiede a educatori e insegnanti la disponibilità a mettersi in gioco, con un atteggiamento di curiosità e impegno, per sviluppare gradualmente nell'accoglienza quotidiana la capacità di comunicare in una lingua veicolare.

Attirare l'attenzione sulle lingue, creare contesti nei quali si possono usare più lingue consente di riconoscere il patrimonio culturale di ogni bambino, di sviluppare abilità comunicative diversificate, di sollecitare curiosità ed esplorazioni di lingue diverse.

L'esposizione a una pluralità di lingue negli anni durante i quali si costruisce il linguaggio apre alla comparazione e al transfer cognitivo, attiva i processi metalinguistici che sono strumento importante per il consolidamento strutturale della lingua materna e un'opportunità per mettere le basi di un atteggiamento linguistico positivo e aperto agli apprendimenti futuri, nonché l'acquisizione della lingua o delle lingue utilizzate nel Paese in cui si vive. L'apprendimento di una lingua, infatti, avviene nella relazione, nella quotidianità dei gesti, nella condivisione di esperienze

e nel dialogo: l'italiano si impara giocando, sperimentando, interagendo, ascoltando storie, esplorando la realtà circostante insieme agli altri bambini e agli adulti.

L'evoluzione dell'idea di disabilità

La disabilità ha avuto un percorso lungo di ridefinizione in stretta relazione con i cambiamenti degli approcci culturali e sociali e delle conoscenze scientifiche. Dal secondo dopoguerra la centralità della dignità dell'uomo, che si è affermata in modo sempre più ampio negli ordinamenti nazionali e internazionali, ha promosso una visione nuova e non ancora del tutto compiuta dei diritti individuali e collettivi e della differenza legata a disabilità, genere, cultura.

Una visione integrata della persona, considerata nella sua interezza, ha consentito di andare oltre la diagnosi e di mettere in luce le potenzialità del soggetto piuttosto che le mancanze, costruendo una prospettiva rinnovata per affrontare il tema dell'inclusione.

La Convenzione ONU del 2006 sposta l'attenzione sulla relazione tra condizioni del soggetto e condizioni esterne, tra individuo e contesto. Si è andata affermando la consapevolezza che i problemi delle persone con disabilità non sono solo individuali: occorre che essi siano assunti dall'intera collettività, che è chiamata a rimuovere le barriere, siano esse fisiche o mentali, che impediscono l'accesso a tutte le opportunità, consentendo di vivere una vita piena e soddisfacente.

Tale processo di elaborazione ha trovato nella Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) uno strumento per individuare le difficoltà create dal contesto alla persona con disabilità per promuovere i cambiamenti opportuni e necessari, interessando tutti gli ambiti della vita civile.

Con l'affermazione del diritto di frequenza fin dal nido per i bambini con disabilità¹⁴, si è aperta nel sistema scolastico una nuova sfida: andare oltre l'obiettivo della socialità, per elaborare una didattica flessibile capace di includere le diverse abilità e i diversi livelli di competenza di tutti i bambini, perché tutti siano parte del percorso di apprendimento del gruppo classe e tutti raggiungano il massimo del successo formativo.

I media e la cultura digitale

Lo sviluppo tecnologico, velocissimo e pervasivo, introduce continui cambiamenti nei modi di apprendere, relazionarsi, fare esperienza di adulti e bambini. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, oggi disponibili in formato *mobile*, portano in tempo reale il mondo e i suoi accadimenti nella quotidianità di adulti e bambini; i *social media* incrementano il flusso degli scambi interpersonali e danno vita a nuove dinamiche di gruppo; le piattaforme web modificano i modi, i tempi, i luoghi del lavoro. Tali mutamenti possono creare, soprattutto nei genitori e negli educatori/insegnanti, diffidenza e preoccupazione, pur nella consapevolezza che l'educazione non può rimanere estranea a questi temi.

Nel periodo del *lockdown* le tecnologie digitali in rete sono state preziose alleate perché il distanziamento fisico non diventasse distanziamento sociale. Hanno consentito di non interrompere relazioni, legami educativi e processi di apprendimento; individuare tempi, strategie e contenuti ha richiesto a tutti, insegnanti, genitori, bambini, impegno e disponibilità. Un cambiamento non facile ma necessario per "interpretare in una luce diversa il senso dell'esperienza dei bambini nei nidi e nelle scuole dell'infanzia", e che ha avuto l'intenzione di "costruire un progetto orientato al futuro e basato sulla fiducia anziché sulla paura che, inevitabilmente, ha caratterizzato le prime settimane di isolamento sociale"¹⁵.

¹⁴ L'articolo 12 della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) garantisce al bambino con disabilità l'inserimento nei nidi e il diritto all'educazione e all'istruzione nelle sezioni e classi comuni di ogni ordine e grado.

¹⁵ Ministero dell'Istruzione, Commissione per il sistema integrato, [Orientamenti pedagogici sui LEAD: legami educativi a distanza. Un modo diverso per fare nido e scuola dell'infanzia](#), Roma, 6 maggio 2020

Questa esperienza ha aperto nuove possibilità di dialogo con i genitori e i bambini, su cui è necessario continuare a riflettere. È importante che anche nello zerosei, utilizzando la ricchezza delle relazioni che si costruiscono in presenza, si continuino a sviluppare occasioni che consentano ai bambini e agli adulti di scoprire le possibilità e le dinamiche che sono rese possibili da questi ambienti di scambio online. Un apprendimento necessario per il presente e per il futuro.

I cambiamenti del mercato del lavoro

Assistiamo a una trasformazione del mercato del lavoro che si è precarizzato e deregolamentato, imponendo orari e tempi di lavoro non sempre prevedibili, diversamente collocati nelle ventiquattro ore della giornata e nei sette giorni della settimana. La precarizzazione dei contratti rende meno esigibili i diritti di paternità e maternità da parte di molti giovani lavoratori. Le condizioni della donna lavoratrice, non essendo stata raggiunta un'effettiva parità di genere, sono più difficili e portano spesso al licenziamento, anche volontario, dopo la nascita dei figli. La crisi economica e occupazionale acuita dalla pandemia ha ricadute soprattutto sulle madri, rendendo ancora più evidente questa situazione di disparità. Non è pensabile che siano le scuole dell'infanzia e i servizi educativi da soli a far fronte a questi problemi, con improprie richieste di tempi troppo estesi di funzionamento, ma essi possono essere un tassello importante di politiche del lavoro che riconoscano i diritti dei bambini e dei genitori, costruendo un'alleanza che coinvolge più soggetti, a partire dalle parti sociali.

Questi cambiamenti sono concause dell'importante calo della natalità che registriamo nel nostro Paese come in altri Paesi occidentali. Investire sull'educazione costituisce una risposta anche a questo problema.

2 - Le ecologie delle relazioni

La crescita di un bambino non è solo una questione privata, della famiglia, ma va considerata anche una sfida che impegna tutta la società, in un intreccio che coniuga le responsabilità dei genitori con quelle della comunità, affinché ciascun bambino, a prescindere dal contesto sociale e culturale di origine e dalle proprie caratteristiche, possa beneficiare delle migliori condizioni di vita.

Il benessere dei bambini, in quanto esseri sociali, è assicurato in primo luogo dalla qualità delle relazioni che essi sperimentano con gli adulti e con gli altri bambini. La condizione di benessere, interpretata come accoglienza e rispetto della persona umana nelle sue differenze sociali, culturali e personali, promuove l'apprendimento, l'autonomia, la fiducia nei propri mezzi.

I genitori e tutto il sistema di relazioni che ruota intorno al bambino si devono impegnare ad attuare i diritti fondamentali legati a una crescita sana e all'ampliamento delle potenzialità individuali di ciascuno, dando luogo a un vero e proprio ecosistema formativo.

Una visione ecologica dello sviluppo umano riguarda tutto l'arco della vita e concorre al benessere della persona, oltre che della società.

Secondo questa prospettiva il bambino, competente e ricco di potenzialità, varca la soglia del nido/della scuola portando il suo mondo, i suoi linguaggi e incontra un altro mondo che, a sua volta, è parte di storie più ampie, che lo invitano ad aprirsi a nuovi lessici da condividere.

La qualità e l'intensità delle relazioni tra i microsistemi, famiglia e servizi educativi, con il sistema socioculturale più ampio, in cui le persone sono riconosciute nel diritto e nella competenza a essere parte attiva, sono elementi determinanti dell'esperienza di apprendimento e crescita del bambino.

3 - Famiglie come partner di un'alleanza educativa

Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2019 viene messa in risalto la funzione occupazionale, conciliativa e di sostegno alla parità di genere svolta dal progetto educativo zerosei, che rappresenta una grande opportunità culturale, partecipativa e educativa per i genitori stessi.

Servizi educativi e scuole dell'infanzia segnano l'ingresso del bambino in una comunità educante ma anche una nuova partnership con i genitori, fondata sulla fiducia e sul rispetto reciproco, ben al di là della semplice partecipazione agli organismi di rappresentanza, che necessitano certamente di un ripensamento e di una riorganizzazione per rilanciare un sapere condiviso sull'agire educativo.

Famiglia e istituzioni educative zerosei osservano e "vivono" lo stesso bambino in contesti diversi; i rispettivi punti di vista vanno integrati e considerati una risorsa per entrambi. Educatori, insegnanti e genitori sono chiamati a confrontarsi con atteggiamento collaborativo, perché solo dalla coerenza educativa tra tutte le figure adulte che circondano il bambino può scaturire un percorso formativo che prenda in carico lo sviluppo in tutti i suoi aspetti: emotivi, cognitivi, relazionali, affettivi, morali, spirituali, sociali.

D'altra parte il servizio educativo per l'infanzia e la scuola dell'infanzia rappresentano il primo contesto sociale allargato in cui il bambino si confronta con pari e adulti diversi, con regole e valori che possono non coincidere perfettamente con quelli già sperimentati: la conoscenza reciproca tra genitori e personale educativo, il dialogo aperto e improntato all'ascolto e all'accoglienza, la co-progettazione degli ambienti e dei percorsi educativi sono momenti concreti di un'alleanza educativa, che sa rispettare le reciproche responsabilità. La partecipazione e la collegialità del personale, la documentazione, il dialogo significativo con le famiglie sono gli strumenti che consentono di rendere visibili e di poter discutere le qualità dell'agire educativo quotidiano, per costruire e mantenere relazioni di fiducia con le famiglie, contrastando una cultura del sospetto e del controllo che può essere indotta anche dalle tecnologie della comunicazione e da variazioni del clima sociale.

In questa dimensione sociale, che coinvolge bambini e adulti, i servizi educativi e le scuole dell'infanzia contribuiscono all'affermazione di una rinnovata idea di infanzia e dei suoi diritti, costruita con i soggetti protagonisti della relazione educativa e danno vita a reti sociali che adempiono a un'importante funzione di coesione e inclusione, proponendosi come punto di riferimento per il territorio di cui sono parte.

4 - La continuità del percorso educativo e di istruzione

L'accoglienza della persona nella sua interezza richiede di sviluppare in modo più pieno l'idea di unitarietà del percorso educativo e di istruzione, anche attraverso la pratica del curriculum verticale. Le storie diverse che hanno avuto i servizi educativi e le scuole dell'infanzia nel nostro Paese hanno fatto riferimento a diversi quadri teorici, si sono basate su diversi percorsi di formazione del personale, hanno sviluppato diverse pratiche educative, organizzative e gestionali.

La prospettiva zerosei prefigura la costruzione di un *continuum* inteso come condivisione di riferimenti teorici, coerenza del progetto educativo e scolastico, intenzionalità di scelte condivise. Un punto fermo per l'elaborazione di un curriculum verticale che si estenda anche al primo ciclo di istruzione è fondato sull'idea che i bambini sono immersi fin dalla nascita nei sistemi simbolico-culturali e agiscono attraverso molteplici linguaggi che afferiscono alle dimensioni dell'esperienza umana. I linguaggi si offrono come spazi di ricerca e di dialogo tra adulti e bambini nella costruzione di percorsi evolutivi pertinenti alle differenti età.

Contemporaneamente, il curriculum verticale dovrà valorizzare la piena responsabilità di ogni segmento nello sviluppare al massimo e con completezza di significato i percorsi conoscitivi in relazione alle potenzialità e ai modi di apprendere peculiari di ogni fascia di età. In questa ottica, la scuola dell'infanzia può assumere una funzione di cerniera, favorendo il dialogo e il collegamento tra lo zerosei e il primo ciclo.

Un curriculum verticale così vissuto costruisce un'identità narrabile del percorso educativo e di istruzione che si realizza in tante esperienze diverse ma coerenti tra di loro.

La continuità non è da intendersi solo in senso verticale, ma anche orizzontale, laddove servizi educativi e scuole dell'infanzia sono chiamati a confrontarsi con una più ampia comunità costituita anche dai servizi sociali, psicologici e sanitari e da altre agenzie educative formali e informali.

La progettazione di percorsi che facciano conoscere e avvicinino i genitori alle risorse del territorio (es. biblioteche, ludoteche, musei, mostre, associazionismo, servizi alla persona...) rende il nido e la scuola un punto di riferimento importante per le famiglie, specialmente quelle alla prima esperienza genitoriale o provenienti da altre realtà territoriali o culture.

Anche il curriculum deve tener conto del contesto sociale e territoriale per avvicinare i bambini alle prime esperienze di cittadinanza, come previsto anche dalle recenti *Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica*¹⁶.

5 - I valori fondativi: rispetto, accoglienza, democrazia e partecipazione

I servizi educativi e le scuole dell'infanzia, in quanto istituzioni educative che svolgono una funzione pubblica, al di là della natura del soggetto titolare e gestore, si fondano sul valore primario del rispetto dell'essere umano, valorizzano le potenzialità e le differenze dei bambini e dei genitori che accolgono, in una dinamica democratica di partecipazione.

Lo zero-sei è costituito da contesti aperti alle famiglie che oggi abitano le nostre comunità con le loro storie e provenienze diverse; accoglie la differenza dei percorsi di vita, delle identità, dei tempi di crescita, delle modalità relazionali, delle concezioni di educazione, come condizioni da cui partire per costruire una base comune di convivenza per il gruppo dei bambini e degli adulti. Questi percorsi hanno un alto valore per la costruzione della cittadinanza, perché chiedono di imparare a rispettare e a convivere con le differenze, a negoziare i propri desideri, attese, opinioni, punti di vista, a contrastare gli stereotipi per assumere uno sguardo più largo.

I servizi educativi e le scuole sono comunità nelle quali ciascun membro (adulto o bambino) porta la propria originale individualità e, al contempo, accetta regole che promuovono un maggior benessere per tutti, anche se non corrispondono esattamente al proprio sentire. Le occasioni di incontro e di conoscenza e la condivisione di vissuti abbattano le barriere dei pregiudizi e dell'isolamento e contribuiscono a consolidare le competenze genitoriali.

La democrazia, con i suoi valori di rispetto, libertà, responsabilità, si declina nei processi di apprendimento dei bambini, improntati alla valorizzazione della soggettività e della molteplicità dei punti di vista, e nella professionalità degli educatori/insegnanti, che trova la sua piena realizzazione nell'ascolto proattivo dei bambini e nel dialogo con i colleghi, con i genitori e con il contesto sociale di riferimento. Le famiglie sono riconosciute come interlocutori importanti e competenti, nella loro pluralità, nel dibattito sull'educazione e nel confronto sugli stili educativi.

La presenza di genitori provenienti da altri Paesi favorisce l'ampliamento della visione educativa quando le differenze entrano in contatto in un'ottica di apertura e di rispetto reciproci. Diventa possibile la creazione di un lessico comune all'interno di un quadro culturale che non rinuncia a promuovere valori quali la parità di genere, l'accoglienza, la pace, la democrazia, il dialogo interreligioso, valori costituzionali non negoziabili.

In questo modo i servizi educativi e le scuole dell'infanzia si caratterizzano come un importante fattore di inclusione e coesione sociale e di promozione di cittadinanza democratica. Gli stessi bambini percepiscono la continuità tra casa e scuola e sentono che il loro presente e futuro sono argomenti di grande interesse nei discorsi tra adulti per loro importanti (genitori e insegnanti).

¹⁶ Decreto Ministeriale 22 giugno 2020, n. 35

Parte III – LA CENTRALITÀ DEI BAMBINI

L'infanzia è un periodo della vita con dignità propria, da vivere in modo rispettoso delle caratteristiche, delle opportunità, dei vincoli che connotano ciascuna fase dell'esistenza umana. Tale fase non è da intendersi in alcun modo, né concettualmente né operativamente, come preparatoria alle successive tappe. Ciascuna età va vissuta con completezza, distensione e rispetto per i tempi e le caratteristiche personali. Le accelerazioni, le anticipazioni, i "salti" non aiutano i bambini nel percorso di crescita individuale, ma li inducono a rincorrere mete fissate dagli adulti.

1 - La riscoperta dell'infanzia

L'educazione dalla nascita ai sei anni si rivolge all'integralità di ogni bambino, costituita dal suo essere persona umana, dalle relazioni che vive, dalle sue potenzialità, dalle peculiarità del suo sviluppo e dai suoi bisogni e diritti. Ogni bambino è unico e irripetibile e deve essere rispettato in quanto persona e in virtù della sua unicità.

Nei primi sei anni di vita i bambini crescono in modo particolarmente dinamico, sia sul piano corporeo, sia su quello sociale, cognitivo e linguistico. Le potenzialità evolutive vanno sostenute e promosse, tenendo conto che il percorso di sviluppo in questa fascia di età non segue un andamento lineare, è fortemente influenzato dal contesto (familiare, ambientale) e si caratterizza per accelerazioni, pause, talora regressioni. Il tempo della crescita non è uguale per tutti i bambini e l'educazione infantile non deve fondarsi su un'idea generica di bambino, ma, al contrario, deve aver presente ogni bambino con le sue diverse potenzialità, risorse e difficoltà, proponendosi come un aiuto competente alla sua crescita complessiva.

Vanno, tuttavia, considerati alcuni tratti che accomunano i bambini in questa fascia d'età per impostare percorsi educativi in una prospettiva di unitarietà e di continuità.

2 - I bambini e le loro potenzialità

I bambini conoscono il mondo attraverso la percezione, la relazione e l'azione; la corporeità e la sensorialità sono per loro un importante veicolo di comunicazione e di conoscenza. Sono acutamente interessati agli aspetti naturali, fisici, sociali e spirituali, pensano, si pongono domande e cercano risposte in modo attivo, sono cioè fin dalla nascita dotati di capacità d'iniziativa e di espressione del loro punto di vista nell'interazione con l'ambiente.

Il loro modo di vedere e rapportarsi al mondo è fortemente colorato dai vissuti emotivi e da tensioni che si avviano a padroneggiare: l'adulto ha un ruolo importante nell'aiutarli a riconoscere le proprie emozioni al fine di sostenerne l'autoregolazione.

I bambini manifestano un'intensa attività fantastica connessa alla rappresentazione del mondo, dei propri desideri e sentimenti: occorre dare ampio spazio all'immaginazione, al possibile, al pensiero divergente, lasciando anche il tempo per l'ozio, generatore di idee creative.

Stanno costruendo una propria identità intrecciando e sperimentando rapporti col mondo interiore, fisico e sociale, perciò vanno accolti nei loro tentativi di esprimere la propria individualità, i propri desideri e bisogni, di relazionarsi con chi li circonda.

Il gioco è il loro modo fondamentale di espressione, scoperta, conoscenza ed elaborazione delle esperienze, apprendimento.

I bambini hanno un forte interesse per gli altri bambini e sono in grado, anche precocemente, di instaurare con loro rapporti affettivi, di cooperazione e di scambio che costituiscono una leva importante per lo sviluppo della socialità e degli apprendimenti.

I bambini sono attori competenti della propria crescita, co-costruttori di significati insieme agli adulti e agli altri bambini, pertanto va preso in considerazione il loro punto di vista e vanno coinvolti nei processi decisionali che li riguardano.

3 - L'intreccio di educazione e cura

La relazione educativa è sempre accompagnata da un atteggiamento di cura, nella consapevolezza che:

- in questa fascia di età educazione, cura, socialità, emozioni, apprendimento sono dimensioni strettamente intrecciate, che implicano un'attenzione simultanea;
- la cura va intesa come atteggiamento relazionale che comunica all'altro fiducia e valore ("tu per me sei importante") e in questo risiede la sua valenza formativa;
- gli aspetti relativi al benessere del bambino, l'attenzione alla sua affettività ed esperienza corporea, che solitamente vengono etichettati come "cura", sono aspetti fondamentali di ciò che viene chiamata educazione;
- alla cura del corpo del bambino va attribuito un particolare valore educativo per le sue implicazioni relative allo sviluppo psicofisico e alla promozione delle autonomie; l'intreccio tra cura e educazione permette pertanto di riconoscere pari dignità educativa a tutti i momenti della quotidianità vissuti all'interno dei servizi educativi e scolastici;
- l'atteggiamento di cura richiama la necessità di dare voce al bambino permettendogli di esprimersi e di partecipare attivamente ai suoi percorsi di crescita.

4 - Le relazioni tra bambini

Le relazioni tra bambini sono fondamentali per lo sviluppo dal punto di vista sociale e da quello degli apprendimenti, rappresentano per tutti una fondamentale opportunità sul piano senso-motorio, sociale, cognitivo, linguistico e affettivo in quanto, sulla base delle peculiarità, delle competenze e degli interessi di ognuno, permettono il sostegno reciproco al dispiegarsi delle potenzialità individuali.

I servizi educativi e la scuola dell'infanzia sono luoghi di vita nei quali i bambini incontrano altri bambini con i quali giocare, dialogare, condividere esperienze, sviluppare amicizie e rapporti di aiuto reciproco. In questi contesti sociali imparano ad apprendere con gli altri e dagli altri, percepiscono di appartenere a un gruppo, interiorizzano gradualmente le regole di comunità (nelle routine, nel gioco, nella conversazione) cogliendone il significato e gestendo i conflitti.

Nelle istituzioni educative le relazioni tra bambini hanno la possibilità di svilupparsi con continuità e stabilità, consentendo il formarsi di "culture", cioè di significati condivisi tra i bambini in forma di rituali, giochi, scambi linguistici, ecc., che esprimono e rafforzano l'iniziativa infantile, intesa come capacità di manifestare il proprio punto di vista.

5 - La scelta dell'inclusione

Tra i principi e le finalità del sistema integrato zero-sei sono esplicitamente citati la riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e la promozione dell'inclusione di tutti i bambini. Tutti i bambini manifestano abilità e attitudini differenti, alcuni presentano disabilità o bisogni educativi speciali. Accoglierli con priorità nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia vuol dire riconoscere il loro diritto all'educazione, il bisogno che hanno come tutti i bambini di essere accompagnati nel proprio percorso di crescita, a partire dal momento dell'ingresso e dell'ambientamento, che va progettato in relazione ai tempi e ai bisogni di ciascuno.

È dunque importante che educatori e insegnanti dispongano di conoscenze sullo sviluppo e sulle variazioni che si manifestano nelle disabilità per organizzare un ambiente educativo e interventi che consentano l'inclusione di tutti. Occorre innanzitutto riconoscere l'impegno richiesto ai bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali nel confrontarsi con il nuovo contesto e sostenerli nell'affrontarlo, ma deve essere anche valorizzata l'importante funzione abilitativa e riabilitativa dell'esperienza di apprendimento e socialità realizzata all'interno del gruppo di coetanei e in un

ambiente sicuro, accogliente e stimolante. A sua volta la presenza di bambini con comportamenti o competenze diversi costituisce un'importante esperienza formativa per tutti i bambini, che imparano a conoscere e accettare le eventuali difficoltà di un compagno e a sviluppare sentimenti e azioni di solidarietà e aiuto.

Un contesto educativo è, infatti, inclusivo quando valorizza le differenze, riconosce e sviluppa potenzialità e attitudini, risponde adeguatamente alle caratteristiche e ai bisogni individuali, mette la persona al centro e fa sentire ciascuno attivo e partecipe al proprio percorso di vita.

Questa concezione di inclusione è alla base del modello bio-psico-sociale della disabilità secondo la classificazione internazionale ICF che favorisce una visione della salute della persona nella sua globalità e in relazione agli aspetti sociali e ai fattori ambientali, che possono trasformarsi in barriere oppure in facilitatori.

Bisogni speciali e disabilità si manifestano in molti casi durante le prime esperienze nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia. Il loro riconoscimento è spesso difficile per i genitori, che vanno accompagnati con delicatezza nell'accertare e nell'accettare la difficoltà. In questi casi sta alla sensibilità, responsabilità e competenza degli educatori/insegnanti avviare con i genitori un dialogo costruttivo e improntato a una visione positiva della crescita del bambino. A fronte di un problema accertato è essenziale costruire rapporti di scambio e confronto con gli operatori sociali e sanitari, da portare avanti in maniera continuativa e nel quadro di un comune progetto di intervento. Questa collaborazione permette a educatori/insegnanti di comprendere meglio la condizione del bambino e le raccomandazioni dei sanitari e a questi di riconoscere l'importante contributo all'individuazione delle potenzialità del bambino apportato da chi può osservarlo nella quotidianità della vita di gruppo.

6 - L'apprendimento come elaborazione di significati

L'apprendimento si fonda sulla naturale curiosità dei bambini nei confronti dell'ambiente circostante, da scoprire e da conoscere nelle sue tipicità e variazioni, regolarità e cambiamenti. Questo mondo comprende fenomeni fisici e naturali, oggetti materiali e loro proprietà, altre persone, nelle loro diverse individualità e nelle loro relazioni reciproche, eventi sociali diversi e i significati e simboli che si producono. In questo viaggio di scoperta i bambini mostrano un impegno cognitivo, emotivo e sociale che mobilita corpo e mente e si evidenzia nell'osservazione, nell'azione e nella riflessione, si accompagna a modalità espressive diverse, di piacere e gioia, disappunto e sconcerto e si esercita nell'esplorazione, nel gioco, nell'interazione e nella comunicazione con gli altri.

Il motore dell'apprendimento sta nel bambino stesso, ma promuoverlo e sostenerlo è il grande compito che spetta all'adulto. Si tratta, innanzitutto, di riconoscere l'impegno dei bambini e di individuare l'oggetto del loro interesse anche quando, soprattutto nei primissimi anni, si esprime secondo modalità e forme a volte molto diverse da quelle dei bambini più grandi. Occorre anche accompagnare l'emozione che manifestano i bambini nel conoscere, accogliendone e comprendendone le diverse espressioni. Risulta importante, nelle situazioni promosse dall'adulto, sostenere l'iniziativa e il protagonismo dei bambini favorendo la costruzione condivisa di significati. Ambienti ben progettati, esteticamente gradevoli, attrezzati, sicuri e stimolanti completano e potenziano l'intervento dell'educatore, orientano e arricchiscono gli interessi e i vissuti dei bambini, rendendo concretamente visibili il percorso compiuto e le conquiste fatte.

L'acquisizione di capacità rappresentative costituisce una trasformazione che segna in profondità la modalità di conoscere dei bambini in questi anni. Avviene secondo un lento processo e ha importanti conseguenze sull'organizzazione del pensiero e sulla comunicazione dei bambini, che viene prima trasformata dallo sviluppo del linguaggio poi da un suo uso sempre più elaborato nel dialogo con gli adulti e con gli altri bambini.

Sono evidenti l'impatto di queste trasformazioni nel pensiero dei bambini nella loro capacità di accedere e utilizzare i sistemi simbolici che connotano il mondo culturale e sociale in cui vivono, e, di conseguenza, l'importanza dell'intervento educativo nel proporre e mediare questo accesso.

7 - L'importanza del gioco

Il gioco si riconosce per la sua natura di condotta spontanea, scelta e sviluppata liberamente (non si può imporre a qualcuno di giocare), finalizzata solo a sé stessa (si gioca per giocare) e caratterizzata da un vissuto di piacere impegnato.

Giocando, i bambini hanno occasione di esprimere ed elaborare i propri vissuti affettivi, di costruire la propria identità corporea e psichica, di strutturare un'immagine di sé positiva, di accedere all'intelligenza rappresentativa e simbolica, e quindi al mondo dei significati, di esplorare, conoscere il mondo fisico (limiti, potenzialità, caratteristiche degli oggetti) e sociale (ruoli, regole, ecc.) costruendo un proprio sapere, di dare significato alle esperienze vissute.

Il gioco promuove uno stato di benessere e la possibilità di essere pienamente in contatto con sé stessi, configurandosi come espressione della gioia di vivere, una sorta di cura di sé, che consente l'elaborazione dei propri vissuti; al tempo stesso si presenta come voce dei bambini, attraverso la quale essi hanno modo di esprimere ciò che li interessa, li incuriosisce, li preoccupa, ma anche il proprio punto di vista sul mondo.

Riconoscere la centralità del gioco, nei contesti zeroisei, significa predisporre spazi adeguati e concedere tempi dilatati a quest'attività, arricchirla attraverso proposte di esperienze educative finalizzate a espanderne i contenuti e le trame (mediante letture, conversazioni, costruzione di materiali-allestimenti, visite, ecc.), partecipare al gioco dei bambini secondo una strategia delicata e interattiva, che consente non solo di arricchire i loro giochi, ma anche di ampliare le loro conoscenze.

Parte IV – CURRICOLO E PROGETTUALITÀ: LE SCELTE ORGANIZZATIVE

Il termine “curricolo” proposto alle scuole dell’infanzia dalle Indicazioni Nazionali è inusuale e assai dibattuto relativamente ai servizi educativi per l’infanzia, dove più frequentemente si usa il termine “progetto pedagogico”. L’idea di un curricolo unitario, d’altra parte, è una prospettiva che può favorire la costruzione della continuità zero-sei, la comunicazione ai genitori, la valutazione e la rendicontazione della qualità del servizio.

1 - L’educazione nello zero-sei: scopi e processi

L’educazione nel sistema integrato zero-sei ha come scopo primario quello di promuovere la crescita dei bambini favorendo un equilibrato intreccio tra gli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici e spirituali, senza trascurarne alcuno. Le principali finalità dell’educazione riferite al bambino in questa fascia prendono in considerazione:

- la crescita armonica e il benessere psicofisico;
- la costruzione dell’autostima;
- l’elaborazione di una identità di genere, libera da stereotipi;
- la progressiva conquista di autonomia non solo nel senso di essere in grado di fare da solo, ma come capacità di autodirezione, iniziativa, cura di sé;
- l’evoluzione delle relazioni sociali secondo modalità amicali, partecipative e cooperative;
- lo sviluppo della capacità di collaborare con gli altri per un obiettivo comune, quale primo e fondamentale passo di un’educazione alla cittadinanza;
- lo sviluppo delle competenze comunicative e linguistiche e delle molteplici forme espressive e rappresentative;
- l’avvio del pensiero critico, attraverso l’estensione dei processi cognitivi, riflessivi e metacognitivi.

Le finalità educative vengono promosse e sostenute attraverso esperienze che tengano conto delle peculiarità, caratteristiche e potenzialità di ciascun bambino, prestino attenzione alle dimensioni affettive, sociali, cognitive, senza considerarle separatamente, ma assumendo un approccio olistico che le promuova in un’ottica unitaria, si basino sul dialogo verbale e non verbale con una funzione di facilitazione, sostegno e incoraggiamento, prevedano una presenza dell’adulto propositiva ma anche discreta e rispettosa dell’iniziativa infantile.

2 - Progettualità e intenzionalità pedagogica: progettazione e curricolo

La progettualità e l’intenzionalità pedagogica, partendo da scelte valoriali e dall’identificazione delle finalità educative esplicite, si sviluppano tenendo conto dei destinatari – le bambine e i bambini – e del contesto sociale e culturale. Si realizzano attraverso strategie, metodologie e strumenti che vanno dichiarati e sono finalizzati ad arricchire le esperienze, le conoscenze e le abilità dei soggetti che vi partecipano. Si manifestano nella progettazione e nel curricolo.

La progettazione

La progettazione è centrata sui momenti di cura, accoglienza, esperienze di gioco, attività proposte dall’adulto, parte da occasioni specifiche e da opportunità offerte dall’ambiente; si articola e si arricchisce nel tempo attraverso la riflessione sul percorso compiuto, la documentazione, l’individuazione di possibili sviluppi e il coinvolgimento dei bambini.

L'idea di curricolo

Il curricolo si propone come una cornice di riferimenti, di traiettorie e di obiettivi condivisi, che danno coerenza al percorso zerosei e vengono interpretati in ogni servizio educativo e scuola dell'infanzia in modo specifico e adeguato alle caratteristiche di ogni gruppo.

Come i documenti europei suggeriscono, i curricoli zerosei:

- rispondono agli interessi dei bambini, favoriscono il loro benessere e soddisfano i bisogni e il potenziale unico di ciascun bambino, compresi quelli con bisogni educativi speciali, quelli che si trovano in una situazione di vulnerabilità o che provengono da contesti svantaggiati;
- promuovono la partecipazione, l'iniziativa, l'autonomia, la capacità di risoluzione dei problemi, la creatività, l'attitudine a ragionare, analizzare e collaborare, l'empatia e il rispetto reciproco, attraverso approcci a sostegno di un apprendimento olistico;
- riconoscono l'importanza del gioco, del contatto con la realtà, in primo luogo con la natura, del ruolo dell'attività motoria, della musica, dell'arte, della scienza e della scoperta del mondo, garantendo un equilibrio tra sviluppo della socialità, maturazione emotiva e processi cognitivi e valorizzando le risorse dei bambini.

Nella costruzione del curricolo e della progettazione è importante che educatori/insegnanti abbiano in mente le direzioni di sviluppo da perseguire durante il percorso, nella consapevolezza che gli apprendimenti non si sviluppano in modo frammentario né lineare, ma in un continuum in cui ciascuna conquista genera nuove situazioni di apprendimento, in una dinamica evolutiva costruttiva e ricorsiva.

In questo senso il curricolo del segmento zerosei si configura in continuità con il successivo percorso scolastico, nel quale ciascun progresso deve poggiare su basi solide che si costruiscono proprio nei primi anni di vita del bambino.

3 - I sistemi simbolico-culturali e i campi di esperienza

La progettualità pedagogica mette al centro l'iniziativa dei bambini e si esplica in ambiti culturali, promossi dall'adulto per arricchire e far evolvere l'esperienza infantile. Tali ambiti, convenzionalmente definiti "campi di esperienza", fanno riferimento ai diversi aspetti dell'intelligenza umana e ai sistemi simbolico-culturali con cui entrano in contatto. Dalla loro interazione emerge una matrice curricolare in cui possono essere promossi e sviluppati:

- lo star bene con il proprio corpo inteso come unità integrata e strumento per entrare in contatto con l'altro da sé;
- la capacità di ascoltare, di comunicare, verbalmente e non, in modo da farsi capire e dialogare con gli altri;
- il riconoscimento delle qualità tattili, sensoriali e formali di oggetti e materiali per il loro valore estetico; l'apprezzamento della bellezza per le sue caratteristiche di ordine, armonia, ritmo, funzionalità; l'esercizio del gusto e della fruizione artistica;
- l'abilità di rappresentare il mondo e socializzare le proprie esperienze attraverso la narrazione e l'utilizzo di linguaggi corporei, espressivi, verbali, matematici, grafico-pittorici, plastici, musicali, coreutici;
- la capacità di osservare il mondo naturale e la realtà sociale, di porsi domande, rilevare problemi, fare ipotesi, tentare risposte;
- l'acquisizione di competenze sociali e relazionali come negoziare tenendo conto del punto di vista altrui, collaborare nell'esecuzione di un compito, condividere, allacciare relazioni amicali, ricomporre piccoli conflitti, proporre idee e soluzioni, ecc.

I sistemi simbolico-culturali vanno considerati come quadri culturali a disposizione degli educatori/insegnanti, per interpretare e amplificare le esperienze dei bambini. I campi di esperienza consentono di favorire l'espressione, la scoperta e l'acquisizione di conoscenze, lo scambio sociale e l'avvio di una prima competenza riflessiva.

4 - Il curricolo del quotidiano

L'organizzazione degli spazi, dei tempi e dei gruppi di apprendimento rappresenta la "trama visibile" del curricolo di ogni istituzione educativa, agevola il buon funzionamento della vita quotidiana e il benessere dei bambini, consente di dare ordine e prevedibilità alle esperienze e contribuisce a promuovere il consolidamento dell'identità, la progressiva autonomia, la conquista delle competenze.

Per progettare/ri-progettare gli spazi, i tempi, l'organizzazione in modo coerente con i valori culturali e educativi sono necessari il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e l'esercizio regolare della collegialità. L'organizzazione di ogni struttura educativa si definisce attraverso le coordinate del tempo e dello spazio ed è influenzata dalla cultura organizzativa delle persone che vi lavorano, dalla storia e della natura dell'unità stessa, dai vissuti degli operatori, dei bambini e delle famiglie che la frequentano.

Le routine, quali l'ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc., svolgono una funzione regolativa dei ritmi della giornata e si offrono come riferimento per nuove esperienze. Esse hanno un significato educativo pregnante e vanno progettate in modo da costituirsi come occasioni di arricchimento conoscitivo, di maturazione dell'autonomia, di acquisizione di padronanza di sé e di scambio con gli altri. Le routine sono occasione di cura e di intimità, di scambi, di conversazioni e contribuiscono all'acquisizione progressiva di autonomia e regole di comunità. In particolare, il momento del pasto, attraverso l'esperienza diretta, diventa occasione anche per una sana educazione alimentare e per il confronto tra diverse culture familiari.

L'organizzazione dell'ambiente e della giornata educativa rende esplicite le scelte che il gruppo di lavoro degli adulti condivide ed è guidata da criteri di trasparenza e leggibilità. I bambini che abitano e vivono spazi, tempi e organizzazione, gli educatori/insegnanti che in essi operano e i genitori che vi sono coinvolti vengono orientati dagli spazi, dalla scansione dei tempi e dall'organizzazione della giornata a cogliere un disegno visibile, dinamico, nel quale si sentono riconosciuti e valorizzati.

5 - L'ambiente educativo: il terzo educatore

Spazi, strutture e arredi

Gli spazi interni e all'aperto, gli arredi, la scelta e la disposizione dei materiali orientano adulti e bambini e rendono possibili l'acquisizione di comportamenti sociali/civici positivi, l'esplorazione, la scoperta, il gioco, le attività collaborative, la concentrazione, l'intimità, l'inclusione di tutti i bambini. L'ambiente va consapevolmente progettato e utilizzato per le ricadute educative che ha sulle condotte infantili in considerazione della sua configurazione (ampiezza, rapporto con altri spazi, apertura-chiusura), per il significato sociale in esso incorporato (accessibilità, regole di utilizzo...), per le tipologie di esperienze che vengono rese possibili (esplorazioni, attività motorie, gioco, gioco simbolico, narrazione...) e per le qualità culturali che lo contrassegnano.

Lo spazio parla: la disposizione degli arredi, la scelta dei colori, la pulizia, l'ordine, l'attenzione ai particolari, l'accessibilità di oggetti e materiali raccontano a chi vi entra una realtà contraddistinta da attenzione, impegno, considerazione verso chi quello spazio vive tutti i giorni per tante ore.

Lo spazio esterno, oggi più che mai, riveste un'enorme importanza per l'organizzazione della giornata educativa/scolastica: esso dovrebbe essere curato, ben progettato per essere utilizzato dai bambini sia per attività libere di gioco e movimento, sia per attività più strutturate. Spazio interno e

spazio esterno dovrebbero dialogare, svilupparsi in continuità, dando ai bambini possibilità di libertà e autonomia di movimento. All'aperto, attraverso l'osservazione e la scoperta, sarà possibile per i bambini incontrare ed esplorare il mondo della natura e dei viventi.

La progettazione e/o l'organizzazione dovrebbero consentire una strutturazione polifunzionale degli spazi interni ed esterni dei servizi, per poter essere adeguati a nuove situazioni/bisogni, come l'allestimento di una sezione primavera, la trasformazione di un nido e di una scuola in un polo zerosei, la realizzazione di esperienze che coinvolgano bambini, genitori, comunità.¹⁷

Progettare lo spazio

La progettazione o la ri-progettazione degli spazi terrà conto di alcuni criteri guida da contestualizzare nelle diverse strutture:

- Sicurezza e accessibilità per tutti i bambini, affinché possano fruirne in modo autonomo e autoregolato. La sicurezza, ancor prima che vincolo e limite, è un valore educativo che consente a adulti e bambini di vivere in serenità l'esperienza quotidiana e di essere compartecipi di tutte le attività di prevenzione e educazione al rischio.
- Inclusività: gli ambienti dovrebbero essere caratterizzati dall'assenza di barriere e dalla presenza di elementi che accolgano e orientino, siano rassicuranti e stimolanti anche per bambini con impedimenti motori o sensoriali e adattabili alle esigenze di gioco, di movimento e di cura di tutte le età.
- Riconoscibilità: le funzioni e destinazioni d'uso devono essere facilmente identificabili da parte dei bambini, favorendone l'appropriazione concreta, simbolica ed emotiva.
- Differenziazione funzionale: la configurazione degli ambienti e degli arredi deve essere coerente con il progetto educativo. In ciascun ambiente dovrebbero essere presenti e ben differenziati spazi fruibili da gruppi grandi o piccoli di bambini e spazi personali (armadietto, scatola degli oggetti...).
- Flessibilità: arredi e pareti mobili o scaffali devono poter consentire modifiche organizzative funzionali all'attività da svolgere.
- Gradevolezza degli spazi e degli arredi per l'igiene, il riposo, la convivialità per promuovere il benessere fisico e sollecitare nei bambini l'acquisizione di buone abitudini personali e di responsabilità verso l'ambiente. Spazi esterni ben curati consentiranno ai bambini di fare esperienza della biodiversità e di sviluppare una prima sensibilità ecologica e di rispetto dell'ambiente naturale.
- Progettazione accurata di spazi per gli adulti (incontri del gruppo di lavoro, incontri con i genitori, documentazione) per favorire il benessere, il dialogo, il lavoro comune, il relax.
- Infrastrutturazione tecnologica per l'attività didattica, per la formazione e per i contatti con i genitori.

La sobrietà dei colori, il design coerente, la specificità/identità della struttura/unità educativa, la cura per il dettaglio, attraverso arredi funzionali, scelti con sguardo ecologico, mantenuti in buono stato, diffondono l'idea del bello e dell'armonia dell'ambiente.

Materiali e tecnologie

La scelta dei diversi tipi di materiali, la disposizione e l'accessibilità diretta per i bambini o mediata dagli adulti a seconda delle età, la loro manutenzione e riparazione fanno parte della progettazione educativa e hanno la finalità di orientare i bambini alla scelta non casuale, all'uso attento, alla responsabilità del riordino.

¹⁷ Indicazioni utili per la riprogettazione degli spazi dedicati a servizi educativi e scuole dell'infanzia sono reperibili nel "[Manuale dei servizi educativi per l'infanzia. Programmazione, progettare e gestire per la qualità del sistema integrato e dello zerosei](#)", curato da Istituto degli Innocenti e Dipartimento per le politiche della famiglia, 2019.

Verranno scelti con particolare attenzione alla sostenibilità (materiali di recupero, “poveri” e naturali), attraverso un’attenta valutazione individuale e collegiale privilegiando materiali, strutturati e non, che stimolino l’esplorazione e la fantasia, giocattoli, libri, oggetti che orientino alla collaborazione. A disposizione dei bambini, anche quelli con bisogni educativi speciali, dovrebbero sempre esserci materiali per attività individuali e di gruppo senza condizionamenti derivanti da stereotipi, per la motricità, per l’educazione alla musica, per l’arricchimento linguistico, per il gioco esplorativo e simbolico, per l’uso all’aperto, per le attività espressive, ecc.

Un’attenzione specifica deve essere riservata alla scelta dei sussidi tecnologici (tablet, robot, macchine fotografiche, videocamere, ecc.) il cui uso sarà in primo luogo familiare agli adulti. Una educazione all’uso equilibrato delle tecnologie da parte dei bambini, anche attraverso il confronto con i genitori, è oggi una responsabilità non differibile per le istituzioni educative per l’infanzia¹⁸.

6 - Il tempo: variabile pedagogica

L’organizzazione temporale è un elemento chiave per il benessere del bambino, per incoraggiarlo a esplorare, a interagire con gli altri, ad apprendere: tempi distesi consentono ai bambini (e agli adulti) di vivere esperienze umanamente ricche e di stabilire relazioni significative. I singoli momenti della giornata e le ritualità che li accompagnano aiutano i bambini a orientarsi nel tempo, a organizzare le attività, ad affrontare le novità e gli imprevisti.

Ripetizione e ricorsività, variazione e novità sono elementi essenziali per i processi di apprendimento e per la costruzione della conoscenza: le prime offrono sicurezza e fiducia, le seconde stimoli e suggerimenti. La struttura della giornata riconoscibile, scandita da momenti condivisi, consente ai bambini di prevedere e di orientarsi agendo con pertinenza nei contesti e disponendo del tempo per esplorare, concentrarsi, riflettere e impegnarsi nelle attività; l’organizzazione della giornata dovrebbe anche consentire soste, confronti e decisioni che possono modificare le abitudini quotidiane.

Transizioni fluide e graduali tra i vari momenti della giornata predispongono i bambini al cambiamento e ai nuovi compiti, alle continuità e alle discontinuità, evitando frettolosità e tempi vuoti, creando aspettative positive, segnando i ritmi e i tempi di attesa (durante il pranzo, prima delle uscite, aspettando i genitori) come momenti di tranquillità e conversazione. I bambini imparano così a vivere il tempo in modo autoregolato e senza ansia.

L’organizzazione del tempo quotidiano comporta una ricerca di equilibrio dei bisogni e degli interessi del singolo con le esigenze istituzionali e organizzative.

Occorre tenere conto del bisogno dei bambini di riconoscibilità, di prevedibilità e di riferimenti temporali stabili al fine di favorire un’appropriazione sempre più consapevole del contesto e un agire in esso in maniera sempre più attiva e autonoma. La definizione di un’organizzazione intenzionale e collegiale del tempo educativo non va lasciata all’abitudine e al caso e neppure pensata esclusivamente in relazione ai turni di lavoro del personale.

Una riflessione importante merita il valore della compresenza del personale che opera in sezione, che consente momenti di attenzione ravvicinata e personalizzata alle esigenze affettive, sociali e cognitive dei bambini. Nella progettazione vanno considerati i tempi degli adulti, i passaggi di consegne, i saluti ai bambini e quelli necessari per le attività di osservazione, progettazione, documentazione e valutazione, gli incontri individuali e di gruppo con i genitori.

Il rapporto tra il tempo e il benessere di bambini, operatori e genitori richiede un pensiero e una progettazione che tenga conto dei tempi di permanenza dei bambini nella scuola e nei servizi, dei tempi delle famiglie e di quelli degli educatori/insegnanti.

¹⁸ Si rimanda, a tal fine, anche al già citato documento sui “Legami educativi a distanza” elaborato dalla Commissione nazionale zerosei.

7 - Socialità e gruppi

Le istituzioni educative per l'infanzia sono luoghi di socialità diffusa dove i bambini vivono e apprendono le prime regole di una comunità extra-familiare.

Le possibili articolazioni dei gruppi per le routine, il gioco, le attività proposte dall'adulto nei diversi momenti della giornata, dipendono dalle caratteristiche dell'istituzione educativa: numero ed età dei bambini, tempi di permanenza nella struttura, numero degli adulti, spazi a disposizione. La loro progettazione è un elemento fondamentale del lavoro educativo, richiede coerenza con gli obiettivi, collegialità, flessibilità, valutazione attenta e sedimentata delle scelte, analisi dei contesti.

Gli adulti si propongono in prima persona come esempio favorendo l'instaurarsi nel gruppo di lavoro di un'atmosfera incentrata sulla cooperazione e il rispetto reciproco, la promozione di dinamiche sociali improntate al decentramento, alla crescita etico-morale e dunque allo scambio democratico.

Una socialità positiva si promuove attraverso:

- modalità relazionali degli adulti con i bambini caratterizzate da un atteggiamento di cura verso il singolo e il gruppo;
- la funzione mediatrice dell'adulto tesa a promuovere le competenze dei bambini, in una relazione dialogica che ne privilegi l'agire autonomo;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e le specificità dei singoli;
- la valorizzazione della dimensione del gruppo che favorisce la cooperazione tra bambini e tra adulti e bambini, con la progettazione e la gestione delle attività di piccolo, medio e grande gruppo, anche autorganizzate.

L'articolazione dei gruppi dipende dagli obiettivi e dalle caratteristiche del contesto educativo.

L'organizzazione per gruppi omogenei o eterogenei per età risponde a diversi criteri che riguardano la continuità e la qualità delle relazioni tra i bambini e la progettazione e la gestione delle attività da parte dell'équipe educativa.

Il gruppo omogeneo consente di apprezzare la specificità di bisogni legati all'età, di adeguare a essi l'organizzazione degli spazi e della giornata, di predisporre mirate situazioni di apprendimento, di favorire la stabilità delle relazioni.

Il gruppo eterogeneo, seguendo diversi criteri quali età, genere, interessi, livello di competenza raggiunto in specifici ambiti, si caratterizza come una comunità che perdura e continua nel tempo, in cui vi sono bambini che entrano ed escono, diventando partecipi di una storia che vede via via i principianti diventare "grandi" e fungere da tutor ai nuovi arrivati.

Le esperienze che coinvolgono bambini di età diversa favoriscono l'osservazione reciproca, l'invenzione e l'imitazione delle strategie di soluzione di problemi, forme differenziate di gioco e apprendimento e l'assunzione di una pluralità di ruoli e di responsabilità. La compresenza di età diverse, se non è solo il frutto di contingenze organizzative, può sollecitare l'attivazione di abilità sociali, cognitive, emotive complesse e rende possibile superare i limiti della rigida distinzione per età che caratterizza la scuola italiana.

Riorganizzare la giornata educativa (proposte, routine, transizioni tra diverse attività) e i gruppi porta con sé non solo la ridefinizione di spazi e tempi, ma anche un riposizionamento dell'adulto nel suo stare ed essere con i bambini. Una nuova articolazione dei gruppi sia nella sezione, sia tra sezioni, sia tra servizi educativi e scuola, richiede la disponibilità e l'impegno convinto e meditato nella ri-progettazione da parte di tutte le figure professionali coinvolte.

Parte V – COORDINATE DELLA PROFESSIONALITÀ

La progettazione e l'organizzazione educativa dei nidi e delle scuole dell'infanzia si fondano sull'attività collegiale del gruppo di lavoro. La collaborazione all'interno del gruppo rappresenta quindi uno dei tratti peculiari della professionalità degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario.

1 - Il gruppo di lavoro e la continuità

Una visione e una progettazione condivise tra coloro che operano quotidianamente all'interno delle strutture che accolgono bambini sotto i sei anni garantiscono la loro connotazione educativa che si esprime attraverso una trama di rapporti attivamente collaborativi che informa l'ambiente e ne caratterizza il clima.

La presenza nel gruppo di figure maschili e di persone di origini culturali diverse arricchisce il contesto educativo e permette ai bambini di acquisire una visione equilibrata della varietà dei rapporti sociali sollecitando anche lo sviluppo di processi identitari.

Presupposto e significato del progettare è che la crescita e gli apprendimenti dei bambini avvengono in un continuo processo di interazione, per cui le loro competenze si sviluppano attraverso relazioni sociali articolate e di scambio reciproco. Il contesto e il bambino sono le due coordinate di cui l'educatore/insegnante deve tenere conto per creare opportunità educative in un clima di positività. I bambini crescono e apprendono con equilibrio, motivazione e piacere quando partecipano attivamente alla definizione di contesti caratterizzati da valori, norme, regole, linguaggi, pratiche, elementi che devono essere tra loro coerenti, chiari, univoci e duraturi nel tempo.

La collaborazione tra educatori/insegnanti e personale ausiliario è essenziale per dare coerenza alla progettazione educativa degli ambienti, dell'organizzazione della giornata e delle diverse attività che vi si svolgono.

La collaborazione tra professionisti dell'educazione acquista un ruolo decisivo anche all'interno della continuità zero-sei. A livello del gruppo degli educatori/insegnanti progettare in continuità significa costruire e pensare pratiche che siano innovative e congruenti con l'idea di una traiettoria coerente, progressiva e graduale di socialità e di apprendimenti. La continuità non coincide con la stabilità e la ripetizione delle esperienze, ma con il cambiamento e l'arricchimento di situazioni: nuovi incontri, nuove attività, nuovi apprendimenti in un clima di partecipazione e di connessione.

Per realizzarla è indispensabile creare un incontro tra professionisti che provengono da esperienze diverse e il primo passo è la conoscenza reciproca e il reciproco riconoscimento. L'incontro implica momenti di formazione comune tra operatori dei due segmenti, per condividere un linguaggio e una visione sui bambini, i contesti, gli apprendimenti.

La co-progettazione di percorsi comuni prevede esperienze tra bambini di età diverse, con la compresenza di educatori e insegnanti, osservazioni reciproche, passaggi di informazioni descrittive delle autonomie e delle competenze acquisite e in via di acquisizione. La partecipazione e la collaborazione con i genitori sono essenziali per condividere consapevolezza e stabilire un patto di corresponsabilità educativa.

La conoscenza diretta e reciproca dei diversi contesti (servizi educativi e scuole), motivata da progetti da realizzare insieme, accelera il processo di confronto e di riconoscimento delle rispettive competenze professionali.

2 - Osservazione e documentazione

Osservazione, documentazione e valutazione, in circolarità, sono strumenti di professionalità che caratterizzano la pedagogia dell'infanzia del nostro Paese e hanno contribuito alla costruzione e al riconoscimento della sua qualità.

Osservazione

L'osservazione, nelle sue varie forme, più o meno aperte e strutturate, consente non solo di concentrare l'attenzione su momenti e aspetti specifici e di raccogliere materiali per comprendere i processi evolutivi del gruppo e dei singoli, ma è anche una postura, un atteggiamento che orienta l'intervento professionale e rende possibile il distanziamento equilibrato e la riflessione. L'osservazione è ascolto che viene registrato in varie forme e, per divenire criterio per l'azione, richiede una rilettura collegiale e un confronto all'interno del gruppo di lavoro per interpretarne i significati.

L'osservazione nelle sue diverse modalità, l'analisi e l'interpretazione dei materiali raccolti sono la base per la definizione dei progetti, delle proposte, dei profili dei bambini e al tempo stesso per la valutazione dei percorsi attuati e dei risultati raggiunti, in un movimento ricorsivo tra progettazione, azione, riflessione in cui ciascun momento è strettamente legato all'altro. Un'osservazione condivisa, che parla e fa emergere il singolo bambino e il gruppo nel suo complesso, è uno strumento fondamentale per comunicare con i bambini, con i genitori e tra colleghi.

Documentazione

La documentazione è parte dell'esperienza educativa di bambini e adulti nel percorso zeroese.

Per i bambini la rielaborazione/documentazione delle proprie esperienze (attraverso verbalizzazioni, produzione di immagini e di costruzioni, rielaborazione di sequenze ed eventi) è una potente forma di apprendimento che permette di rendere visibili e comunicabili le proprie conquiste conoscitive.

Gli adulti, attraverso la documentazione, raccolgono materiali e tracce che consentono di narrare il percorso compiuto, i traguardi raggiunti, il tratto di strada ancora da affrontare, il confronto tra ciò che era prima e ciò che è ora.

La documentazione realizzata in itinere viene rivista, ricostruita, risignificata, valutata e interpretata nel confronto e con il contributo di diversi punti di vista per progettare nuovi contesti che sollecitino ulteriori acquisizioni da parte dei bambini.

I documenti raccolti, nella loro analisi e discussione collegiale, diventano materiali per l'aggiornamento degli insegnanti e la progettazione della didattica, strumenti di lavoro con i bambini (per ripercorrere insieme i loro percorsi di elaborazione, per lasciarne memorie nello spazio) e oggetto dello scambio comunicativo con i genitori.

3 - Valutazione formativa e di contesto

Valutazione formativa

La valutazione del percorso realizzato ha lo scopo di rendere evidenti agli occhi dei bambini e dei genitori il percorso compiuto fino a quel momento e le tappe raggiunte, nella consapevolezza che i ritmi di crescita sono individuali e non si susseguono in modo lineare.

L'approccio dovrebbe essere contestuale, narrativo e descrittivo dei progressi e delle conquiste del singolo e del gruppo, escludendo qualsiasi forma di classificazione ed etichettamento in relazione a standard definiti a priori. In questa fascia d'età i progressi sono molto diversi da bambino a bambino e sono influenzati da innumerevoli fattori tra i quali anche l'ambiente sociale, economico e culturale di provenienza, le esperienze familiari ed extrascolastiche compiute prima dell'ingresso al nido/alla scuola dell'infanzia e durante la frequenza, la continuità della frequenza stessa, la qualità delle proposte educative, fattori individuali.

La valutazione dovrebbe avere l'obiettivo di individuare l'area potenziale di ogni bambino e di ciascun gruppo in modo da agire entro quest'area per sostenerne la crescita. La valutazione del

percorso dei bambini va realizzata per riorientare le pratiche educative in un'ottica riflessiva, secondo modalità a prevalenza qualitativa (documentazioni narrative, verbalizzazioni, osservazioni, diari di bordo, ecc.).

La valutazione degli apprendimenti dei bambini deve basarsi su una molteplicità di punti di vista: il gruppo di educatori/insegnanti, il singolo educatore/insegnante, il personale ausiliario, i genitori, i compagni vedono del bambino aspetti diversi che vanno integrati e composti in una visione unitaria della persona in fase di sviluppo, con la consapevolezza che ogni giorno ci saranno progressi e conquiste e, pertanto, ogni giudizio dev'essere sospeso per privilegiare un atteggiamento di attesa, apertura, possibilità.

La valutazione formativa è narrativa, aperta agli sviluppi successivi, sempre espressa in termini positivi (descrive ciò che il bambino sa/fa, non ciò che ancora non sa/non fa), di valorizzazione, di incoraggiamento.

Autovalutazione e valutazione di contesto

La valutazione del contesto educativo, inteso come l'insieme delle risorse materiali, umane e simboliche messe in atto da una realtà educativa per sostenere e promuovere la crescita dei bambini e di tutti coloro che se ne prendono cura, è un processo essenziale per riflettere sull'offerta formativa e sulle pratiche adottate allo scopo di individuare aspetti problematici e risorse per realizzare innovazioni meditate e consapevoli. Tale valutazione va effettuata periodicamente, in corso d'opera, e deve essere seguita da progetti volti a ridurre le criticità individuate e/o a migliorare la qualità dell'offerta formativa, secondo un ciclo continuo di progettazione, realizzazione, riflessione e miglioramento.

La valutazione, così intesa, richiede una modalità partecipata, deve essere collegiale e coinvolgere l'intero gruppo di educatori/insegnanti e collaboratori e, secondo modalità da regolare, anche altri soggetti quali: genitori, coordinatori, amministratori, ecc. Lo svolgimento in gruppo dell'attività di valutazione porta a rilevare e a individuare in maniera condivisa gli aspetti sia di criticità sia di qualità della propria realtà educativa, da cui possono scaturire assunzioni di responsabilità e azioni sinergiche nel realizzare cambiamenti migliorativi.

Ha, quindi, un carattere riflessivo, di attenta considerazione dei processi attivati, degli esiti di quanto progettato e realizzato, e si basa essenzialmente sul dialogo tra i partecipanti e sul confronto con indicatori/descrittori, in modo da far emergere criteri e punti di vista da ricomporre poi in una visione di insieme che consenta innovazioni e riprogettazioni consapevoli.

È necessario che l'attività di valutazione sia svolta con sistematicità e progettata nei tempi e nelle modalità di realizzazione che possono essere diversi. In molte aree i servizi educativi per l'infanzia partecipano a progetti di autovalutazione e valutazione nell'ambito di iniziative promosse da Regioni, Enti locali e altri soggetti; le scuole dell'infanzia statali e paritarie fanno riferimento al Sistema Nazionale di Valutazione, nel cui ambito sono stati avviati dal Ministero dell'istruzione e da INVALSI progetti sperimentali con la proposta di un Rapporto di Autovalutazione (RAV) specifico per la scuola dell'infanzia.

4 - Dimensioni della professionalità

La professionalità degli educatori/insegnanti si basa su una solida cultura dell'infanzia che, all'interno di una cornice pedagogica, attinge a saperi diversi: studi psicologici relativi allo sviluppo, alle relazioni e alla comunicazione; studi antropologici e sociologici, studi linguistici, studi in ambito STEAM¹⁹ e studi relativi alla conduzione didattica.

¹⁹ L'acronimo sta per *Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics*: Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica.

La professionalità si consolida a partire dalle esperienze di tirocinio e di ricerca-azione ed è sostenuta dalla formazione continua in servizio.

È caratterizzata da competenze trasversali che si manifestano in alcuni aspetti comuni importanti: uno stile, un tratto, una modalità di intervento con il bambino e con il gruppo basata sull'osservazione, sull'esplorazione, sulla ricerca e sull'ascolto attivo ed empatico, sulla personalizzazione, sull'accurata progettazione. Le diverse "posture" sono state sintetizzate, senza alcuna pretesa di esaustività, in alcuni immagini evocative.

Un adulto accogliente

L'accoglienza è un riferimento culturale che attraversa tutto l'intervento educativo: il lavoro degli adulti, la qualità degli ambienti e dell'organizzazione, le relazioni con i genitori.

Va collocato in questa cornice l'ambientamento, cioè il processo in cui si struttura la relazione tra i soggetti e il nuovo contesto, in una dinamica che produce in tutti cambiamenti e adattamenti reciproci. La delicatezza dell'ambientamento dei bambini nel primo periodo di frequenza richiede una progettazione attenta e specifica dei tempi, degli spazi, dei materiali, condivisa nel gruppo di lavoro e con i genitori al fine di mettere in campo tutte le risorse disponibili.

L'accoglienza trova pienezza nella predisposizione di condizioni coerenti che la rendono obiettivo comune del gruppo di lavoro.

Un adulto in ascolto

L'ascolto è il necessario punto di partenza per tutti gli interventi educativi. L'ascolto permette una comprensione più profonda di ciascun bambino, delle problematiche che affronta nei suoi processi di interazione con il mondo che lo circonda, delle sue emozioni e del loro controllo. L'ascolto fa sentire al bambino che l'adulto lo rispetta, lo riconosce, cerca di comprenderlo. L'ascolto permette di condividere una conoscenza più profonda di ciascun bambino con i suoi genitori.

Un adulto che ascolta, osserva e cerca di comprendere e interpretare i segnali, le emozioni, le comunicazioni, le parole di ciascun bambino, le reazioni che suscitano negli altri bambini e le dinamiche relazionali e cognitive nel gruppo dei bambini sarà poi in grado di intervenire o di non intervenire considerando le diverse situazioni.

La riflessione e la condivisione delle proprie impressioni e interpretazioni nel gruppo di lavoro permettono di riprogettare le risposte da dare, le nuove proposte o semplicemente di dedicare una maggiore attenzione ad aspetti, comportamenti e processi meno evidenti.

Un adulto incoraggiante

Un approccio rispettoso, emotivamente positivo, gioioso, aperto e attento alle sollecitazioni e alle richieste esplicite e implicite del contesto caratterizza le figure educative che si occupano dell'infanzia.

L'adulto tiene conto dell'ampia variabilità nei tempi e negli stili di apprendimento, mantiene una sintonia emotiva e intellettuale con i bambini, sia con i singoli sia con il gruppo, promuove un ambiente educativo che sia inclusivo, democratico e partecipativo, che ascolti e dia voce a tutti i bambini.

Svolge funzioni di esempio, accompagnamento, facilitazione e mediazione, valorizza e prende spunto dal gioco e dalle iniziative dei bambini per articolare le proposte, fa propria la ricerca dei bambini e li aiuta a esplorare, ampliare, comunicare le proprie scoperte e a riflettere su di esse.

Garantisce e promuove la continuità delle esperienze in modo che esse possano integrarsi tra loro e costituire un tutt'uno significativo.

Un adulto "regista"

Si è spesso parlato di professionisti riflessivi, di educatori/insegnanti progettisti, di interventi "non intrusivi". Il concetto di "regia educativa" ben rappresenta una didattica prevalentemente indiretta nella quale, a fianco della proposta meditata e calibrata sulla base dell'osservazione del singolo bambino e del gruppo, hanno grande spazio le riprese, i rilanci, gli sviluppi progettati a partire dai comportamenti, dalle esplorazioni, dalle ipotesi, dalle domande, dalle discussioni dei bambini.

Questi aspetti si declinano diversamente nelle diverse età man mano che si passa dalla conquista delle prime autonomie allo sviluppo del linguaggio, alla formulazione di teorie e ipotesi, alla capacità di concentrarsi e impegnarsi nella soluzione di problemi.

Un adulto responsabile

A educatori e insegnanti viene chiesto di accompagnare i bambini ad acquisire progressivamente autonomia, capacità di temperare e di esprimere le emozioni intense dei primi anni, e tolleranza alle frustrazioni inevitabili nella vita di gruppo. Le modalità di proporre e gestire le regole nella vita quotidiana emergono con evidenza nelle situazioni ad alta intensità emotiva (richiesta di attenzione, opposizione, pianto, competizione, litigi e necessità di rispetto di turni, discussione e confronto di opinioni, valutazioni, ecc.). Si tratta di uno degli aspetti più importanti dello stile educativo, spesso diverso e complementare ai modelli familiari, che si manifesta in varie forme a seconda dell'età dei bambini e della loro personalità, che deve però seguire una traiettoria coerente, condivisa nel gruppo di lavoro e comunicata con serenità ai genitori, in modo che ne comprendano il significato di scelta intenzionale mirata alla crescita dei bambini.

Un adulto partecipe

Un ulteriore tratto di professionalità è la capacità di relazione e comunicazione tra educatori/insegnanti e genitori.

Una buona comunicazione con i genitori - accogliente, calibrata, coerente, professionale - è decisiva per stabilire e mantenere il patto educativo. I genitori hanno il diritto di sentirsi ascoltati, interpellati, riconosciuti quali protagonisti dell'educazione dei loro bambini; hanno idee, valori che devono essere presi in considerazione e portano una varietà di voci e di posizioni che devono essere ricondotte a unitarietà, affinché tutti i bambini sentano la sintonia tra la famiglia e la scuola/il servizio educativo, pur nella necessaria distinzione delle responsabilità.

La corresponsabilità con la famiglia viene alimentata da gesti concreti: particolare attenzione viene dedicata alle occasioni di incontro, formali (es. assemblee, colloqui, ecc.) e informali (es. laboratori, feste, ecc.), e ai momenti quotidiani di accoglienza e ricongiungimento.

Contatti individuali, di gruppo e comunicazione in situazioni più ampie come negli organi collegiali richiedono disponibilità e professionalità; nella predisposizione dei momenti di incontro si terrà conto dei tempi e della vita delle famiglie, delle possibilità offerte dalle tecnologie e sperimentate nel periodo di confinamento, della necessaria convergenza di intenti.

La conoscenza del territorio e la capacità di confrontarsi con altri servizi e altre figure professionali sono strumenti professionali essenziali per creare una rete coerente e una comunicazione efficace tra servizi educativi/scuole/servizi sociali e sanitari, per conoscere gli ambienti di vita dai quali provengono genitori e bambini, e, infine, per sfruttare al meglio tutte le risorse del contesto sociale e culturale.

PARTE VI – LE GARANZIE DELLA GOVERNANCE

I servizi educativi e le scuole dell'infanzia sono beni preziosi e la recente pandemia ne ha dato un'ulteriore conferma. Tutta la scuola e in particolare il sistema educativo zerosei necessitano di attenzioni continue, investimenti economici e culturali, scelte politiche, amministrative e pedagogiche.

1 - Le competenze nel sistema integrato zerosei

Per realizzare un'offerta educativa zerosei di alta qualità, a carattere universalistico e diffusa su tutto il territorio nazionale, è necessario iscriverla in un quadro istituzionale articolato e funzionale che, sebbene ispirato a regole comuni, non tradisca il carattere comunitario e di servizio di prossimità nelle sue plurali forme gestionali, sia sensibile alla configurazione culturale e sociodemografica di ogni realtà territoriale.

Il decreto legislativo 65/2017 delinea a tal fine un modello di *governance* multilivello prevedendo che il sistema integrato sia programmato, realizzato e qualificato con il concorso dei diversi livelli di governo, dallo Stato alla Regione all'Ente locale, ciascuno dei quali si vede affidate competenze specifiche, ma da svolgersi in sinergia e con spirito di collaborazione²⁰. A tal fine, la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie locali rappresenta la sede appropriata per comporre le diverse istanze partecipative e decisionali.

Nel nuovo sistema viene ribadita la competenza sovraordinata dello Stato, che svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione del sistema integrato, approntando dispositivi specifici, quali il Piano di azione nazionale e il relativo finanziamento, il Piano nazionale di formazione continua del personale, il sistema informativo dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, i criteri per il monitoraggio e la valutazione. Viene attribuito alle Regioni un fondamentale ruolo di partenariato nella programmazione e nel monitoraggio e uno specifico protagonismo nell'attivazione del sistema sul proprio territorio, costruendo dei luoghi di concertazione politica e tecnica, di confronto tra le diverse istanze gestionali e partecipative coinvolte nell'educazione zerosei. Analogamente vengono richiamate le competenze degli Enti locali nella programmazione e gestione, così come nel monitoraggio e nella vigilanza, anche attraverso l'adozione di dispositivi specifici, quale il coordinamento pedagogico territoriale, in interazione sia con l'amministrazione regionale sia con l'autorità scolastica statale periferica.

La normazione della collaborazione tra i tre livelli di governo e dell'integrazione delle competenze prevista dal decreto legislativo 65/2017 risulta essere un elemento fortemente innovativo perché rende obbligatorio ciò che precedentemente veniva realizzato per iniziativa autonoma dei diversi soggetti, prospettando un progetto sistemico per un'offerta educativa di qualità. È dunque importante presentare nel dettaglio sia le competenze dei diversi livelli di governo sia il loro intreccio nelle diverse aree di attività e le modalità con cui si realizza la collaborazione.

2 - La dimensione nazionale della *governance*

Il Piano di azione nazionale pluriennale è lo strumento principale di pianificazione del sistema integrato zerosei. È un atto del Governo, adottato su proposta del Ministro dell'Istruzione e concertato con i diversi livelli territoriali presenti nella Conferenza Unificata, che riunisce Stato,

²⁰ Le politiche per l'infanzia e l'adolescenza sono oggetto di una rinnovata attenzione dell'opinione pubblica e dei decisori politici, nell'ambito delle scelte necessarie per un nuovo welfare che richiedono l'adozione di nuovi strumenti normativi e il concorso di più soggetti. Il [D-L 12 luglio 2018, n. 86](#) (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97), affida al Presidente del Consiglio funzioni di indirizzo e coordinamento di tali politiche, con il coinvolgimento dei diversi Ministeri (Famiglia, Istruzione, Politiche Sociali, ecc.). In materia di servizi educativi per l'infanzia la norma citata richiama e conferma le competenze del Ministero dell'Istruzione.

Regioni ed Enti locali.²¹ Nel Piano sono stabiliti gli obiettivi strategici ed è definita la destinazione delle risorse finanziarie per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema, nonché per garantire effettive condizioni di accessibilità ai servizi educativi, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale e il 75% di copertura dei Comuni, singoli o associati. Il Piano, pertanto, esprime l'impronta che il Paese intende dare al sistema zerosei negli anni successivi e costituisce il necessario ponte tra la tipologia di interventi realizzabili e il raggiungimento degli obiettivi strategici, come sono individuati dal decreto legislativo 65/2017, art. 4. Il Piano declina la tipologia di interventi ammissibili e può anche orientare una quota delle risorse previste su una o più azioni specifiche ritenute maggiormente idonee alla realizzazione di uno o più obiettivi strategici, considerati prioritari, a valenza nazionale nell'arco temporale di riferimento e necessari per dare unitarietà al sistema. Già nelle ultime annualità sono state assegnate maggiori risorse alle Regioni dove la copertura percentuale di posti nei servizi educativi per l'infanzia è inferiore alla media nazionale. Per garantire continuità e stabilità alle scelte è opportuno che il Piano si sviluppi per un congruo numero di anni e l'erogazione delle risorse avvenga in tempi compatibili con le esigenze di programmazione degli interventi a livello regionale e locale. È necessario che nel Piano siano forniti alle Regioni indirizzi utili a elaborare una programmazione chiara e comparabile sulla tipologia di interventi programmati, definendo al contempo un modello di monitoraggio quantitativo e qualitativo sull'impiego delle risorse.

Condizione fondamentale per il consolidamento, l'estensione e la qualificazione del sistema integrato è la costruzione di un sistema informativo coordinato con le Regioni, espressamente previsto dal decreto legislativo 65/2017. Si tratta di uno strumento essenziale per monitorare l'offerta educativa fornendo elementi utili alla programmazione e consentire l'analisi dell'efficacia degli interventi nella dimensione locale, regionale, nazionale.

La messa in campo da parte degli Uffici centrali del Ministero dell'Istruzione, con il supporto degli Uffici scolastici regionali e in raccordo con le Regioni e l'ANCI, di azioni di supporto alla programmazione e di accompagnamento nell'attuazione degli interventi finanziati può essere necessaria per garantire il buon funzionamento del sistema, in particolare nei territori che presentano una copertura dell'utenza dei servizi educativi inferiore alla media nazionale. Tali azioni sarebbero fortemente potenziate dall'istituzione di un'apposita Unità di Missione presso il Ministero dell'Istruzione, che potrebbe avvalersi anche della collaborazione della Commissione nazionale per il sistema integrato.

3 - Il sistema integrato a livello regionale

Nella *governance* del sistema integrato emerge uno specifico ruolo delle Regioni che, già titolari della programmazione e regolazione dell'offerta educativa per i bambini sotto i 3 anni, oggi acquistano nuove responsabilità di promozione della qualità di tutto il sistema integrato zerosei. Questa prospettiva può richiedere l'impegno delle Regioni ad aggiornare la propria normativa.

Sulla base delle indicazioni del Piano d'azione nazionale, e d'intesa con gli Enti locali, le Regioni valutano l'adeguatezza dell'offerta educativa in termini quantitativi e qualitativi, programmano l'utilizzo delle risorse economiche del Piano di azione nazionale pluriennale e garantiscono il cofinanziamento secondo la quota stabilita. Le Regioni definiscono programmi regionali a carattere pluriennale, per consentire continuità e stabilità degli interventi, pur programmando la distribuzione delle risorse annualmente in ragione dei finanziamenti statali.

²¹ Il primo Piano triennale è stato adottato con la [delibera del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2017](#) (Gazzetta ufficiale n.20 del 25 gennaio 2018).

Per sostenere lo sviluppo dei bambini in un processo unitario e con un'offerta educativa coerente sul piano culturale e organizzativo, è necessario promuovere a livello regionale, con modalità e tempistiche adeguate allo scopo, tavoli paritetici di coordinamento tra le Regioni, gli Uffici scolastici regionali e le ANCI regionali, con compiti consultivi e propositivi per l'attuazione e il monitoraggio del Piano pluriennale, l'analisi dell'offerta educativa per i bambini sotto i 3 anni e dai 3 ai 6 anni, con particolare attenzione alla possibile istituzione di Poli per l'infanzia e all'individuazione di percorsi di continuità organizzativa e formativa tra i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia. Il confronto interistituzionale dà luogo alla definizione di interventi coordinati regolati da specifiche procedure (protocolli d'intesa e patti di cooperazione territoriale). In particolare, le Regioni promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali, valorizzando le risorse professionali presenti nel sistema integrato e attivandone di nuove. Un'intesa quadro nazionale per la promozione dei coordinamenti territoriali, ispirata alle principali caratteristiche e funzioni dell'organismo territoriale e adattabile ai singoli contesti regionali, potrebbe costituire un punto di riferimento per le misure da attuare nei territori.

Le Regioni hanno una precisa responsabilità nel definire interventi regionali di supporto professionale al personale educativo, anche proponendo specifici interventi formativi, in raccordo con il Piano nazionale di formazione, e valorizzando le competenze delle équipe educative delle diverse strutture educative, pubbliche e private.

In relazione ai servizi educativi per l'infanzia è specifico compito delle Regioni definire gli standard strutturali e organizzativi, nonché i requisiti necessari per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, specificando i criteri di qualità tra cui, in particolare, la garanzia di tempo dedicato alla formazione in servizio del personale e la presenza di coordinatori pedagogici territoriali.

Le Regioni concorrono con lo Stato al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato a livello territoriale e a orientarne la programmazione e la definizione delle priorità di intervento.

Nell'ambito della formazione di educatori e insegnanti, è auspicabile il coinvolgimento delle Regioni, degli Enti locali e degli Uffici scolastici regionali nella valutazione del fabbisogno di posti per l'immatricolazione ai corsi di laurea in Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per la prima infanzia e in Scienze della formazione primaria, nonché per l'organizzazione dei tirocini formativi.

È inoltre raccomandata anche la promozione di iniziative di ricerca-azione-formazione in collaborazione con centri universitari e istituti di ricerca nazionali e locali, per sostenere l'innovazione nella progettazione, nelle pratiche e nelle strutture.

4 - L'integrazione a livello locale

La responsabilità della *governance* sul territorio è degli Enti locali, cui il decreto legislativo 65/2017 attribuisce compiti che vanno al di là della gestione diretta e indiretta di servizi educativi per l'infanzia e di eventuali scuole dell'infanzia comunali. I Comuni sono, infatti, tenuti a coordinare la programmazione dell'offerta educativa sul proprio territorio costruendo una rete integrata e unitaria di servizi e scuole. Per far questo è necessaria una continua interazione con le dirigenze scolastiche statali e paritarie operanti a livello locale, nonché con tutti i soggetti titolari dei servizi educativi per l'infanzia per la gestione di interventi tesi al consolidamento della rete, sempre nel quadro degli indirizzi definiti dallo Stato e articolati dalle Regioni.

La *governance* locale si sviluppa in aree provinciali o sub provinciali, a seconda degli specifici contesti, attraverso patti di zona concertati tra gli attori locali coinvolti (Provincia, Comuni, rappresentanze dei soggetti gestori) che definiscono le priorità degli interventi.

Come già accade in molte realtà, è di particolare importanza prevedere una programmazione articolata dell'offerta pubblica di servizi educativi per il segmento 0-3 (servizi comunali e servizi a gestione privata ma variamente cofinanziati dall'Ente locale), considerando la loro distribuzione

geografica, i loro orari e calendari di funzionamento e armonizzando criteri e graduatorie di accesso, fatte salve scelte specifiche delle famiglie.

La collaborazione tra Comune e dirigenza scolastica per quanto riguarda il segmento 3-6 è essenziale non solo nella fase di programmazione dell'offerta educativa, ma anche nella gestione dell'accesso dei bambini alle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica e privata, prevedendo graduatorie possibilmente coordinate nelle diverse fasi (definizione dei criteri, orientamento dei genitori, gestione delle liste di attesa) per evitare il rischio che rimangano esclusi alcuni bambini, così tradendo l'obiettivo di generalizzare l'offerta educativa tra i 3 e i 6 anni. In ogni caso è fondamentale che l'Ente locale abbia una visione complessiva sul processo di accesso, sull'andamento della domanda e sulla capacità dell'offerta di soddisfarla.

La generalizzazione sotto il profilo qualitativo della scuola dell'infanzia, auspicata in più punti del decreto legislativo 65/2017, richiede di curare un'equilibrata distribuzione dell'offerta formativa.

Gli squilibri territoriali sono assai evidenti in relazione all'offerta oraria della scuola dell'infanzia, spesso parziale e solo antimeridiana, in alcune aree del Paese. Un tempo di funzionamento completo e disteso fino al pomeriggio offre ai bambini un'esperienza quotidiana più ricca di occasioni di apprendimento e socialità, la garanzia di un'alimentazione più equilibrata, uno spazio sociale di maggiore autonomia. Contribuisce a contrastare gli svantaggi sociali e può favorire l'ingresso o il rientro nel mercato del lavoro dei genitori, in particolar modo delle madri, o la loro frequenza di percorsi di riqualificazione e sostenere un miglior coinvolgimento sociale delle famiglie, in particolare quelle di recente immigrazione.

Per questo sono necessarie la collaborazione tra la dirigenza scolastica e l'Ente locale e la chiarezza degli impegni organizzativi reciproci.

Un ulteriore profilo in cui l'Ente locale esercita il proprio ruolo riguarda la messa a disposizione delle risorse culturali e educative del territorio, in una logica di sistema formativo integrato che concorre complessivamente alla formazione e all'educazione dei bambini.

Un altro intreccio importante tra livelli istituzionali è quello relativo al monitoraggio e alla vigilanza dell'offerta educativa a livello locale. I Comuni hanno la piena responsabilità di monitorare e verificare il funzionamento di tutti i servizi educativi per i bambini sotto i 3 anni presenti sul loro territorio e di autorizzarne il funzionamento se promossi da soggetti privati, o riconoscerne l'eventuale accreditamento, nel quadro normativo e regolamentale previsto a livello regionale e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali. Per quanto riguarda, invece, le scuole dell'infanzia non statali, la loro autorizzazione e vigilanza è affidata all'amministrazione scolastica dello Stato nel quadro delle norme sulla parità scolastica. La riflessione attorno a questo intreccio di competenze può offrire lo spunto per migliorare le forme di coordinamento.

5 - Interventi strategici per la realizzazione del sistema integrato zero-sei

Il decreto legislativo 65/2017 ha individuato alcuni interventi strategici per la costruzione del sistema integrato, prevedendo ponti organizzativi e funzionali tra le strutture, sostenendo la qualità di tutta l'offerta educativa e garantendo la capacità di rispondere dinamicamente ai cambiamenti demografici, sociali e culturali che inevitabilmente interessano il mondo dell'infanzia. Ci si riferisce in particolare al coordinamento pedagogico territoriale, alla formazione in servizio di tutto il personale, al consolidamento e potenziamento delle sezioni primavera e all'estensione dei Poli per l'infanzia. Nella loro realizzazione intervengono con competenze diverse e complementari tutti e tre i livelli di *governance*: Stato, Regioni ed Enti locali.

Il coordinatore pedagogico e il coordinamento pedagogico territoriale

Il coordinatore pedagogico, responsabile del coordinamento pedagogico, ha conoscenza ed esperienza dei contenuti propri dell'ambito educativo zero-sei e degli assetti organizzativi e

gestionali che ne regolano l'offerta educativa. Ha il compito di curare il funzionamento dell'équipe educativa e svolge la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario delle istituzioni educative a lui affidate, concorrendo all'arricchimento della loro professionalità e valorizzandone la motivazione all'impegno educativo. Il coordinatore promuove la partecipazione sollecitando l'incontro tra gli educatori/insegnanti e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell'educazione dei bambini; inoltre, cura il raccordo, le connessioni dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia con i servizi sociali e sanitari.

Il coordinatore crea le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale possa essere esercitata in modo collegiale proponendo riunioni periodiche di gruppo (di sezione e di struttura) e strumenti come le pratiche di osservazione e documentazione. Mediante l'osservazione sistematica, l'analisi e il monitoraggio delle attività e delle relazioni educative, dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie, il coordinatore individua le esigenze formative degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario e propone approfondimenti formativi qualificati.

Nelle scuole dell'infanzia statali l'azione di coordinamento è svolta dal dirigente scolastico al quale sono espressamente attribuite funzioni di leadership educativa e valorizzazione delle risorse professionali, così come tali compiti, nelle scuole paritarie, sono assolti dai responsabili delle strutture. Queste funzioni potrebbero essere dai predetti delegate a figure stabili di coordinamento e referenti, da individuare in relazione al possesso di specifiche competenze pedagogiche e organizzative, da esercitare in stretto raccordo con il dirigente scolastico e il collegio docenti in relazione alle rispettive competenze in merito alle scelte educative e didattiche e al piano triennale dell'offerta formativa. L'introduzione nella scuola statale di un organico potenziato può consentire alle istituzioni scolastiche singole e in rete di assegnare compiti organizzativi e di coordinamento a insegnanti particolarmente qualificati, così come raccomandato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (2012).

Il coordinamento pedagogico territoriale è un organismo stabile nel tempo che comprende e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari) e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della *governance* locale del sistema integrato svolgendo un ruolo fondamentale nell'espansione e qualificazione dello zero-sei attraverso il confronto professionale collegiale.

Il coordinamento agevola una progettualità coerente, insistendo sulla costruzione di percorsi di continuità verticale, tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, anche con attenzione alla costituzione di Poli per l'infanzia, e tra scuole dell'infanzia e primo ciclo dell'istruzione, nonché percorsi di continuità orizzontale, tra servizi educativi e scuole di diversa tipologia e gestione e tra servizi, scuole e territorio. In questa prospettiva il coordinamento organizza scambi e gemellaggi tra i diversi servizi educativi e tra questi e le scuole dell'infanzia, pubbliche e private.

Il coordinamento elabora una riflessione pedagogica centrata sul territorio che cerchi di rappresentarsi le condizioni di vita e i diritti all'educazione e di cittadinanza di tutti i bambini, anche di coloro che non frequentano alcun servizio educativo o scuola dell'infanzia, con il coinvolgimento delle famiglie non utenti di servizi. A partire dall'individuazione delle diverse esigenze e dei cambiamenti sociali, demografici e urbanistici propone progetti per l'estensione e la diversificazione dell'offerta educativa sul proprio territorio di competenza, sviluppando altresì azioni di monitoraggio, valutazione e audit. Fornisce il proprio contributo tecnico, anche propositivo, nella definizione delle priorità di interventi che confluiscono nei piani di zona concertati tra gli attori locali. Il coordinamento pedagogico territoriale è elencato tra gli obiettivi strategici che lo Stato intende raggiungere mediante il Piano d'azione pluriennale, il quale potrebbe anche destinare a detto obiettivo strategico una specifica quota di finanziamento. È, però, compito delle Regioni

promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli Enti locali. È, infine, responsabilità dei Comuni, anche in forma associata, attivare il coordinamento nell'ambito territoriale di loro competenza, in collaborazione con i gestori di tutte le strutture educative pubbliche e private, che assicurano la partecipazione dei rispettivi coordinatori pedagogici. La presenza delle figure di coordinamento delle strutture educative statali contribuisce a consolidare la condivisione delle scelte progettuali e gestionali dell'offerta educativa sul territorio.

L'accresciuto numero e la maggior varietà di strutture coinvolte nel coordinamento pone in primo piano la questione della definizione dell'ambito territoriale di competenza del coordinamento, che può variare a seconda della configurazione dell'offerta educativa, dell'assetto amministrativo e della conformazione geografica, dando vita a diverse soluzioni (circoscrizioni, distretti, unioni di Comuni, ecc.). La Regione, a sua volta, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali, promuove forme di coordinamento pedagogico a livello regionale, in base alle caratteristiche territoriali e in considerazione della pluralità dei soggetti gestori dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, per organizzare interventi formativi sostenendo confronti, scambi di esperienze, innovazione e qualificazione del sistema integrato.

La formazione continua in servizio del personale

Un'organizzazione educativa di qualità è in grado di cogliere i bisogni e le domande, di leggere e accompagnare il cambiamento, di apprendere dall'esperienza e modificarsi continuamente, dimostrando flessibilità e progettualità. Questa capacità di innovazione meditata richiede necessariamente un'elevata professionalità di tutti gli operatori (educatori/insegnanti, dirigenti, coordinatori, ausiliari) e presuppone una solida formazione in ingresso garantita dagli specifici titoli di accesso stabiliti dalla normativa per i diversi profili, che per gli educatori e gli insegnanti è di livello universitario. La formazione deve essere improntata a una visione complessiva del percorso educativo zero-sei e comprendere sia competenze organizzative, progettuali, gestionali, comunicative, relazionali, riflessive, sia conoscenze approfondite sullo sviluppo infantile nelle sue diverse dimensioni, sul riconoscimento e la valorizzazione delle differenze individuali di ciascun bambino e sui contesti educativi e la loro organizzazione in un'ottica inclusiva e interculturale. È inoltre importante che assicurino significativi percorsi di tirocinio nelle strutture educative e sia completata da un accompagnamento formativo nel primo periodo di ingresso al lavoro.

La formazione continua in servizio di tutto il personale costituisce uno degli obiettivi riconosciuti come strategici dal decreto legislativo 65/2017²². Rappresenta lo strumento principale per sostenere e alimentare la professionalità educativa, intesa come padronanza e riflessione sugli strumenti di progettazione, documentazione, monitoraggio e valutazione dei percorsi educativi, nonché sulle dimensioni relazionali e comunicative attivate con e tra i bambini. È auspicabile che la partecipazione alla formazione in servizio venga inserita, attraverso gli opportuni accordi contrattuali, tra gli obblighi di servizio del personale prevedendo un monte ore annuale e venga riconosciuta, sollecitata e facilitata da parte dei gestori pubblici e privati.

Tale formazione intesa come strumento di apprendimento organizzativo e culturale non può che essere sistematica e collegiale, sollecitando il confronto tra tutti gli operatori della struttura educativa, affinché le scelte professionali siano comuni e condivise e ciascun operatore possa apportarvi il proprio contributo. In tal modo le competenze dei singoli si traducono in evoluzione e crescita di ogni servizio o scuola, anche attraverso il consolidamento di un linguaggio e di un'identità educativa comune.

²² La formazione in servizio per il personale docente statale viene definita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 come "obbligatoria, permanente e strutturale".

I percorsi formativi dovrebbero svolgersi in un'ottica di circolarità tra azione, riflessività e miglioramento. Sono da evitare, dunque, modalità di sola trasmissione di conoscenze teoriche o di ricette precostituite, mentre sono da privilegiare momenti di ricerca-azione, basati sull'osservazione e documentazione dell'esperienza dei bambini, percorsi riflessivi, osservazione reciproca, co-progettazione, micro-sperimentazioni, supervisione, anche nell'ottica di scambio e confronto tra servizi educativi e scuole. La condivisione, la documentazione, la messa a sistema di buone pratiche realizzate fanno sì che, successivamente, anche gli operatori di nuovo ingresso possano beneficiare delle conquiste raggiunte dal gruppo. Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione dei coordinatori pedagogici, tanto più nella fase di avvio della loro esperienza. La formazione di tutti gli operatori deve riguardare anche i principi dell'inclusione. Si tratta di sviluppare uno sguardo attento, anche se non specialistico, alle specificità di ciascun bambino, nella consapevolezza che l'inclusione si realizza attraverso la strutturazione di tempi e spazi adeguati, la gestione avveduta di risorse umane e materiali, approcci, metodi e protocolli di presa in carico di sistema che coinvolgano, ciascuno nel proprio ruolo e con le proprie competenze, servizi educativi e scuole, famiglia e, laddove è necessario, servizi sociali e sanitari.

Il coordinamento pedagogico territoriale ha un ruolo particolare nella progettazione di iniziative di formazione in servizio per il personale che opera nell'ambito di competenza, proponendo un'offerta formativa coerente e la crescita di un sentimento di appartenenza al gruppo di lavoro e all'istituzione educativa. Va ricordato, inoltre, il coinvolgimento del coordinamento pedagogico territoriale nell'organizzazione dei tirocini formativi nelle strutture dei corsi delle Lauree in Scienze dell'educazione indirizzo specifico e in Scienze della Formazione primaria, come previsto dal D.M. 378/2018.

La progettazione e la realizzazione di azioni mirate alla formazione in servizio di educatori, insegnanti, coordinatori pedagogici e personale ausiliario richiedono interventi in coerenza e continuativi da parte di tutti i livelli di governo. Anche lo Stato destina apposite risorse finanziarie a uno specifico Piano nazionale di formazione; analogamente le Regioni e gli Enti locali sono chiamati a promuovere specifiche iniziative formative. È auspicabile prevedere l'integrazione delle diverse risorse per la formazione del personale che opera nello zero-sei, avvalendosi anche della collaborazione delle scuole polo statali, delle reti di scuole, di associazioni ed enti per una progettazione di ampio respiro.

Una buona formazione si basa sull'effettiva competenza professionale e sulle capacità comunicative dei formatori, da selezionare accuratamente, anche in vista del possibile accompagnamento delle iniziative innovative attivate nei concreti contesti operativi.

Le sezioni primavera

Le sezioni primavera costituiscono uno strumento efficace per l'estensione dell'offerta formativa per i bambini dai 24 ai 36 mesi e per il contrasto al fenomeno dell'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia, anticipo cui molte famiglie ricorrono soprattutto nei territori più carenti di servizi educativi per l'infanzia. Le sezioni primavera, infatti, a differenza dell'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia, offrono ai bambini di questa fascia d'età un progetto educativo, un ambiente strutturato in relazione ai loro bisogni e alle loro autonomie, personale con formazione appropriata, l'inserimento in un gruppo di dimensioni contenute e con un rapporto numerico adulto/bambini più favorevole. La loro collocazione ordinaria presso le scuole dell'infanzia rende questo servizio anche un laboratorio per favorire esperienze di continuità tra i due segmenti dell'offerta educativa 0-3 e 3-6. Il coinvolgimento diretto dell'amministrazione scolastica statale nella loro sperimentazione è stato un segno importante dell'impegno dello Stato in questo settore.

Il superamento della fase sperimentale, il consolidamento e il potenziamento del servizio previsti dal decreto legislativo 65/2017 richiedono una nuova messa a punto degli aspetti ordinamentali, la

certezza delle risorse e specifici interventi di riqualificazione sul piano organizzativo e professionale. Sarà fondamentale favorire la compresenza di personale educativo e docente qualificato, rispettando rapporti numerici che assicurano un ambiente adeguato²³ alle esigenze di socialità, gioco e apprendimento dei bambini durante il periodo di sviluppo del terzo anno di vita e la transizione a nuove forme di apprendimento e conoscenza.

Sarà anche necessario riservare un'attenzione particolare all'inserimento delle sezioni primavera nella rete dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia operanti sul territorio, per permettere la razionalizzazione delle risorse e una maggiore flessibilità nel dare risposte alla domanda di estensione delle strutture educative per l'infanzia, per raggiungere i traguardi indicati nei documenti europei.

Le sezioni primavera possono diventare un ambiente educativo per consolidare il lavoro in collaborazione tra le diverse professionalità presenti nel sistema integrato: educatori, insegnanti, personale ausiliario.

I Poli per l'infanzia

Il decreto legislativo 65/2017 ha dato avvio alla costituzione dei Poli per l'infanzia che accolgono strutture educative di diverso tipo, come servizi educativi di diversa tipologia e sezioni di scuola per l'infanzia in una stessa struttura edilizia o in aree vicine. In particolare, l'art. 3 del decreto ha previsto uno specifico finanziamento per favorire la costruzione di edifici da destinare all'istituzione di Poli per l'infanzia nel settore pubblico, d'intesa tra Regioni e Uffici scolastici regionali e su proposta degli Enti locali. Ulteriori finanziamenti possono sostenere la costituzione di nuovi Poli per l'infanzia, anche funzionalizzando aree e strutture già a disposizione dell'Ente locale. La vicinanza tra i diversi servizi e scuole favorisce una razionalizzazione di risorse economiche e organizzative, permettendo la comunanza di servizi generali, servizi di manutenzione, spazi all'aperto ed eventualmente spazi di gioco o laboratoriali.

Tuttavia, l'importanza dei Poli per l'infanzia va al di là della semplice condivisione di uno spazio.

Il Polo per l'infanzia rinforza la conoscenza reciproca e la comunicazione tra il personale educativo e insegnante operante nel percorso zero-sei, sollecita uno scambio continuativo di riflessioni ed esperienze e crea occasioni di attività di lavoro educativo e di formazione in comune. In particolare, l'integrazione di uno o più servizi educativi e sezioni di scuola dell'infanzia in un Polo per l'infanzia facilita l'impegno di educatori/insegnanti nella progettazione e realizzazione di percorsi educativi coerenti da 0 a 6 anni.

La stretta relazione tra strutture educative che danno risposte differenziate ai bambini sotto i tre anni, come ad esempio un nido e un centro per bambini e famiglie, o che accolgono uno o più servizi educativi e sezioni di scuola dell'infanzia, permette di riprogettare con più facilità la tipologia di offerta educativa a fronte di cambiamenti sociali e demografici. Occorre, a tal fine, promuovere un'accurata ricognizione delle esperienze di continuità già organizzate in forma di Polo.

Non va trascurato l'impatto della presenza del Polo per l'infanzia come luogo di aggregazione sociale che favorisca la partecipazione delle famiglie all'esperienza formativa dei bambini, la costruzione di legami comunitari e costituisca un punto di riferimento e un sostegno importante per affrontare l'esperienza genitoriale. Il Polo per l'infanzia può diventare, quindi, un punto di aggregazione di servizi formativi, un luogo di incontro, di eventi culturali, scambi e gemellaggi, di sostegno alla genitorialità, caratterizzandosi come un vero e proprio "centro risorse" educative.

²³Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni. Repertorio atti n. 83/CU del 13 agosto 2013.

UNO SGUARDO POSITIVO AL FUTURO

Secondo il rapporto Eurydice “Cifre chiave sull’educazione e cura della prima infanzia in Europa” del 2019²⁴, l’educazione e la cura dell’infanzia nella fase precedente all’istruzione primaria sono sempre più riconosciute dai Paesi europei come essenziali per fornire le basi per l’apprendimento permanente e lo sviluppo dei bambini. Se in passato l’aspetto della cura e della conciliazione volta a consentire ai genitori la possibilità di lavorare fuori casa era il fulcro delle politiche di welfare in molti Paesi, oggi sta diventando preminente l’attenzione agli aspetti educativi intenzionali. Le ricerche dimostrano che l’integrazione delle politiche per l’infanzia, del lavoro e della famiglia offre migliori opportunità sia in termini di gestione delle risorse sia in termini di risultati educativi. I Paesi europei, tra cui l’Italia, stanno integrando sempre di più le scelte normative che riguardano le strutture educative zerosei, attraverso l’emanazione di linee guida nazionali per garantire elevati livelli di qualità educativa in tutto il sistema zerosei.

Le presenti *Linee pedagogiche* si inseriscono in questo processo di qualificazione del sistema e rappresentano un primo passo per un’integrazione che va costruita progressivamente con l’apporto di tutte le componenti coinvolte a partire dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, dal sistema paritario e dai soggetti gestori, fino ad arrivare al personale di ogni singolo servizio educativo o scuola dell’infanzia.

Investire nell’educazione fin dai primi anni di vita rappresenta un “bene comune”, in quanto mostra la vitalità di un Paese e costituisce un indicatore di successo scolastico, che è una variabile strategica per incrementare i livelli culturali e di istruzione della popolazione.

²⁴ Commissione europea/EACEA/Eurydice, 2019. *Cifre chiave sull’educazione e cura della prima infanzia in Europa – Edizione 2019*. Rapporto Eurydice. Lussemburgo. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.



Al Ministro dell'Istruzione

Adozione degli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante “*Piano quinquennale per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato*”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, concernente “*Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89*”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, lettera f) che prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisca gli orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l’infanzia sulla base delle Linee guida pedagogiche proposte dalla Commissione di cui all’articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;



Al Ministro dell'Istruzione

- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*”;
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione*”;
- VISTI** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 gennaio 2018, n. 48, recante “*Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 325, recante “*Modifiche alla composizione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, il decreto del Ministro dell’istruzione 6 febbraio 2020, n. 55, recante “*Modifiche alla composizione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*” e il decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 258, recante “*Ricostituzione della Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*” (d’ora in poi “*Commissione*”);
- VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione 22 novembre 2021, n. 334, recante “*Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65*”;
- VISTO** il documento base degli *Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia* approvato dalla *Commissione* nella seduta del 10 novembre 2021;
- VISTA** la nota ministeriale del 1° dicembre 2021, n. 29527, contenente informazioni sull’evento di presentazione del documento base degli *Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia* elaborato dalla *Commissione* e l’avvio di una campagna di consultazione pubblica;
- TENUTO CONTO** degli incontri nazionali con le organizzazioni di settore convocati con le note ministeriali del 7 dicembre 2021, n. 30088, 9 dicembre 2021, n. 30345, 9 dicembre 2021, n. 30373, 22 dicembre 2021, n. 31471, 22 dicembre 2021, n. 31473, 22 dicembre 2021, n. 31478, 13 gennaio 2022, n. 860, 19 gennaio 2022, n. 1304, 21 gennaio 2022, n. 1510 e degli esiti della campagna di consultazione;
- VISTO** il documento “*Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia*” approvato all’unanimità dalla *Commissione* nella seduta del 2 febbraio 2022 e proposto al Ministro per l’adozione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- ACQUISITO** il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (d’ora in poi *CSPI*) formulato nella seduta plenaria n. 76 del 16 febbraio 2022;



Il Ministro dell'Istruzione

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal *CSPI* che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

D E C R E T A

Articolo 1

Sono adottati gli Orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, di seguito "*Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia*", come da Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale documento viene trasmesso a tutti gli Uffici scolastici regionali, alle Istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione, alle Regioni, all'Unione Province Italiane, alle Province autonome di Trento e Bolzano e all'Associazione Nazionale Comuni di Italia per la più ampia diffusione e promozione presso i servizi educativi e le scuole dell'infanzia.

Articolo 2

Entro due anni dall'emanazione del presente decreto, la *Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione* di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 può proporre al Ministro dell'istruzione eventuali modifiche o integrazioni agli *Orientamenti nazionali per i servizi educativi* adottati con il presente decreto.

Articolo 3

Dal presente decreto non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Il Ministro dell'Istruzione
Prof. Patrizio Bianchi



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegato 1 – Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia



Ministero dell'Istruzione

ORIENTAMENTI NAZIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

*La Commissione nazionale che ha elaborato i presenti Orientamenti educativi è composta da:
Susanna Mantovani (Presidente), Ilaria Antonini, Nadia Bazzano, Stefania Bigi, Anna Maria Bondioli, Paola Cagliari, Lorenzo Campioni, Cristina Casaschi, Laura Donà, Giovanni Faedi, Italo Fiorin, Gianluca Lombardo, Daniela Marrocchi, Sara Mele, Tullia Musatti, Miriam Pompilia Pepe, Rosa Seccia, Maria Rosa Silvestro.*

Hanno inoltre collaborato alla stesura Nadia Corsi, Laura Franceschini, Jessica Magrini, Arianna Pucci, Donatella Savio, Beatrice Serventi, Federica Taddei, Lara Vannini, Paola Vassuri, Francesca Zaninelli, Rosanna Zerbato.

La Commissione ricorda Giancarlo Cerini, che ha contribuito all'impostazione del documento.

Indice

Premessa	p. 4
CAPITOLO 1 – I SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA: PATRIMONIO DEL PASSATO, PROSPETTIVE PER IL FUTURO	
1. La specificità del percorso educativo da zero a tre anni	p. 6
2. La nascita dei servizi educativi per l’infanzia in Italia	p. 7
3. Lo sviluppo di una cultura educativa nei servizi per l’infanzia	p. 8
4. Il significato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini e per le famiglie	p. 9
5. I diversi tipi di servizi educativi per l’infanzia	p. 10
6. Le istituzioni responsabili dei servizi educativi per l’infanzia	p. 12
CAPITOLO 2 – DIRITTI E POTENZIALITÀ DEI BAMBINI	
1. Dai bisogni ai diritti per sviluppare le potenzialità	p. 14
2. L’orientamento alla relazione	p. 14
3. Il desiderio di comunicare	p. 16
4. L’affettività originaria	p. 17
5. L’identità che ha origine nella corporeità	p. 18
6. L’interesse per il mondo circostante	p. 19
7. La propensione ad attribuire significati	p. 20
8. L’attitudine al gioco	p. 21
9. Un’espressività fatta di molteplici linguaggi	p. 22
CAPITOLO 3 – L’ALLEANZA EDUCATIVA CON I GENITORI	
1. Immagini reciproche	p. 23
2. L’ambientamento	p. 24
3. Servizi educativi e famiglia: gli strumenti per costruire la relazione	p. 26
4. Dal singolo al gruppo: offrire una molteplicità di occasioni diverse	p. 27
5. Costruire l’alleanza educativa nei centri per bambini e famiglie	p. 28
6. Dalla relazione alla partecipazione	p. 29
7. Il rapporto con il territorio e i servizi educativi come fattori di coesione sociale	p. 29
CAPITOLO 4 – LA PROFESSIONALITÀ EDUCATIVA	
1. Chi opera nei servizi educativi	p. 30
2. Una professione riflessiva	p. 32
<i>Osservare e ascoltare</i>	
<i>Progettare</i>	
<i>Documentare</i>	
<i>Valutare</i>	
3. Lavorare con i bambini	p. 35
<i>Il gesto educativo di cura nel quotidiano</i>	
<i>Favorire la partecipazione dei bambini</i>	
<i>Sostenere i bambini nelle loro esperienze</i>	
<i>Riconoscere e sostenere la socialità</i>	
<i>Parlare con i bambini</i>	
4. Lavorare tra adulti	p. 38
<i>Comunicare con i genitori</i>	

Lavorare in gruppo
Lavorare nella prospettiva della continuità
Conoscere e agire sull'organizzazione

CAPITOLO 5 – UN AMBIENTE ACCOGLIENTE E PROPOSITIVO

- | | |
|--|-------|
| 1. Un'accoglienza attrezzata: le condizioni fondamentali | p. 40 |
| 2. Gli spazi | p. 41 |
| <i>Gli aspetti architettonici</i> | |
| <i>L'organizzazione dello spazio interno ed esterno</i> | |
| <i>Gli arredi</i> | |
| <i>I materiali</i> | |
| 3. I tempi | p. 45 |
| <i>I tempi del servizio e i tempi dei bambini</i> | |
| <i>Preavvisare e desincronizzare</i> | |
| <i>La giornata e la quotidianità</i> | |
| 4. Le esperienze educative | p. 47 |
| 5. L'organizzazione della comunità educativa | p. 47 |

CAPITOLO 6 – LA CONTINUITÀ NEL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI: FINALITÀ E CURRICOLO

- | | |
|---|-------|
| 1. Le finalità dei servizi educativi per l'infanzia | p. 49 |
| 2. Il curriculum verticale zerosei | p. 49 |
| 3. La progettualità | p. 50 |
| 4. Le conquiste possibili | p. 51 |

PREMESSA

A 50 anni dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che ha dato vita agli “asili nido comunali con il concorso dello Stato”, e a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che ha istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, vengono qui proposti i primi *Orientamenti educativi nazionali per i servizi educativi per l’infanzia*.

Gli *Orientamenti* sono ispirati dalle finalità di mettere in comune il patrimonio di esperienze e di conquiste di tanti anni, favorire un’ulteriore elaborazione di qualificate proposte educative per i bambini fino ai tre anni, delineare una prospettiva alla quale fare riferimento per il futuro. Gli *Orientamenti* completano il percorso che rende i servizi educativi per i più piccoli definitivamente agganciati al sistema nazionale di educazione e istruzione e alimentano, offrendo prospettive e strumenti educativi, la determinazione di rendere possibile l’accesso a un numero sempre più ampio di bambine e bambini tra zero e tre anni, senza barriere, a servizi di qualità. Possono essere uno strumento per tutti coloro che sono coinvolti, ogni giorno, nella promozione dei servizi educativi e per tutti coloro che lo saranno per la prima volta anche grazie alle nuove e significative risorse messe in campo.

I soggetti istituzionali chiamati in causa sono molteplici - Enti locali, Regioni, Stato - e la governance è complessa; questo impone una collaborazione stretta e generosa: tutti sono chiamati al massimo della responsabilità, mettendo sempre al centro i bambini e i loro diritti.

La Legge 1044/1971 ha generato esperienze radicate nella volontà di tante donne che aspiravano a una conciliazione possibile tra la loro identità di madri e quella di lavoratrici, dalla costante e propositiva partecipazione delle famiglie, dalla coerenza di ogni servizio educativo con la cultura e le tradizioni locali. A distanza di mezzo secolo, alla luce dell’articolazione più ricca dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni e della pluralità di soggetti gestori, questa storia va rivisitata e può essere arricchita condividendo i contributi più importanti del patrimonio italiano e internazionale della cultura dell’infanzia per offrire il meglio a tutti i bambini che vivono nel nostro Paese.

Gli *Orientamenti* fanno riferimento ai valori della Costituzione italiana, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e alle più recenti indicazioni della Commissione Europea. Il documento ripercorre le tappe fondamentali del processo di sviluppo dei nidi e degli altri servizi educativi per l’infanzia: dai diritti delle donne ai diritti di tutte le bambine e di tutti i bambini a luoghi pensati per loro, nei quali i loro genitori siano sempre benvenuti, ascoltati e coinvolti. Per garantire questi diritti sono necessari educatori preparati e consapevoli dell’importanza del loro ruolo, finalità condivise, ambienti inclusivi, ricchi e accoglienti, progetti educativi fondati sul protagonismo dei bambini e tali da consentire il dispiegarsi delle potenzialità di ciascuno.

La preoccupazione per la salute, per le condizioni di vita quotidiana, per il benessere di tutti i bambini, insieme alla volontà di contrastare e prevenire la povertà educativa, è particolarmente viva. È dunque necessaria una riflessione culturale profonda e aperta che coinvolga chi opera nei servizi, i genitori, gli amministratori, i decisori politici, il mondo del lavoro. Sappiamo tutti che l’infanzia è un bene prezioso, tutti vorremmo che fosse custodito come tale.

Il testo di questi *Orientamenti* non ha una struttura lineare, ma reticolare: i temi che riguardano l’infanzia e i suoi servizi, i saperi, le esperienze, le potenzialità dei bambini e le risposte degli adulti sono intrecciati nel testo con rimandi molteplici per ricostruire il panorama nel quale i servizi educativi si collocano, la progettazione delle esperienze educative e le conquiste possibili dei bambini, le condizioni per favorirle e orientarle, gli scambi con le famiglie. È stato costruito cercando una coerenza che permetta di rintracciare il filo rosso dei diritti e della ricerca della qualità.

La Commissione ha lavorato intensamente e con una dialettica molto vivace, che si augura possa essere percepita, solleciti il dibattito e tenga vivo l’interesse per il sistema integrato zero-sei.

Gli *Orientamenti* sono un documento aperto, che si confronterà con le sfide quotidiane della pratica nei servizi educativi che già esistono e in quelli che nasceranno, che si colloca in continuità e va letto in modo intrecciato con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei e aspira a un incontro tra la specificità del segmento zero-tre e la coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del D.lgs. 65/2017.

Il testo è anche il frutto di un'ampia consultazione che ha permesso di verificare l'interesse e l'urgenza di vedere riconosciuto il contributo dei servizi educativi alla cultura dell'infanzia del nostro Paese e di cogliere le nuove sfide del nostro tempo.

CAPITOLO 1

I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA: PATRIMONIO DEL PASSATO, PROSPETTIVE PER IL FUTURO

La disponibilità dei servizi educativi di qualità tale da sostenere lo sviluppo di tutte le potenzialità delle bambine e dei bambini¹ durante i primi tre anni è considerato un elemento di primaria importanza nel quadro delle politiche europee per il riconoscimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza quale leva per la prevenzione della povertà educativa. Le numerose esperienze educative realizzate nei nidi e negli altri servizi educativi per l'infanzia nel nostro Paese hanno mostrato la possibilità e la necessità di garantire questo diritto. La Legge 107/2015 e il D.lgs. 65/2017, con l'istituzione del sistema integrato dalla nascita ai sei anni, hanno riconosciuto il carattere educativo di tutti i luoghi che accolgono i bambini di quest'età, a complemento e in interazione con l'azione educativa del genitore, nella loro diversità di funzionamento e nella specificità della loro missione educativa. Hanno anche confermato la necessità di aumentare il numero e la diffusione sul territorio dei servizi educativi per l'infanzia e di costruire dei processi di continuità con l'esperienza successiva nella scuola dell'infanzia.

1. La specificità del percorso educativo da zero a tre anni

Durante i primi mille giorni di vita si attua una rivoluzione meravigliosa, nel corso della quale i bambini acquisiscono il senso della propria identità, divengono sempre più autonomi nella gestione del proprio corpo e nella mobilità e sempre più competenti nel comunicare con gli altri, condividendo significati, e nell'esplorare il mondo circostante. È in questo periodo che i bambini apprendono ad apprendere.

Queste competenze non si sviluppano con lo stesso ritmo per ogni bambino, in quanto si riscontrano differenze anche grandi tra i bambini nel momento e nelle modalità della loro comparsa: c'è il bambino che impara prima a muoversi autonomamente nello spazio e solo dopo diversi mesi a usare il linguaggio, c'è il bambino che per molto tempo si sposta gattonando e quello che preferisce farlo subito in posizione eretta, c'è il bambino che comprende e produce un numero ampio di parole ma le compone in una frase solo dopo alcuni mesi e il bambino che combina in una frase significativa le pochissime parole che ha appena appreso a usare. Alcuni bambini, poi, possono presentare situazioni quali problemi di salute², disabilità cognitive o sensoriali, esperienze di povertà educativa, appartenenza a contesti sociali, storie personali o familiari particolari che possono influenzare lo sviluppo delle loro abilità e la maturazione delle diverse competenze.

Il servizio educativo offre l'opportunità agli adulti di vedere bambini, anche nati a pochi giorni di distanza, che nello stesso contesto mostrano competenze diverse, si impegnano in attività che comportano riflessioni e abilità importanti, mentre ne trascurano altre. Responsabilità del servizio educativo per l'infanzia è accogliere e accompagnare la crescita dei bambini, affiancando e sostenendo la primaria responsabilità dei genitori di educare e crescere i figli³, riconoscendo e rispettando la varietà dei ritmi di sviluppo individuali così come lo sfasamento delle diverse acquisizioni nell'esperienza dello stesso bambino. Per i bambini vedere i propri coetanei interessati ad aspetti diversi del mondo, e diversamente competenti nel modo di entrarvi in rapporto,

¹ Nel presente documento la Commissione Nazionale ha discusso a lungo, con diverse posizioni espresse dai componenti, su come utilizzare i termini di bambina/o, educatrice/educatore, coordinatrice/coordinatore al fine di non appesantire il testo. È stato deciso, in continuità con le Linee pedagogiche e con il linguaggio istituzionale e amministrativo collegato alla dimensione del profilo professionale, di utilizzare in prevalenza il genere grammaticale maschile per indicare tutte le persone che si incontrano all'interno dei servizi educativi indipendentemente dal genere. Si è ben consapevoli che la funzione educativa è svolta in realtà da una netta maggioranza di donne e si ritiene imprescindibile un intervento per aumentare in questo settore le presenze maschili in una logica di maggiore equilibrio di genere nelle professioni educative e di cura della prima infanzia.

² Nel testo si fa propria la definizione di "salute" della Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Nuova York 22 luglio 1946: "La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un'assenza di malattia o d'infermità",

³ Vedi articoli 30 e 31 della Costituzione italiana e articoli 18 e 28 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

costituisce una grande opportunità per arricchire la propria esperienza e uno stimolo a intraprendere nuove avventure.

Il veloce dispiegamento delle potenzialità dei bambini si attua all'interno di una condizione fisiologica ed emotiva che richiede una cura particolare da parte degli adulti, che devono possedere competenze culturali di base ed esperienze anche relative all'intervento con i bambini più vulnerabili, da aggiornare costantemente, per favorire condizioni contestuali adeguate e rispondenti alle diverse specificità e bisogni. L'intervento educativo in questo periodo si contraddistingue proprio per il particolare impegno nel coniugare la funzione di cura con il sostegno alle potenzialità di sviluppo dei bambini e delle bambine, nel dar risposta ai loro bisogni materiali ed emotivi mentre si promuove la loro socialità e il loro interesse a conoscere.

Far sì che ciascuno di essi già nei primi tre anni di vita faccia un'esperienza sociale e di conoscenza di qualità che gli permetta di sviluppare compiutamente le sue potenzialità di apprendere come apprendere e come condividere conoscenze, emozioni e progetti con gli altri è l'importante missione del percorso educativo da zero a tre anni. È necessario calibrare organizzazione, pratiche e interventi educativi sulla necessità dei bambini di quest'età di essere sostenuti nel loro incessante percorso di scoperta del mondo che li circonda e nel riconoscere e utilizzare il patrimonio di significati e di simboli che lo caratterizzano.

Accompagnare tutti i bambini e ciascuno di essi in questa impresa di scoperta, di apprendimento e di arricchimento culturale, tenendo presente al tempo stesso sia le caratteristiche di quest'età sia la complessità del mondo con cui essi si confrontano, è la dimensione fondamentale dell'intervento educativo nei servizi educativi per l'infanzia.

Questa missione è ancora più importante e delicata nei confronti dei bambini con disabilità ai quali, al pari degli altri, devono essere garantite accoglienza⁴ e attivazione precoce di tutti gli interventi necessari a garantire le migliori condizioni possibili per il pieno sviluppo delle potenzialità. Gli interventi educativi precoci, infatti, insieme al rapporto fra pari, sono fondamentali per la crescita: potersi relazionare con personale adeguatamente preparato e con altri bambini rappresenta un valore aggiunto nel percorso verso la costruzione delle autonomie e verso lo sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale⁵.

Per queste ragioni, i servizi educativi per l'infanzia sono il primo fondamentale segmento del percorso di educazione e istruzione, nel quale si collocano in continuità di riflessioni e di proposte educative.

2. La nascita dei servizi educativi per l'infanzia in Italia

In Italia, i primi servizi pubblici rivolti ai bambini sotto i tre anni sono stati costruiti alla fine degli anni '60 del secolo scorso, per iniziativa di alcune amministrazioni comunali più sensibili alle problematiche della conciliazione tra l'impegno della cura dei più piccoli e la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Questi nuovi servizi si affiancavano all'offerta educativa per i bambini fra i tre e i sei anni, che aveva già ricevuto una forte espansione dall'istituzione nel 1968 della scuola materna statale, che andava ad aggiungersi alle scuole gestite dai Comuni e dall'associazionismo cattolico. Pochi anni dopo anche i servizi per i più piccoli hanno beneficiato di un intervento statale

⁴ Articolo 12, comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido"; articolo 13, comma 2: "gli enti locali e le unità sanitarie locali possono prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati".

⁵ La sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 22 novembre 2002 rileva: "Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino. [...] Gli asili nido (*sono*) riconosciuti come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni ed a sostenere le famiglie e i genitori. [...] La frequenza dell'asilo nido è un essenziale fattore per il "recupero" del bambino che si trovi nelle condizioni di disabilità [...], nonché per il "superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del complessivo sviluppo della personalità" (sentenza n. 215 del 1987)".

perché il Parlamento, su impulso dei movimenti femminili e delle organizzazioni sindacali, con la Legge 1044/1971 ha istituito l'*asilo nido comunale* (andando anche a sostituire i precedenti istituti a carattere assistenziale dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, ONMI). Alcuni aspetti di questa legge hanno avuto importanti conseguenze sullo sviluppo successivo dei servizi educativi per l'infanzia nel nostro Paese e sulla definizione della loro identità culturale.

Un'importante conseguenza è stato l'affidamento alle Regioni della distribuzione dei finanziamenti statali, integrati con propri investimenti, in base alle richieste avanzate dai Comuni e al di fuori di ogni programmazione nazionale. Negli anni successivi, il mancato rifinanziamento da parte dello Stato, il diverso dinamismo delle amministrazioni regionali e comunali, unitamente alla diversa partecipazione delle donne al mercato del lavoro e alla diversa cultura sull'accudimento dei bambini nei vari territori, hanno creato una disomogenea presenza dei servizi educativi per l'infanzia nel nostro Paese. Questa disparità nelle opportunità di accesso a un servizio educativo è oggi al centro del dibattito attorno al diritto di tutti i bambini a un'educazione di qualità fin dalla nascita.

Un altro elemento importante è stata la regolamentazione del rapporto dei nidi con le famiglie e il territorio, istituendo la *gestione sociale* dei servizi, secondo la quale le famiglie e le rappresentanze delle formazioni sociali del territorio dovevano poter partecipare alla loro gestione.

Fin dall'istituzione dei nidi, dunque, venivano gettate le basi per un'esperienza culturale innovativa nell'educazione della prima infanzia, che coniugava la risposta ai bisogni delle famiglie con un servizio rivolto all'educazione dei bambini e inserito nella vita sociale e culturale del territorio.

3. Lo sviluppo di una cultura educativa nei servizi per l'infanzia

I nuovi nidi comunali trovavano rari riferimenti nella cultura pedagogica tradizionale⁶ e rifiutavano l'impostazione esclusivamente igienico-sanitaria dell'ONMI. Si era consapevoli che il nido non potesse essere una replica del contesto familiare, né tantomeno appariva ragionevole ispirarsi a modelli scolastici volti soprattutto a stimolare apprendimenti specifici. Era, invece, evidente che per offrire ai bambini più piccoli un luogo di vita quotidiana serena, che tenesse conto delle loro esigenze emotive e materiali, dei loro interessi e del dinamico sviluppo delle loro competenze, bisognava entrare in relazione con le famiglie in modo inedito, costruire un nuovo contesto organizzativo ed elaborare nuove pratiche e nuove riflessioni.

Questo impegno ha trovato occasione di realizzarsi nei percorsi di formazione in servizio che molte amministrazioni locali hanno garantito con continuità agli educatori e a tutto il personale dei nidi. In questo processo di elaborazione della riflessione educativa sulla prima infanzia è stato importante l'incontro con una nuova generazione di ricercatori e docenti universitari che si accostavano in quegli anni all'analisi dei processi di sviluppo dei bambini nei primi anni di vita. L'incontro tra preoccupazioni educative e interessi di ricerca scientifica è stato particolarmente fertile perché non poteva basarsi su indicazioni pedagogiche già consolidate e, quindi, ha coinvolto ricercatori e operatori dell'asilo nido assieme nell'osservazione e nell'interpretazione dei comportamenti, attività e bisogni espressi dai bambini e nella riflessione su come darvi risposta. Ancor oggi la cultura dell'infanzia maturata nel nostro Paese non si presenta come un insieme di saperi codificati, ma mantiene la caratteristica dinamica del dibattito svolto in stretta sinergia tra mondo dei servizi educativi e mondo della ricerca e delle università. Oggi è prevista una formazione di base universitaria per gli educatori e rimane un largo consenso sul fatto che le iniziative di formazione continua in servizio non abbiano la funzione di trasmettere contenuti disciplinari o specifiche strategie didattiche, ma debbano piuttosto offrire occasione agli operatori di riflettere sulla loro azione educativa, a partire dall'osservazione e dall'analisi dei comportamenti e delle attività dei bambini, e di nutrire costantemente il loro bagaglio culturale personale.

⁶ Ad esempio, nel 1947 la Scuola Assistenti Infanzia dell'educatrice montessoriana Adele Costa Gnocchi

Lo stretto rapporto dei nidi con il territorio di appartenenza ha fatto sì che il pensiero pedagogico sull'educazione della prima infanzia abbia conosciuto diversi approfondimenti nei vari territori. Sono oggi disponibili molti documenti elaborati dalle amministrazioni comunali o regionali per offrire un quadro pedagogico articolato e orientare le pratiche nei servizi. Un ulteriore stimolo a delineare le linee teoriche e le pratiche educative è venuto dall'obbligo per i gestori di un servizio rivolto alla cittadinanza (e quindi anche di un servizio educativo per l'infanzia) di redigere una Carta dei servizi in cui vengono comunicate le modalità e gli standard di qualità che intendono garantire. In molti casi questi documenti sono stati arricchiti con riflessioni approfondite attorno alla qualità educativa del servizio. Si è così costituito un ricco patrimonio documentale che non solo ha disegnato nel dettaglio molti aspetti dell'operatività del servizio, ma anche ha messo in evidenza la varietà delle pratiche che possono esprimere la sua qualità.

Dalla lettura di questi documenti emergono alcuni elementi comuni che connotano la qualità dei servizi educativi per l'infanzia nel nostro Paese. Innanzitutto, il rispetto del protagonismo di tutti gli attori coinvolti: bambini, genitori, educatori. Si riconosce l'importanza di leggere l'esperienza che i bambini fanno nei servizi educativi dalla loro prospettiva; l'espressione "guardare con gli occhi dei bambini", risuonata spesso nei dibattiti e nei documenti, intende comunicare proprio che è l'osservazione di come i bambini vivono e comprendono l'esperienza che deve guidare l'intervento educativo. Vengono molto valorizzati anche il coinvolgimento dei genitori e la costruzione di un'alleanza educativa con loro e l'apertura alla comunità territoriale. E si insiste sulla necessità che gli educatori acquisiscano una professionalità specifica, capace di riflettere sulla propria pratica, di valutarla e innovarla di continuo. Emerge una concezione della qualità del servizio educativo da rielaborare continuamente a contatto con l'esperienza realizzata e nel confronto tra tutti gli attori, educatori, genitori e comunità territoriale.

La cultura educativa maturata in Italia nelle varie esperienze dei territori ha trovato ampia diffusione in tutta Europa andando ad alimentare un dibattito culturale che, progressivamente, ha portato al riconoscimento del ruolo dell'educazione e cura della prima infanzia nel promuovere l'apprendimento, il benessere e lo sviluppo di tutti i bambini, con particolare riguardo per coloro che provengono da contesti svantaggiati. Numerosi sono i documenti europei che, nel sottolineare come i primi anni di vita sono i più formativi, poiché pongono le basi per il loro sviluppo lungo tutto l'arco della vita, richiamano il diritto di tutti i bambini all'educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità⁷. Basandosi sulla ricerca scientifica e sulle buone pratiche degli Stati membri dell'Unione europea⁸, si è affermato un approccio europeo ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia ispirato al principio del protagonismo del bambino e al suo coinvolgimento attivo attraverso il gioco, l'esperienza, le relazioni, nonché all'importanza della partecipazione delle famiglie come partner nei servizi educativi.

4. Il significato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini e per le famiglie

La Legge 107/2015 e il D.lgs. 65/2017 hanno confermato il nuovo significato che oggi deve essere attribuito ai servizi che accolgono i bambini sotto i tre anni. Facendo tesoro dell'esperienza maturata nei servizi e anche delle richieste espresse da molte famiglie, la nuova normativa ha ribadito il carattere *educativo* di questi servizi e cioè che ogni servizio che accoglie i bambini nei primi anni di vita debba garantire loro la possibilità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento.

Per assolvere questo impegno educativo è necessario aver consapevolezza di che cosa significhi la frequenza di un servizio per l'infanzia nella vita di un bambino piccolo, quali profonde trasformazioni

⁷ Il Pilastro europeo dei diritti sociali (Doc. 13129/17), Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, novembre 2017, art. 11 "Assistenza all'infanzia e sostegno ai minori": a. *I bambini hanno diritto all'educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità.*

⁸ Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2019

siano introdotte nel suo mondo relazionale ed esperienziale. Per la maggioranza dei bambini, oggi, l'ingresso in un servizio educativo per l'infanzia, quando i genitori compiono questa scelta, costituisce il primo incontro con un contesto fisico e sociale diverso dall'ambiente familiare, primo nucleo di rapporti affettivi: un mondo nuovo da scoprire e comprendere, nuove relazioni da costruire con altri adulti e con altri bambini piccoli, con cui, se figli unici, spesso non hanno ancora avuto alcun contatto. Nel servizio educativo i bambini trovano nuove occasioni per sviluppare le proprie potenzialità nell'apprendere, per conquistare la propria autonomia, per controllare le proprie pulsioni. Non va dimenticato, tuttavia, che i bambini devono anche riuscire a collocare la nuova esperienza nel complesso della loro vita quotidiana, mettendo in relazione in modo significativo e armonioso il mondo del servizio educativo con il proprio mondo familiare.

L'impegno prioritario dei servizi educativi è nei confronti dei bambini, ma deve essere declinato considerando anche il significato che essi rivestono per le loro famiglie. La disponibilità di un servizio di buona qualità, cui affidare con fiducia il proprio bambino, è, oggi come ieri, un elemento fondamentale per garantire alle donne la possibilità di riprendere o intraprendere un'attività lavorativa dopo essere diventate madri. È, quindi, un importante strumento per raggiungere la parità di genere ed elevare le condizioni economiche delle famiglie. Tra i genitori si è diffusa anche la consapevolezza di ciò che il servizio educativo per l'infanzia può offrire ai propri bambini in termini di opportunità educative e di socializzazione. E nella condivisione della cura e dell'educazione del bambino con gli educatori e nell'incontro con altri genitori, molte madri e molti padri possono maturare nuove riflessioni anche sul proprio ruolo educativo. Oggi, dunque, il servizio per l'infanzia costituisce un'importante tappa nell'elaborazione della funzione genitoriale e un'opportunità di scambio e confronto tra persone che stanno attraversando la stessa esperienza di vita.

5. I diversi tipi di servizi educativi per l'infanzia

Oggi sono disponibili per i bambini sotto i tre anni servizi educativi per l'infanzia che declinano la cura e l'educazione dei piccoli e la risposta ai bisogni delle famiglie con modalità organizzative e di intervento diverse (D.lgs. 65/2017, art. 2, comma 3).

Il *nido* viene presentato finalmente senza essere accompagnato dal termine "asilo", che suona evocativo di un servizio rivolto all'assistenza di persone in difficoltà. Nel nido, o *micronido*, di dimensioni più ridotte, l'impegno educativo nei confronti dei bambini a partire dai tre mesi di età garantisce il loro benessere e il sostegno al loro sviluppo in tutti i suoi aspetti. Vengono sottolineate le dimensioni fondamentali dell'intervento educativo, che non si sostituisce ma si armonizza con quello delle famiglie e si configura come la prima tappa di un percorso che proseguirà nella scuola dell'infanzia. Inoltre, anche se i nidi possono avere diversi orari di funzionamento e modalità organizzative, tutti offrono ai bambini un'esperienza di vita quotidiana complessiva, che è anche scandita dai loro ritmi fisiologici, dai momenti dei pasti e del riposo.

Per ampliare l'offerta educativa a partire dai due anni, quando la domanda delle famiglie di garantire ai bambini un'esperienza di socialità e apprendimento fuori dal contesto familiare si fa particolarmente pressante, è stata istituita già da molti anni la *sezione primavera* (Legge 296/2006, art. 1, comma 630), anche per contrastare l'ingresso anticipato nella scuola dell'infanzia, dove contesto, ambiente e progettualità sono adeguati ad accogliere i bambini dai tre ai sei anni. Nella sezione primavera l'intervento di cura e educazione è calibrato su tempi e stili di sviluppo dei bambini nel terzo anno di vita. In questo periodo si assiste a una vera e propria esplosione delle loro competenze espressive e comunicative e dei loro interessi nei confronti delle persone e del mondo materiale e simbolico che li circonda.

Integrano l'offerta educativa altri servizi educativi che le famiglie possono scegliere sulla base di opzioni culturali o di esigenze organizzative diverse. Tra questi *servizi integrativi* ci sono gli *spazi gioco*, che offrono ai bambini a partire dai dodici mesi di età un'esperienza educativa e di socialità connotata soprattutto dalla dimensione ludica e da un ridotto tempo quotidiano e/o settimanale,

senza presa in carico del pranzo né del successivo riposo. Questi servizi, quindi, si inseriscono nell'organizzazione familiare e nell'esperienza quotidiana del bambino in modo diverso dal nido o dalla sezione primavera, ma sollecitano altrettanta attenzione educativa per accompagnare lo sviluppo delle sue competenze e per garantire la serena transizione dall'uno all'altro dei suoi mondi. Questa transizione è proposta ancora in altra forma dai *centri per bambini e famiglie*, che accolgono per momenti di gioco e di socialità bambini insieme a un adulto familiare. Questi servizi sono organizzati secondo modalità che possono variare da un luogo all'altro, ma sono perlopiù molto flessibili, facilmente accessibili e non prevedono una presa in carico complessiva dei bisogni di cura dei bambini. Per i bambini questa può essere la prima occasione di un rapporto con altri coetanei in uno spazio curato, accogliente e con materiali a loro destinati, e altrettanto importante è l'opportunità che viene offerta ai genitori di osservare le reazioni del proprio figlio nel nuovo contesto e di entrare in contatto con gli stili educativi e i modi diversi di interagire con i bambini degli educatori e degli altri genitori presenti. Un'uscita, quindi, fuori dall'ambiente domestico che adulto e bambino realizzano insieme e che costituisce un passaggio, sempre emozionante ma attuato con particolare lievità, a un mondo di socialità tra pari di cui entrambi fanno esperienza. Sono questi gli unici servizi che accolgono i bambini fin dai primi giorni di vita, a volte in spazi di accoglienza riservati, dove vengono tutelati i bisogni specifici dei neonati e viene proposto a mamme e papà un luogo di ascolto e confronto attorno alle prime fasi dell'esperienza genitoriale. Questi servizi svolgono anche l'importante compito di far conoscere il sistema dei servizi educativi, orientando i genitori nelle loro scelte e, più in generale, informandoli delle opportunità per l'infanzia presenti nel territorio (biblioteche, teatri, servizi sanitari e sociali...).

Ancora diversa è l'offerta dei *servizi educativi in contesto domiciliare*, nei quali un educatore accoglie in modo continuativo alcuni bambini presso il proprio domicilio. In questi servizi si rivela particolarmente importante la condivisione delle modalità di cura e delle prospettive educative tra l'educatore e la famiglia. Anche questi servizi, come gli altri servizi educativi, devono rispettare specifici requisiti organizzativi, non ultimo quello relativo alla professionalità dell'educatore.

Così come l'esperienza dei bambini e quella dei loro genitori è diversa nei diversi tipi di servizio educativo per l'infanzia, varia anche il ruolo che gli educatori si trovano a svolgere. Saper declinare il proprio intervento secondo le specificità di ogni servizio è una dimensione fondamentale della professionalità educativa per la prima infanzia. Il diverso modo con cui i vari tipi di servizio accolgono bambini e genitori esprime comunque la stessa intenzione di accompagnarli nella loro avventura durante i primi mille giorni. Non è perciò insolito il passaggio successivo delle famiglie dall'uno all'altro servizio sulla base di nuove esigenze organizzative dei genitori o anche della maturazione di una diversa consapevolezza dei bisogni del bambino o del proprio ruolo. Anche per questo, ma non solo per questo, è estremamente importante che i diversi servizi siano messi in relazione all'interno di una rete sul territorio.

La connessione tra i servizi è facilitata quando essi sono aggregati in un Polo per l'infanzia all'interno di uno stesso edificio o in edifici vicini assieme a sezioni di scuola per l'infanzia. Questa proposta, che è realizzata in molte situazioni da diversi anni, trova oggi un particolare incoraggiamento perché, come evidenziato nel documento *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*, vi si individua uno strumento organizzativo per consolidare la continuità del percorso educativo per l'infanzia e per consentire nuove sperimentazioni. L'inserimento di più servizi educativi in un Polo offre nuove occasioni a tutti e tre i protagonisti del mondo educativo: bambini, genitori, educatori. Ai bambini è facilitata la transizione al successivo percorso educativo da tre ai sei anni o anche il passaggio dall'esperienza in un tipo di servizio educativo a un altro, come spesso avviene da un servizio integrativo a un nido o a una sezione primavera; i genitori vi possono trovare un aiuto per orientarsi nelle scelte relative al percorso educativo e scolastico dei bambini e un punto di aggregazione comunitario continuativo negli anni. Infine, per gli educatori il Polo può costituire un'opportunità di riflessione e confronto attorno alle diverse sfaccettature del fare educazione con i più piccoli.

6. Le istituzioni responsabili dei servizi educativi per l'infanzia

Estendere la diffusione dei servizi per l'infanzia in tutto il territorio nazionale e garantire la loro buona qualità è un impegno cui sono chiamati tutti i livelli istituzionali.

Il Presidente del Consiglio ha funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza mediante il Dipartimento per le politiche della famiglia, che promuove e finanzia attività volte al benessere di bambini e ragazzi e offre alle famiglie contributi economici per sostenere la frequenza di servizi educativi⁹. Al Ministero dell'Istruzione continua ad essere affidato il compito precipuo di indirizzare, coordinare e promuovere la progressiva ed equa estensione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni su tutto il territorio nazionale¹⁰.

Il quadro della governance del sistema integrato, di cui i servizi educativi fanno parte, è stato definito nel D.lgs. 65/2017 e prevede che il sistema integrato sia programmato, realizzato e qualificato con il concorso dei diversi livelli di governo, dallo Stato alla Regione all'Ente locale, ciascuno dei quali si vede affidate competenze specifiche da svolgersi in sinergia e con spirito di collaborazione¹¹. Tale quadro è stato presentato estesamente nelle *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*, ma è utile qui riassumere i punti che riguardano specificamente i servizi che accolgono i bambini sotto i tre anni.

Per quanto riguarda in particolare i servizi educativi per l'infanzia, aumentare l'offerta, appianare le differenze nella loro diffusione territoriale e agevolare la frequenza sono obiettivi strategici per realizzare il sistema integrato. Viene, inoltre, previsto il superamento della condizione di servizio a domanda individuale, che ancor oggi connota l'offerta educativa per i bambini sotto i tre anni, al fine di un pieno riconoscimento del diritto all'educazione fin dalla nascita. Per realizzare questi obiettivi e per la promozione della qualità dei servizi, lo Stato predispone periodicamente un *Piano di azione nazionale pluriennale* sulla base del quale eroga ai Comuni finanziamenti dedicati, da utilizzare per costruire o ristrutturare nuovi servizi, sostenerne i costi di gestione, anche nella prospettiva di ridurre la contribuzione a carico delle famiglie, e promuoverne la qualità mediante la formazione continua in servizio e il coordinamento pedagogico territoriale. Allo Stato compete anche la responsabilità di istituire, in collaborazione con le amministrazioni regionali e comunali, un sistema informativo nazionale relativo a presenza, caratteristiche organizzative e capienza di tutti i servizi educativi per l'infanzia.

Le *Regioni* sono chiamate a programmare e cofinanziare lo sviluppo di tutto il sistema integrato sul loro territorio, e quindi anche l'estensione dei servizi educativi per l'infanzia nelle loro diverse tipologie, e a sostenerne la qualità, progettando il supporto alla professionalità degli operatori e promuovendo l'istituzione di coordinamenti pedagogici territoriali d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali. Per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia, le Regioni hanno lo specifico compito di definire i requisiti strutturali e organizzativi per ciascuna tipologia di servizio e disciplinare le attività, svolte dall'Ente locale, di autorizzazione al funzionamento, vigilanza e accreditamento. Nel dibattito che si è attivato anche a livello istituzionale attorno ai costi della possibile estensione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia si avverte sempre più l'urgenza che in un confronto tra le Regioni si possano rendere omogenei i requisiti che più incidono sulla determinazione dei costi di costruzione e gestione dei servizi.

I *Comuni* hanno un ruolo di protagonista nel governare l'offerta educativa per i bambini sotto i tre anni nel loro territorio. L'Ente locale, infatti, non solo costruisce e gestisce direttamente o indirettamente servizi educativi per l'infanzia e provvede al sostegno costante alla loro qualità mediante l'organizzazione di iniziative formative e l'attività dei coordinatori pedagogici responsabili

⁹ D-L 12 luglio 2018, n. 86 (convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97), articolo 3

¹⁰ Legge 107/2015, articolo 1, comma 181, lettera e) e decreto legislativo 65/2017 articolo 1, comma 4

¹¹ D.lgs. 65/2017, articoli 5, 6 e 7

per tali servizi, ma ha anche il compito di autorizzare e accreditare quelli gestiti da soggetti privati, sulla base dei requisiti indicati dalla Regione, e di monitorare e verificare il funzionamento di tutti i servizi educativi per l'infanzia presenti nel proprio territorio. Si tratta di un compito particolarmente importante poiché all'aumento della domanda delle famiglie ha corrisposto la crescente presenza dell'iniziativa privata - soprattutto organismi del terzo settore, in collaborazione con l'amministrazione pubblica o in autonomia -, che costituisce oggi quasi la metà dell'offerta complessiva di servizi educativi per l'infanzia. Questo ampliamento e diversificazione dell'offerta ha rappresentato anche un rilevante arricchimento della riflessione dentro e attorno i servizi, soprattutto quando ciò ha potuto svilupparsi in un confronto continuativo tra tutti i servizi pubblici e privati. È, inoltre, precipua responsabilità dell'Ente locale attivare il coordinamento pedagogico territoriale che, coinvolgendo i servizi educativi e le scuole dell'infanzia presenti sul territorio, promuova occasioni di scambio di esperienze e riflessioni, iniziative di formazione congiunta e la creazione di relazioni strutturate.

CAPITOLO 2

DIRITTI E POTENZIALITÀ DEI BAMBINI

Ciascun bambino è un soggetto unico e irripetibile, con una propria relazione col mondo ed una storia personale che prende forma nel contesto familiare e, a partire da esso, nell'ambiente sociale. I bambini sono portatori di diritti universali e di diritti specifici, in particolare di quello ad un'educazione di qualità fin dalla nascita.

I servizi educativi per l'infanzia, accanto al ruolo primario della famiglia, rappresentano una risorsa fondamentale per i diritti dei bambini.

1. Dai bisogni ai diritti per sviluppare le potenzialità

I bambini hanno diritto al rispetto, ad essere visti come persone e valorizzati ognuno nella propria particolarità e unicità, al di là di qualsiasi idea uniforme e stereotipata. Tale diritto accoglie e valorizza tutte le caratteristiche individuali, comprese quelle legate alla provenienza geografica, al contesto economico, sociale, culturale di appartenenza o alle condizioni di salute.

I bambini hanno diritto alle medesime condizioni di partenza, in termini di eque opportunità di accesso e di piena fruizione dei servizi educativi per l'infanzia¹².

I bambini hanno diritto a essere sostenuti nei loro percorsi di crescita da figure adeguatamente preparate e in ambienti accoglienti e propositivi, capaci di allargare l'esperienza e promuovere le potenzialità di ciascuno.

I bambini hanno diritto a cure attente e sensibili che possano sostenere il senso di fiducia verso il mondo e verso sé stessi. Si tratta del diritto ad un ambiente che comunica loro che si possono fidare e che sono accolti e valorizzati così come sono, condizione fondamentale per la costruzione del senso di autostima.

I bambini hanno diritto di esprimersi, di essere ascoltati, di essere protagonisti nella determinazione dei propri percorsi di apprendimento. Un diritto che esige attenzione per la voce dei bambini, nei modi sottili in cui essa si manifesta attraverso il corpo, i gesti, lo sguardo, il silenzio e la comunicazione non verbale, il gioco, e che richiede che tale voce venga tenuta presente nel dialogo attraverso cui si definiscono contesti ed esperienze di apprendimento.

I bambini hanno diritto di stare con altri bambini e di partecipare alla vita di una comunità infantile, dove lo sviluppo trova alimento e stimolo nell'incontro, nella relazione e nello scambio tra coetanei. Infine, i bambini hanno diritto, pur nei differenti e personali percorsi di crescita, di veder riconosciute le particolarità del loro momento evolutivo.

I bambini hanno diritto ad ambienti interni ed esterni sicuri, stimolanti, belli e ricchi di opportunità. Ogni bambino ha i suoi tempi e i suoi modi di crescere e le indicazioni generali sono semplicemente riferimenti possibili per progettare relazioni e contesti educativi capaci di sintonizzarsi con le inclinazioni e le esigenze peculiari di ognuno, di qualsiasi natura esse siano. Un ambiente inclusivo non può far parti eguali tra diseguali e pertanto risulta in ogni caso necessario, in questa delicata fascia di età, modulare modalità di accoglienza, relazioni, contesti e occasioni di esplorazione, scoperta e apprendimento.

2. L'orientamento alla relazione

La costruzione di legami significativi, prima in famiglia e poi, via via, attraverso l'ampliamento dei rapporti con altre figure e in altri contesti, costituisce per i bambini il punto di partenza e al contempo di approdo della crescita e dello sviluppo dell'identità. Il bambino scopre chi è e si spalanca fiducioso al suo incontro con la realtà solo in un rapporto di riconoscimento certo, solido

¹² "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (articolo 3 della Costituzione italiana).

e aperto. Bambine e bambini fin dai primi giorni di vita mettono in atto strategie interattive: la preferenza per il viso umano, le prime forme di imitazione e di conversazione ne sono un chiaro esempio.

È proprio nella relazione stabile, significativa, capace di cura che i bambini scoprono un'affidabilità di legami che costituisce la matrice essenziale ed irrinunciabile per procedere nella scoperta di sé e del mondo, la base sicura dalla quale possono partire lo slancio e la naturale apertura verso gli altri. Per questo va data attenzione a quella importante "transizione ecologica" denominata ambientamento, tradizione dei servizi educativi per l'infanzia che ha generato una ricca riflessione. Il primo incontro con il nido e altri servizi è un momento delicato e importante. Si tratta per molti bambini di un primo distacco, seppur temporaneo, dalle figure di attaccamento primario che può scatenare il timore dell'abbandono e ridurre la disponibilità ad esplorare e accostarsi ad una realtà nuova, attraente ma, proprio per la sua novità, anche fonte di ansia. La creazione di un clima di fiducia tra educatori, bambino e suoi accompagnatori aiuta a fugare gli iniziali timori, invita a esplorare il nuovo ambiente e consente gradualmente di godere delle sue attrattive relazionali e ludiche.

Un bambino che inizia a frequentare un servizio educativo si confronta con un contesto sociale, un ambiente, adulti nuovi e diversi e altri bambini che dovrà imparare a conoscere. Per molti, infatti, il servizio educativo per l'infanzia costituisce la prima opportunità di entrare in contatto con coetanei in modo prolungato e ripetuto, in un contesto predisposto per l'incontro. Ha bisogno di tempo e di una presenza discreta da parte dell'adulto che lo accompagna e che lo sostiene nell'affrontare questa esperienza, trasmettendogli fiducia.

I bambini hanno anche un interesse sempre più pronunciato per gli altri bambini. I bambini, anche molto piccoli, mostrano una spiccata attenzione per l'altro bambino, un desiderio intenso di osservarlo, sorridergli, toccarlo, esplorarlo, intuiscono che è un essere simile a loro, che condivide simili interessi, desideri, emozioni e la stessa forte inclinazione al gioco. Nei primi tempi della frequenza l'interesse per gli altri bambini può manifestarsi in un ritirarsi dal contatto diretto per osservarli e per osservare e comprendere il nuovo ambiente sociale. Viceversa, è possibile vedere come i bambini già ambientati possano cogliere il disorientamento del nuovo venuto e si prodighino per accoglierlo. Questi comportamenti di mutuo aiuto si possono osservare anche in altri momenti di difficoltà del compagno, nei modi e nelle forme compatibili con le reciproche età (piccole carezze, sorrisi, offerta di oggetti o un aiuto nel mettersi le scarpe). Anche la conflittualità, ad esempio lo scontro per il possesso degli oggetti, è un aspetto comune nei rapporti tra bambini, specie in una situazione di comunità che richiede di fare i conti con esigenze e punti di vista diversi, in un momento evolutivo in cui prevale la centratura sulle proprie esigenze e i propri punti di vista. La conflittualità, quando viene affrontata con delicatezza e competenza dall'adulto, evolve in una dimensione relazionale positiva che esprime energia vitale, promuovendo da una parte affermazione di sé, assertività e costruzione della propria identità, dall'altra il progressivo riconoscimento delle prospettive altrui e l'avvio dei primi processi di negoziazione. Nel tempo i bambini possono mostrare preferenza per un bambino o una bambina in particolare, con cui si ritrovano più spesso a condividere giochi o esplorazioni. Queste relazioni privilegiate possono essere vissute con grande intensità, anche quando sono di breve durata.

Le attività degli altri bambini non sono solo fonte di grande interesse, ma costituiscono anche un potente motore di riflessione. L'esplorazione di un oggetto da parte di un coetaneo richiama sempre l'attenzione e spesso induce il bambino che osserva a desiderare il medesimo oggetto e a replicare l'azione o a modificarla utilizzando altri oggetti. Questo prendere ispirazione dall'altro si svolge anche a distanza e in momenti successivi e contribuisce a costruire un patrimonio di conoscenze comuni tra i bambini. Quando il "fare come te" è riconosciuto esplicitamente da sorrisi, gesti o espressioni verbali, esso spesso si trasforma in un "fare insieme": i bambini replicano la stessa azione contemporaneamente. Nel servizio educativo si osservano frequentemente piccoli gruppi di

bambini sviluppare di loro iniziativa azioni di gioco coordinate, che si possono ripetere più volte, anche in giornate e momenti diversi. Nel tempo le azioni parallele, o semplicemente coordinate, si sviluppano in vere e proprie attività collaborative o rituali di gioco collettivi. In questi casi sono evidenti sia il grande impegno cognitivo dei bambini nel coordinare le attività, nell'eseguirle con precisione o nel riferirsi a un mondo immaginario comune, sia il loro grande piacere nel condividere la dimensione ludica.

Nel servizio educativo, insomma, tra bambini e bambine fiorisce una vita sociale e relazionale intensa, ricca di emozioni e di opportunità di apprendimento: sta all'intervento educativo e a un'opportuna organizzazione del contesto e delle proposte educative renderla possibile e orientarla verso un suo sviluppo armonioso.

3. Il desiderio di comunicare

I bambini hanno, fin dalla nascita, una spiccata necessità di comunicare. Il pianto e i primi vocalizzi assumono da subito una valenza espressiva quando i bambini se ne avvalgono per richiamare l'attenzione sui propri bisogni corporei e interagire. La relazione adulto e bambino che si attiva a partire dai primissimi giorni di vita si esprime come una vera e propria sincronia interattiva per mezzo di vocalizzazioni, espressioni facciali e gestualità ad esse strettamente connesse, e questo scambio è determinante per porre le basi del benessere psico-fisico del bambino. Anche sul piano affettivo la richiesta di contatto, vicinanza, sicurezza e benessere, che gli adulti soddisfano mediante la carezza, il prendere in braccio, la voce, lo sguardo, le cure e i primi giochi, si manifesta tramite segnali verbali e non verbali.

È proprio nelle relazioni adulto e bambino, centrate sullo scambio di sorrisi e vocalizzi, di gesti, di sguardi e contatti con attese e risposte reciproche, che si pongono le basi per l'acquisizione del linguaggio, conquista fondamentale e strategica di questi primi anni di vita.

Lo sviluppo del linguaggio si attiva secondo un processo di apprendimento che utilizza parametri del tutto musicali: di timbro, di volume, di altezza, ritmo e durata, di forma. Per questo è fondamentale che il bambino sperimenti le possibilità dell'apparato fonatorio, che usi la voce in senso informale, che canti in maniera naturale, che produca "effetti sonori", guidato da figure di riferimento che hanno questa attenzione, questa sensibilità e consapevolezza verso il mondo sonoro, che sappiano favorire e sostenere la loro musicalità innata senza preconcetti o condizionamenti.

Il bambino sperimenta un ruolo di interlocutore per l'adulto ancor prima di comprendere e utilizzare il linguaggio verbale: ne è un chiaro esempio il gioco del cucù, in cui ogni piccolo, facendo suo lo schema del nascondersi e riapparire, vive il piacere di essere riconosciuto e riconoscere.

All'interno di contesti relazionali conosciuti e vissuti come positivi, con routine prevedibili, ogni bambino esercita e sviluppa il suo modo di comunicare, arricchendolo attraverso gesti apparentemente semplici, come il mostrare, il richiedere e, principalmente, l'indicare, anche alternando lo sguardo tra l'oggetto di interesse e l'adulto con cui interagisce; un adulto che, nel condividere lo sguardo, esprime partecipazione e complicità emotiva, utilizza parole che descrivono, ampliano, spiegano, talvolta anticipano quanto il bambino non è ancora in grado di produrre.

Motivati a comunicare con persone interessate e disponibili alla relazione, i bambini, prima e insieme alla parola, sperimentano l'imitazione e l'utilizzo di nuovi gesti che rappresentano aspetti della realtà consueti, come portare la mano alla bocca per dire "bere", appoggiare il viso al palmo della mano per indicare il dormire, aprire e chiudere la mano per "ciao", gesti che via via vengono usati con minor frequenza quando il vocabolario aumenta in quantità e qualità.

Le prime parole, che compaiono intorno al secondo anno di vita, non solo forniscono un ulteriore strumento di comunicazione, ma svolgono anche funzioni con conseguenze cruciali sullo sviluppo. La parola permette di evocare qualcosa che non c'è o non c'è più (nel buio, al momento dell'addormentamento, la parola sussurrata "mamma" rievoca la persona cara e lenisce la solitudine); la parola introduce quello scarto tra la realtà e la sua rappresentazione che consente di

pianificare un'azione prima di compierla e di guidarne l'esecuzione (come quando il bambino dice a se stesso: "adesso preparo la pappa" e poi si avvicina alla cucinetta e sistema un pentolino sul fornello). Il suo potere si esplica anche nelle relazioni, perché promuove l'unione e il sentimento dell'"essere insieme": l'avvento della parola produce un cambiamento a livello relazionale in quanto rende possibile la condivisione di esperienze, emozioni e desideri.

Il linguaggio permette di dare un nuovo assetto all'esperienza: assegnare un nome alle cose, agli eventi, agli stati d'animo trasforma il vissuto in significati che hanno un valore sociale.

Tramite il linguaggio i bambini giungono a possedere gli strumenti per modificare la realtà (possono dire: "oggi piove" quando c'è il sole); possono immaginare il futuro e prepararsi ad esso ("domani andiamo nel parco, che bello!") e ricordare il passato ("quando ero piccolo..."). I bambini possono comprendere e creare, accanto al mondo vissuto, un mondo narrato.

Lo sviluppo del linguaggio apre nuove possibilità anche nelle relazioni tra bambini, che troviamo intenti a commentare le loro attività durante un'esplorazione comune, a condividere la lettura di un libro conosciuto, ripercorrendo e raccontando anche tramite gesti e azioni la storia che vi è illustrata e costruendo scambi comunicativi che si trasformano nel tempo in vere e proprie conversazioni.

Nei servizi educativi ogni giorno viene offerta una molteplicità di occasioni e contesti che incoraggiano i bambini, anche quelli che vivono in un contesto familiare non italofono, a sperimentare e perfezionare le proprie competenze lessicali e sintattiche per entrare in relazione con adulti diversi dai genitori e con i compagni, comprendere ed essere da loro compresi attraverso la condivisione di un codice comune. In parallelo i servizi per l'infanzia offrono occasioni per coltivare linguaggi espressivi non verbali in tutte le loro forme che, oltre a favorire lo sviluppo del pensiero creativo, facilitano contemporaneamente tutti i processi educativi.

Non sempre il linguaggio verbale procede nei modi e nei tempi usualmente attesi nella prima infanzia. Le differenze individuali sono molto ampie e dipendono dalla complessa interazione tra fattori biologici e ambientali. Possono esserci stili di apprendimento diversi, possono esserci ritardi o atipie nello sviluppo delle abilità linguistiche che emergono in questa fascia d'età. Nei bambini che provengono da famiglie bi- o plurilingue lo sviluppo del linguaggio può apparire rallentato rispetto a quelli che provengono da contesti monolingue, perché le loro competenze sono distribuite tra le due lingue e/o l'input in una delle due lingue può non essere sufficiente. In alcuni casi il linguaggio viene esperito dai bambini in un'altra modalità. È questo il caso dei bambini sordi, che esposti dalla nascita ad una lingua dei segni e alla lingua parlata in contesti educativi e abilitativi, sperimentano, dunque, una condizione particolare di bilinguismo. In tutti i casi sarà compito degli educatori, in costante rapporto con la famiglia, ricercare forme di comunicazione che favoriscano rielaborazioni, significazioni e arricchimenti dell'esperienza in modo che il bambino abbia, in ambito domestico e non, occasioni per sviluppare e approfondire la conoscenza della propria lingua madre.

4. L'affettività originaria

Nell'età infantile l'affettività costituisce una delle vie preferenziali di contatto con il mondo e si esprime sia nella relazione interpersonale, sia nella progressiva elaborazione dei vissuti pulsionali e sensoriali.

I bambini molto piccoli sono attraversati da vissuti emotivi potenti, indecifrabili, da cui possono sentirsi sopraffatti. Si tratta di vissuti e desideri strettamente intrecciati alle sensazioni corporali. Il senso di fame, di sonno, di malessere fisico, di desiderio per un oggetto, con le emozioni che suscitano, risultano nei primi mesi di vita pervasivi e ingovernabili per più ragioni: perché non sono identificabili e distinguibili come fame, sonno, paura, rabbia, desiderio di possedere, ma sono un caos indistinto di sensazioni, rispondono a un impulso che vuole "tutto e subito" (essere nutrito, dormire, essere calmato, impossessarsi), e sono soggetti a una percezione del tempo che non padroneggia ancora l'esperienza della durata (fame, sonno, rabbia, desiderio irrefrenabile sono

“ora” e quindi “per sempre”), tutte condizioni che non permettono ai bambini piccolissimi di circoscriverli e padroneggiarli.

Sono vissuti connessi anche alla particolare sensibilità per le discontinuità e quindi per le novità. Più si è piccoli, più l’esperienza del mondo è piena di novità; le novità suscitano da una parte confusione e timore per ciò che è sconosciuto, dall’altra stupore, curiosità e tensione verso la scoperta.

Questa ambivalenza caratterizza tipicamente il primo contatto dei bambini con un servizio educativo. Se i vissuti disorientanti connessi alla discontinuità vengono accompagnati, l’interesse ha la possibilità di dispiegarsi e svilupparsi in processi di conoscenza e di relazione. I bambini hanno bisogno di una presenza adulta certa, che, mentre si fa garante della bontà della realtà, sappia porre un limite ai loro impulsi immediati, che aiuti a superare l’iniziale centratura su di sé e sui propri impellenti bisogni per guidarli a godere del piacere del condividere.

I bambini sono pronti ad accogliere e rielaborare ciò di cui fanno esperienza sul piano affettivo se sono in rapporto con un adulto che offre contenimento emotivo (“posso accogliere la tua paura, rabbia, confusione senza esserne distrutto e continuando a essere accogliente”) e sostiene la capacità di dare significato e distinguere i sentimenti, di nominarli (è rabbia, è paura, è gioia, è confusione, ecc.), mettendo ordine nel caos e permettendo di identificarli e circoscriverli.

I bambini, che hanno un senso del tempo personalizzato, ritmato su esigenze e desideri da realizzare all’istante, nell’incontro con i bisogni degli altri e con il tempo istituzionale imparano pian piano a tollerare la frustrazione e apprezzare il piacere dello stare insieme. In questo modo i bambini sono posti in una condizione di benessere che permette loro progressivamente di fare i conti con i limiti, di acquisire un senso del tempo che tenga conto delle esigenze e dei tempi degli altri e di trovare gradualmente dei riferimenti comuni per orientarsi (è il momento del pasto, del sonno, del ritorno a casa) quali precursori del tempo cronologico e sociale.

5. L’identità che ha origine nella corporeità

I bambini fin dalla nascita esercitano e sviluppano abilità motorie e capacità percettive in modo interconnesso, divenendo attivi costruttori di sé, favoriti da relazioni con persone che ascoltano e rispondono alle loro richieste, dove il contatto corporeo e il dialogo tonico (il dondolio, il sentirsi cullare, in modo continuo, fluido, senza brusche rotture) con un adulto di riferimento offrono sicurezza e tranquillità. Nel percorso di costruzione del senso di identità e del vivere nell’interezza del proprio corpo, i bambini si impegnano nella sperimentazione di una corporeità vissuta appieno con tutti i sensi di cui possono disporre e soprattutto esercitano, quando possibile, il movimento, percepito con piacere e intensità, specialmente se possono contare sullo sguardo di un altro che restituisce loro le conquiste raggiunte. Così nei primi mesi diventano progressivamente più attivi nei confronti dell’ambiente, anche lo stare in braccio non è più un farsi sostenere restando rilassati e appagati: puntano i piedi, si spingono dal corpo dell’altro, esplorano l’equilibrio ed il disequilibrio. Iniziano ad apprezzare movimenti diversi che provocano cambiamenti di intensità, verso o direzione, spesso presenti nei giochi tradizionali o familiari, come quello del cavalluccio, dei classici giochi di lancio in alto e ripresa, di oscillazione e caduta, di aggiramento.

Contemporaneamente, le prime esperienze di gioco che un bimbo molto piccolo può attivare da solo sono anch’esse collegate al movimento corporeo e alle sensazioni che provoca. Più avanti, quando i bambini entrano in relazione e agiscono sull’ambiente, in quello stesso momento fanno esperienza di sé stessi, percepiscono, infatti, i risultati delle proprie azioni, riconoscendosi capaci di trasformazione e incidenza sul mondo. Queste sensazioni piacevoli generate dal movimento stesso, dal sentirsi capaci di intervenire sull’ambiente e di muoversi autonomamente distaccandosi dall’adulto, li aiutano a sentirsi interi e a scoprire la presenza dell’altro e degli effetti delle leggi della fisica su di sé e sugli oggetti.

Nei servizi educativi l’organizzazione dell’ambiente diversa dallo spazio domestico, la presenza di arredi e strumenti appositamente predisposti (es. cubi, cuscini, tappeti, piccoli scivoli, specchi), la

disponibilità di materiali e oggetti di diverse consistenze, dimensioni, proprietà percettive moltiplicano le esperienze tattili e motorie, favorendo l'acquisizione di questa consapevolezza.

Non appena imparano a strisciare, a gattonare o a camminare, si allarga lo spazio entro cui i bambini possono muoversi. Inizia un periodo caratterizzato dall'alternarsi di escursioni per esplorare il mondo circostante e di riavvicinamenti per ricevere rifornimento affettivo e di sicurezza, una alternanza progressiva che consente di individuare la giusta distanza tra dipendenza e indipendenza, vicinanza e separazione.

Crescendo, i bambini godono dell'acquisita autonomia, della padronanza del proprio corpo e dell'autoaffermazione che ne deriva, che si manifesta nella manipolazione e nell'esplorazione. Nei servizi educativi i bambini trovano un'ampia varietà di oggetti su cui agire e occasioni intenzionalmente progettate perché possano sperimentare il loro potere di intervento sulla realtà, anche confrontandosi con i compagni, guardandoli, imitandoli, inventando nuove azioni.

Il processo di separazione, la conquista dell'autonomia, l'individuazione passano anche attraverso l'opposizione e il contrasto. La disobbedienza per i bambini di quest'età è una forma di autoaffermazione: il dire di no alle richieste delle persone che stanno loro intorno, anche quando sono piacevoli, è una forma di divertimento e di gioco ma anche un dispositivo di crescita mediante il quale mettere alla prova e rinsaldare la propria identità in evoluzione. Questa condizione delicata, caratterizzata dalla ricerca della giusta distanza tra attaccamento e indipendenza, autoaffermazione e senso del limite, richiede da parte dell'adulto una sensibilità particolare e un accompagnamento attento, che incoraggi i bambini alla scoperta del mondo e delle regole dello stare insieme. Limitazioni del movimento autonomo o deficit sensoriali che possono derivare da condizioni organiche richiedono agli educatori particolari e mirate attenzioni, affinché ogni bambino possa esprimere e soddisfare ugualmente il proprio bisogno esplorativo e l'attitudine alla scoperta.

6. L'interesse per il mondo circostante

Il percorso di apprendimento prende avvio dall'interesse per il mondo circostante e, pur ponendo le basi su esperienze di continuità, si sviluppa a partire dal desiderio dei bambini di conoscere che induce ad un'attiva esplorazione di oggetti, situazioni e contesti attraverso tutti gli organi di senso. I bambini sono acuti osservatori, interessati ai dettagli più minuti. La loro attenzione si concentra su particolari che li attirano e li sollecitano con uno sguardo non ancora influenzato da stereotipie di significato. Le cose non sono date, ma scoperte, e la curiosità è fonte di una coraggiosa e instancabile attività dei bambini che, attraverso la manipolazione, studiano il loro funzionamento e ne ricercano i nessi causa-effetto. Anche il proprio corpo è oggetto di attenzione e curiosità e viene messo alla prova in situazioni diversificate e molteplici.

Fin dai primi mesi i bambini appaiono impegnati in attività di esplorazione degli oggetti: li afferrano, li soppesano, li portano alla bocca, ne colgono le proprietà, le differenze e le somiglianze. Vuotare e svuotare, infilare e sfilare, caricare e scaricare, costruire sono tutte attività che i bambini compiono spontaneamente e con gioia perché dimostrano continuamente il loro potere sulle cose e permettono di scoprire l'ordine delle stesse. Nel tempo affinano le capacità di studiare le reazioni degli oggetti alle azioni che li coinvolgono: ad esempio come rotola una palla che viene spinta, qual è il suono di una torre di cubi fatta cadere, la consistenza di un frutto schiacciato tra le mani, ecc.

Anche le posizioni e le relazioni tra le cose costituiscono oggetto di attenzione ed esplorazione: come un oggetto può essere collocato dentro uno più grande, come può passare attraverso la cavità di un altro, come può restare in equilibrio su una superficie orizzontale oppure cadere se posto su un piano inclinato.

I bambini trovano modi diversi di organizzare il mondo ricercando quali nuove relazioni si possono stabilire tra gli oggetti; possiamo vederli seduti per terra intenti a spostare gli oggetti attorno a sé in modo da dividerli in mucchi sulla base del loro colore o della loro forma, oppure allineare uno accanto all'altro oggetti simili, quasi a marcarne la somiglianza, o collocarli uno sull'altro in modo da

comporre una torre ordinata per grandezza. Sono le prime esperienze di classificazione, seriazione, associazione, ordinamento. L'esplorazione, nel tempo, viene accompagnata dal linguaggio verbale che descrive e guida l'azione.

Molti altri aspetti del mondo fisico, come ad esempio la luce, la fluidità dei liquidi, le ombre che il proprio corpo o altri oggetti proiettano, la forma e la dimensione delle tracce che si lasciano su una superficie, i suoni prodotti dal proprio corpo o ascoltati nell'ambiente, il movimento e il mutamento degli esseri viventi possono suscitare curiosità, diventare oggetto di osservazione e di conseguente indagine e di conversazione tra loro e con gli adulti.

L'insieme di queste esplorazioni viene vissuto in modo olistico, cioè con un coinvolgimento intrecciato dei diversi canali sensoriali, con un interesse aperto e multidimensionale per i fenomeni incontrati nell'interazione col mondo, che coinvolge interamente mente e corpo.

Le curiosità e le attività dei bambini richiedono da parte degli educatori un'accoglienza in grado di riconoscerne il valore e il significato e un accompagnamento che, a partire da una attenzione prolungata a ciò che i bambini stanno facendo, porti a sostenere e promuovere il processo di conoscenza e di sviluppo. Ad esempio, il passaggio da un'esplorazione poco definita o casuale ad una più mirata e intenzionale, che porta a un percorso di scoperta progressiva dell'oggetto, delle sue proprietà e dell'uso che se ne può fare, può aver luogo attraverso la *ripetizione*: reiterando più volte la stessa attività in modo identico, oppure introducendovi progressive modifiche, l'esplorazione dei bambini si fa sistematica, più consapevole, più capace di introdurre *variazioni*.

Leggere nelle azioni dei bambini qualità e concetti propri dei diversi sistemi simbolico-culturali, consente all'educatore di individuare parole, materiali, provocazioni e nuovi contesti più focalizzati e pertinenti che possano far evolvere, senza forzature o insegnamenti diretti, le esplorazioni dei bambini. Ad esempio, nella spontanea attrazione dei bambini per i suoni che producono battendo le mani su alcune superfici, è presente il concetto di timbro che si può rendere più presente alla percezione dei bambini introducendo materiali e battenti differenti. Oppure la vibrazione, a cui i bambini sono molto sensibili, può essere resa esplorabile da metalli articolati dando struttura formale a materiali informali, corde di chitarra o di violino tese tra due supporti affissi al muro che consentono di sperimentare la durata, l'intensità, il timbro delle vibrazioni.

In alcuni casi possono manifestarsi timore o sgomento invece che attrazione per il mondo e l'altro da sé, necessità di stabilità invece che propensione verso il nuovo, tendenza allo stabilire confini invece che apertura spontanea alla relazione; i linguaggi del corpo, dei sensi e della voce possono aiutare il bambino e con lui l'adulto ad equilibrare un corretto spazio relazionale, non invadente, non estraneo.

Attraverso un ambiente incoraggiante e un contesto pronto a modificarsi in relazione ai progressi dei bambini, nel corso dei primi tre anni di vita le attività di esplorazione divengono via via più articolate e si esprimono in sequenze sempre più lunghe di azioni coordinate, fino ad affrontare questioni più complesse, prefigurando competenze cognitive che troveranno possibilità di sviluppo e arricchimento negli anni successivi.

7. La propensione ad attribuire significati

Lo sviluppo intellettuale si iscrive nella propensione infantile, presente fin dalla nascita, ad attribuire significati. Si tratta di una propensione inizialmente sviluppata in modo concreto, attraverso il corpo e il movimento, per cui, ad esempio, il dondolare di un ninnolo appeso viene compreso ed espresso dai bambini piccolissimi con il dondolare del capo o del corpo. Tale processo, se viene incoraggiato e sostenuto, con il progressivo affermarsi del linguaggio può via via appoggiarsi alla ricchezza e alla precisione delle parole, grazie alle quali i bambini affinano le loro possibilità di costruire e condividere significati: al corpo che dondola si affianca e poi sostituisce la parola "dondolare", che soddisfa in modo più pieno la necessità di comprendere quel movimento e poterlo comunicare.

Nei primi tre anni, infatti, l'intelligenza progressivamente supera la dimensione esclusivamente senso-motoria, grazie allo sviluppo del linguaggio e della capacità di rappresentazione. Questo sviluppo avvia la possibilità di innescare processi di ragionamento ancorati alle situazioni che incontrano nel loro personale rapporto con il mondo e che suscitano curiosità o problemi che chiedono di essere supportati da un'azione educativa capace di riconoscerli e di promuoverli.

A questi processi si associa la propensione a "fare" cultura, intesa in senso ampio come tensione dei bambini fin da piccolissimi a condividere e costruire repertori di significati con gli adulti che si curano di loro e con i coetanei che frequentano assiduamente, come succede nei servizi educativi. Una tensione che, quando viene riconosciuta e incoraggiata, si esprime ad esempio con rituali che, prestissimo e in modo del tutto personale, scandiscono il rapporto tra adulto e bambino nei momenti di cura del corpo, e che il bambino contribuisce a costruire, riconosce e richiede: una certa filastrocca, un piattino disposto in un certo modo significano che è il momento del pranzo. Tra bambini, in un ambiente che favorisce la libertà di movimento ed espressione, il "fare" cultura si esprime attraverso rituali e significati comuni che attribuiscono in modo condiviso a momenti, spazi, oggetti: ad esempio, per tutti i bambini la tana del lupo è sotto il grande tavolo in sezione. Questa propensione, tipicamente umana, permette ai bambini di accedere progressivamente alla cultura del mondo adulto in cui sono immersi e ai sistemi simbolico-culturali che la caratterizza, se vengono accompagnati in modo adeguato ad incontrarli.

8. L'attitudine al gioco

Il gioco si caratterizza per il suo essere spontaneo, libero, finalizzato a se stesso e al piacere di metterlo in atto (si gioca per giocare). Per i bambini, fin dalla nascita, giocare è un'esperienza vitale in più sensi: perché attraverso di essa si esprime un modo di rapportarsi al mondo sostanziale per l'infanzia (se si è bambini, si gioca), ma anche perché promuove benessere e dà la possibilità di sentirsi "vivi", cioè di sentire che il proprio corpo, le proprie azioni, i propri pensieri e le proprie fantasie possono esprimersi in modo libero da vincoli che non siano il vitale desiderio di farlo. Per i bambini giocare è, ad esempio, scuotere una scatola e ascoltare il rumore che fa, far cadere e riprendere un oggetto, girare su sé stessi, preparare un caffè "per finta", farlo più volte fino a quando lo si desidera sotto la spinta del solo piacere di ripetere per capire cosa succede, rivivere le emozioni che dà, mettersi alla prova. Si tratta di un'esperienza che permette loro di sentire che sono i soli padroni della situazione e che sono capaci, in questa posizione, di incidere sul mondo – e il mondo risponde positivamente – procurandosi le esperienze di cui hanno bisogno per star bene, senza nessun'altra finalità se non questa.

Il gioco è la voce dei bambini, anche quelli piccolissimi, è un modo privilegiato di esprimersi: grazie al gioco possono dire di sé, delle loro comprensioni, di ciò che li incuriosisce o li turba, in un modo che, a differenza della realtà degli adulti, è interamente scelto e governato da loro stessi nei tempi, nei percorsi, nelle modalità. È anche un modo essenziale di pensare, nella misura in cui nel giocare dei bambini le esperienze sono guidate dal desiderio della scoperta e dal piacere che dà il metterle in atto, sia che si tratti dei primissimi giochi di esplorazione del corpo (ad esempio, chiudere e aprire gli occhi per il piacere di "studiare" ciò che succede) e degli oggetti (ad esempio, impilare scatole per il piacere di capire come fare una pila più alta possibile), sia che riguardi giochi più evoluti (ad esempio, fingere di essere un dottore per comprendere meglio questo ruolo).

Successivamente, con il gioco del far finta, i bambini cominciano a rappresentare oggetti ed eventi non presenti, coinvolgendo, come spettatori e partner, adulti e altri bambini (imboccare la mamma, o l'educatore, o un altro bambino da un cucchiaino vuoto, fingere di dormire senza avere sonno). In questo tipo di gioco si manifesta fortemente la soggettività dei bambini, il loro modo di vedere il mondo e la loro creatività. Si manifesta anche precocemente il desiderio di condividere questa realtà immaginaria e di godere del piacere di un "far finta insieme" che si sviluppa in giochi complessi: i

bambini si travestono, assumono ruoli diversi, mettono in scena situazioni e storie anche trasformando le funzioni degli oggetti (la sedia diventa il cavallo, il tavolo una nave...).

Se trova ambienti accoglienti e supportanti, il gioco del bambino dispiega tutti i suoi poteri: libera esplorazione delle cose e dei rapporti interpersonali, osservazione, scoperta attiva, padronanza corporea, autoaffermazione. Il gioco è uno dei fronti più delicati e sensibili nei quali attuare ed affinare accurate strategie inclusive.

9. Un'espressività fatta di molteplici linguaggi

I bambini, fin da piccolissimi, sono continuamente attratti dalle cose, dalla natura e dalle relazioni, sono capaci di provare meraviglia per i suoni, le luci, i colori, le forme, intenti a lasciar tracce, a condividere ("Guarda?"), a creare composizioni uniche, che l'adulto può ascoltare, osservare, cercar di capire e sostenere. Attraverso molteplici modalità espressive danno forma ai propri vissuti e a ciò che comprendono della realtà: parole, segni grafici e disegni, suoni e rumori, ritmi e melodie, movimenti, manipolazioni, costruzioni sono tutti modi per dare senso e conoscere il mondo. Si tratta di linguaggi che coinvolgono al tempo stesso corpo, emozioni, pensieri, fantasie, e che si intrecciano tra loro arricchendosi, dimostrando così una forza e una vitalità straordinarie. Sono modalità comunicative che, nel momento in cui si esercitano, diventano anche strumenti conoscitivi e di arricchimento dell'esperienza (muoversi a ritmo in una danza improvvisata a suon di musica comporta comprensione del rapporto corpo-mondo, padronanza di sé, appropriazione del senso del tempo). I diversi linguaggi non si esercitano mai separatamente e ciascun bambino ha il proprio modo di combinarli e integrarli.

Tutti i linguaggi hanno pari dignità e vanno ugualmente valorizzati affinché nessuno di essi venga trascurato e ciascuno abbia la possibilità di espandersi e arricchirsi tramite esperienze che si sviluppano nel tempo. Non si tratta tanto di fornire conoscenze tecniche (come tener in mano la matita, come modellare la creta, come utilizzare un tablet, ecc.) o di mostrare procedure esecutive codificate (colorare stando nei margini, imitare i movimenti dell'educatore), quanto piuttosto di sostenere nei bambini la capacità di dare forma alle proprie idee attraverso l'esercizio della creatività, che gradualmente può manifestarsi in modalità espressive sempre più formalizzate e governate: dagli scarabocchi al disegno, dallo spargimento del colore al suo uso espressivo, dalla manipolazione dei materiali al costruire e comporre, dalla percussione di un oggetto alla produzione di un ritmo, dall'emissione di suoni alla creazione di melodie... L'adulto può fornire un modello di gesti precisi che i bambini possono osservare e imitare, come fanno spontaneamente nelle attività di vita pratica e di partecipazione guidata. Nei servizi per l'infanzia occorre perciò dare spazio ai linguaggi grafico-pittorici, plastici, musicali, coreutici, costruttivi, motori, ma anche scientifici, tecnologici e di esplorazione dei viventi che troveranno negli anni successivi ulteriori possibilità di arricchimento ed espansione. L'importanza dei molteplici linguaggi infantili è anche connessa alla pluralità delle forme dell'intelligenza e alla necessità che già a partire dai servizi educativi esse trovino possibilità di promozione e arricchimento che integrino mani, mente e cuore.

Per rispettare e promuovere i diritti e le potenzialità dei bambini è necessario individuare le finalità che orientano la progettazione e le pratiche educative: il progressivo consolidarsi dell'identità, l'acquisizione delle prime autonomie, l'imparare ad apprendere in tutte le situazioni della quotidianità, l'imparare a vivere e condividere significati con altri bambini e altri adulti. Queste finalità, condivise con i genitori, permettono di orientarsi nella progettazione e nella scelta delle esperienze da proporre ai bambini per sostenerne lo sviluppo.

Per mettere in atto queste potenzialità occorrono sostegno e promozione intenzionale da parte dell'adulto mediante azioni specifiche che assicurino il protagonismo dei bambini, tenendo conto in chiave evolutiva delle azioni e degli interessi manifestati, delle propensioni e delle inclinazioni. Non si tratta di proporre esperienze codificate, bensì di progettare gli ambienti e sostenere le attività e le proposte dei bambini, assumendo una postura di ascolto e osservazione.

CAPITOLO 3

L'ALLEANZA EDUCATIVA CON I GENITORI

All'interno di un servizio educativo si può educare solamente a partire dalla costruzione di un rapporto di ascolto, dialogo e alleanza con la famiglia. La famiglia è infatti il luogo di identità e appartenenza del bambino e svolge un compito educativo primario rispetto al compito del servizio educativo, che si pone come complementare e integrativo. I valori, gli obiettivi e i criteri guida relativi alla costruzione della alleanza educativa con le famiglie sono trasversali alle differenti tipologie di servizio educativo per l'infanzia, anche se le strategie necessariamente si differenziano in relazione al contesto specifico, alla storia e all'esperienza, alla tipologia di ciascun servizio.

1. Immagini reciproche

Dal punto di vista del servizio educativo: padri, madri, genitori, famiglie

I genitori non sono clienti, né meri fruitori di un servizio. Sono portatori di attese, di visioni educative e di progetti di vita che incontrano il servizio educativo, e il progetto proposto, in molti modi diversi. Gli educatori stimano i genitori come interlocutori attivi e competenti, riconoscono le differenze e si propongono in affiancamento alle figure genitoriali, considerando degne di ascolto e di interesse le esperienze, le credenze e le competenze che ciascuna famiglia porta.

Le famiglie che oggi si affacciano ai servizi educativi sono molto diverse tra loro nei modi di essere e fare famiglia e di interpretare i ruoli paterni e materni. Sono molte e diverse le provenienze geografiche, di coppie o di genitori, che spesso sono figli della migrazione di seconda o terza generazione, nati e scolarizzati in Italia. Cala la natalità, mentre si è elevata l'età media in cui si fa il primo figlio. In un mondo dove i bambini sono sempre di meno, spesso il figlio è il primo bambino con cui i nuovi genitori si trovano in relazione, e poiché, soprattutto nelle grandi città, si sono allentate le relazioni con le generazioni più anziane, i genitori, sempre più soli, si affidano a fonti di informazione molto varie, talvolta non fondate pedagogicamente e spesso contraddittorie. Non è sempre facile per gli educatori tenere vivo il dialogo, mantenere un atteggiamento empatico, spiegare senza impazienza, non manifestare fastidio perché non si condividono comportamenti e abitudini o perché ci si sente poco riconosciuti. La pluralità dei contesti familiari chiede una grande attenzione, sensibilità, sospensione dei propri pregiudizi, capacità di ascolto autentico, disponibilità a mettere in discussione le proprie certezze.

Dal punto di vista del genitore: la scelta del servizio educativo

La pluralità di tipologie nell'offerta di servizi educativi propone differenti modalità di esperienze ai bambini e intende rispondere anche a esigenze diverse dei genitori. Qualunque sia la scelta che i genitori operano, spesso l'ingresso in un servizio educativo rappresenta, soprattutto per chi è al primo figlio, il primo accesso a un contesto sociale pubblico che può essere poco conosciuto. La cultura dell'educazione in collettività, quindi, presenta differenze molte ampie.

La scelta di iscrivere il proprio bambino a un servizio educativo ha sempre due motivazioni: le necessità della conciliazione tra lavoro e cura dei figli e la consapevolezza dell'importanza per i bambini di stare con i coetanei. L'avvio della frequenza per il proprio figlio porta con sé aspettative positive, ma anche timori e ambivalenze. Ogni esperienza è un nuovo incontro che richiede al genitore di mettersi in gioco nella relazione con gli educatori e con i genitori degli altri bambini e di comprendere i vincoli che la vita comunitaria impone. Si tratta di cominciare a pensare al proprio bambino all'interno di una comunità di vita e di rapporti caratterizzati da pratiche specifiche e da ritmi condivisi diversi da quelli familiari, ma progettati per assicurare il benessere di tutti.

2. L'ambientamento

Dal punto di vista del bambino

Il primo incontro con un servizio educativo è in buona parte determinato dall'atteggiamento e dalle emozioni che avverte nei genitori. I bambini sono dei sensori sensibilissimi e per fidarsi hanno bisogno di percepire che chi li accompagna ha fiducia, è pronto e si fida di chi li accoglie e si occuperà di loro. Le prime esperienze di distacco dal genitore vanno esplicitate al bambino, che va rassicurato e ascoltato nei suoi tempi di adattamento al nuovo contesto. Il tempo necessario a ciascuno va calibrato con attenzione, delicatezza e senza scansioni troppo rigide, anche in relazione alla presenza di altri bambini già ambientati o di bambini e genitori che condividono la stessa esperienza. Al bambino va offerta fin dai primi giorni, senza forzarlo, la possibilità di sperimentare l'ambiente e le opportunità di gioco, di accettare le proposte di scambio con i bambini e gli educatori, ma anche una grande libertà di ritrarsi e di rifugiarsi da chi lo accompagna.

Dal punto di vista del genitore

Il primo incontro con il servizio educativo implica affidare un bambino piccolissimo a persone e ambienti che non sono familiari: è un passaggio che suscita emozioni e sentimenti contrastanti e di non immediata elaborazione. Avere fiducia è l'esito, mai acquisito una volta per tutte, di un processo che può avere tempi molto differenti per ogni genitore e famiglia. Alleanza e fiducia sono inscindibili e si costruiscono nella reciprocità.

L'informazione e la conoscenza diretta del contesto, così come una costante disponibilità all'ascolto e al dialogo da parte degli educatori, sono i primi mattoni per iniziare a costruire un rapporto di fiducia con l'ambiente e il personale.

Queste attenzioni assumono un valore tutto particolare quando si tratta di avviare una relazione di fiducia con famiglie di origine straniera, che possono avere pratiche educative e di cura differenti, che a volte non esplicitano perché le danno per scontate, o perché ritengono non sia opportuno parlarne, oppure perché hanno difficoltà ad esprimersi. Per questi genitori è importante trovare negli educatori interlocutori che si sforzino di comunicare con loro, oltre le barriere linguistiche, utilizzando al meglio possibile una lingua veicolare. Il dialogo, infatti, deve essere denso e ravvicinato, specie nei momenti più delicati, quale è certamente quello del primo ingresso nei servizi educativi.

L'ingresso dei figli nei servizi educativi offre l'occasione di uno spazio pubblico per costruire rapporti di fiducia e legami di comunità. Modelli culturali e educativi, esperienze religiose diverse, ruoli sociali e di genere hanno modo di confrontarsi, di rispettarsi e di evolvere verso i valori di convivenza in una società più ricca, aperta e democratica.

Prima che il bambino inizi la frequenza, è necessario creare occasioni in cui i genitori possono narrare il loro bambino, conoscere chi se ne prenderà cura e in che modo. L'organizzazione di visite o intrattenimenti per bambini e famiglie consente al genitore di vivere il nuovo ambiente con il proprio bambino, conoscere gli altri bambini e genitori, vedere gli educatori nella relazione con il gruppo.

La permanenza nel servizio educativo di figure conosciute e familiari per il bambino, nei primi giorni di frequenza, supporta in maniera favorevole la transizione.

Per i genitori stare dentro la sezione in questi primi giorni può essere fonte di imbarazzo e di incertezza su come comportarsi. È bene che gli educatori parlino di questo con il genitore, suggerendogli di porsi come presenza discreta. Vanno infatti tenute in considerazione la presenza di altri bambini e genitori, l'importanza di favorire la autonoma e libera esplorazione del contesto da parte del bambino, l'opportunità di dare il giusto spazio al ruolo dell'educatore.

I tempi dell'ambientamento vanno concordati con i genitori e valutati giorno per giorno. Ogni bambino è diverso, ogni genitore è diverso, ogni relazione di attaccamento si esprime in modo differente. È consigliabile non assecondare l'eventuale fretta del genitore di abbandonare la sezione, ma neanche prolungarne eccessivamente la presenza secondo un iter predefinito.

Dal punto di vista del servizio educativo

La condivisione delle esperienze di cura dei piccolissimi è, da parte dei genitori, un gesto di grande fiducia, anche se spesso accompagnato da ambivalenze e richieste alle quali può essere impossibile rispondere perché potrebbero determinare lo stravolgimento dell'organizzazione del servizio. I genitori chiedono, talora pretendono, interventi simili a ciò che avviene in ambito domestico. Il primo incontro con il genitore e il bambino è, quindi, un momento particolarmente delicato e capace di orientare gli atteggiamenti futuri. Gli educatori sanno che per i genitori sentirsi ascoltati, compresi nelle proprie aspettative e nelle proprie ansie, sperimentare una relazione ospitale e incoraggiante pone le basi per solidi legami di fiducia e di collaborazione: ecco che la preparazione del primo contatto e delle prime giornate di frequenza è basilare. Fin dai primi momenti il servizio educativo rende visibile la sua identità, caratterizzata da accoglienza, disponibilità all'ascolto, non autoreferenzialità, capacità di tenere aperto un confronto non compiacente né delegante, che porti a condividere cosa sia, in quel momento e nel contesto del servizio, il meglio per il bambino, diventando così un riferimento autorevole. Si tratta di un'autorevolezza che viene da un progetto educativo costruito nel tempo e nella collegialità, nell'esperienza e nel dialogo con i genitori e con la comunità, sempre aperto alle nuove domande.

L'incontro con una pluralità di figure professionali in grado di offrire ascolto e supporto, rimanda al genitore una molteplicità di punti di vista, capaci di arricchire lo sguardo sul proprio bambino.

La convivenza con il genitore nella quotidianità della sezione richiede agli educatori la consapevolezza che tutti i gesti che compiono vengono significati e valutati dal genitore, che attraverso di essi inizia a individuare gli aspetti che condivide e quelli che non approva, a delimitare quindi gli spazi di disponibilità al dialogo, a costruire la sua immagine del servizio educativo e a gettare le fondamenta della fiducia che riporrà in esso. È quindi necessario sapersi affiancare con delicatezza al genitore e al bambino, far comprendere la differenza dei ruoli, dialogare con autorevolezza con le domande e le considerazioni del genitore, dare valore alla dimensione del gruppo.

Nell'accoglienza sono coinvolte tutte le figure professionali (educatori, ausiliari, coordinatore, atelierista, cuoco...), ognuna delle quali ha una funzione educativa indipendentemente dalla mansione svolta. La comunità educativa nel suo complesso accoglie, costruisce e garantisce un'organizzazione ed un'unità che può dare fiducia ai genitori e alle altre figure di riferimento del bambino che, ognuna nel proprio ruolo, entrano in relazione con il servizio educativo.

Il servizio educativo deve avere una struttura previsionale di massima dei tempi e delle modalità dell'ambientamento, che, però, rispondano, per quanto possibile, alle necessità dei bambini e delle loro famiglie.

L'accoglienza dei genitori e dei bambini con disabilità, certificata o in corso di accertamento, va fatta oggetto di un'attenzione particolare, nella consapevolezza che la Legge 104/1992¹³ riconosce l'inserimento dei bambini con disabilità come un diritto. Le famiglie dei bambini con disabilità possono trovare nei servizi un grande supporto, capace di individuare e valorizzare le risorse dei loro figli, attraverso il riconoscimento delle differenze e la costruzione di un ambiente educativo inclusivo, accogliente e competente, capace di offrire precocemente attenzioni specifiche ai bisogni di ciascun bambino attraverso la definizione di un percorso educativo coerente costruito in base a protocolli progettati e condivisi con gli altri soggetti del territorio (servizi sanitari, sociali, pediatri). È necessario essere sensibili e attenti nella comunicazione con le famiglie dei bambini con disabilità, aiutandole nella scoperta delle loro risorse e potenzialità e anche nel riconoscimento delle difficoltà. Altrettanta attenzione va posta nei confronti degli altri genitori, che vanno guidati a comprendere che la convivenza con bambini con bisogni educativi speciali può arricchire l'esperienza del gruppo in quanto favorisce l'incontro e uno sguardo empatico verso tutti gli specifici bisogni di ciascun

¹³ Articolo 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, già citato

compagno. Una cura particolare deve essere dedicata all'allestimento dello spazio e all'organizzazione dei tempi che siano inclusivi per tutti, secondo la prospettiva delineata dall'ICF¹⁴, che vede il benessere come frutto dell'incontro con un ambiente facilitante e privo di barriere: non è il bambino che deve adattarsi al contesto, ma è quest'ultimo che deve essere predisposto affinché il bambino possa ambientarsi, utilizzare tutte le proprie risorse e sviluppare tutte le proprie potenzialità.

L'incontro con il servizio può far emergere agli occhi dei genitori aspetti dello sviluppo del loro bambino, di cui fino a quel momento erano poco consapevoli. Sta agli educatori mettersi al fianco della famiglia, garantendo un'osservazione attenta e puntuale del bambino e il suo sviluppo e una comunicazione costante.

Nella progettazione dell'ambientamento va prevista la predisposizione, all'interno del servizio, di spazi dedicati ai genitori, che dopo aver lasciato i bambini possano conoscere e conversare con gli altri genitori. Va anche incoraggiata una loro partecipazione attiva, mentre attendono di ricongiungersi con i loro figli, ad esempio nella preparazione di materiali utili ai bambini e al servizio educativo. Il fare insieme allenta la tensione e facilita il dialogo distogliendo lo sguardo dal proprio bambino.

3. Servizi educativi e famiglia: gli strumenti per costruire la relazione

Nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte etiche e religiose, le famiglie sono portatrici di risorse che vanno riconosciute e valorizzate, per far crescere una solida rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise, nella consapevolezza che le idee e i progetti educativi dei genitori non sempre coincidono con la visione pedagogica e il progetto educativo del servizio. La buona qualità del clima sociale è una condizione essenziale per il benessere di ciascun bambino, ciascun genitore e ciascun educatore. La relazione educatori-genitori ha un ruolo importante nella costruzione di questo clima, che si fonda su accoglienza, ascolto autentico e non giudicante, dialogo, per la costruzione reciproca di fiducia e stima. L'accoglienza è una dimensione essenziale del servizio, che va al di là del momento del primo ambientamento. La relazione è infatti una tessitura che si fa giorno per giorno utilizzando una varietà di strumenti. Un'attenzione particolare va posta in quei servizi che accolgono bambini provenienti da culture diverse. La traduzione in più lingue delle principali comunicazioni e documentazioni, l'utilizzo di mediatori linguistici e culturali, l'attenzione nella progettazione di attività più facilmente condivisibili sono fondamentali per creare da subito una reale accoglienza.

La relazione individuale va curata attraverso incontri dedicati e si ripropone ogni giorno all'ingresso e all'uscita quotidiana attraverso lo scambio diretto, ma anche attraverso la condivisione di un'accurata documentazione delle esperienze dei bambini nel servizio. La relazione chiede un ascolto attivo che accoglie ansie, attese, istanze e richieste dei genitori, le mette a confronto con le attese degli educatori e le trasforma in un progetto che coinvolge quella coppia bambino-genitore all'interno della dimensione della comunità. Va evitato il rischio che il dialogo sia in realtà un monologo, perché manca la disponibilità a destrutturare e a ricreare prassi che si ritenevano consolidate. Questo non significa progettare il servizio sulle richieste dei genitori, ma prenderle in carico, facendole diventare di volta in volta risposta, discussione nel gruppo degli operatori, approfondimento con gli altri genitori, riformulazione che le trasformi dal soggettivo all'intersoggettivo e al collettivo.

Tutto questo non è scevro di possibili conflittualità, che non vanno ignorate. La conflittualità è una dinamica connaturata alla relazione. La discussione aperta e sincera intorno alle dissonanze, alle visioni contrastanti o a quello che può avere causato incomprensione deve però avvenire dentro a

¹⁴ La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute descrive lo stato di salute delle persone in relazione agli ambiti di vita sociale, familiare, lavorativo, al fine di coglierne gli aspetti che possono causare difficoltà e rimuoverli.

tempi, modi e luoghi opportuni e, soprattutto, lontano dagli occhi dei bambini. Tutti gli adulti, operatori e genitori, devono avere la consapevolezza che essere dentro un servizio educativo richiede che vengano usati modalità e toni adeguati, perché *i bambini ci guardano e ci ascoltano*. Dalla buona relazione che gli adulti costruiscono tra loro i bambini ricevono sia un senso di sicurezza, sia modelli per costruire le loro relazioni con gli altri, bambini e adulti.

La documentazione contribuisce all'instaurarsi e all'evolvere di una proficua relazione tra servizio educativo e famiglia. Condividere con i genitori, attraverso la comunicazione e la documentazione, la conoscenza di ciò che i bambini sono in grado di fare grazie al contesto e alle interazioni con altri bambini, senza accelerazioni e forzature, senza giudizi e con rispetto per le scelte familiari, favorisce il rapporto di fiducia e la collaborazione. La documentazione diventa anche strumento di rassicurazione, perché attraverso il materiale documentario il personale educativo racconta alle famiglie il proprio modo di lavorare e comunica ai genitori la cura che sa offrire ai loro bambini. La documentazione mira a sollecitare la domanda, la curiosità, il desiderio di confrontarsi; apre quindi all'accoglienza ai punti di vista dei genitori, che mentre apprendono qualcosa di più sul proprio bambino e sull'infanzia, offrono al servizio educativo i loro sguardi. Questo dialogo contribuisce a mantenere aggiornato il sapere degli educatori e a contestualizzare il loro agire nella contemporaneità in cui vivono i bambini.

Spazi, tempi e documentazione oggi trovano una integrazione nelle possibilità offerte dalla comunicazione a distanza da considerare non solo come una soluzione per i momenti di emergenza, ma come possibile arricchimento della relazione in presenza. La comunicazione a distanza è uno strumento in più che consente di intercettare anche genitori che non è facile incontrare nei servizi e nei tempi tradizionalmente dedicati, ma richiede accorgimenti specifici: accertarsi che non sia presente il bambino di cui si parla, essere a proprio agio con la tecnologia, contenere i tempi. Su questa modalità comunicativa è necessario riflettere poiché i social vengono utilizzati dai genitori, che dalla rete ricavano molte e diverse informazioni sull'infanzia e sull'educazione. Discutere con loro delle potenzialità, dei limiti, dei rischi della comunicazione digitale risponde ad un sentito bisogno e rappresenta una preziosa opportunità di dialogo e supporto alle famiglie. Va, infine, considerato anche il tema della privacy, particolarmente delicato in caso di documentazione visiva. La complessità della dinamica educativa all'interno di un contesto sociale come il nido può promuovere reale benessere solo se tutti i protagonisti convergono consensualmente verso i medesimi obiettivi e condividono una serie di regole, principi e valori, cioè un *patto educativo*. Il *patto* affronta temi che riguardano il funzionamento del servizio, l'idea di bambino e di apprendimento, le regole di convivenza, la tutela della salute, le forme e la correttezza della comunicazione, il rispetto della privacy, gli aspetti in grado di offrire garanzie in merito alla sicurezza dei bambini¹⁵, superando la richiesta di forme intrusive di controllo. Il *patto* costituisce il primo accordo fra famiglia e istituzione per la costruzione di un percorso educativo condiviso e di un rapporto di fiducia e collaborazione che si consoliderà negli anni, in continuità con gli altri ordini di scuola.

4. Dal singolo al gruppo: offrire una molteplicità di occasioni diverse

Partecipare al servizio educativo come genitore singolo o come coppia porta a sviluppare relazioni sempre più significative con gli altri genitori e a diventare parte di un gruppo coeso, una comunità educante nella quale la preoccupazione pian piano passa dall'essere rivolta soltanto alla soddisfazione delle esigenze di benessere e crescita del proprio, all'attenzione per il benessere di tutti i bambini, dei quali ci si sente responsabili.

¹⁵ Quando la protezione dei minori si trasforma da pratica individuale a preciso stile organizzativo, attraverso l'adozione di adeguati standard, strumenti e procedure, si parla di "*child safeguarding*". Importanti a riguardo sono anche le Carte dei servizi e i Patti educativi, laddove presenti.

Per i genitori è un investimento che può aprire a una socialità allargata e alla creazione di una rete di relazioni anche di reciproco sostegno. L'incontro con altri genitori dà la possibilità di creare amicizie e reti di supporto, di scambiare esperienze e competenze, di condividere interessi, attività, momenti di incontro all'interno e all'esterno del servizio.

Incontri periodici di tutti i genitori dei bambini che compongono un gruppo consentono di approfondire aspetti pedagogici e educativi, tenendo in relazione complementare l'ambito familiare e quello della comunità, esplicitando somiglianze e differenze.

I momenti di festa e intrattenimento offrono la possibilità di vivere l'ambiente del servizio educativo insieme, bambini e genitori. È necessario che gli educatori riflettano in modo profondo su come coinvolgere in questa dimensione di gruppo tutte le famiglie, comprese quelle che provengono da altri Paesi o hanno bambini con disabilità o in corso di diagnosi. Strategie specifiche, quali, ad esempio, proposte di attività alle quali tutti possono partecipare, scelta di momenti compatibili con esigenze particolari, un caldo invito diretto e locandine tradotte in più lingue..., possono favorire una loro presenza a questi momenti, contribuendo al benessere loro, del loro bambino e del gruppo dei bambini e dei genitori nel suo complesso, rafforzando una loro inclusione sociale. Attraverso molteplici occasioni offerte a bambini e genitori per vivere il servizio educativo, si promuove una idea di genitorialità più ampia, che contribuisce anche alla elaborazione di una maggiore cultura dell'infanzia nel proprio territorio.

5. Costruire l'alleanza educativa nei centri per bambini e famiglie

La costruzione dell'alleanza educativa tra educatori e genitori riveste un ruolo ancora più pregnante nei servizi educativi che prevedono la permanenza congiunta di bambini e familiari per l'intero orario di frequenza, in quanto serve a costruire un contesto dove la collaborazione dà forma ad un'esperienza comune.

Nei *centri per i bambini e le famiglie* è necessario temperare le esigenze di sollecitare l'esplorazione, l'interazione e il gioco dei bambini e quelle di coinvolgere i loro familiari e sollecitarne le interazioni con gli educatori e tra loro. La progettualità del quotidiano sarà quindi costruita sia con attività congiunte bambini-genitori, sia con attività separate e dedicate a scambi tra i genitori e gli educatori. Nel caso di attività congiunte, nella predisposizione del contesto gli educatori prevedono la disposizione nello spazio di bambini e adulti, prefigurano le parole e i gesti che useranno per presentare la proposta a bambini e adulti, invitando questi ultimi a osservare ciò che accade, lasciando ai bambini la libertà di agire. Anche questi servizi costituiscono per il genitore una forma di distacco dai bambini: può essere molto difficile per un genitore astenersi dall'intervenire se il bambino non si coinvolge nella proposta, o se mostra abilità al di sotto delle sue attese, o se dal confronto con gli altri bambini il proprio gli appare meno capace di rispondere alle richieste. Così come può essere difficile per un genitore valutare se e come intervenire in caso di conflitti tra il suo e altri bambini. Tutto questo deve essere oggetto di scambio e confronto tra educatori e genitori fin dall'incontro iniziale e poi nei momenti appositamente predisposti nella quotidianità.

Il centro per bambini e famiglie ha anche la funzione di permettere l'incontro tra genitori così come tra nonni e altri familiari che accompagnano il bambino. Il genitore che osserva i comportamenti e atteggiamenti degli altri genitori con il loro bambino coglie le differenze con i propri atteggiamenti e comportamenti, ne trae conferme o nuove riflessioni. Nel dialogare con altre persone che stanno attraversando la sua stessa esperienza ogni genitore può vedere rispecchiate le proprie difficoltà ed è sollecitato a ridimensionarle e trovarvi nuove soluzioni. I centri per bambini e famiglie possono quindi avere una funzione importante nel promuovere l'incontro tra persone diverse per cultura familiare, origine sociale e provenienza geografica.

6. Dalla relazione alla partecipazione

Il servizio educativo spesso rappresenta la prima esperienza di genitorialità sociale, non legata solo all'ambito familiare. I genitori vanno accompagnati nel divenire progressivamente più consapevoli delle responsabilità che questo comporta verso il gruppo di cui fa parte il proprio bambino e verso la comunità del servizio nel suo complesso, ma anche dei benefici che possono ricavare sul piano delle relazioni e delle conoscenze rispetto sia al proprio ruolo genitoriale sia alla conoscenza del proprio figlio.

La partecipazione dei genitori alla vita del nido e degli altri servizi per l'infanzia si costruisce su una buona relazione e richiede, come tutti gli aspetti organizzativi e gestionali, un'attenta progettazione che va pensata come parte integrante della complessiva e complessa progettazione educativa.

Ogni genitore che sta in relazione partecipa, avendo consapevolezza della responsabilità che ha verso il gruppo e verso tutta la comunità del servizio: è un genitore che mette a disposizione del gruppo dei bambini le proprie conoscenze e competenze (favole, ricette, abilità artigiane...) e si coinvolge come possibile attore di proposte mirate per un arricchimento di una progettazione educativa.

La famiglia è co-protagonista del progetto educativo che il servizio propone e si deve perciò avere cura che il suo coinvolgimento non sia solo formale, ma si traduca in co-progettazione e corresponsabilità, coltivando fin dal primo incontro la consapevolezza dell'importanza di essere non solo genitore di un singolo bambino, ma genitore di un bambino che fa parte di un gruppo e della comunità più estesa del servizio.

La partecipazione è quindi disponibilità alla reciprocità: dare e ricevere per crescere insieme, riconoscendo e valorizzando tutti i vantaggi che ne derivano. La partecipazione comprende anche le occasioni con cui i genitori contribuiscono alla valutazione della qualità del servizio, esprimendo il loro punto di vista.

7. Il rapporto con il territorio e i servizi educativi come fattori di coesione sociale

La partecipazione e la collaborazione dei genitori possono arricchire, assumendo la connotazione di gestione sociale, la progettualità dei servizi educativi e contribuire ad affrontare problematiche esterne al servizio che richiedono decisioni amministrative, politiche, normative.

Un servizio educativo è una parte importante del tessuto sociale e culturale di un territorio, un presidio di tutela per l'infanzia, anche attraverso la costruzione di una rete integrata con gli altri servizi, quali, ad esempio, i servizi sociali e sanitari, e, in caso di particolare fragilità o povertà educativa, le comunità mamma/bambino, i servizi di assistenza educativa domiciliare.

Tenere viva una relazione di reciprocità e collaborazione con il proprio territorio, prima di tutto attraverso i genitori, poi attraverso le strutture, pubbliche e private, sociali, culturali e educative, presenti in esso, dà vitalità e offre risorse umane e culturali alla vita quotidiana del servizio, oltre a favorire la ricomposizione dei vissuti che i bambini sperimentano attraversando vari contesti e ad accompagnarli nella transizione verso la scuola dell'infanzia.

Il servizio educativo diventa così promotore di iniziative sul proprio territorio, punto di riferimento educativo, partecipante attivo per far vivere esperienze educative esterne alle proprie famiglie. Può aprire inoltre i propri spazi alla comunità con progettazioni mirate per farsi conoscere e coinvolgere altre famiglie, anche non appartenenti al servizio stesso.

CAPITOLO 4

LA PROFESSIONALITÀ EDUCATIVA

Ogni servizio educativo per l'infanzia è un ecosistema di relazioni. Per creare un sistema relazionale positivo e ricco di potenzialità le diverse figure professionali e, in particolare gli educatori, devono acquisire, attraverso la formazione e l'esperienza, la consapevolezza del proprio ruolo e del significato che le relazioni hanno per i bambini e per i genitori.

È un impegno che coinvolge, richiede di saper modulare le proprie emozioni e di saper rispecchiare quelle dei bambini e dei loro genitori; richiede la capacità di riscoprire il mondo con gli occhi di chi entra nel servizio per la prima volta e poi vi ritorna tutti i giorni, per trovare e introdurre nell'ambiente opportunità, problemi da risolvere, sorprese.

L'autocontrollo, la pazienza, l'ascolto, il sincero interesse per ciascuna bambina e ciascun bambino, l'autenticità delle relazioni che si traducono in sguardi, gesti, comunicazioni verbali e non verbali, interventi differenziati e personalizzati per includere tutti, sono fondati sulla consapevolezza dei propri valori, atteggiamenti ed emozioni sostenuti da specifici strumenti professionali. L'osservazione sistematica, la capacità di riflessione personale e condivisa, le competenze comunicative, di documentazione, valutazione, progettazione e organizzazione sono alla base di una coerente e duratura motivazione professionale, che trova alimento nella formazione e sostegno nel lavoro del gruppo educativo, in una collegialità capace di creare le condizioni per l'integrazione e la coerenza dei comportamenti di tutti gli operatori, in vista della realizzazione di un risultato comune.

1. Chi opera nei servizi educativi

Gli educatori

L'identità professionale degli educatori per la prima infanzia è oggi riconosciuta ed è il frutto di un lungo percorso di approfondimento culturale che già dalla prima istituzione dei nidi ha portato molte donne a rifiutare un'immagine del lavoro educativo in quei servizi come parziale sostituzione delle cure materne, a scoprire le competenze cognitive e relazionali anche dei più piccini, a riconoscere il servizio educativo come un luogo di socialità, in cui si intrecciano i comportamenti, le attività, le emozioni di bambini e adulti. È stato così che antichi pregiudizi sulla predisposizione naturale femminile a prendersi cura dei bambini piccoli, cui corrispondevano quelli sull'incapacità maschile nell'assumere questo compito, si è tramutata nell'affermazione orgogliosa di una professionalità, femminile ma non femminilizzata, da rispettare e valorizzare in quanto basata sulla qualità professionale indipendentemente dal genere di chi la esercita e, auspicabilmente, estendere sempre di più a figure maschili.

La professionalità del personale educativo si basa, oggi, su una *formazione di base universitaria specifica*¹⁶, finalizzata a promuovere conoscenze culturali e teoriche sulle diverse dimensioni dello sviluppo infantile tipico e atipico e sulla costruzione di contesti educativi inclusivi che tengano conto delle differenze (di età, di genere, di sviluppo, di stili di apprendimento, di appartenenza sociale e culturale...), competenze metodologiche e un'attitudine alla ricerca, che, nei laboratori e nel tirocinio, si coniuga con l'acquisizione della capacità di osservazione e interpretazione dei comportamenti dei bambini da zero a tre anni, di lettura dei vari contesti dei servizi educativi per l'infanzia, di progettazione e con la capacità di creare un collegamento continuo e critico tra conoscenze teoriche e pratica educativa. Tra le competenze richieste al personale educativo oggi ci sono anche quelle legate alla conoscenza delle opportunità offerte dal territorio e allo sviluppo di

¹⁶ L'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017 prevede per l'accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia il possesso della laurea in Scienze dell'educazione (L-19) ad indirizzo specifico o della laurea in Scienze della formazione primaria (LM-85bis) integrata da un corso di Specializzazione per complessivi 60 CFU. Il [decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 378](#) declina le conoscenze e le competenze pedagogiche del personale educativo e dettaglia gli insegnamenti e le modalità di svolgimento del tirocinio per l'acquisizione delle stesse.

Tale disciplina si applica a partire dall'anno educativo 2019/2020; la maggior parte degli educatori attualmente in servizio, pertanto, ha avuto accesso in base alla normativa regionale precedente che prevedeva titoli differenziati da Regione a Regione ed ha affinato le proprie competenze attraverso l'esperienza e la formazione continua.

sinergie e collaborazioni proficue con altre figure professionali quali, ad esempio, psicologi e pediatri.

Questa formazione di base si consolida, nel corso dell'esperienza, attraverso la *formazione continua in servizio*, intesa come sviluppo professionale, nelle sue tante forme (ricerca-azione, discussione di gruppo di protocolli o di filmati, approfondimento di tematiche, supervisioni, webinar e corsi in modalità blended), nell'intreccio tra esperienza e riflessione, ricerca e pratica, e si approfondisce nel contesto specifico dei singoli servizi educativi attraverso il confronto e lo scambio continuo tra colleghi, con il coordinatore pedagogico, con operatori di altre istituzioni educative, docenti, ricercatori universitari e di centri di ricerca ed esperti in una prospettiva di continuità zero-sei. Analogamente l'autoformazione, che si esercita anche negli incontri del gruppo educativo, riveste un ruolo fondamentale perché rappresenta il mezzo per lo scambio e il confronto di esperienze e interrogativi e per la costruzione di una visione coerente dei bambini, del loro sviluppo e dei percorsi di esperienza, per la condivisione della responsabilità educativa e la creazione di una comunità educante.

Le altre figure professionali

Per la realizzazione di un progetto educativo di qualità è importante che le diverse figure professionali possano svolgere le loro funzioni in un clima di serenità e benessere e di crescita professionale e lavorino, collaborando tra loro, in quanto fanno parte integrante del gruppo educativo. Gli *operatori addetti alla pulizia degli ambienti, alla preparazione o alla distribuzione dei pasti* svolgono una funzione importante nel determinare la qualità dell'offerta educativa, garantendo un ambiente pulito e sicuro, pasti buoni e sani o anche collaborando con gli educatori nella gestione di alcuni momenti significativi della giornata, quali il momento dell'accoglienza e del commiato, della cura dell'igiene personale.

Le competenze tecniche e relazionali di tutte le figure professionali che si trovano a interagire con i bambini piccoli e con le loro famiglie richiedono di essere alimentate da percorsi di formazione continua in servizio.

Il coordinatore pedagogico

La qualità del servizio educativo per l'infanzia è garantita anche dall'attività del *coordinatore pedagogico*, che fa parte integrante del gruppo di lavoro e svolge la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e collegiale, ed è in alcune realtà trasversale ai servizi educativi e scuole dell'infanzia comunali o privati. La presenza del coordinatore pedagogico in un servizio educativo è un requisito indispensabile per l'accreditamento.

La funzione, che richiede una professionalità complessa¹⁷, si realizza attraverso compiti di diversa natura che vanno dall'educativo, all'organizzativo, all'amministrativo e che sono attribuiti in misura diversa nelle diverse situazioni territoriali e a seconda degli enti gestori. Tra questi compiti, il monitoraggio e l'organizzazione del lavoro degli operatori e delle attività con i bambini, degli spazi e dei tempi in riferimento al progetto educativo complessivo, attraverso l'osservazione nel corso della quotidianità dei servizi e il sostegno all'evoluzione delle pratiche educative e dell'assetto organizzativo. Il coordinatore contribuisce, inoltre, alla riflessione degli educatori e degli altri operatori sul proprio agire nel corso di incontri periodici di sezione e in quelli del gruppo di lavoro o in momenti di incontro tra i diversi servizi da lui coordinati. È interlocutore dei genitori per condividere con loro il progetto pedagogico e per sostenere la loro partecipazione alla vita del servizio, con particolare attenzione alle situazioni familiari più delicate. Il coordinatore ha anche il ruolo di mettere in rapporto il servizio, le sue attività e riflessioni con le altre agenzie del territorio, curando i rapporti con i servizi scolastici, sociali, culturali e sanitari, e fa parte della rete di

¹⁷ La funzione del coordinatore è stata approfondita nelle Linee pedagogiche, alle quali si rimanda.

coordinamento pedagogico territoriale per promuovere la qualificazione complessiva del sistema integrato zero-sei e lo sviluppo della cultura dell'infanzia a livello locale.

2. Una professionalità riflessiva

Osservare e ascoltare

Il lavoro educativo con i bambini piccoli richiede la capacità di dare risposte non standardizzate e di fare interventi connessi alla situazione specifica. L'osservazione e l'ascolto orientano l'educatore a comprendere ciò che avviene in sezione e a modulare l'intervento per accompagnare i bambini nelle loro esperienze, nelle loro dinamiche di interazione e sostenerli nell'acquisizione di nuove abilità e competenze.

Nel suo esercizio quotidiano, l'attenzione al singolo e al gruppo diventa una pratica, una postura, un abito dell'educatore, che, dall'interno dell'esperienza, osserva con atteggiamento di ascolto e di empatia le azioni e i comportamenti di ciascun bambino e le modalità di interazione tra i bambini cercando di coglierne il significato. Osservare impegna a riconoscere il clima generale, i segni, i dettagli di eventi significativi, a cogliere il punto di vista dei bambini, a comprendere che cosa cercano, dove posano la loro attenzione, verso chi e dove si dirige il loro interesse, quali sono i loro percorsi emotivi, conoscitivi e di sviluppo. Lo sguardo dell'educatore, mentre accoglie, conferma e rinforza le esperienze e le scoperte, valorizzando le curiosità e gli interessi, sostiene ciò che i bambini vivono all'interno del servizio educativo affinché possa diventare un oggetto di interesse, di ulteriore esplorazione, di indagine sensoriale, motoria, emotiva e di elaborazione cognitiva.

La pratica osservativa è generata e sostenuta dalla curiosità, dall'interesse dell'adulto a cogliere, riconoscere e rispettare i tanti modi originali e unici dei bambini di esprimersi, a scoprire risorse e capacità di esplorare e conoscere il mondo, a socializzare e condividere trame ed esperienze.

L'osservazione comporta la necessità di sviluppare la consapevolezza di fare parte del contesto osservato, di essere, al pari dei bambini, all'interno di una rete di interazioni, di processi che ciascuno contribuisce a costruire con le proprie azioni, i propri valori impliciti ed espliciti, i propri giudizi. Questa consapevolezza consolida l'intenzionalità educativa nel comprendere dove e come collocarsi, nell'interrogarsi se, come e quando intervenire.

La pratica osservativa, rafforzata dall'intenzionalità educativa, sostiene l'educatore nell'esercitare un pensiero interrogativo-riflessivo che può portare a rallentare o a sospendere la risposta immediata, a limitare agiti e condotte abitudinarie, gesti frettolosi, interventi inutili e inopportuni per interrogarsi sulla reale richiesta del bambino (*Cosa mi sta chiedendo? Cosa mi sta dicendo? Cosa posso fare?*). Tutto questo è utile per fare più luce sul bisogno che il bambino segnala, per dargli più tempo e spazio per esprimersi con più chiarezza anche nel suo linguaggio ancora non verbale e portare il proprio gesto a dare senso e significato a quanto avviene nelle tante interazioni che hanno luogo sotto i suoi occhi.

La pratica osservativa, dunque, innesca un processo riflessivo sull'esperienza che, collocato nella condivisione del gruppo di lavoro, consente di raccontarsi, di ri-pensarsi e di esplorare interventi adeguati a ciascuna situazione.

In un servizio educativo si verifica anche uno straordinario controcampo osservativo: i bambini guardano gli adulti. I bambini hanno uno sguardo interessato a quello che fanno gli educatori, alle loro azioni, ripetute nella quotidianità, che riguardano sia la cura del loro corpo sia l'uso e il funzionamento delle cose, e sono mossi dalla tensione, dal piacere e dal desiderio di provare a farle proprie in autonomia. La consapevolezza di tale interesse mette l'educatore in grado di riconoscere il valore di questa sua esemplarità di azioni che, se ancora, per la loro complessità, non sono accessibili ai bambini, presto lo diventeranno. L'essere sotto lo sguardo dei bambini non porta solo a considerare le doverose qualità dell'atteggiamento generale che l'educatore deve assumere (accoglienza, garbo, rispetto, serenità), ma motiva anche a dare la massima visibilità ai propri gesti sia di quelli di cura sia di quelli che hanno a che fare con l'uso e funzionamento degli oggetti,

compiendoli con lentezza e con una certa enfasi o una sorta di moderata teatralizzazione, perché siano ben visti nel loro svolgimento e percepiti nelle loro qualità.

Progettare

Progettare è un pensiero degli adulti che anticipa gli effetti che si vorrebbero produrre, tenendo conto delle peculiarità dei bambini, dell'organizzazione dei contesti e delle relazioni che in essi si manifestano. È una modalità per governare consapevolmente l'incertezza del quotidiano. La progettazione, che può riguardare il curricolo nel suo complesso o aspetti più limitati del contesto educativo ed esperienze specifiche, favorisce nei bambini la consapevolezza della storia personale e del gruppo, perché, predisponendo l'ambiente, consente di dare continuità alle esperienze che essi iniziano e propongono; ciò significa esplicitare le finalità e le domande che l'adulto ha in mente. Dalle osservazioni che emergono si struttura un dialogo tra gli adulti e i bambini che può diventare sempre più orientato ad approfondire e portare avanti nel tempo esperienze, ricerche, scoperte. Questi diventano nel tempo più precisati e mirati a uno scopo condiviso, costruendo un percorso in cui anche i bambini possono diventare propositivi e consapevoli. L'adulto che progetta, infatti, lascia tracce nell'ambiente (prime elaborazioni dei bambini, immagini, una certa disposizione del materiale) e introduce variazioni che possono far avanzare la storia che si sta costruendo accendendo nuove curiosità e aprendo nuove possibilità.

L'adulto si fa memoria: rinarra ai bambini quello che è accaduto nei giorni precedenti, valorizza le scoperte soggettive e del gruppo rendendole "epiche" e affascinanti, invita alla condivisione delle cose che i bambini portano da casa e che hanno relazioni con quello che si sta facendo.

La progettualità si fonda sulla sensibilità alle differenze, sulla curiosità verso i modi che hanno i bambini di apprendere, sulla disponibilità allo stupore, sulla valorizzazione di quello che i bambini fanno, sanno fare, stanno imparando a fare, anziché sullo sguardo orientato a quello che non sanno fare. È una conversazione costante tra adulti e bambini, di cui l'adulto ha la responsabilità della conduzione.

Progettare è anche una forma di autovalutazione che esprime l'intenzione degli adulti di comprendere le conoscenze dei bambini e che valuta quali forme di conoscenza vengono inconsapevolmente impediti e quali favorite dall'ambiente, dai tempi, dai materiali, dalle attese degli adulti. Richiede un equilibrio delicato e sempre in movimento tra il pensiero, le traiettorie, gli obiettivi, le attese che ha in mente l'adulto e le traiettorie, gli obiettivi, le attese, le ricerche dei bambini.

La progettualità ha a che fare con l'immaginare, il rappresentarsi, il raffigurarsi anticipatamente quello che potrebbe accadere, per allenare lo sguardo a vedere quello che non si era previsto.

Documentare

La documentazione è memoria e traccia delle esperienze del singolo bambino, del gruppo e del lavoro educativo che si trasforma in narrazione di quanto si è vissuto; è scelta di ciò che è più importante, che comunica e che parla, è restituzione ai bambini e agli adulti, è comunicazione per i genitori e per il gruppo di lavoro. La documentazione si configura come strumento per dare a ciascuno, singolo o gruppo, consapevolezza del proprio agire anche in termini formativi e autoformativi.

Attraverso la documentazione, ripercorsa, aggiornata, ripulita e condivisa con regolarità nel gruppo di lavoro, si scambiano le esperienze, ci si interroga sui significati proposti da chi le ha vissute direttamente e di chi le legge e le vede per la prima volta, sui momenti cruciali, sui passi falsi, sugli imprevisti, su quello che si è scoperto dei bambini che non si poteva cogliere nell'immediatezza. La documentazione è tale se è esito di un processo di selezione e di montaggio che metta in evidenza i nodi cruciali dei percorsi fatti, se è intesa come verifica e terreno di possibile rilancio di idee. È opera collettiva che richiede standard estetici e comunicativi alti per testimoniare il valore che gli

educatori attribuiscono ai bambini e al proprio lavoro. I materiali della documentazione provengono dalle osservazioni, dalla raccolta e organizzazione degli artefatti dei bambini, da registrazioni o note di conversazioni, da dialoghi tra e con bambini, da foto e video che riprendono momenti importanti, altri oggetti che accompagnano le attività e i progetti. Un materiale differenziato che va organizzato per essere ben leggibile ai diversi destinatari, che possono essere gli stessi bambini per una rivisitazione delle esperienze vissute e come occasione per arricchire la progettualità. Utili le documentazioni a parete ad altezza bambino, gli elaborati esposti dove ciascuno possa riconoscere il proprio contributo, le rappresentazioni di momenti specifici della giornata educativa, le costruzioni di video e libretti fotografici a tema. La documentazione dedicata ai bambini, se messa a disposizione dei genitori, in cartaceo o on line, facilita la condivisione delle esperienze anche con i propri familiari.

La documentazione delle esperienze e dei processi educativi e l'osservazione, che la sostiene e la implementa, costituiscono risorse per la progettazione e la valutazione, e ne rappresentano un *filtro riflessivo*. Documentando, gli educatori entrano in un processo di riflessione ed interpretazione in cui sono sollecitati ad approfondire e ripensare il significato e il valore di ciò che è stato realizzato e a riappropriarsi degli assunti pedagogici che hanno orientato il loro lavoro. Per il gruppo di lavoro la pratica della documentazione rappresenta uno strumento di autovalutazione e autoformazione che consente il passaggio dal *fare esperienza* all'*avere esperienza*.

Valutare

La documentazione, intrecciata all'osservazione, riveste un ruolo importante nella verifica e valutazione delle proposte educative e per la loro riprogettazione.

Un'esperienza che, in base alle evidenze raccolte, si rivela significativa per l'interesse, la partecipazione e l'operosità dimostrati dai bambini e per i progressi che si sono evidenziati a livello delle loro capacità, può essere valutata di qualità e può entrare a far parte del repertorio delle buone pratiche del gruppo di lavoro.

L'esperienza dei nidi ha da tempo accreditato, a livello operativo e non solo teorico, la valutazione come strumento fondamentale della professionalità educativa. In particolare, la valutazione della qualità del contesto educativo è diventata oggetto di attenzione e di pratica da parte dei gruppi di lavoro dei nidi d'infanzia, ed è stata assunta e pensata con una funzione formativa, nella prospettiva del miglioramento delle pratiche. Non mira a giudicare i risultati ottenuti dai bambini o le prestazioni degli educatori, e neppure ad assegnare, su un piano più generale, voti di qualità ai singoli servizi. È una modalità valutativa che consente agli educatori di riflettere, di esplicitare e di condividere la fisionomia del proprio servizio e le idee che lo ispirano, per poi affrontare l'analisi delle diverse dimensioni del contesto, per valutare se quanto si sta facendo è una pratica di qualità. La qualità educativa viene definita nel confronto e nella negoziazione nell'ambito del gruppo di lavoro, dove si condividono valori, idee e obiettivi su come il servizio è e su come dovrebbe o potrebbe essere. L'approccio valutativo nei servizi educativi è democratico, è soggetto ad un processo continuo di negoziazione, dando voce a tutti gli attori, in primo luogo alle famiglie intese come partner educativi e co-attori della crescita dei bambini.

Questo approccio alla valutazione viene spesso indicato nelle procedure per l'accreditamento, che richiedono ad ogni servizio di realizzare percorsi sistematici di autovalutazione della qualità, col supporto del coordinatore quale garante del processo valutativo. Questa valutazione nelle sue modalità operative deve essere condivisa nell'ambito del coordinamento pedagogico territoriale.

3. Lavorare con i bambini

Il gesto educativo di cura nel quotidiano

Il gesto educativo - parole, tono della voce, sguardi, ascolto, modi di toccare, prendere, offrire e ricevere - è un gesto tenero e delicato, filo conduttore lungo la giornata che assicura la connessione tra tutte le esperienze del bambino, da quelle dedicate ai bisogni funzionali del corpo a quelle di libero movimento, dalle attività di gioco a quelle di esplorazione, manipolazione e scoperta.

È un gesto di cura che va verso il bambino per prenderlo in braccio, chinarsi e guardarlo negli occhi durante il cambio, porgergli il cibo, offrirgli un oggetto, accompagnando l'azione con le parole in un gioco di reciprocità, avvicinarsi e guardarlo mentre è impegnato in un'esperienza, riconoscendo il valore dell'impegno, attendere la sua iniziativa, sorridergli quando riesce a frenare un gesto impulsivo, raccogliere un gruppo intorno a sé in tranquillità, per una lettura. È la capacità di ascolto e di relazione sensibile e supportante dell'educatore che si traduce in gesti, i quali esprimono un'accoglienza incondizionata e comunicano al bambino un'accettazione piena e valorizzante che lo sostiene nella fiducia in sé e nel suo agire autonomo.

Il gesto educativo non è irriflesso, immediato, familiare: è un gesto ponderato che si costituisce a partire da un pensiero riflessivo, il quale non frena il sentimento di spontaneità e di immediatezza, bensì lo governa, traducendo il moto di affetto che si accende spontaneo nei confronti del bambino in un gesto attento e rispettoso.

Favorire la partecipazione dei bambini

L'intervento ponderato dell'educatore deve tenere conto della partecipazione del bambino anche di pochi mesi, che può sempre intervenire attivamente, mettervi la sua competenza anche in lunghe e complesse sequenze come quelle della cura del corpo.

La partecipazione del bambino avviene se l'educatore esegue le sue azioni rallentando e ponendo delle pause e delle interruzioni che gli consentono di vedere e riconoscere la tensione partecipativa, il moto accennato e di riaccomodare il suo intervento per includere i gesti, i movimenti del bambino, evitando in tal modo di anticiparli o di sostituirsi a lui. Le stesse pause, anche accompagnate da brevi verbalizzazioni, risultano essere per il bambino un invito implicito o esplicito a dare il suo contributo attivo, a esserci quanto può e quando vuole.

Questo aspetto di proposta interrogativa aperta connota anche altre modalità d'interazione con il bambino o con il gruppo di bambini, come gli interventi intesi ad espandere e ampliare progressivamente il linguaggio, quando, ad esempio, l'educatore offre lo spazio per commentare un evento accaduto o riprende il tema di una conversazione del giorno precedente per rilanciarlo al gruppo, o ancora quando sostiene i racconti dei bambini ripetendo ad eco per incoraggiarli a continuare, oppure dando parole ai sentimenti e alle emozioni.

Sostenere i bambini nelle loro esperienze

Nella quotidianità dei servizi educativi i bambini intraprendono le attività più varie, singolarmente, in coppia o in piccoli gruppi, avvalendosi dei materiali, degli oggetti, degli attrezzi che vengono messi a loro disposizione o trovano autonomamente negli ambienti interni o negli spazi all'aperto. Si tratta di esperienze mosse dal bisogno di movimento e di azione, dal desiderio di esplorare e conoscere, dal bisogno di esprimersi secondo i diversi linguaggi, attività nelle quali le dimensioni corporee, cognitive, affettive e sociali risultano fortemente intrecciate.

Osservando i bambini, individualmente e in gruppo, si rilevano situazioni che possono suggerire diversi interventi dell'adulto: ci sono situazioni nelle quali si lascia loro, senza interromperli, il tempo necessario per provare e riprovare fino a raggiungere gesti e modalità sempre più efficaci e precisi, nell'affrontare attività, giochi, problemi (*camminare, costruire una torre con blocchi di legno, comporre e ricomporre un puzzle o cimentarsi in una costruzione complessa*). In altre situazioni

l'educatore può farsi osservare mentre mostra, con precisione, un possibile uso del materiale, oppure indicare ai bambini di osservare compagni già più competenti.

Il tempo e la tranquillità, accompagnati dallo sguardo attento e partecipe dell'adulto, sono dunque sostegni all'azione, all'impegno, alla perseveranza nel raggiungere maggiore destrezza in un gesto, in un'attività, e prepararsi ad affrontare la soluzione di problemi sempre più sfidanti.

L'adulto può sostenere il bambino anche espandendo le azioni che osserva e orientandole verso una maggiore finalizzazione e complessità, cercando di interpretare quello che egli si propone: porgere un oggetto o un pezzo di costruzione se il bambino sembra cercarlo con lo sguardo o sembra non trovare come procedere nella sua attività, chiedere che cosa intenda fare o costruire, fornirgli un appoggio, o un'indicazione verbale (*"Prova a ..."*). Questi gesti hanno valore affettivo (*"Ti guardo, cerco di capire quello che cerchi di fare, mi interessa: aiutami ad aiutarti"*) e costruttivo, sostenendo ed espandendo i tentativi messi in atto e le competenze emergenti.

Seguendo questo tipo di approccio, l'adulto, nel rispetto del protagonismo dei bambini, svolge funzioni di rilancio in modo da dare significato, continuità, progressione ai percorsi che essi intraprendono (ad esempio, dalla percezione e generazione di sonorità alla loro esplorazione e alla produzione di ritmi; dalle curiosità sorte all'aperto alla creazione di collezioni, costruzioni, collage; dall'osservazione di fenomeni naturali come la pioggia ai giochi con l'acqua e ai travasi). Si tratta di interventi che l'adulto effettua modificando l'ambiente o facendo proposte legate ai sistemi simbolico-culturali, alla varietà dei linguaggi in gioco, sempre prestando attenzione ai feedback forniti dai bambini. Si vengono così a creare le condizioni per un progressivo arricchimento dell'esperienza e per lo sviluppo di una pluralità di forme di intelligenza.

Gli interventi degli adulti hanno anche il compito di promuovere, in tutte le situazioni della giornata, l'acquisizione delle prime regole. È un compito delicato che implica comunicazione e condivisione con i genitori su aspetti e comportamenti che possono essere da loro valutati diversamente e con diverse priorità. L'educatore, forte della condivisione di finalità e strategie con il gruppo di lavoro, sarà il primo modello e agirà con la finalità di rendere progressivamente consapevoli i bambini del senso e della necessità di alcune regole per poter stare bene insieme, dei limiti ai loro desideri e impulsi necessari per il benessere degli altri bambini e di tutti, delle norme per garantire la sicurezza e il senso di un ritmo ordinato, anche se non rigido, della giornata. Nella proposta e nel sostegno all'interiorizzazione delle prime regole, è fondamentale rapportarsi ai bambini con rispetto, considerandoli interlocutori che, a loro volta, al pari dell'adulto, propongono e possono, negoziando, diventare garanti della regola.

Riconoscere e sostenere la socialità

Chiamare i bambini per nome, salutarli quando entrano al mattino e quando vanno a casa, attirare l'attenzione all'arrivo dei compagni, riconoscere l'identità di ciascuno è il primo passo affinché i bambini si riconoscano per poi conoscersi.

L'esperienza quotidiana di bambini e adulti che interagiscono nei servizi educativi genera delle piccole comunità che hanno sempre caratteri specifici e sono fatte di scambi, esplorazioni, apprendimenti. L'esperienza sociale tra bambini è il cuore dei servizi educativi per l'infanzia ed è ormai riconosciuta come fondamentale per lo sviluppo sociale, affettivo e cognitivo. È possibile analizzarne l'articolazione molteplice che si rivela in giochi, legami, conversazioni, amicizie. L'adulto è membro, e in parte regista, dei gruppi, nel senso che li studia, li osserva e cerca di guidarli ad esprimere in modo sempre più articolato le loro intenzioni. I bambini, per parte loro, sono soliti osservare mostrando interesse per un evento, un oggetto, uno scambio comunicativo; il bambino che osserva può attirare l'attenzione di un altro o di altri e l'adulto, a sua volta, può sostenere la loro curiosità, la comune scoperta, il senso di tensione e meraviglia che esprimono, sottolineare ciò che il piccolo ha notato o focalizzare l'attenzione su qualcosa che ancora nessuno ha notato. Lo sguardo, i gesti, le parole dell'adulto, dunque, sostengono le esplorazioni, gli scambi comunicativi

tra i bambini sia riprendendo e rilanciando le spontanee ricerche dei bambini, sia introducendo materiali che favoriscano l'esplorazione congiunta o possibili variazioni sul tema.

Parlare con i bambini

Nei servizi educativi i bambini apprendono a comunicare e a parlare in situazioni diverse da quelle familiari. Durante questi scambi è importante ascoltarli in modo attivo e dialogare con la consapevolezza che il linguaggio e le modalità di comunicazione degli adulti influenzano l'esperienza linguistica dei bambini e il loro ruolo come interlocutori.

Nel corso della giornata educativa si produce una grande varietà di scambi e pratiche linguistiche: all'inizio sono le parole dell'educatore che descrivono, danno voce a emozioni e stati d'animo dei bambini, che accompagnano le pratiche di cura e le attività per sollecitare la partecipazione e che poi diventano scambi di parole, domande e risposte, letture e narrazioni, dialoghi, conversazioni in piccoli e grandi gruppi, discussioni. Sono scambi durante i quali gli adulti si trovano a rispondere e ad offrire un repertorio ricco e calibrato di parole, frasi, modi di dire. Partecipando a questi scambi con gli adulti, i bambini portano i loro suoni, le loro parole (anche di altra lingua), ne apprendono altri, esplorano che cosa si può fare con le parole, come si costruisce una frase, quanti significati possono assumere i termini, come si conversa, come ci si regola nel rispetto dei turni, come si provano diversi registri, come si scherza, si racconta, si decide qualcosa insieme. Imparano anche ad essere curiosi, a giocare con le parole, a inventarne di nuove che diventano il "lessico familiare" del gruppo.

L'adulto ascolta e propone, consapevole che la varietà delle pratiche comunicative che offre ai bambini li aiuta a diventare parlanti e ascoltatori nella/e loro lingua/e. Anche con gli albi illustrati e la lettura ad alta voce in gruppo o individualmente si possono offrire ai bambini repertori linguistici ricchi e vari, diversi da quello parlato.

Gli educatori svolgono un ruolo di modello e di sostegno nel processo di acquisizione delle capacità linguistiche e comunicative: in tutti i momenti della giornata nominano oggetti o situazioni, descrivono elementi del contesto, riprendono ed espandono il lessico e le strutture sintattiche, raccontano ciò che stanno facendo insieme, problematizzano, cercano di interpretare e riformulare ciò che i bambini provano ad esprimere. Osservano e guidano verbalmente, con discrezione e opportune pause, l'attività e i tentativi dei bambini di eseguire un compito, di risolvere un problema, mostrando come la parola possa guidare l'azione. Attraverso le anticipazioni e qualche spiegazione, l'educatore comunica ai bambini che cosa succederà, sostiene la loro capacità di orientarsi e di affrontare i cambiamenti che li riguardano.

La consapevolezza e il controllo del proprio linguaggio, del ritmo, del tono e del volume della propria voce e delle emozioni che convoglia e lo sforzo di chiarezza, sono molto importanti. Per parlare efficacemente con i bambini bisogna cogliere le occasioni e cercare una varietà di situazioni naturali e coinvolgenti, nelle quali parlare con precisione e misura, evitare formule automatiche e stereotipate. Anche il silenzio dell'adulto è parte della comunicazione, perché lascia al bambino il tempo del pensiero e la scelta di prendere la parola e accetta il tempo della latenza o del ritiro dei bambini che non parlano ancora o che affrontano una seconda lingua. Tutti i bambini vanno incoraggiati a esplorare nuove parole e strutturare frasi via via più complesse, a provare registri diversi nelle diverse situazioni e attività.

L'esplorazione linguistica riguarda anche le lingue straniere presenti in sezione e l'inglese, oggi lingua veicolare. Innestare nella quotidianità educativa altre sonorità e prosodie è un modo per consentire ai bambini di prendere familiarità con altre lingue, esserne curiosi e accostarsi ad esse nel periodo ottimale per il loro sviluppo. Anche la lingua dei segni può essere condivisa e sollecitare a interagire con chi parla senza usare la voce.

4. Lavorare tra adulti

Comunicare con i genitori

La comunicazione con i genitori è una componente essenziale della professionalità educativa. Si tratta di una comunicazione che ascolta e accoglie le emozioni, i pensieri, le scelte, le preoccupazioni e le richieste, considerandoli elementi indispensabili sia per conoscere i bambini, sia per creare le basi del rapporto di collaborazione che si andrà sviluppando nel tempo. La comunicazione con uno o entrambi i genitori, in presenza o a distanza, per i primi colloqui conoscitivi o per parlarsi quando c'è un problema, e la gestione degli incontri di sezione vanno preparate con cura. La comunicazione richiede un lavoro profondo su di sé per essere convinti che il partenariato con i genitori è essenziale, che essi sono le figure più importanti per i loro figli, che riconoscersi e legittimarsi reciprocamente è necessario per poter collaborare e permettere al bambino di percepire che i suoi educatori, la sua mamma e il suo papà si conoscono, si rispettano, hanno fiducia l'uno nell'altra e che, dunque, anche lui può avere fiducia.

L'uso della comunicazione a distanza, nei suoi aspetti relazionali e tecnici, è una nuova competenza da sviluppare nella professionalità degli educatori. Sono gli educatori che entrano nelle case e, dunque, la delicatezza è opportuna e necessaria nella gestione dei Legami Educativi a Distanza¹⁸.

Lavorare in gruppo

Il gruppo di lavoro, sia quando coinvolge il personale educativo di una sezione, sia quando riguarda sottogruppi impegnati in un progetto, sia quando include tutti gli operatori del servizio, è l'espressione di una socialità adulta, vivace, fatta di voci individuali che cercano di comporsi in decisioni condivise e coerenti con gli obiettivi. Il gruppo di lavoro costituisce il luogo principale di confronto, riflessione e decisione degli operatori per favorire l'integrazione e la produttività del lavoro educativo. È la condizione per creare l'identità del servizio percepita dai genitori ed è un modello importante dello stare e lavorare insieme per i bambini.

Gli strumenti e le strategie professionali, se condivise in tempi dedicati, diventano patrimonio comune. Il gruppo, sostenuto dal coordinatore pedagogico, diventa una squadra, innesca collaborazioni, condivide conoscenze su ciascuna bambina e ciascun bambino e rende più fluidi e sicuri i necessari scambi o sostituzioni, perché i bambini percepiscono di essere oggetto dell'attenzione di tutti.

Nel gruppo ci si confronta sulle osservazioni, si sviluppano e si condividono i progetti, si analizza e seleziona la documentazione, si discute dell'organizzazione generale e di quella dei gruppi, si preparano gli ambientamenti e gli incontri con i genitori, si concordano le forme di comunicazione tra il personale (note, diari, ecc.) e con i genitori. Il gruppo verifica e valuta il proprio lavoro, i progetti attuati, gli obiettivi raggiunti, dotandosi di strumenti adeguati e condivisi.

Il gruppo sostiene il singolo operatore, in una condivisione di responsabilità, guida il neoarrivato a far proprie conoscenze, prassi e metodologie, affianca chi si trova ad affrontare una situazione imprevista, una difficoltà nei rapporti con un bambino o una famiglia, un momento di stanchezza o calo di motivazione. La professione educativa, infatti, come tutte le professioni di aiuto e di relazione, è ricca di stimoli, sfide e soddisfazioni, ma anche densa di difficoltà, incomprensioni, fatiche: affrontare le situazioni in gruppo, mettendo insieme una pluralità di punti di vista, competenze, esperienze, alleggerisce il peso individuale e può generare energie che aiutano a superare i momenti più impegnativi.

¹⁸ [Orientamenti pedagogici sui LEAD: Legami Educativi a Distanza - Un modo diverso per fare nido e scuola dell'infanzia](#), Commissione nazionale zeroisei, 13 maggio 2020

Lavorare nella prospettiva della continuità

La continuità, interpretata alla luce del nuovo sistema integrato, richiede agli educatori di allargare la propria visione da un lato verso il futuro e lo sviluppo dei bambini anche dopo la loro uscita dai servizi educativi verso la scuola dell'infanzia e oltre e dall'altro verso il territorio. È una prospettiva che richiede di verificare e consolidare le proprie competenze professionali e di condividerle e confrontarsi in forme sistematiche e collaborative con la scuola dell'infanzia, con altri servizi che incontrano i bambini e le loro famiglie come i servizi sanitari, culturali, sociali. Nel sistema integrato la continuità può essere intesa come unitarietà della traiettoria che il bambino compie nel suo sviluppo, come ricerca di coerenza e di innovazione nel sostenere questo processo e, per gli educatori dei più piccoli, come capacità di avere una visione ampia sia dello sviluppo che si proietta nel futuro possibile (continuità verticale), sia della pluralità dei contesti nei quali i bambini vivono o che incontrano (continuità orizzontale).

La continuità intesa come progetto di raccordo e di transizione tra il servizio educativo e la scuola dell'infanzia si basa sulla formazione in servizio congiunta e sulla collaborazione tra professionisti dell'educazione e, come indicato nelle *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei*, si traduce nella costruzione di un curriculum verticale e di pratiche innovative, in sintonia con l'idea di un percorso educativo completo e organico in cui ai bambini sia riconosciuto il diritto ad apprendimenti e a socialità gradualmente e congruenti con il momento che stanno attraversando e la loro storia.

Conoscere e agire sull'organizzazione

Ogni servizio educativo è anche un sistema organizzativo la cui struttura dipende dalle scelte dell'ente gestore, dalla dotazione di competenze professionali e di risorse umane e finanziarie investite, nel rispetto degli standard normativi. La struttura rende visibili gli obiettivi generali, i compiti e le posizioni di ciascuno, le relazioni tra le posizioni, le regole e le procedure operative. Con la Carta del servizio l'ente comunica alle famiglie gli aspetti fondamentali dell'offerta educativa e il complesso delle relazioni tra chi eroga il servizio e chi ne fruisce.

Il sistema organizzativo disegnato a livello gestionale costituisce un punto di riferimento per gli educatori e il gruppo di lavoro: fornisce i criteri guida di comportamento e i livelli generali di riferimento ai quali la loro azione deve uniformarsi, per assicurare la stabilità nello svolgimento dei compiti istituzionali e la sostenibilità del servizio. Alcuni aspetti dell'organizzazione, pertanto, sono vincolanti, altri sono passibili di interpretazioni operative funzionali da parte del gruppo di lavoro.

Un elemento importante dell'organizzazione è la ciclicità dei turni che deve essere oggetto di una riflessione che tenga conto di alcuni momenti particolarmente sensibili: l'accoglienza e la comunicazione con genitori e bambini in arrivo e in uscita, il passaggio comunicativo con il collega del turno successivo, il saluto ai bambini all'inizio e il commiato al termine del turno personale. Condividere come gruppo di lavoro questi passaggi sviluppa forza professionale e coerenza, poiché ciascun educatore nel proprio lavoro sa di rappresentare anche i colleghi e deve essere in grado di ascoltare e di fornire risposte, punti di vista sedimentati nel confronto collegiale.

La compresenza tra educatori nei vari momenti della giornata consente lo svolgimento delle attività nel rispetto dei diritti e dei bisogni dei bambini, offrendo loro la possibilità di usufruire di tutti gli spazi, di occasioni di libero movimento ed espressività, anche in piccolo gruppo. Consente di sviluppare la propria professionalità attraverso l'osservazione reciproca, lo scambio di punti di vista, il confronto, la riflessione per la progettazione educativa, contribuendo alla formazione di una comunità professionale.

CAPITOLO 5

UN AMBIENTE ACCOGLIENTE E PROPOSITIVO

La qualità educativa richiede ambienti definiti e attrezzati con cura, accessibili a tutti, belli e sicuri, arredi e materiali scelti con attenzione, condizioni organizzative, spazi, tempi, progettazioni contestualizzati e condivisi. Per garantire un ambiente di crescita inclusivo e tale da consentire lo sviluppo delle potenzialità di tutti i bambini, l'organizzazione è attenta al clima sociale che promuove il benessere dei bambini e degli adulti e consente loro di partecipare attivamente e serenamente a ogni momento della giornata. Tradurre nella concretezza i diritti dei bambini, gli obiettivi e le proposte educative mette in azione la professionalità di coloro che operano nei servizi educativi per l'infanzia nel definire un'organizzazione coerente che contemperi la dimensione individuale e quella collettiva nella vita quotidiana.

1. Un'accoglienza attrezzata: le condizioni fondamentali

La qualità dell'offerta educativa dei servizi per l'infanzia si realizza attraverso la progettazione di un ambiente attrezzato ad accogliere il fluire dei cambiamenti nella crescita di ogni bambino, le relazioni tra bambini e tra bambini e adulti.

Un contesto educativo realmente accogliente e inclusivo è il risultato di un insieme di aspetti oggettivi e soggettivi: relazioni, spazi, tempi, arredi e materiali costituiscono la trama e la struttura portante di un'organizzazione che accoglie le variabilità, gli imprevisti, le scoperte, le possibilità, i cambiamenti di ogni giorno. Ciascun elemento è determinante nella costruzione di un ambiente ad alta intensità pedagogica e educativa.

L'attenzione è posta sulle caratteristiche di ogni bambina e di ogni bambino, con l'obiettivo di creare un luogo capace di accogliere e promuovere il benessere di tutti, con un'attenzione che dal singolo arriva al gruppo.

La quotidianità dell'esperienza educativa lungo l'arco della giornata si arricchisce via via di abitudini, di ritmi, di emozioni, di autonomie, di apprendimenti; per questo necessita di un'organizzazione tesa ad armonizzare i molteplici aspetti di vita, le azioni di cura e il gioco, la personalizzazione delle strategie relazionali bambini-adulto e la socialità ricca di possibilità di incontro. Evitare nella quotidianità la frammentazione dei tempi di routine e di gioco, incoraggiare le transizioni fra esperienze e spazi, corrispondere alla naturale curiosità dei bambini e alla loro spinta all'esplorazione sono fondamentali per organizzare un servizio educativo.

Particolare attenzione va data al clima sociale, che fa da sfondo ai diversi contesti esperienziali: a titolo di esempio la frenesia dell'azione educativa, l'eccesso di rumore e di colore, l'utilizzo di musiche sovrastanti non favoriscono la concentrazione, la comunicazione e l'ascolto, non incoraggiano all'esplorazione e al consolidamento delle autonomie. La ricerca di una sintonia fra gli elementi di un contesto deve essere oggetto di attenta progettazione.

Un ambiente attrezzato si arricchisce dei segni e delle tracce in divenire attraverso forme di documentazione, rivolte innanzitutto ai bambini, che con discrezione donano carattere alle pareti e ai passaggi e accompagnano lungo il flusso delle esperienze. Sono segni tangibili di idee condivise fra adulti e tra adulti e bambini, rileggibili e riconoscibili e per questo fonti di rassicurazione e di appartenenza.

Con queste attenzioni l'ambiente svolge anche la funzione di supporto alla comunicazione tra gli adulti, sia per il personale educativo sia per le famiglie. L'ambiente si caratterizza ogni giorno e accoglie i genitori, li rende partecipi di ciò che bambini e adulti stanno scoprendo insieme, offre materiali per il dialogo, per il passaggio di informazioni, favorendo il confronto e la trasparenza delle strategie educative.

2. Gli spazi

Gli aspetti architettonici

La progettazione dello spazio di un nido, di una sezione primavera o di un servizio integrativo per l'infanzia esprime l'investimento di una comunità locale verso i suoi cittadini più piccoli e perciò deve essere capace di coniugare il corretto inserimento nel contesto generale (urbano, ambientale e sociale) con la visione dialogata e interdisciplinare di amministratori, progettisti, educatori e pedagogisti, allo scopo di sviluppare condizioni che offrano un'esperienza qualificata e significativa ai bambini e alle loro famiglie.

In caso di nuova struttura, è auspicabile che un servizio educativo sia collocato all'interno di un Polo per l'infanzia, quale contesto privilegiato di integrazione del percorso di educazione e istruzione zero-sei: prima di procedere con nuove costruzioni si può valutare la possibilità di riqualificare alcuni spazi all'interno delle scuole dell'infanzia già in funzione. Allo stesso modo, i servizi integrativi possono essere organizzati negli spazi di nidi già esistenti, con orari di funzionamento diversi. Se tale via non è percorribile, per le nuove edificazioni, anche in caso di servizi in contesto domiciliare, è da preferire la vicinanza con altri edifici scolastici già esistenti, evitando comunque la prossimità alle grandi arterie di viabilità cittadina, fonte di inquinamento acustico e atmosferico.

L'accessibilità del servizio deve essere comoda e sicura, pensata per bambini che si muovono utilizzando anche passeggini o tenendo per mano un adulto, e l'accesso all'edificio e alle sue pertinenze sarà sempre custodito, controllato e privo di barriere architettoniche.

Il dimensionamento degli spazi interni ed esterni di un servizio educativo per l'infanzia è stabilito dai regolamenti regionali, che definiscono caratteristiche strutturali e rapporti spazio/bambini per le diverse tipologie, con ampie differenze tra una Regione e l'altra, che si auspica siano quanto prima maggiormente coordinate fra loro. Tuttavia, seppure in assenza di riferimenti condivisi, i nidi e i servizi integrativi hanno sviluppato un'articolazione prevalente degli spazi interni che prevede soluzioni architettoniche aperte e fluide, in cui i diversi ambienti organizzati per funzioni sono connessi l'uno all'altro, creando una griglia interrelata di opportunità educative.

Il progetto architettonico garantisce il rispetto di alcune caratteristiche strutturali quali, ad esempio, pavimenti caldi su cui sdraiarsi o gattonare, finestre basse che consentano ai bambini di guardare all'esterno, controsoffitti e accorgimenti di ecologia acustica, in grado di attutire rumori, rimbombi ed echi, pareti lavabili e con cenni cromatici che possono fare da sfondo alla documentazione, elementi e trasparenze per un'interconnessione fluida tra interno ed esterno, assenza di qualsiasi tipo di barriera che limiti l'autonomia delle persone con deficit motori, intellettivi, sensoriali o problemi relazionali, sistemi di aerazione che garantiscano il ricambio d'aria e una corretta ossigenazione, la presenza di spazi di cura, di lavoro, di connessione e transito, ovvero tutti quegli elementi a misura di bambino e pensati per fruitori non convenzionali che vivono gli ambienti attraverso tutti i sensi.

L'organizzazione dello spazio interno ed esterno

È necessario uno sforzo di creatività per pensare lo spazio dal punto di vista del bambino, tenendo conto della sua altezza, delle posizioni che assume – i piccoli sono spesso a terra o sdraiati – affinché tutti siano a proprio agio e possano essere attivi ed esplorativi, ma anche concentrarsi o riposare in tranquillità.

Gli ambienti e tutti gli elementi che li definiscono e li arredano, sempre puliti, sicuri e stimolanti, consentono ai piccoli di muoversi liberamente in autonomia e protezione, in uno spazio attraente e ricco di opportunità da esplorare e conoscere, quali occasioni per intrattenere relazioni con gli altri bambini e con gli adulti, sperimentare e sviluppare apprendimenti.

Nei servizi educativi avviene il primo incontro tra la dimensione individuale e quella comunitaria, di piccolo e di grande gruppo. I bambini, infatti, si confrontano con una dimensione nuova che prevede di negoziare con gli altri i propri bisogni, tempi e interessi, ma possono ritrovare il calore dei luoghi

familiari, che tengono traccia della loro presenza (le fotografie, gli elaborati grafici) e conservano piccole cose personali (un orsacchiotto, una copertina).

Gli spazi interni ed esterni sono articolati e connotati per le diverse funzioni che assolvono e per le opportunità di esperienze che offrono. La connessione fra spazi interni ed esterni è una relazione fondamentale per la progettazione di un servizio. Giardini, cortili, aree verdi aprono l'esperienza alla conoscenza diretta del mondo e offrono l'opportunità di un contatto quotidiano con gli elementi atmosferici e naturali. Il rapporto fra interno ed esterno, la fluidità nei passaggi, l'autonomia nei percorsi sono oggetto di studio accurato per un progetto educativo quotidiano fondato sulla crescita, le cui componenti sono la salute, la relazione, l'apprendimento.

L'organizzazione dei contesti interni ed esterni è finalizzata ad accogliere il gioco lasciando liberi i bambini di esplorare, di muoversi per soddisfare curiosità, fare scoperte, provare e riprovare, incontrare le azioni degli altri, rispecchiarsi e riconoscersi.

Qualsiasi scelta rispetto all'organizzazione degli spazi deve essere condivisa all'interno del gruppo di lavoro e rimanere stabile per un tempo che consenta ai bambini di elaborare e interiorizzare la propria mappa concettuale dello spazio, quale presupposto per facilitare comportamenti di autonomia.

L'interno

La *sezione* è l'ambiente di riferimento di un gruppo stabile di bambini. La contiguità con altri spazi - quali i servizi igienici, le zone per il riposo dove è prevista la frequenza per l'intera giornata, eventuali atelier/laboratori/spazi attrezzati - favorisce non solo un'organizzazione quotidiana articolata dell'esperienza dei bambini, ma anche una vasta gamma di relazioni.

Accanto e fra le sezioni si articolano solitamente *spazi di connessione* (ingresso, corridoi, piazze) che creano occasioni per incontri di grande gruppo in cui, per una parte limitata nel tempo della giornata, i bambini si incontrano prima e dopo la divisione nei gruppi/sezione, anche con chi li accompagna. È opportuno che siano organizzati in modo da risultare accoglienti per un gruppo di persone che può variare nel numero e nella composizione.

Nei nidi e nelle sezioni primavera possono essere presenti *laboratori o atelier* (ad esempio naturalistici, della manipolazione, della pittura e del teatro...), spazi attrezzati anche nell'impiantistica e caratterizzati da diversi linguaggi. I laboratori sono luoghi magici, evocativi, dove i bambini si dedicano ad esperienze creative che consentono l'espressione personale. I laboratori possono essere collocati fuori dalla sezione e frequentati a turno da piccoli gruppi, anche in situazioni di intersezione, in modo che sia garantita la concentrazione dei bambini sull'attività proposta.

Oltre agli spazi interni dedicati ai bambini, il servizio ospita *ambienti destinati al personale* per l'igiene, le riunioni del gruppo di lavoro, gli incontri con le famiglie e lo svolgimento di tutte quelle attività di programmazione, documentazione e produzione di materiali che si realizzano in tempi diversi dall'attività frontale. La *cucina* e/o la *zona per il porzionamento* dei pasti completano la dotazione degli ambienti interni del servizio educativo che prevede una frequenza per l'intera giornata. La cucina, laddove presente, svolge una funzione di contatto sensoriale olfattivo rilevante: odori che rimandano a quelli familiari e a cosa sta succedendo altrove e che preannunciano quello che succederà dopo.

L'esterno

Stare all'aperto è per i bambini una condizione naturale che suscita piacere e benessere, stimola le condotte esplorative, invita al gioco, alla socialità e al mettersi alla prova per acquisire fiducia nelle proprie capacità.

Lo spazio esterno, quindi, è un elemento prezioso e indispensabile di un servizio per l'infanzia - anche per quelli in contesto domiciliare - che dovrebbe garantire un forte legame visivo e funzionale tra interno ed esterno. È importante che i bambini abbiano la possibilità di vedere fuori, di uscire con facilità e sicurezza e trattenerci all'esterno in situazioni confortevoli. È auspicabile che lo spazio

all'aperto sia un giardino; nei centri urbani può essere un terrazzo o una superficie esterna pavimentata che includa qualche elemento naturale. Nell'impossibilità di assicurare uno spazio verde nella struttura, può essere previsto un percorso protetto per accedere a uno spazio verde pubblico, con un uso programmato riservato al servizio educativo.

Gli spazi esterni favoriscono il movimento in libertà, giochi nuovi e imprevisti, la scoperta del mondo naturale e l'esperienza della biodiversità; devono essere spazi sicuri, con discontinuità per salire e scendere da rilievi, possibilità di arrampicarsi, nella consapevolezza che la sicurezza non può essere considerata assenza totale di rischi.

Nello spazio aperto i bambini possono nascondersi, rincorrersi e scoprire gli insetti, gli uccelli, le piante, percependo il naturale scorrere del tempo e il mutamento delle stagioni. Anche semplici cortili possono offrire la possibilità di osservare piantine che crescono dove è loro possibile e prendersene cura.

L'utilizzo degli spazi esterni rappresenta un'importante occasione per condividere, problematizzare e riflettere con le famiglie sui benefici dell'educazione all'aria aperta fin dai primi anni di vita. Per questo l'esterno necessita di un progetto tanto curato e dettagliato quanto quello che si riserva agli spazi interni.

Gli arredi

Gli arredi modulano lo spazio per offrire abitabilità e funzionalità alle relazioni. Per arredare e allestire l'ambiente interno occorre innanzitutto considerare la tridimensionalità dello spazio: ampiezza, altezza, larghezza vanno valutate in relazione alle esperienze prevalenti e agli scopi educativi. Per l'ambiente esterno l'arredo va scelto in modo da essere sicuro, accessibile ed esplorabile a seconda dell'età, evitando quelle attrezzature che i bambini possono trovare nei parchi gioco. Sia all'interno, sia all'esterno vanno privilegiati materiali naturali ed ecosostenibili, con una prevalenza di colori tenui.

Per i piccoli del primo anno di vita l'arredo deve essere pensato per situazioni comode e tranquille e al contempo stimolanti dal punto di vista senso-percettivo; il pavimento è la superficie da privilegiare con tappeti e pedane utili a organizzare esperienze simultanee a piccoli gruppi per le prime esplorazioni con gli oggetti in interazioni di vicinanza con gli educatori. I mobili con caratteristiche autoportanti, oltre a delimitare piccole zone, devono possedere i dispositivi utili a consentire i primi spostamenti.

Gli arredi, anche collocati nella stanza e non solo accostati alle pareti, rendono articolato l'ambiente: zone morbide dove sostare in tranquillità per le prime esplorazioni e, quando necessario, per il riposo, tane dove nascondersi da soli o in coppia in quel gioco dello scomparire e dell'apparire che piace tanto ai piccoli, angoli per il gioco simbolico e costruttivo, atelier per manipolare le materie plastiche-fluide-farinose. Una molteplicità di luoghi, caratterizzati da diversa qualità dei materiali, favorisce l'integrazione multisensoriale e la funzione euristica del gioco, quali aspetti fondamentali dell'apprendimento, della rappresentazione dello spazio e delle relative relazioni topologiche. Un'attenzione specifica va data a costruire situazioni quotidiane per la narrazione con appositi espositori per libri di vario genere e materiali, accuratamente selezionati.

Gli arredi vanno pensati non solo per la loro funzione specifica ma anche come elementi capaci di evocare suggestioni di gioco e offrire la possibilità di modificare lo spazio. Talvolta mobili pensati per contenere materiali vengono svuotati completamente per diventare piccole case, con la funzione di "contenere" i bambini stessi. È importante osservare l'impegno dei bambini per utilizzare arredi (ad esempio tavoli abbinati a sedie) per creare un ambiente funzionale e di supporto al gioco: spostare, combinare, nascondere, ritrovare, creare, esercitare la propria forza, riuscire in piccole sfide e costruire insieme un ponte, un treno, una tana...

Anche la scelta degli arredi e della loro disposizione va compiuta in prospettiva inclusiva¹⁹, affinché ciascuno possa usufruire dell'ambiente in modo attivo, libero, autonomo e confortevole.

Non va trascurata la facilitazione che gli arredi possono offrire agli adulti nello svolgimento delle attività di comunicazione con i bambini, di osservazione, di cooperazione nel gioco e delle azioni di cura. Si tratta di un'attenzione dedicata al benessere fisiologico dell'adulto e alle posture che deve assumere ricorrentemente in relazione ai bambini sia nel momento del gioco sia in quello della cura. Le posture, infatti, sono importanti anche per favorire l'interazione e la comunicazione con i bambini e le prime autonomie: sedute per il pranzo che si modificano in relazione alle capacità di gestione di stoviglie e posate, culle, lettini e altre soluzioni per il sonno che consentano ai più grandi di coricarsi e alzarsi da soli, fasciatoi per il cambio dotati di scalette per il raggiungimento in autonomia... L'organizzazione ordinata di arredi e materiali utili alle pratiche di cura favorisce la continuità dell'interazione con i bambini, riducendo gli allontanamenti alla ricerca del materiale necessario.

I materiali

Scegliere e selezionare i materiali è un aspetto fondamentale della progettazione sia per gli ambienti interni sia per quelli esterni. La conoscenza delle qualità dei materiali deve essere oggetto di studio e di ricerca per il personale educativo.

È importante scegliere materiali ecologici ed ecosostenibili che possono essere combinati in infiniti modi, quali quelli provenienti dall'ambiente naturale, materiali di riciclo, oggetti di vita quotidiana con caratteristiche sensoriali, forme, dimensioni, consistenze e tessiture differenti, dotati di interessanti sonorità e qualità termiche. Giocattoli e materiali più o meno strutturati vanno scelti con particolare attenzione in relazione alle attività esplorative e di esercizio che favoriscono.

Il grado di semplicità dei materiali è proporzionale alla possibilità di ciascun bambino di essere pienamente autore del gioco: sperimentare le proprietà fisiche degli oggetti, comprenderne le reazioni all'azione, attribuire loro nuovi significati nella finzione sono componenti di una trama che forma la mente e dà struttura alle successive tappe della crescita. Materiali quali legno, metallo, stoffa, cartone, pietra, sabbia, sostanze solide, liquide, vischiose, ecc. stimolano quella libertà creativa generativa dei linguaggi che i bambini iniziano a fare propri nei primi tre anni.

I materiali, infatti, vengono investiti di funzioni simboliche e diventano mezzi con cui i bambini, anche nella relazione con altri, iniziano piccole storie, attraverso le quali interpretano, reinventano e organizzano i propri vissuti.

Ognuno deve poter esplorare il mondo con le risorse di cui dispone. I materiali possono dunque aumentare il grado di inclusività dell'ambiente educativo proponendo integrazioni che costituiscono alternative valide in relazione a differenti bisogni. I sensi hanno una pluralità di funzioni e l'integrazione multisensoriale matura grazie anche alle opportunità dell'ambiente. Ad esempio, si guarda anche annusando e ascoltando, si ascolta toccando e assaggiando. L'allestimento dei materiali nello spazio deve essere semplice e calibrato quantitativamente. Troppi materiali possono dar luogo a confusione, a fatiche cognitive e a comportamenti emotivi sproporzionati. Una scelta attenta e sobria di materiali organizzati per tipologia dà luogo ad una ricchezza di esplorazioni significativa per l'apprendimento individuale e in piccolo gruppo. La cura dei materiali e il loro ordine permettono di percepirne le potenzialità e il valore. Il ricambio del materiale usurato, le integrazioni, l'introduzione progressiva di nuovi elementi in relazione alle osservazioni e verifiche degli educatori donano vitalità all'ambiente, rinnovando interessi e curiosità.

¹⁹ Una proposta interessante è quella dell'Universal Design for Learning (Progettazione Universale per l'Apprendimento), progettazione di oggetti e ambienti utili per tutti, indispensabili per qualcuno, che non richiedono adattamenti o ausili speciali.

3. I tempi

I tempi del servizio e i tempi dei bambini

In un servizio educativo il tempo è la variabile più delicata della progettazione poiché ha a che fare sia con gli aspetti istituzionali sia con la percezione e la sensibilità professionale. La progettazione dei tempi, dei ritmi e dei contenuti delle attività quotidiane tiene conto dei vincoli istituzionali e organizzativi legati alla tipologia, ai tempi di apertura del servizio educativo, agli orari di lavoro e al numero degli operatori, alle modalità di frequenza offerte alle famiglie (ad esempio, tempo corto o tempo lungo), alla presenza o meno del momento del pranzo o del riposo, alla programmazione delle pulizie degli ambienti.

È importante, però, che i tempi dell'organizzazione e i tempi degli adulti non prevalgano sui tempi dei bambini. Il tempo "giusto" da ricercare costantemente è dunque una variabile fondamentale.

La quotidianità del servizio può essere frazionata, sincopata oppure resa fluida e dilatata. L'idea che guida e che orienta le scelte educative è quella della creazione di un contesto inclusivo, capace cioè di accogliere ogni bambina e ogni bambino con le proprie caratteristiche. Questo richiede una forte assunzione di responsabilità, conoscenza e consapevolezza da parte degli adulti.

Bambini anche piccoli, all'interno di un contesto che soddisfa i bisogni di gioco, relazione e movimento, riescono a stare per tempi lunghi concentrati o sanno anche aspettare. Non "spezzettare" o interrompere sovente le attività è una delle strategie per dilatare il tempo a disposizione.

Pur con differenze dovute alle caratteristiche individuali, allo sviluppo e all'età, i bambini piccoli hanno bisogno di esperienze concrete per conoscere il mondo circostante, per interiorizzare concetti, per costruire connessioni fra le prime scoperte e trovare strategie. Nel gioco essi ampliano progressivamente la capacità di sperimentare equilibri instabili, manipolare, fare cadere oggetti, svuotare, riempire, impilare, costruire, imitare portando piccole o grandi modificazioni alle sequenze di un gioco, arrivare a fare ipotesi... e tutto ciò richiede tempo per ripetere, consolidare, regredire e rilanciare, in un continuo equilibrio tra stabilità e flessibilità, ripetizione e cambiamento. I tempi distesi favoriscono tutti i bambini, anche quelli meno sicuri, facilitando un passaggio naturale dal gioco individuale a quello parallelo e alle aggregazioni spontanee di piccolo gruppo. C'è, inoltre, l'opportunità per gli educatori di verificare il livello di partecipazione e di inclusione di ciascuno, di espandere il gioco proponendo esperienze sempre nuove che attivano lo stupore, la meraviglia e il desiderio di ripeterle. L'intervento discreto, ma evolutivo, dell'adulto rafforza l'autostima del singolo, che si sente riconosciuto, approvato e sostenuto, e riconosce l'importanza delle esperienze fatte nel piccolo gruppo, che ampliano le esperienze individuali.

Preavvisare e desincronizzare

Una programmazione efficace riduce i tempi di attesa (attendere che tutti si vestano per uscire, terminino di mangiare...), facendo sì che non diventino tempi vuoti, momenti che interrompono le attività, creano stasi o impediscono esperienze interessanti e soddisfacenti (giocare, uscire, muoversi, fare...). Queste attese, che si verificano quando i tempi individuali non corrispondono a quelli della collettività e ai tempi degli adulti, se non ben gestite possono trasformarsi in occasione di stress e di insofferenza.

Se necessità organizzative esigono l'interruzione di attività dei bambini, il rispetto richiede che essi siano preavvisati per tempo, motivando il cambiamento. Questo offre un lasso di tempo nel quale anche il bambino piccolo si predispone all'imprevisto o all'attività successiva. All'interno del tempo organizzato e oggettivo, deve comunque essere garantita la dimensione soggettiva del tempo, fatta di pause e ritmi altamente personali.

Una strategia utile è quella della desincronizzazione, cioè evitare che tutti facciano le stesse cose nello stesso tempo e questo è possibile nei servizi educativi perché la compresenza del personale consente di svolgere esperienze diverse in simultanea.

La giornata e la quotidianità

Il ritmo della giornata si inserisce in un tempo di vita per ogni bambino e per i suoi genitori attraverso una ciclicità di andata e ritorno.

I servizi educativi sono luoghi del quotidiano in cui i bambini fanno esperienze che, giorno dopo giorno, si ripetono con piccole diversità ed aggiustamenti, in un continuo equilibrio tra ripetizione e cambiamento. La ripetizione è alla base della costruzione di pratiche quotidiane condivise, le quali generano una regolarità che permette ai bambini di anticipare gli eventi e in qualche modo di controllarli nella ricerca di modalità, che consentano di star bene con gli altri. La variazione permette l'introduzione di novità, l'accostamento a nuovi contesti, esperienze e scoperte.

L'organizzazione del quotidiano è strumento per facilitare l'identificazione dei significati dell'esperienza da parte di ciascun bambino e per sostenere la progressiva conquista dell'autonomia, intesa come acquisizione di consapevolezza di se stesso e della propria collocazione nell'ambiente, come capacità e possibilità di controllarlo, di padroneggiare gli avvenimenti, di provocare cambiamenti e di essere riconosciuto come interlocutore nella relazione. L'organizzazione pensata e problematizzata dagli educatori attraverso la partecipazione dei bambini favorisce la comprensione di ciò che accade e un adattamento attivo alle regole e ai ritmi della giornata. Gli aspetti organizzativi della vita nel servizio educativo costituiscono, dunque, un elemento fondamentale che dà forma all'esperienza psicologica e sociale del bambino e ne sostiene lo sviluppo.

Il ritmo della giornata - fatto di azioni, andamenti vivaci, pause, routine, cambiamenti - tende all'armonia e all'integrazione dei vari contesti di esperienza del bambino e pone particolare attenzione alle transizioni. Tutti i momenti sono ricchi di potenzialità di conversazioni, di scambi individualizzati, di occasioni per promuovere l'autonomia e l'apprendimento.

Le attività ricorrenti, quali l'accoglienza e il commiato, e le cosiddette routine, come i pasti e il riposo, i momenti di igiene personale, sono fondamentali per il benessere, per promuovere il riconoscimento dei ritmi, dei bisogni e delle relazioni.

L'accoglienza e il saluto riguardano l'avvio e la chiusura della giornata. Sono caratterizzati dall'incontro fra il bambino, il genitore, l'educatore. La qualità del gesto e dei contenuti comunicativi sono fondamentali per l'accoglienza all'ingresso e per il commiato a fine giornata, tanto da influire in maniera significativa sulla serenità nei legami al momento del distacco (dai genitori prima, dagli educatori poi) e del ritrovarsi.

Nei servizi educativi che prevedono la permanenza per l'intera giornata, i momenti del *pranzo* e delle *merende* favoriscono, tramite la partecipazione a un momento collettivo, la condivisione di un'esperienza che riguarda la nutrizione, nella consapevolezza che la corretta alimentazione è uno dei pilastri del benessere, il gusto, il rapporto col cibo e con le novità, norme di condotta, regole di convivenza sociale e buone maniere in un'atmosfera serena. Per i bambini più piccoli il pasto è una delle principali occasioni per una relazione personale ed intima con l'adulto, che nei primi mesi di vita li alimenta in braccio e più avanti li accompagna nel passaggio verso il seggiolone e al tavolo insieme agli altri, seguendone i ritmi e le capacità, con la cura di offrire loro situazioni che possano padroneggiare. La gradualità e l'evoluzione sociale dei modi con cui l'adulto organizza e gestisce la routine del pasto lungo i tre anni testimoniano al bambino quanto lo si considera un interlocutore cui prestare attenzione e dar voce, in modo che possa partecipare sempre più autonomamente.

Il cambio del pannolino e dei vestiti è una situazione di grande intimità personale. Il cambio richiede un'organizzazione che consenta all'educatore di concentrarsi, anche se per un tempo breve e prezioso, sul singolo e sui gesti condivisi e ricorrenti che permettono di cogliere il messaggio "sei tu, ci ritroviamo io e te". È un momento delicato durante il quale sia l'educatore sia il bambino devono sentirsi a proprio agio nel contatto fisico; è occasione per comunicare guardandosi negli occhi e per attivare con opportune strategie la partecipazione attiva che si manifesta con i più piccoli

nell'attenzione condivisa, nei movimenti che assecondano l'adulto, nella capacità di questi di segnalare e attendere la sua reazione collaborativa, nei più grandi nella collaborazione ai gesti di igiene e vestizione. L'utilizzo del bagno per i bambini più grandi, con l'acquisizione delle prime autonomie (riconoscere il proprio bisogno, abbassarsi i pantaloni o alzare la gonna, collaborare a togliere il pannolino, lavarsi e asciugarsi le mani, guardarsi e riconoscersi nello specchio) anche attraverso l'osservazione e la collaborazione con gli altri, richiede tempo, partecipazione discreta, attenta e paziente dell'adulto.

Il sonno, più frequente e frammentato nei bambini più piccoli, concentrato nel primo pomeriggio per i più grandi, è importante per il benessere ed è un tempo delicato, legato ai ritmi familiari oggi assai diversificati tra loro. Momenti di *riposo e rilassamento*, accompagnati da attività tranquille, si possono prevedere per tutti, il sonno non può essere imposto. Non per tutti i bambini abbandonarsi al sonno è facile: nei più piccoli questo abbandono è spesso legato all'allattamento; i più grandi possono esitare perché hanno paura di lasciarsi andare e sono legati a riti speciali pomeridiani o serali. Il riposo è una routine che non deve essere vissuta come un obbligo ma come un momento di piacere, così come un risveglio dolce, incoraggiato dal progressivo movimento e da suoni non troppo forti nell'ambiente. Addormentarsi e svegliarsi in un luogo diverso da quello domestico implica fiducia, consapevolezza che l'educatore è vicino, protegge questo momento ed è felice di accogliere al risveglio. Il clima emotivo del contesto del riposo (es. la penombra anziché il buio, gli oggetti rassicuranti e personali, il volume attenuato dei suoni...) è fondamentale per infondere serenità, fiducia e disponibilità all'abbandono.

4. Le esperienze educative

Le situazioni che ritmano la giornata nei servizi educativi e quelle di gioco sono ricche di occasioni per osservare e ascoltare i bambini, coglierne interessi, idee, curiosità, conoscenze, abilità, autonomie e ampliarli, non solo nel momento stesso in cui si manifestano, ad esempio mettendo a disposizione nuovi materiali, denominando oggetti e situazioni, offrendo nuove suggestioni, sostenendo l'attenzione, ma anche attraverso le esperienze educative intenzionalmente predisposte. Il gruppo di lavoro progetta i tempi, gli spazi, i materiali, gli spunti per esperienze che favoriscano la socialità e la relazione, il piacere del confronto, dell'osservazione reciproca e dell'imitazione generativa, la ricerca di risposte attraverso l'esplorazione, la progressiva conquista di autonomie personali. Non si tratta di esperienze di insegnamento formalizzato, quanto piuttosto della predisposizione di contesti che agiscano globalmente sulle diverse aree di sviluppo – affettive, cognitive, linguistiche, espressive, sociali - dei bambini: la proposta di un oggetto sconosciuto da esplorare, di un albo illustrato, di un materiale del quale scoprire le potenzialità espressive possono costituire spunti per l'avvio di percorsi intenzionali aperti, non predefiniti negli esiti, ma tutti da costruire insieme in relazione alle risposte e all'interesse dei bambini, attivi protagonisti del processo.

5. L'organizzazione della comunità educativa

L'organizzazione delle attività quotidiane è tesa a mantenere la flessibilità utile a realizzare gli obiettivi di accoglienza, inclusione e accessibilità previsti dalla normativa e a consentire la ricerca e l'innovazione pedagogica. La pratica educativa necessita di riferimenti organizzativi che regolino, sul versante istituzionale, l'accesso dei bambini al servizio e, sul versante relazionale, la loro accoglienza, promuovendo ambientamento, apprendimento, crescita sociale e affettiva.

L'accesso ai servizi educativi si basa sull'identificazione del numero dei posti disponibili e della relativa tipologia. Si tratta di garantire alle famiglie e ai bambini l'esercizio di un diritto con trasparenza, equità e buona programmazione. Il tipo di frequenza è legato a scelte familiari, a cui

concorrono aspetti di conciliazione e, laddove l'esperienza è più consolidata, una crescente aspettativa di natura educativa e culturale.

Nei nidi i moduli organizzativi più comuni sono le *sezioni*, ovvero gruppi di bambini, definiti numericamente e spesso in relazione al criterio dell'età. Ad ogni sezione viene attribuita un'unità minima di educatori in relazione al rapporto numerico stabilito dalle normative regionali, eventualmente potenziato per garantire l'inclusività se presente una bambina o un bambino con disabilità. Le sezioni spesso sono identificate fin dalle origini con termini ricavati sempre in base all'età e ai criteri dell'accesso, quali "piccoli, medi, grandi", oppure da altre definizioni che ne sottolineano maggiormente l'identificazione relazionale.

La maggior parte dei nidi è organizzata al proprio interno sul percorso dei cambiamenti di crescita: la sezione o il gruppo cambia spazio durante i due o tre anni di frequenza. Si rappresenta così, attraverso lo spazio, la crescita, privilegiando una progettazione per contesti accoglienti dei cambiamenti evolutivi. Nelle sezioni per età miste e nei servizi integrativi che tengono insieme bambini di età diverse, il contesto è organizzato per accogliere al meglio i diversi livelli di autonomia e sviluppo dei bambini.

Il gruppo/sezione come unità stabile nel tempo è il luogo di accoglienza della coppia bambino-genitore e di ambientamento di ciascuno in relazione agli altri; la sedimentazione delle relazioni è la base di partenza verso altri contesti. Occorre dunque tenere presente il carattere di apertura e di scambio fra sezioni e gruppi per offrire ai bambini le numerose possibilità che si sviluppano nell'incontro fra piccoli vicini per età.

CAPITOLO 6

LA CONTINUITÀ NEL SISTEMA INTEGRATO ZEROSEI: FINALITÀ E CURRICOLO

La prospettiva del sistema integrato zerosei propone un'idea di continuità che richiede una riflessione sull'interpretazione dei concetti di finalità e curricolo declinati in riferimento alla prima infanzia. Sono temi delicati, che hanno tradizioni e riferimenti specifici nell'ambito dei servizi educativi e trovano per la scuola dell'infanzia declinazione nelle Indicazioni nazionali per il curricolo. Qui vengono riletti nella prospettiva della continuità, in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei, invitando al confronto, alla sperimentazione e alla ricerca.

1. Le finalità dei servizi educativi per l'infanzia

Le finalità, insieme ai diritti dei bambini e delle bambine, sono i valori che orientano l'azione educativa e che vengono perseguite per tutti nelle forme più adatte allo sviluppo e alle disposizioni di ciascuno. Le finalità qui dichiarate per i bambini fino a tre anni sono basate sulla cultura e sulle esperienze dei servizi educativi:

- contribuire alla costruzione dell'identità con l'affermazione del primo senso del sé, del benessere e della sicurezza in un ambiente allargato, rispettoso, nel quale si sia riconosciuti e si impari a riconoscere gli altri;
- sviluppare l'autonomia, in un ambiente che incoraggi i bambini nel perseguire la progressiva padronanza del proprio corpo e delle emozioni, senza fretta, nella convinzione che procedere nell'autonomia favorisce la consapevolezza di sé, l'apertura agli altri, la voglia di fare e di imparare;
- mantenere vivi la curiosità, il desiderio e la motivazione ad apprendere, attraverso la piacevolezza e le sfide delle prime esperienze di imparare ad imparare e la percezione di quello che si sa fare, che ancora non si sa fare e di quello che si prova piacere a fare;
- imparare a vivere insieme in serenità ed armonia, attraverso le prime esperienze in una comunità che sostiene la spinta naturale alla socialità, il fare insieme e il rispetto delle differenze.

Queste quattro finalità sono intrecciate tra loro e sottendono a ogni proposta educativa e all'organizzazione dell'ambiente e sono coerenti con quelle delineate dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia*.

2. Il curricolo verticale zerosei

Le *Linee pedagogiche*, nella parte IV dal titolo *Curricolo e progettualità: le scelte organizzative*, aprono la strada alla prospettiva del curricolo unitario zerosei e fanno altresì riferimento al concetto di progettazione, che sta alla base delle esperienze nei servizi educativi per l'infanzia.

Il curricolo verticale zerosei - recitano le *Linee pedagogiche* - "prefigura la costruzione di un continuum inteso come condivisione di riferimenti teorici, coerenza del progetto educativo e scolastico, intenzionalità di scelte condivise".

Curricolo e progettualità, sia nei servizi educativi sia nelle scuole dell'infanzia, sono la cornice e l'azione che insieme promuovono i diritti e la crescita dei bambini, perseguendo le finalità secondo un approccio olistico caratterizzato da "un equilibrato intreccio tra gli aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici e spirituali".

Per costruire una prospettiva culturalmente integrata, il curricolo va inteso come un orizzonte di riferimento di valori e finalità condivise e declinato in progetti educativi densi che, facendo leva sulle risorse del contesto e sullo sforzo creativo dei bambini e degli adulti, possono raggiungere obiettivi ricchi e imprevisti.

Il curriculum verticale va contestualizzato in relazione alla grande variabilità dello sviluppo tra zero e sei anni, particolarmente pronunciata nella fascia 0-3, alle caratteristiche e alle potenzialità di ciascun bambino e del gruppo; si declina in scelte progettuali radicate nell'osservazione, nelle risorse e nelle opportunità dell'ambiente, nei talenti e nella cultura degli educatori, nel confronto collegiale. È un'idea di curriculum che prevede una progettazione composta non da un elenco di contenuti da sviluppare e obiettivi da raggiungere, quanto piuttosto da intenzionalità larghe, proposte aperte, opportunità da organizzare per sostenere la manifestazione e lo sviluppo delle potenzialità dei bambini e per il riconoscimento e la valorizzazione della diversità di ciascuno e di tutti in una prospettiva inclusiva.

Il curriculum verticale indica agli adulti la necessità, già nel segmento zero-tre, di riconoscere un significato più ampio alle esperienze percettive, motorie, comunicative, sociali, esplorative ed espressive dei bambini, intravedendo e suggerendo la possibilità di apprendimenti e rappresentazioni che progressivamente aprono a processi di simbolizzazione.

È a partire dalle esperienze, accuratamente osservate e documentate, che si avviano percorsi di approfondimento, espansione, rilancio. I bambini da zero a tre anni vanno accompagnati nell'esplorazione del mondo e nei loro incontri con i sistemi simbolico-culturali affinché sviluppino piacere, curiosità, padronanza dei linguaggi e sempre maggiore consapevolezza degli oggetti culturali e naturali che li circondano, siano essi strumenti musicali, foglie, lenti di ingrandimento, pozzanghere, tablet, insetti, primi libri, pallottolieri, fotografie (la lista è aperta...).

Si tratta, ad esempio, di esplorazione del mondo naturale e fisico, manipolazione di oggetti e materiali, "lettura" di albi illustrati, giochi con l'acqua, travasi, esplorazione e fruizione sonora e musicale, assemblaggi e costruzioni, ed anche di invito al movimento ritmico e alla danza, di sostegno alle prime forme di rappresentazione ed espressione grafico-pittorica, di valorizzazione delle manifestazioni ludico-simboliche del gioco del "far finta" e degli apprendimenti relativi alle cure del corpo, all'alimentazione, alla salute.

Per affrontare questi percorsi i bambini hanno bisogno di sentirsi sicuri e autonomi, di costruire abilità sempre più mirate e differenziate per esplorare con tutti i sensi, muoversi con sempre maggiore destrezza e precisione, esprimere le emozioni in forme sempre più articolate e controllate, confrontarsi con gli altri con misura e rispetto attraverso i gesti e la parola, imparare a esprimere quello che sentono e scoprono attraverso molti linguaggi, fare insieme con gli altri per scoprire e risolvere problemi, costruire giochi, conversare, discutere, e stare bene insieme. Un percorso che, nella cornice offerta dalle *Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei* e avviato in maniera aperta nei servizi educativi, verrà ripreso, sistematizzato e ampliato nella scuola dell'infanzia in coerenza con l'impianto culturale proposto dalle *Indicazioni nazionali per il curriculum*.

La progressiva elaborazione del curriculum verticale prevede il necessario protagonismo di educatori, insegnanti, dirigenti e coordinatori pedagogici, dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia insieme, all'interno di un dialogo e un confronto aperto, che potrà avvalersi anche del contributo delle famiglie.

3. La progettualità

La contrapposizione tra curriculum che imbriglia e progettualità che è libera da vincoli è fittizia. Ma lo è anche quella tra una progettualità che non raggiunge obiettivi validi e un curriculum che ha l'esclusiva della razionalità. Il curriculum si propone come mappa e bussola. Da una parte consente di sviluppare percorsi progettuali che esplorano con libertà le possibilità di approfondimento e di innovazione offerte dai bambini attraverso l'interazione tra loro e con l'ambiente nel gioco e nelle attività, percorsi rispecchiati dagli spazi, dai tempi, dagli arredi, dall'allestimento dei materiali e dall'organizzazione; dall'altra offre agli educatori la consapevolezza di agire all'interno di un pensiero e di traiettorie più ampie e condivisi.

Dalla vita in comune, dall'esperienza quotidiana, dai momenti di convivialità e di intimità, ma anche dalla cultura personale degli educatori, dai loro interessi e abilità, dalle opportunità dell'ambiente e del territorio, dal confronto nel gruppo di lavoro e dallo scambio con le famiglie possono nascere proposte da lanciare ai bambini, lasciandole sviluppare ed evolvere senza definirne in anticipo l'esito. Ciò richiede una preparazione e uno studio attento che consentano agli adulti di essere registi, guide, alimentatori delle possibilità. Le opportunità di gioco sono centrali soprattutto se interpretate come spunti e proposte di esperienza per consentire ai bambini di esplorare la realtà, scoprire nuovi interessi e svilupparli in contesti intenzionalmente predisposti, ma in direzioni aperte.

La progettualità, ben fondata e coerente, costantemente documentata, calibrata sulle caratteristiche proprie di ogni tipologia di servizio, implica una ricerca libera da esiti e soluzioni obbligate: pone il problema, presuppone che i primi progettisti siano i bambini accompagnati da adulti preparati e curiosi, che alimentano la ricerca, forniscono materiali e aiutano a valutare la fattibilità delle proposte, ma non impongono soluzioni o tempi predefiniti. È un processo, perseguito intenzionalmente, di esperienze e di apprendimenti che qualche volta si esaurisce perché la curiosità dei bambini è sazia, altre volte cresce, si prolunga, si dipana, richiede nuove ipotesi, riflessioni, conversazioni e mette in gioco nuove competenze stimolate dalla curiosità, dallo spirito di avventura e di costruzione che riesce a scatenare.

Una buona progettualità, esito di un impegno collegiale del gruppo di lavoro, coinvolge sempre più sistemi simbolico-culturali e permette ai bambini di lavorare insieme per un fine comune. È, in sintesi, una prima esperienza di ricerca tra adulti e bambini.

4. Le conquiste possibili

I percorsi progettuali, come più volte affermato, prendono le mosse dalle caratteristiche, dagli interessi, dai saperi e dalle risorse di ogni gruppo di bambini e adulti e si sviluppano in modo aperto e senza obiettivi predefiniti. È, però, importante che nello strumentario degli educatori ci sia un'articolazione consapevole delle conquiste che sono possibili in questa fascia d'età, per potervi tendere con le proprie scelte e azioni educative.

Le conquiste possibili, qui evidenziate, si propongono come uno strumento di autovalutazione degli educatori, che permette loro di analizzare quanto le opportunità offerte hanno consentito a tutti i bambini, nella variabilità soggettiva che contraddistingue questa età, di sviluppare al meglio tutte le potenzialità di cui sono dotati.

Sono conquiste possibili:

- riconoscere il proprio corpo, le sue potenzialità, le sue parti;
- utilizzare il corpo per entrare in contatto con il mondo fisico e sociale;
- discriminare e riconoscere le qualità sensoriali di oggetti e materiali, maturando progressivamente il senso del bello insito nell'ordine, nell'armonia, nel ritmo, nell'accostamento di suoni, odori, colori, sapori, forme, movimenti;
- ascoltare, comprendere e comunicare, verbalmente e non, in modo da entrare in dialogo con gli altri;
- scoprire il piacere di lasciare traccia di sé nell'ambiente, modificarlo, creare attraverso il movimento, l'utilizzo della voce, la produzione di ritmi e suoni, il segno grafico, la pittura, la manipolazione dei diversi materiali plastici, assemblaggi, composizioni, costruzioni;
- osservare la realtà circostante e porsi domande, fare ipotesi, tentare risposte;
- relazionarsi con l'altro, condividere, collaborare, stringere amicizie, compiere le prime negoziazioni, interiorizzare regole e limiti imposti dal rispetto dell'ambiente e dell'altro da sé.

Si è scelto di indicare in questi *Orientamenti nazionali* finalità, riferimenti metodologici e conquiste possibili, in modo che siano gli stessi educatori, nel loro lavoro, a costruire contesti di vita e di

apprendimento in situazione, cui partecipare attraverso l'osservazione e il rilancio. I riferimenti ad esempi di attività pertinenti per i bambini da zero a tre anni contenuti nel testo vengono proposti come possibilità da esplorare da parte degli educatori per sostenere, con apertura mentale, confronto collegiale e senza improvvisazioni, tutti i bambini e le bambine nell'avventura della crescita.

Questi temi e queste riflessioni invitano a proseguire il confronto aperto dalle *Linee pedagogiche* tra tutti i servizi educativi dell'infanzia e tra questi e la scuola dell'infanzia sui percorsi di crescita e di apprendimento dei bambini in una prospettiva di continuità e a porre le basi per la costruzione di una nuova cultura comune integrata.

LEGGE 13 luglio 2015 , n. 107

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (15G00122)

Vigente al : 29-2-2024

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**Promulga**

la seguente legge:

Art. 1

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni

degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai

sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità».

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base, l'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno e la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Nell'organizzazione delle iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all'età. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di

quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispose, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.

Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto

2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.

19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63.

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.

21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività

educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021.

26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente

previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui

affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.

32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini

dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza, alle capacità strutturali, tecnologiche e organizzative dell'impresa, nonché all'esperienza maturata nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e all'eventuale partecipazione a forme di raccordo organizzativo con associazioni di categoria, reti di scuole, enti territoriali già impegnati nei predetti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

41-bis. Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», assicurano l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione

professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

- a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;
- b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;
- c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attività possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;
- d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio,

uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile, ambiti «Mobilità delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilità delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011»;

b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».

50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è inserita la seguente:

«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011».

Art. 1

51. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 SETTEMBRE 2021, N. 130.

52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008».

53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.

54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. (1)

55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 204.

56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);
- b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;
- c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli

studenti;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.
(19) (20) (21) (23) (25) (26) (27)

63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla città metropolitana, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
- c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.

69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle

graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».

71. Gli accordi di rete individuano:

- a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
- b) i piani di formazione del personale scolastico;
- c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
- d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

73. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato agli ambiti territoriali.

Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

75. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale.

77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici

regionali e provinciali.

78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

82. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

((

83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011,

n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

)

84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità.

85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per

l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

87. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive

modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.

90. Per le finalità di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

- a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
- b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
- c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
- d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
- e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite

massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti

per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

Art. 1

101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98.

103. Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

104. E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite,

perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicitare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.

107. A decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto puo' avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia

disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo.

109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalità:

a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;

b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformità con quanto previsto dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di

sostegno;

c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. (9)

111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi.

112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al primo periodo del comma 02, le parole: «All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «All'indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;

f) al comma 14, la parola: «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;

g) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;

h) il comma 17 è abrogato;

i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le seguenti: «dichiarati vincitori» e le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

114. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi

dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

115. Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

116. Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. (34)

124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel

Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. (19) (25)

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di

istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

131. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96.

132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni. (5)

133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12 milioni nell'anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell'anno 2016, si provvede ai sensi del comma 204.

135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.

136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola.

137. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.

138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del docente di cui al comma 80.

139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

141. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui

al comma 136 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

143. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.

144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa è destinata prioritariamente:

- a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
- b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
- c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli

studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.

148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:

a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica

comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.

148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2017, in euro 15 milioni per l'anno 2018, in euro 20,8 milioni per l'anno 2019, in euro 13,3 milioni per l'anno 2020 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti.

Art. 1

151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali»;

b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;

c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» è inserita la seguente: «e-bis),».

152. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa. (6)

154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

155. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97. (11)

156. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97. (11)

157. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 86, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97. (11)

158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di

riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. E' istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-

legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla

base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

164. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per

l'edilizia scolastica.

165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilità dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme, già disponibili o che si rendano disponibili a seguito dei definanziamenti, relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalità individuate dallo stesso Comitato entro il 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli enti beneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 30 aprile 2016, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca, già disponibili o che si rendano disponibili, sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione delle medesime regioni i cui territori sono oggetto dei definanziamenti, secondo modalità individuate dal medesimo Comitato. Le erogazioni sono effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo modalità operative da definire a stato di avanzamento dei lavori.

166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente articolo, è differito al 31 dicembre 2018.

167. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».

168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

169. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015».

170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici

scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 è effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti

finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;
- b) dopo le parole: «ove non è ancora attiva» sono inserite le seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»;
- c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016».

175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole: «effettuati dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la delegazione di pagamento,».

177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.

178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetustà degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.

180. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione già contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione alla giurisprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale.

L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica

- delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;
- 3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di tirocinio;
- 3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
- 3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
- 4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
- 5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;
- 6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;
- 7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;
- 8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

- 1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
- 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
- 3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
- 4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;
- 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
- 6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;
- 7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- 8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
- 9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

- 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;
- 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità

di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei fabbisogni standard delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di presenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254; (6)

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei fabbisogni standard, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

- 5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei fabbisogni standard delle prestazioni;
- 6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;
- 7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
- 8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;
- f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;
- g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:
- 1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
- 1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche

competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del

personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

183. Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e

adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.

184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ambito della flessibilità ordinamentale e ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarietà dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realtà locale. Le norme per l'attuazione delle predette disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La provincia autonoma nomina i

presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado è determinata in aderenza alle linee guida definite dalla provincia autonoma sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonché le modalità e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilità di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione può comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attività di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'università ed il conservatorio di cui al primo periodo, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano e per l'impegno istituzionale della Libera Università di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella provincia stessa, la Libera Università di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha facoltà

di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale da essa attivati, i settori scientifici e disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attività formative di base e caratterizzanti.

190. La provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è soppresso.

191. Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.

192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni.

194. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non è richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si

applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.

197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:

- a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;
- b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;
- c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

199. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «docente,» è soppressa.

Art. 1

201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. (14)

202. E' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma puo' destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica. (14)(16)

203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementato di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 204, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del Fondo di cui al comma 202.

207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati

relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

210. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 369) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016".

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 21 dicembre 2016, n. 284 (in G.U. 1^a s.s. 28/12/2016, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza unificata" e "dell'art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015".

AGGIORNAMENTO (5)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 376) che il fondo di cui al comma 132 del presente articolo "è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019".

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre - 6 dicembre 2017, n. 251 (in G.U. 1^a s.s. 13/12/2017, n. 50) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 110, ultimo periodo.

AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 97, ha disposto (con l'art. 4, comma 3-ter) che "Le disposizioni di cui ai predetti commi continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, sia stato già bandito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (14)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 729) che "Ai fini di cui al comma 728, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 793) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 26.120.448 euro per l'anno 2021, di 9.399.448 euro per l'anno 2022, di 36.947.448 euro per l'anno 2023, di 38.231.448 euro per l'anno 2024, di 52.253.448 euro per l'anno 2025, di 54.665.448 euro per l'anno 2026, di 88.478.448 euro per l'anno 2027 e di 85.478.448 euro annui a decorrere dal 2028".

AGGIORNAMENTO (16)

Il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, ha disposto (con l'art. 1, comma 18-quinquies) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022".

AGGIORNAMENTO (19)

La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 256) che "Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 257) che "Per favorire l'innovazione digitale nella didattica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni per l'anno 2020".

AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto (con l'art. 120, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 1,

comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020".

AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che "Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, nonché di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 85 milioni per l'anno 2020".

AGGIORNAMENTO (25)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 512) che "Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 961) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con

disabilità".

AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che al fine di consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della presente legge è incrementato per il 2021 di 35 milioni.

AGGIORNAMENTO (27)

La L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 1, comma 624) che "il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021".

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26".

Tabella 1

(Articolo 1, comma 95)

POSTI DI POTENZIAMENTO						
			Secon-		POSTI DI	
			daria di		POTEN-	
		daria di	secondo		ZIAMENTO	
		primo	grado		PER IL	
	Primaria	grado	(**)	TOTALE	SOSTEGNO	
Abruzzo	449	176	607	1.232	182	
Basilicata	264	109	394	767	50	
Calabria	664	268	967	1.899	193	
Campania	1.815	810	2.689	5.314	691	
Emilia-Romagna	1.307	487	1.581	3.375	433	
FriuliVenezia G.						
(*)	421	164	529	1.114	91	
Lazio	1.653	647	2.112	4.412	788	
Liguria	478	193	649	1.320	164	
Lombardia	2.852	1.065	3.091	7.008	1.023	
Marche	517	198	698	1.413	189	
Molise	188	76	271	535	34	
Piemonte	1.250	488	1.506	3.244	416	

Puglia	1.236	513	1.820	3.569	468	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Sardegna	530	215	769	1.514	162	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Sicilia	1.595	668	2.131	4.394	649	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Toscana	1.078	427	1.432	2.937	354	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Umbria	363	139	460	962	94	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
Veneto	1.473	563	1.767	3.803	465	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						
TOTALE	18.133	7.206	23.473	48.812	6.446	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+						

(*) Inclusi i posti per la lingua slovena.

(**) Inclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

Il 90 per cento dell'organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni. Il 10 per cento è distribuito sulla base dei seguenti indicatori: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolate e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.

LEGGE 27 dicembre 2006 , n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

Vigente al : 29-2-2024

Art. 1

601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi nonché l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 del presente articolo, salvo quanto disposto dal comma 875. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni

scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio. (27) (48) (88) (90) (93) (113) (116) (123) (139) (147) (150)

602. Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006. (41)

603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (70)

605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le

scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data.

Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/ 2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza; (41) (91)

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 605 è adottato d'intesa con il Ministro della salute.

Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno.

L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

610. COMMA ABROGATO DAL D.L 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.

611. COMMA ABROGATO DAL D.L 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111.

612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:

a) il Presidente;

b) il Comitato di indirizzo;

c) il Collegio dei revisori dei conti";

c) all'articolo 5, il comma i è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una tema di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio";

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche".

613. L'INVALSI, fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:

a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;

b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;

d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.

616. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni.

616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.

616-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" riferito al periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali.

617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica istruzione, già nominati dal competente ufficio scolastico regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al decreto del Ministero della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.

618. COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2013, N. 128. (80)

619. Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39,

comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.

620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 483; (27)

b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 620. (10)

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione

professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.

623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.

624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.

Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per

l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque - non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti. (69)

627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

628. La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall' articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico.

630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.

631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui

all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.

634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. (41)

635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia. (14b)

636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative. (76)

638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. (76)

639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale:

- a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi;
- b) i pagamenti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo" ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;
- c) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Elettra Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca indicati al comma 638 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a). (76)

640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (76)

641. Per le finalità di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. (76)

643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. (26) (32) (66) (76) (81) (87) (91)

644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.

645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può comunque intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.

646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi.

647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell'università e

della ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali.

648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.

649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, può essere mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.

650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedurali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta.

652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.

654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma è autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento.

655. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

656. A decorrere dall'anno 2007, è avviata una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere, quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.

657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il

complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 658, non può essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell' 1,8 per cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per cento.

658. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

- a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) spese per la concessione di crediti.

658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità.

659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze

alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.

661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le modalità per il versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

663. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e

al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.

665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.

666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definite con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine

perentorio del 31 maggio 2008. (35)

668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 660.

669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. (14)

670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:

- a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178; (135)
- b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti. (14)

671. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178. (135)

672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai commi 670 e 671.

673. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso.

674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso

675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".

676. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2007-2010 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

677. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione 'del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010.

678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire la seguente procedura:

a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:

1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;

b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:

1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012 per l'anno 2009;

2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;

c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).

678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.

679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media triennale.

679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai

sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero.

Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

680. Il saldo finanziario è calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.

681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in

eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva.

In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.

682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dall'amministrazione statale interessata.

683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate in conto capitale rimosse nel triennio 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco.

683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007.

684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi pro-grammatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le

modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.

686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione è prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008. (35)

686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilità interno.

Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.

688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero dell'economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni

provvedimenti nonché di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione. (14)

692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 691:

a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse. (14)

693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al comma 692.

694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.

695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono inserite le seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali protette,".

696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono

prorogate per l'anno 2007.

698. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "non supera il 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non supera il 15 per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento" e la lettera c) è abrogata.

699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 1

1201. Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.

1202. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori

di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2008, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.

1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.

1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell' articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

1205. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del

rapporto di lavoro.

1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.

1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 1202 a

1208.

1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 1205 e 1206.

1209. Per le finalità dei commi da 1202 a 1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "nonché di 37 milioni di euro per il 2007".

1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1213. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1214. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1215. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1216. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1217. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1218. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1219. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1220. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1221. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1222. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1223. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34.

1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze".

1225. Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al presente comma. (71)

1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (18)

1227. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma. (16)

1228. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale, nonché il recupero della sua competitività sul piano internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti locali, previa

intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai sensi del periodo precedente, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo provvede a cofinanziare le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.

1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno. (90)

1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento".

1233. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: "69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".

1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale e delle fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

1235. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo è destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007.

1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1235.

1237. Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2008. (14)

1238. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

1239. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. (27) (48) (51) (63) (72) (82) (86)(96)

1241. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.

1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno 2009.

1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunità italiane all'estero e le imprese no profit.

1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e

successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto.

PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223. (52)

1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70.

PERIODO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208. (14) (43a) (90) (116) (120) (130) (131) (136) (141) (146)

1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.

1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorità interessate.

1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e

degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269;

c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché per acquisire proposte e indicazioni utili per il medesimo Piano e per verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, realizza un'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani per crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socioeconomica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio;

l) interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale, comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere e di essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tale fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono e attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e di buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e di affidamento, volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie adottive o affidatarie, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo per le politiche della famiglia per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della famiglia.

1251-bis. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1252. Gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia sono ripartiti dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia; per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.

1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilità di orario) - 1.

Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive

per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

- a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
- b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
- c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

1255. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.

1256. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69.

1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "27 per cento".

1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall'anno 2007, è determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio

finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri per cinque anni.

1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009. (10)

1260. Per le finalità di cui al comma 1259 può essere utilizzata parte delle risorse stanziata per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250.

1261. 11 Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza

sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere. (14b)

1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno @ istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.

1263. Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.

1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze", al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. (12) (43) (86) (90) (100) (130)

1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa".

1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali. (12) (14b)

1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.

1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328".

1270. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.

1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.

1274. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANSI), nonché da un rappresentante dell'OIM.

1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.

1276. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".

1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, è incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 è corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.

1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani. (48)

1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'Istituto nazionale della montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferiti all'EIM.

1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse.

1282. Al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo. (12)

1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario.

1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. (22)

1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. E fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da

tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis.

1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.

1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.

1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.

1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di

interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007. (12) (40)

1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalità per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.

1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente: "556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio.

Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con

decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle istanze".

1294. E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.

1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.

1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il comitato esecutivo dell'Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 27 OTTOBRE 2011, N. 207. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 27 OTTOBRE 2011, N. 207. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma

580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

1299. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è prorogato al 31 dicembre 2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

1300. E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15

Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.

(BURC n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)

(Testo coordinato con le modifiche e integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 5 luglio 2016, n. 20; 22 febbraio 2017, n. 6; 22 giugno 2018, n. 21; 30 giugno 2020, n. 7; 11 novembre 2020, n. 20; 26 maggio 2021, n. 12; 28 dicembre 2021, n. 38; 4 luglio 2022, n. 19; 2 agosto 2023, n. 31; 27 dicembre 2023, n. 59)

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 e la normativa statale vigente, promuove e disciplina:
 - a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
 - b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
 - d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

Art. 2
(Obiettivi)

1. La Regione Calabria promuove e sostiene gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia garantendo la pari opportunità tra bambini, sia in forma singola che integrata, anche attraverso le azioni degli enti locali e valorizza l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.

Art. 3
(Destinatari delle prestazioni)

1. Il sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore dei minori da zero mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e

secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 3 legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

Art. 3-bis¹

(Accesso ai servizi)

1. *Nei servizi educativi pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine, senza distinzione di religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.*
2. *Al fine di preservare lo stato di salute sia del minore sia della collettività con cui il medesimo viene a contatto, costituisce requisito di accesso ai servizi educativi e ricreativi pubblici e privati l'aver assolto, da parte del minore, gli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente. Ai fini dell'accesso, la vaccinazione è omessa o differita solo in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.*

CAPO II
TIPOLOGIE DI SERVIZI

Art. 4

(Servizi per l'infanzia)

1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.
2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il sistema educativo integrato è costituito da:
 - a) nidi d'infanzia;
 - b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare *comprensivi del servizio tagesmutter*.²

Art. 5

(Nido di infanzia)

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai bambini in età compresa tra gli zero mesi e i tre anni.
2. Il nido garantisce:
 - a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;

¹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 22 febbraio 2017, n. 6.

² Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, l.r. 5 luglio 2016, n. 20.

- b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
 - c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano per i nidi a tempo pieno e i nidi a tempo parziale moduli organizzativi e strutturali differenziali rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività ed elaborano adeguati progetti pedagogici.
 4. I nidi e i servizi integrativi di cui all'articolo 7 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione.
 5. I nidi di infanzia possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, aperti al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 6

(Micro nido)

1. I soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.
2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.

Art. 7

(I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia)

1. I servizi educativi integrativi al nido ampliano l'offerta formativa, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. È obbligatoria la presenza di personale educatore con specifiche competenze professionali.
I servizi educativi integrativi al nido sono:
 - a) i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore *o tagesmutter*³ o in altro spazio a ciò destinato completano l'offerta di servizi per la prima infanzia e sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione per il numero ridotto di bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo e possono accogliere al massimo cinque bambini in spazi idonei e sicuri;
 - b) i centri per bambini e famiglie accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore per fini di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione ed incontro per gli adulti che condividono problematiche educative per l'età infantile e per i quali non vi è affidamento di minori;
 - c) gli spazi gioco per bambini offrono accoglienza ed un ambiente organizzato con finalità di cura, educativa, ludica di socializzazione per bambini da diciotto a trentasei mesi. Non offrono il servizio di mensa, sono privi di spazi per il riposo e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore.
2. Il polo d'infanzia comprende in un'unica struttura più servizi educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto

³ Parole inserite dall'art. 2, comma 1, l.r. 5 luglio 2016, n. 20.

educativo e per offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate di gioco e di incontro.

Art. 8

(Gestione dei servizi)

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
 - a) dai comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;
 - c) da soggetti privati, accreditati e convenzionati con i comuni;
 - d) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

Art. 9

(Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi)

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 10

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

CAPO III

SOGGETTI, FUNZIONI E COMPITI

Art. 11

(Funzioni della Regione)

1. La Giunta regionale approva il Piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni che:
 - a) definisce i criteri di programmazione in particolare per quanto riguarda l'estensione, la gestione e la qualificazione di tutti i servizi per la prima infanzia;
 - b) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionale, il riequilibrio territoriale che garantisce a tutti i bambini del territorio regionale di fruire delle stesse opportunità;
 - c) valorizza il rapporto tra enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi;

- d) garantisce il monitoraggio di tutti i servizi per una maggiore efficienza e adesione alla realtà nella sua programmazione e in quella degli enti locali.

Art. 12

(Funzioni dei comuni singoli o associati)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi del piano triennale e del programma annuale regionale, adottano il programma, comunale o intercomunale, e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione. Il programma comunale o intercomunale prevede:
 - a) la concertazione con i soggetti interessati per potenziare la rete dei servizi per la prima infanzia e promuoverne la qualità anche tramite il coinvolgimento dei gestori privati accreditati;
 - b) la modalità di riparto dei servizi per necessità di riequilibrio o fronteggiare particolari situazioni di rischio sociale o di forte disagio per le distanze e per la carenza di mezzi di trasporto;
 - c) la promozione dell'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio e supporto alle responsabilità genitoriali;
 - d) l'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.
2. I comuni curano la costituzione di un gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento. Il gruppo è composto dal dirigente del settore infanzia del comune capofila, da due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, da due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP, da un tecnico del settore edilizio.
3. I comuni singoli o associati, quali garanti della pianificazione dei servizi e degli interventi, della valutazione della qualità e dei risultati e della risposta ai bisogni di cura e di educazione delle nuove generazioni devono:
 - a) esercitare la vigilanza e il controllo sui servizi educativi e le loro strutture;
 - b) adottare un regolamento comunale, elaborato anche a livello associato, sulle modalità organizzative e in particolare i criteri di accesso e utilizzo dei servizi, la partecipazione dei genitori alla vita del bambino, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà quali l'affidamento etero-familiare;
 - c) programmare e gestire direttamente o indirettamente i servizi educativi;
 - d) valorizzare e sostenere la qualificazione del sistema comunale dei servizi per l'infanzia e l'integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali, scolastici e del tempo libero;
 - e) concedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.
4. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

Art. 13

(Servizio sanitario)

1. Le ASP esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di

prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

CAPO IV STRUMENTI E PROCEDURE

Art. 14 *(Autorizzazione)*

1. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.
2. L'autorizzazione è concessa dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10;
 - b) dotazione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
 - c) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore;
 - d) dotarsi di personale sufficiente di cui al Titolo V e garantire una quota di orario per la formazione, la programmazione delle attività educative e l'incontro con i genitori;
 - e) presentazione di una tabella dietetica approvata dalla ASP;
 - f) copertura assicurativa del personale e dei bambini;
 - g) prevedere la partecipazione dei genitori.
3. La Regione Calabria stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

Art. 15 *(Accreditamento)*

1. L'accreditamento è concesso dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge, su richiesta del gestore del servizio educativo privato, in presenza dei seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento:
 - a) Carta dei servizi contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo che descriva le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata, la partecipazione dei genitori e il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo di lavoro, di autovalutazione ed etero-valutazione;
 - b) accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli disabili;
 - c) supervisione pedagogica, a cura del coordinatore pedagogico, in modo continuativo;
 - d) adesione ad iniziative formative programmate dalla Provincia per promuovere la cultura dell'infanzia e dei suoi diritti.
2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati.
3. L'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi gestiti da enti pubblici.

Art. 16

(Revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e sanzioni)

1. Chiunque eroghi un servizio socio-educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.
2. I comuni, anche su richiesta della Regione, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 17

(Registri comunali)

1. Presso ciascun comune sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata d'inizio attività.

Art. 18

(Programma annuale)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:
 - a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;
 - b) l'indicazione delle attività programmate;
 - c) la determinazione dei fabbisogni.

Art. 19

(Carta dei servizi)

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, adottano e pubblicizzano adeguatamente la Carta dei servizi al fine di garantire ai cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994.

CAPO V
PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Art. 20
(Personale)

1. Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi deve essere in possesso di idonei titoli di studio secondo la normativa vigente.
2. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.
3. Il personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, di distribuzione del vitto, di collaborazione con gli educatori nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio. Il personale addetto alla cucina è responsabile della preparazione e somministrazione degli alimenti, dell'igiene della cucina e dispensa e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP.
4. Le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente.
5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa e del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.
6. La formazione permanente del personale in servizio è assicurata dalla provincia.
7. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce i titoli di accesso per il personale e il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

Art. 21
(Coordinatori pedagogici)

1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite coordinatori pedagogici così per come previsto all'articolo 16 della presente legge.

CAPO VI
NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 22
(Norma finanziaria)

1. La presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatiche nell'ambito dello sviluppo sociale e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

Art. 23

(Norma transitoria e finale)

1. Le strutture socio-educative sia pubbliche che private che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, *entro il 30 giugno 2024*⁴, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla presente legge e dal regolamento successivo.
- 1-bis. *In base al termine di cui al comma 1, tutti i termini, anche connessi a norme transitorie, previsti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 10, sono automaticamente differiti alla data di entrata in vigore della presente legge.*⁵
2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi correlati all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento.

Art. 24

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 agosto 1973, n.12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

⁴ Termine così modificato dall'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 38. In precedenza il presente termine era già stato così modificato: dall'art. 3, comma 1, l.r. 5 luglio 2016, n. 20 che ha sostituito le parole "entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge" con le parole "entro il 30 giugno 2018"; l'art. 1, comma 1, l.r. 22 giugno 2018, n. 21, ha prorogato il termine al 30 giugno 2020; l'art. 1, comma 1, l.r. 30 giugno 2020, n. 7, ha prorogato al 31 dicembre 2020; l'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 11 novembre 2020, n. 20, ha prorogato al 30 giugno 2021; l'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 26 maggio 2021, n. 12, ha rinviato il termine al 31 dicembre 2021; l'art. 1, comma 1, l.r. 28 dicembre 2021, n. 38, ha rinviato il termine al 30 giugno 2022, l'art. 1, comma 1, l.r. 4 luglio 2022, n. 19, ha prorogato il termine al 30 giugno 2023. Successivamente, l'art. 1, comma 1, l.r. 2 agosto 2023, n. 31, ha prorogato il termine al 31 dicembre 2023. Infine, l'art. 1, comma 1, l.r. 27 dicembre 2023, n. 59, ha prorogato il termine al 30 giugno 2024.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 11 novembre 2020, n. 20. Successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 26 maggio 2021, n. 12. Precedentemente il testo era così formulato: "La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al regolamento attuativo di cui all'articolo 10, le necessarie modifiche per allineare i termini, anche connessi a norme transitorie ivi previste, fissandoli alla data di entrata in vigore della presente legge".

Regione Calabria
REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 23 settembre 2013, n. 9

Regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2013, n. 15 finalizzato alla definizione dei requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi educativi per la prima infanzia e delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
EMANA

il seguente regolamento:

Premessa

Il sistema educativo integrato calabrese dei servizi per i bambini in età da zero a tre anni fa riferimento al "Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali" (articolo 4, comma 1 della L.R. 20 marzo 2013, n. 15) ed "è costituito da:

- a) nidi d'infanzia;
- b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare." (art. 4, c. 3).

Il complesso dei servizi educativi 0-3 anni forma il sistema educativo integrato regionale che si riconosce:

- in valori comuni, quali l'idea di bambino come cittadino e soggetto di diritti individuali, giuridici, civili e sociali (articolo 1, c.1), la partecipazione della famiglia al progetto educativo (art. 12, c. 3, lett. b), l'accoglienza di tutti i bambini (art. 15, c. 1, lett. b), la preparazione e il riconoscimento della professionalità degli/delle educatori/educatrici (art. 20) ...
- e in regole condivise (autorizzazione al funzionamento, accreditamento, procedure).

Il presente regolamento definisce:

- i criteri strutturali e organizzativi comuni a tutti i servizi e quelli propri di ogni tipologia di servizio;
- le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per l'accreditamento e per la segnalazione certificata d'inizio attività, quest'ultima solo per i servizi integrativi.

La L.R. 15/2013 descrive con chiarezza - agli articoli 5 (nido d'infanzia), 6 (micro nido), 7 (servizi educativi integrativi al nido) - le peculiarità delle diverse tipologie di servizi al fine di:

- favorire una scelta consapevole delle famiglie in rapporto alle diverse esigenze di cura e di educazione dei figli, in una logica di qualità delle risposte (art. 3);
- individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a gestire e sviluppare servizi educativi per la prima infanzia (artt. 1 e 10).

I servizi attivi alla data di pubblicazione del presente Regolamento con denominazioni diverse da quelle proposte dalla L.R. 15/2013 dovranno perciò essere ricondotti alle tipologie (nidi d'infanzia e servizi integrativi) previste in legge (artt. 5, 6, 7) in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole per il loro funzionamento, indicate nel presente regolamento.

1. NORME COMUNI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - artt. 12, c. 4; 14)

Per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, si ricorda che i servizi educativi per la prima infanzia sono già soggetti a normative di livello comunitario, statale, regionale e locale.

Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare, con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della stessa, la normativa vigente di livello comunitario, statale, regionale e locale in materia di :

- Urbanistica e Pianificazione Locale ed edilizia;
- Protezione sismica;
- Protezione antincendio (se soggetta);
- Protezione dall'inquinamento acustico ed elettromagnetico;
- Impianti elettrici e Sicurezza elettrica;
- Isolamento termico;
- Impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche;
- Sicurezza antinfortunistica;
- Igiene e sanità pubblica;
- Eliminazione delle barriere architettoniche;
- Condizioni microclimatiche (aerazione, ventilazione, microclima, illuminazione);
- Smaltimento dei rifiuti;

1.1 Caratteristiche strutturali, impiantistiche, dell'arredo e dei giochi (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2 lett. a)

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali o impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:

- Abitabilità, accessibilità ed autorizzazioni sanitarie;
- verifica sismica e resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza antincendio e sicurezza antinfortunistica;
- sicurezza elettrica;

- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti.

Le strutture e il loro utilizzo devono garantire : sicurezza nell'impiego, salubrità e benessere ambientale, fruibilità di spazi, impianti e arredi idonei per bambini e adulti. Inoltre, i servizi devono essere dotati di infissi antisfondamento e/o sistemi di allarme per evitare intrusioni e furti.

Per ogni tipologia (vedi par. n. 3 del presente regolamento) si descriveranno anche i requisiti strutturali e organizzativi specifici.

1.2 Funzionamento del servizio e requisiti di accesso del personale (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. b; art. 20)

a) Il funzionamento dei servizi educativi per la primissima infanzia è garantito dal personale educatore, collaboratore e di cucina, ove presente; tutto il personale costituisce il gruppo di lavoro di ogni servizio, opera in modo collegiale pur nella diversità di funzioni:

- il personale educatore è responsabile della cura e dell'educazione di ogni bambino, elabora e attua il progetto educativo, cura la documentazione delle attività, si relaziona e coinvolge i genitori nella vita del servizio e cura la continuità orizzontale con altri servizi educativi, sociali, sanitari e culturali locali che si interessano di infanzia e verticale con la scuola dell'infanzia;

- il personale collaboratore, addetto ai servizi generali, è responsabile della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educatore al buon funzionamento del servizio, alle routine, alla manutenzione e organizzazione dei materiali didattici e di gioco e con il personale addetto alla cucina per la preparazione e distribuzione dei pasti;

- il personale di cucina, ove presente, è responsabile della qualità e conservazione dei prodotti, della correttezza dei procedimenti per la preparazione degli alimenti per i bambini e adulti, dell'igiene della dispensa e del locale cucina e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP. L'alimentazione deve essere diversificata, gradevole e preparata con cura; inoltre dovrà rispettare le differenze religiose, culturali e i bisogni particolari dei bambini;

- il/la coordinatore/coordinatrice pedagogico/a, figura richiesta per i servizi che intendono accreditarsi (L.R. 15/2013 artt.15, c. 1, lett. c; 21), svolge compiti di indirizzo, sostegno tecnico per la programmazione, verifica del lavoro educativo, della qualificazione dell'offerta e della relativa documentazione. E' responsabile della formazione in servizio del personale e della supervisione pedagogica. Per favorire la creazione di un sistema educativo territoriale dei servizi per l'infanzia di qualità si prevedono coordinatori/coordinatrici pedagogici/pedagogiche di

sistema almeno a livello di ambito o che si interessano di più servizi educativi zero-sei, in vista anche di un contenimento dei costi.

b) Per ricoprire il ruolo di educatore/educatrice si deve possedere uno dei titoli seguenti:

- Diploma di maturità magistrale;
- Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- Diploma di dirigente di comunità;
- Diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- Diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- Diploma di operatore dei servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- Titoli equipollenti riconosciuti dal MIUR (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso);
- Diploma di laurea in pedagogia;
- Diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;
- Lauree specialistiche equipollenti ai sensi del Decreto Interministeriale 5 maggio 2004;
- Diploma di laurea triennale di cui alla classe 18 del DM 4 agosto 2000 pubblicato sulla G.U. n. 170 del 19 ottobre 2000;
- Titoli equipollenti (l'equipollenza deve risultare dal diploma stesso), equiparati o riconosciuti ai sensi di legge.

Dal 1 gennaio 2018 tutti i nuovi educatori assunti nei servizi per l'infanzia dovranno essere in possesso del diploma di laurea in ambito educativo-pedagogico.

Per i soli educatori/educatrici che alla data di entrata in vigore del presente regolamento abbiano avuto un rapporto contrattuale e in mansioni attinenti i servizi educativi per la prima infanzia, sarà possibile derogare ai titoli sopra indicati attraverso la frequenza documentata di corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative, con modalità possibilmente laboratoriali, di almeno 200 ore da espletarsi nel termine massimo di 18 mesi; 50 delle 200 ore possono essere svolte nello stesso servizio per attività di osservazione, di ricerca e di studio individuale con relazione sintetica finale che descriva le attività fatte. Tale documentazione, circa le 200 ore, sarà presentata all'ufficio competente regionale che rilascerà un attestato dell'avvenuta integrazione formativa e la possibilità di svolgere il ruolo di educatore/educatrice.

c) Per ricoprire il posto di collaboratore/collaboratrice si deve essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo; per ricoprire il posto di cuoco/cuoca, laddove vi è la preparazione del pasto all'interno del servizio o del polo d'infanzia (L.R. 15/2013 art. 7, c. 3), si deve essere in possesso del diploma di qualifica professionale rilasciato dall'istituto alberghiero o di un attestato di qualifica rilasciato da enti accreditati per corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione. E' possibile derogare ai titoli sopra elencati solo nel caso in cui il/la cuoco/a abbia un rapporto contrattuale documentato almeno da un anno.

La regione si impegna a informare i soggetti gestori delle opportunità formative a livello provinciale.

d) Per ricoprire il ruolo di coordinatore pedagogico occorre essere stato/a educatore/educatrice nei servizi educativi e/o nelle scuole dell'infanzia preferibilmente con un'esperienza certificata di almeno tre anni ed essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Diploma di laurea in Pedagogia;
- Diploma di laurea in Scienze dell'Educazione;
- Diploma di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

1.3 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, copertura assicurativa (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. c) e f) e sostituzione del personale

a) A ognuno dei dipendenti dovrà essere assicurato il rispetto rigoroso delle norme contrattuali previste dai contratti nazionali di lavoro sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore, nonché il versamento delle ritenute fiscali e previdenziali previste per legge.

b) I gestori, pubblici e privati, dei servizi per l'infanzia dovranno provvedere alla copertura assicurativa del personale e dei bambini.

c) La sostituzione di personale per qualunque motivo va attuata con personale della stessa qualifica e profilo professionale nel rispetto dei titoli di accesso e degli accordi aziendali.

d) il coordinatore pedagogico, l'educatore e l'operatore ausiliario per esercitare le proprie funzioni presso i servizi educativi della prima infanzia non devono aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta riabilitazione.

1.4 Progetto pedagogico-educativo e formazione (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. d)

a) Il gruppo degli educatori, con un adeguato supporto pedagogico, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento del progetto educativo del servizio (quale attuazione del progetto pedagogico). Il progetto deve prevedere almeno l'organizzazione degli spazi, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata tipo dall'accoglienza al ricongiungimento con i genitori, il rapporto con il territorio e gli strumenti operativi del gruppo educativo, quali tecniche di osservazione, documentazione e valutazione.

b) E' necessario che le iniziative di formazione in servizio di tutto il personale si svolgano secondo una programmazione continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio. Le ore di formazione per il personale che opera nei servizi educativi autorizzati non possono essere inferiori a 20 ore annuali e le ore per la programmazione delle attività e gli incontri con operatori dell'ASP e con i genitori almeno 25 ore.

La formazione permanente degli educatori è promossa a livello provinciale (art. 20, c. 6) e/o di ambito. Le amministrazioni, singole o associate, si avvalgono dei/delle coordinatori/coordinatrici e dell'eventuale apporto tecnico-scientifico di istituti universitari e altre sedi di ricerca, in ambito regionale o nazionale o con altre realtà che abbiano maturato esperienze significative in questi servizi.

1.5 Tabella dietetica (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 2, lett. e)

La dieta per i bambini dei nidi, micro-nidi e del servizio educativo presso il domicilio dell'educatrice/dell'educatore viene concordata e approvata dall'ASP competente.

E' consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi. La dieta non può prevedere prodotti geneticamente modificati. Sono consigliati prodotti ottenuti con metodi biologici, prodotti locali e rispetto dei cicli stagionali anche in vista dell'abbattimento dei costi e per promuovere il benessere dei bambini e del personale.

1.6 Partecipazione delle famiglie (L.R. 15/2013 - art.14, c. 2, lett. g)

Per quanto riguarda la partecipazione delle famiglie, il progetto educativo deve prevedere:

- la cura dell'accoglienza quotidiana dei bambini e degli adulti accompagnatori;
- la condivisione del progetto educativo;
- colloqui individuali, da organizzare precedentemente al primo inserimento e ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità nel corso dell'anno educativo;

- riunioni dei genitori dei bambini appartenenti allo stesso gruppo per un confronto sugli aspetti connessi all'esperienza educativa nell'ambito della sezione.

E' altresì importante prevedere nell'arco dell'anno l'organizzazione di:

- incontri su specifiche tematiche educative correlate alla genitorialità, possibilmente allargati alle famiglie i cui figli non frequentano i servizi anche per promuovere una cultura dell'infanzia a livello locale;
- attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio;
- spazi a disposizione dei genitori per incontri auto-organizzati;
- incontri conviviali anche in occasione di particolari ricorrenze per favorire la conoscenza, la collaborazione e la solidarietà tra le famiglie e il servizio.

2. NORME COMUNI PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 15)

L'accreditamento è finalizzato a sostenere e valorizzare i servizi per la primissima infanzia che si impegnano ad offrire ai bambini, alle famiglie e alla comunità locale servizi di alta ed elevata qualità organizzativa ed educativa.

L'accreditamento prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli dell'autorizzazione al funzionamento. Solo i servizi a gestione privata, che soddisfano tutti i requisiti richiesti dall'autorizzazione o segnalazione di inizio attività, possono richiedere l'accreditamento, che è condizione indispensabile per l'accesso a finanziamenti pubblici. L'accreditamento, inoltre, è condizione di funzionamento per i servizi gestiti, direttamente o indirettamente, da enti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

2.1 Carta dei servizi (L.R. 15/2013 - artt. 15, c. 1, lett. a; 19)

Al fine di tutelare i diritti dei bambini, dei genitori e del personale e garantire la qualità educativa ed organizzativa e l'efficacia dell'offerta, ogni servizio accreditato si dota di una carta dei servizi che rimane a disposizione di tutti gli interessati (genitori, personale, funzionari, associazioni di tutela...).

Nella carta dei servizi si specificano:

- a) l'organizzazione e il funzionamento del servizio: le modalità di accesso, orari di apertura annuale e giornaliera, quote di partecipazione dei genitori e relativi criteri, modalità dei reclami e, in allegato, i nominativi del personale, del responsabile di servizio e il calendario;

b) il progetto pedagogico-educativo, in particolare le modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori, l'articolazione della giornata, la programmazione delle attività all'interno della struttura e all'esterno, le modalità di coinvolgimento dei genitori e del territorio, le ore non frontali dedicate agli incontri di équipe per la preparazione delle attività, la verifica del lavoro, la documentazione, la formazione, la creazione e l'applicazione di strumenti di auto valutazione, gli incontri individuali e di gruppo con i genitori e con i tecnici dell'ASP.

2.2 Accoglienza di tutti i bambini (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. b)

I servizi accreditati sono aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, cultura e religione. In particolare i servizi educativi accreditati sono luoghi inclusivi che si caratterizzano per l'accoglienza, la solidarietà, il superamento di pregiudizi e il contrasto attivo ad ogni discriminazione.

Qualora vengano accolti bambini con patologie certificate deve essere prevista, a seconda della gravità e della patologia, una unità di personale in più, a tempo parziale o pieno a carico del Comune, secondo gli accordi previsti in convenzione.

2.3 Supervisione pedagogica (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. c)

Per costruire contesti pedagogici armoniosi finalizzati al benessere dei bambini e per garantire una elevata qualità dell'offerta e un'efficacia dell'azione educativa è indispensabile che il personale possa contare su presenze tecniche, quale quella del coordinatore pedagogico, che consentano al personale di ogni servizio accreditato:

- di programmare, attuare, verificare e documentare il lavoro;
- di crescere professionalmente e di acquisire strumenti di lettura e comprensione dei nuovi bisogni dei bambini, delle famiglie e della comunità locale;
- di sviluppare rapporti con gli altri servizi per bambini in età 0-6 anni e con i servizi sociali, sanitari e scolastici del territorio.

2.4 Adesione ad iniziative formative (L.R. 15/2013 - art.15, c. 1, lett. d)

I gestori dei servizi accreditati collaborano per la costruzione del sistema integrato territoriale e organizzano la partecipazione del personale a eventi o iniziative formative locali, provinciali, regionali e nazionali e a scambi pedagogici per un affinamento delle professionalità presenti nei servizi. Le ore di formazione per il personale che lavora in servizi accreditati non sono inferiori a 40 ore annuali.

Il personale è il fattore principale per la creazione e lo sviluppo di servizi di qualità e solo questi ultimi se di elevata qualità possono “consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori” (Commissione europea, *Comunicazione* n. 66/2011).

B) Servizi integrativi

Tutti i servizi integrativi devono rispettare le norme comuni concernenti il personale (cfr. par. 1.2), l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. par. 1.3) e la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio (cfr. par. 1.6) e rispettare le norme specifiche per ogni tipologia di servizio (cfr. par. 3.3.1; 3.3.2; 3.3.3; 3.3.4)

Inoltre per ottenere l'accreditamento:

- i centri per bambini e famiglie, gli spazi gioco per bambini e il servizio presso il domicilio dell'educatrice o dell'educatore devono dotarsi di carta dei servizi (cfr. par. 2.1), accogliere tutti i bambini (cfr. par. 2.2), godere della supervisione pedagogica (cfr. par. 2.3) e garantire le ore di formazione previste (cfr. par. 2.4);
- il servizio presso il domicilio della famiglia si doterà di un accordo sottoscritto dalle famiglie interessate in cui, oltre al rispetto dei titoli di accesso, del contratto collettivo nazionale scelto, saranno evidenziate l'organizzazione del servizio, la possibilità per l'educatrice/educatore assunta/o di aderire alla formazione a livello territoriale e di fruire della supervisione pedagogica. Inoltre sarà consentito l'accesso per visite del gruppo tecnico o di funzionari comunali a ciò deputati.

3. NORME SPECIFICHE PER OGNI TIPOLOGIA DI SERVIZIO

3.1 Nido d'infanzia (L.R. 15/2013 - art. 5)

I nidi d'infanzia indipendentemente dalla denominazione o dalla loro collocazione (es. nidi aziendali o interaziendali) sono tenuti al rispetto delle norme comuni e delle seguenti per ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. I nidi aziendali o interaziendali, che desiderano ottenere l'accreditamento, devono riservare una quota pari almeno al 20% **del numero degli iscrivibili ai bambini non figli di dipendenti.** (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).

3.1.1 Requisiti strutturali

3.1.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

I nidi di infanzia di nuova costruzione sono collocati in edifici a ciò destinati e nei quali la parte interna della struttura è idoneamente separata da quella esterna. Nel caso in cui l'edificio non sia

esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso è assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

L'area esterna a disposizione dei bambini nei nidi d'infanzia di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, deve essere pari ad almeno a 15 mq per posto bambino. Lo spazio esterno è considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 10 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere collocata lontano da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc.), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani si adottano tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

3.1.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

3.1.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro locale se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna del nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7,5 mq per posto bambino. Nei nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 7 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi riservati ai bambini e i servizi igienici, la cucina per la preparazione del pasto all'interno del nido o apposito locale per la suddivisione del cibo (terminale di cucina se il pasto arriva dall'esterno) dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali. La preparazione del pasto all'interno del nido è obbligatoria per i bambini fino 10-12 mesi di età.

- Organizzazione delle sezioni

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;

- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate dal gestore che dovrà garantire le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono prevedere:
 - un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei bambini o frazione);
 - un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;
 - una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
 - un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
 - casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è auspicabile la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento

Servizi generali

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia), per eventuali attività amministrative e per incontri individuali con i genitori;
- uno spazio per la preparazione del materiale didattico e per deposito materiali didattici e ludici;
- idonei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale ;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;

- un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno;
- uno spazio guardaroba;
- locali di deposito o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 - artt. 5, c. 4; 7, c. 3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- *Ricettività*

La ricettività minima e massima del nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 21 e 60 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

3.1.2 Requisiti organizzativi

3.1.2a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana.

L'orario di apertura del nido d'infanzia a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Dentro l'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

3.1.2b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia viene determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventiquattro bambini, escluso il personale di cucina. Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

3.2 Micro nido d'infanzia (L.R. 15/2013 - art. 6)

I micronidi si distinguono dai nidi per il numero più contenuto di bambini accolti e possono, come i nidi, essere istituiti anche nei luoghi di lavoro. I micro nidi aziendali devono riservare una quota, pari almeno al 20%, ai bambini del territorio non figli di dipendenti dell'azienda o delle aziende (in caso di micro nido interaziendale), se desiderano ottenere l'accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 5, c. 5).

Le sezioni di nido per bambini in età 24-36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia, cosiddette "sezioni primavera o ponte" sono a tutti gli effetti considerati micro nidi e seguono la normativa comune (cfr. par. 1) e la seguente al fine di ottenere l'autorizzazione al funzionamento e l'eventuale accreditamento, nel rispetto delle intese con l'Ufficio scolastico regionale e secondo quanto definito negli accordi in sede di Conferenza unificata dal 2007.

3.2.1 Requisiti strutturali

3.2.1a Spazi esterni e collocazione della struttura

L'area esterna a disposizione dei bambini nei micro nidi di nuova costruzione, non collocati in situazione di alta densità di popolazione, non può essere inferiore a 10 mq per posto bambino. Lo spazio esterno dovrà essere considerato in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati (ossia il suolo occupato e reso impermeabile dalla superficie coperta) e al netto delle aree di parcheggio.

Per i micro nidi collocati nei centri storici o in ambiti urbani lo spazio esterno è pari almeno a 8 mq per posto bambino e fruibile interamente da parte dei bambini.

Deroghe per i micro nidi esistenti potranno essere autorizzate solo ed esclusivamente dall'ufficio regionale competente, in accordo con il responsabile comunale del procedimento autorizzatorio e di accreditamento. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a micro nido deve essere lontana da fonti inquinanti (acustiche, elettromagnetiche, ecc), facilmente accessibile, non presentare barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche (es. polo d'infanzia, sezioni primavera), l'ingresso può essere unico. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni gruppo-sezione e relativi servizi igienici siano collocati su un unico piano.

3.2.1b Caratteristiche tecniche degli spazi esterni

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del micro nido. Sarà possibile utilizzare tali spazi da parte di altri soggetti a condizione che il gestore garantisca la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini sono programmati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione, il contatto con elementi naturali e il gioco individuale e di gruppo.

3.2.1c Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi interni destinati ai bambini sono organizzati in modo tale da permettere molteplici esperienze sensoriali, relazionali e di scoperta. E', inoltre, garantito un facile collegamento con l'area esterna.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (gruppo-sezione) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi igienici per bambini;
- e) servizi generali, spazi e servizi igienici a disposizione degli adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna del micro nido, anche a tempo parziale, deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli riservati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) nei micro nidi a tempo pieno, che prevedono un funzionamento superiore alle 6 ore giornaliere, non possono comunque essere inferiori a 7 mq per posto bambino. Nei micro nidi a tempo parziale, con funzionamento inferiore alle 6 ore

giornaliere, gli spazi destinati alle attività dei bambini non possono essere inferiori a 6,5 mq per posto bambino.

I servizi generali, gli spazi e servizi igienici, la cucina o il terminale di cucina o altro spazio se il pasto arriva dall'esterno dovranno essere dimensionati all'effettivo utilizzo e al numero di posti-bambino accoglibili nel rispetto delle norme nazionali, regionali e locali.

- *Organizzazione delle sezioni*

La struttura del micro nido può articolarsi in più sezioni, in relazione all'età e al numero dei bambini iscritti. La sezione può accogliere bambini della stessa età o di età diverse in base al progetto educativo condiviso dal personale e dal coordinatore pedagogico. Ogni sezione costituisce l'unità funzionale minima del micro nido e deve comprendere spazi essenziali, che possono essere previsti in locali unici o separati (vedi laboratori), per svolgere le seguenti funzioni:

- attività ludiche individuali e di gruppo, grazie all'organizzazione in sezione di più zone caratterizzate da una offerta specifica (angolo morbido, zona lettura, travestimenti, costruzioni, cesto dei tesori, zona con materiali naturali), arredi idonei, materiali didattici e di gioco;
- soggiorno e pranzo;
- riposo, qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo, devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità;
- servizi igienici. Il locale o i locali per l'igiene personale dei bambini devono essere contigui alla sezione possibilmente tra la zona di soggiorno dei bambini e il locale destinato al riposo, ove esistente, per facilitare il cambio dei bambini e nello stesso tempo permettere la visibilità di quanto avviene in sezione. I servizi igienici potranno essere in comune con la scuola dell'infanzia se i sanitari sono in numero sufficiente e adeguati all'età dei bambini. Nei servizi igienici destinati ai bambini si devono comunque prevedere:
 - un WC adatto all'età del bambino (uno per ogni sei/sette bambini o frazione);
 - un canale-lavabo con un rubinetto ogni quattro bambini o frazione;
 - una piccola vasca, ad altezza di fasciatoio, per facilitare le operazioni di lavaggio del bambino;
 - un fasciatoio, possibilmente con scala per i bambini più grandicelli;
 - casellario pensile per i materiali di cambio dei bambini.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere comunque contigui a ciascuna di esse ed organizzati in modo da sostenere le autonomie in base all'età.

Se la struttura è articolata su più piani, è necessaria la presenza di servizi distribuiti tra i piani stessi; eventuali deroghe per i servizi esistenti devono essere autorizzate dalla competente struttura regionale in accordo con il responsabile del procedimento autorizzatorio e di accreditamento.

- *Servizi generali*

In considerazione dei diversi regolamenti edilizi locali, non è possibile determinare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali, comunque i servizi generali dei micro nidi devono essere dimensionati al numero di bambini, rispettare le norme vigenti nazionali, regionali e locali e comprendere:

- un ufficio per il personale, se non previsto in altre sedi (vedi polo d'infanzia L.R.15/2013, art. 7 c.3), per eventuali attività amministrative, per incontri individuali con i genitori e per la preparazione del materiale didattico;
- locale destinato a spogliatoio e servizi igienici per il personale;
- cucina attrezzata. Possono essere previsti i pasti veicolati per i bambini superiori a 12 mesi, in tal caso deve essere realizzato un idoneo terminale di distribuzione o cucinetta, atta a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso;
- uno spazio per il lavaggio delle stoviglie;
- per chi produce pasti all'interno del micro nido, un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o con percorsi interni alla struttura con esclusione degli spazi riservati ai bambini;
- lavanderia attrezzata, qualora non si utilizzi il servizio esterno, e uno spazio guardaroba;
- locale di deposito per materiali di pulizia o ripostiglio.

Nel polo d'infanzia (L.R. 15/2013 - artt. 5, c. 4; 7, c. 3) i servizi generali e gli spazi comuni possono essere condivisi preferibilmente in orari differenziati o utilizzati in piccoli gruppi eterogenei per favorire la continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

- *Ricettività*

La ricettività minima e massima del micro nido, sia a tempo pieno che a tempo parziale, è fissata rispettivamente in 6 e 20 posti bambino, con possibilità di iscrizione di un ulteriore 10% in considerazione dell'assenza media giornaliera di bambini, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico indicato al paragrafo seguente.

3.2.2 Requisiti organizzativi

3.2.2 a Calendario e orario

L'anno educativo non può avere durata inferiore a undici mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana, eccetto le sezioni primavera aggregate alle scuole dell'infanzia che possono funzionare dieci mesi.

L'orario di apertura del micro nido a tempo pieno deve essere superiore alle 6 ore giornaliere e possibilmente erogare un servizio di 8 ore. Nell'orario giornaliero stabilito nella carta dei servizi, di cui al paragrafo 2.1 del presente regolamento, possono essere individuate possibilità flessibili di fruizione del servizio.

Il micro nido è considerato a tempo parziale quando osserva un orario di apertura inferiore alle 6 ore.

3.2.2 b Rapporto numerico tra educatori e bambini e personale collaboratore

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini nei nidi d'infanzia deve essere determinato tenendo conto di molti fattori strutturali e organizzativi e in particolare l'esperienza maturata dall'istituzione dei nidi (legge 1044/1971) nei vari territori e a livello nazionale.

Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere:

- per la sezione dei bambini da 3 a 10-12 mesi, di 1 a 6;
- per la sezione che accoglie bambini da 10-12 mesi fino a 23, di 1 a 7;
- per la sezione che accoglie bambini dai 24 ai 36, mesi di 1 a 10.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private; nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni ventidue bambini (numero massimo di bambini iscritti), escluso il personale di cucina.

3.3 Servizi integrativi (L.R. 15/2013 - art. 7)

I servizi educativi integrativi al nido sono descritti dalla L.R. 15/2013 all'art. 7, secondo quanto previsto nel Nomenclatore interregionale che elenca:

- i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore (art. 7 c. 2, lett. a);
- i centri per bambini e famiglie (art. 7, c. 2, lett. b);
- gli spazi gioco per bambini (art. 7, c. 2, lett. c).

Per l'apertura di un servizio integrativo è necessario essere autorizzati dal Comune in seguito a segnalazione certificata d'inizio attività (art. 17, c.1), come previsto nel presente regolamento.

3.3.1 Educatore/educatrice familiare (art. 7, c. 2, lett. a)

L'educatrice familiare è un servizio da avviarsi nei Comuni, preferibilmente sede di nidi d'infanzia o di altri servizi integrativi, e da attuarsi presso un ambiente domestico di almeno 20 mq messo a disposizione da una delle famiglie che fruiscono del servizio e in presenza di un servizio igienico a disposizione esclusiva dei bambini durante la presenza degli stessi. L'ambiente domestico identificato deve essere previsto in una abitazione civile che rispetti le norme attualmente vigenti e dia tutte le garanzie per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene e le autonomie personali, l'accoglienza, il gioco, il riposo ed eventualmente, la preparazione e la somministrazione dei pasti.

Il Comune in cui è ubicato il servizio si impegna a garantire la supervisione pedagogica e la formazione in servizio delle educatrici, anche in associazione con altre Amministrazioni (vedi ambito) o altri soggetti gestori privati.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto, presso un servizio della primissima infanzia, un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della prima infanzia.

Per ogni educatrice familiare il numero di bambini non può essere superiore a quattro. L'educatrice dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Le famiglie autonomamente organizzate in ragione dell'età dei bambini, scelgono l'educatrice - possibilmente facente parte di una cooperativa, associazione, agenzia per garantire il servizio in caso di assenza dell'educatrice stessa - che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice o con la cooperativa, associazione, agenzia e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice e del rispetto di quanto previsto al n. 5, può erogare ad ogni famiglia un contributo.

3.3.2 Educatore/educatrice domiciliare

Anche per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre al possesso dei titoli di studio indicati al paragrafo 1.2 del presente regolamento, deve avere svolto presso un'istituzione della prima

infanzia un periodo di servizio o di tirocinio di almeno 2 mesi, e 50 ore di formazione documentata su tematiche relative all'educazione della primissima infanzia.

Il servizio potrà ospitare al massimo 5 bambini. Qualora il servizio ospiti cinque bambini in presenza di una sola educatrice, il soggetto gestore dovrà indicare una persona immediatamente reperibile in caso di necessità.

Sono consentiti due servizi di educatrice domiciliare contigui, a condizione che si disponga di uno spazio esterno ad esclusivo uso dei bambini pari almeno a 5 mq per posto bambino.

Il servizio domiciliare dovrà disporre di locali e spazi organizzati di almeno 30 mq in modo da garantire accoglienza, gioco, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività, ed eventualmente, preparazione e somministrazione pasti. Se eroga un servizio superiore alle cinque ore e con bambini di età superiore all'anno, dovrà essere dotato almeno di un terminale di distribuzione, adeguatamente attrezzato per la somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti monoporzione è sufficiente uno spazio inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee.

E' richiesta una cucina (che può coincidere con la cucina dell'abitazione dell'educatrice) per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno. Tale ultima modalità di somministrazione è comunque obbligatoria per i servizi che ospitano bambini da tre a dodici mesi. La tabella dietetica è approvata dall'ASP.

Per quanto riguarda i servizi igienici, è necessaria la disponibilità di un locale bagno dedicato esclusivamente ai bambini durante la loro presenza e attrezzato in modo da garantire l'igienicità, la funzionalità e favorire le autonomie dei piccoli (wc per bambini o con riduttore, fasciatoio, piccola vasca o bidè).

3.3.3 Centri per bambini e famiglie

3.3.3a Requisiti strutturali

- Articolazione degli spazi interni e spazi necessari

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi necessari sono:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;

c) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia;

d) servizi igienici destinati per gli adulti e per bambini, comprensivi di fasciatoio e lavabo. Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale e degli accompagnatori.

- *Superficie interna*

La superficie interna del centro per bambini e famiglie deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini con gli adulti accompagnatori e quelli destinati alle eventuali attività solo degli adulti, in questo ultimo caso nella carta dei servizi si dovrà specificare a chi sono in carico, nel frattempo, i bambini.

La superficie interna deve prevedere almeno 10 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini, all'incontro tra genitori e ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- *Ricettività*

Il centro per bambini e famiglie non potrà accogliere contemporaneamente più di 20 bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi insieme agli adulti accompagnatori.

- *Servizi generali*

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale da impedire l'accesso ai bambini.

3.3.3b Requisiti organizzativi

- *Calendario e orario*

L'orario di apertura del centro per bambini e famiglie è, al massimo, di 5 ore giornaliere per turno (antimeridiano e/o pomeridiano). Il centro per bambini e famiglie deve avere un'apertura di almeno due giorni alla settimana. Al suo interno sono previste forme di frequenza diversificate e flessibili.

- *Gruppo degli operatori e organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e dei collaboratori, costituisce il gruppo degli operatori del centro per bambini e famiglie. Dato che non vi è affido agli operatori del servizio e l'adulto accompagnatore rimane presente, è importante organizzare opportunità di gioco comuni e momenti di confronto tra adulti accompagnatori.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto fra educatori e bambini, nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio, non è inferiore a un/a educatore/educatrice ogni 10 bambini.

3.3.4 Spazi gioco per bambini

3.3.4a Requisiti strutturali

- Ricettività

La struttura degli spazi gioco per bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente. E' consentito superare il numero massimo sopra indicato, tenuto conto della non contemporaneità degli utenti, per una percentuale non superiore al 10% della ricettività massima.

- Organizzazione degli spazi interni

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Gli spazi necessari sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) una o più unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti. I primi dovranno prevedere la presenza di wc, fasciatoio e piccola vasca/bagno;
- f) spazio per la preparazione della merenda;
- g) area esterna.

- Superficie interna

La superficie interna dello spazio gioco per bambini prevede gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali.

La superficie interna è di almeno 6,5 mq per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini. Gli spazi destinati agli adulti e ai servizi generali sono dimensionati in rapporto al numero di bambini.

- *Servizi generali*

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della eventuale merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

Poiché i bambini rimangono al massimo per cinque ore al giorno, la struttura non dispone di locali specifici per il sonno; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve essere previsto uno spazio idoneo al riposo per coloro che ne manifestino la necessità.

- *Spazi esterni e collocazione della struttura*

Lo spazio gioco per bambini deve fruire di un'area esterna a disposizione dei bambini per il gioco libero e organizzato, per l'esplorazione e la scoperta di elementi naturali. L'area esterna non potrà essere inferiore a 5 mq per posto bambino.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

La struttura destinata a spazi gioco per bambini deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana.

L'area esterna (giardino o terrazzo) è di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio. In caso di utilizzo programmato di tale spazio, in orario di chiusura del servizio, da parte di altri soggetti si deve garantire la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità e della sicurezza dell'area e delle macrostrutture a disposizione dei bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura dello spazio gioco per bambini che possono essere utilizzati, purché situati nel raggio di 100 metri dal baricentro della struttura e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

3.3.4b Requisiti organizzativi

- *Calendario e orario*

E' aperto per l'intero anno solare ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi e di eventuale chiusura per ferie.

L'orario di apertura dello spazio gioco per bambini non può essere superiore a 5 ore giornaliere.

- *Gruppo degli operatori e organizzazione interna*

L'insieme degli educatori e degli addetti alle funzioni ausiliarie costituisce il gruppo degli operatori dello spazio gioco per bambini.

I parametri evidenziati al paragrafo seguente consentono di definire l'organico del personale da assegnare allo spazio gioco per bambini. Le sostituzioni del personale dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

- *Rapporto numerico tra educatori e bambini*

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini negli spazi gioco per bambini deve essere determinato tenendo conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, e dei bambini accolti (numero, età), nonché dei tempi di apertura dei servizi. Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente, di 1 a 10. Il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni venticinque bambini.

4. PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO (L.R. 15/2013 - art. 14, c. 3)

4.1 Autorizzazione per nido d'infanzia, micro nido, sezioni primavera, servizi integrativi

Tutti i servizi educativi gestiti da soggetti privati, che accolgono bambini in età zero-tre anni, indipendentemente dalle denominazioni debbono essere autorizzati al funzionamento.

L'autorizzazione e la vigilanza dei servizi educativi per la prima infanzia sono di esclusiva competenza dei Comuni, singoli o associati, che istituiscono registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi per bambini in età 0-3 anni (art. 17).

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento a un servizio educativo per la prima infanzia, gestito da soggetti privati, se risponde pienamente ai requisiti strutturali e organizzativi indicati in precedenza nel capitolo delle "Norme Comuni per l'autorizzazione al funzionamento" e secondo la tipologia di servizio per la quale è richiesto l'atto autorizzatorio.

Sarà rilasciata un'autorizzazione condizionata nel caso che la tipologia di servizio per la quale venga richiesta l'autorizzazione abbia solo in parte i requisiti strutturali e organizzativi richiesti. Devono in ogni caso essere garantiti i requisiti concernenti la sicurezza sismica, sui luoghi di lavoro e igienico-sanitaria.

Sarà comunque negata l'autorizzazione al funzionamento nel caso in cui il gruppo tecnico collegiale di consulenza sulle procedure di autorizzazione, previsto all'articolo 12 comma 2 della L.R. 15/2013,

verifichi un serio pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini. In questo caso sarà esplicitata la motivazione del diniego.

I servizi già funzionanti avranno tre anni di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dal presente regolamento in conformità alla norma transitoria di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 15.

4.2 Autorizzazione, durata e rinnovo

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata triennale e può essere rinnovata su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti.

4.3 Gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione (L.R. 15/2013 - art. 12, c. 2; 14, c. 2) e di accreditamento (L.R. 15/2013 - art. 15, c. 1)

In ogni Comune, singolo o associato, viene identificato il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, incaricato di rilasciare l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento. Tale dirigente coordina i lavori del "gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento" (L.R. 15/2013 - art. 12, c. 2) che lo coadiuva nell'iter amministrativo.

Ogni Comune, singolo o associato, regola con atto formale la composizione, le modalità di funzionamento e di coordinamento di tale organo che deve comunque prevedere:

- il dirigente del settore infanzia del Comune capofila, se associato, che presiede il gruppo tecnico;
- due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi;
- due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP;
- un tecnico del settore edilizio del Comune..

Tale composizione è richiesta dalla complessità della valutazione che deve tenere presente più elementi, da quelli strutturali a quelli organizzativi.

Oltre allo studio e alla verifica dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione, è obbligatorio un sopralluogo da parte del gruppo tecnico al servizio per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Il dirigente comunale incaricato chiuderà l'istruttoria entro novanta giorni (legge 241/90 e s.m.i.) dal ricevimento della richiesta con un parere obbligatorio di rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione all'autorizzazione.

4.4 Autorizzazione per nido d'infanzia e micro nido (comprese le sezioni primavera)

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore ;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte e la sede del servizio;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate a nidi d'infanzia tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;
- idonea documentazione tecnica progettuale firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio (descrizione delle attività educative, orari, età e numero di bambini

previsto, numero di educatori, con relativo titolo di studio, numero di collaboratrici, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore non frontali (formazione del personale, incontri con i genitori...), tabella dietetica approvata dalla competente ASP per i servizi che prevedono il pasto e, per i nidi e micro nidi, anche piano di autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi i 90 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nella visita obbligatoria di cui al paragrafo 4.3 si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2 del presente regolamento.

4.5 Segnalazione di inizio attività per i servizi integrativi (L.R. 15/2013 - artt. 4, c. 3, lett. b; 7, c. 2; 17, c. 1)

4.5.1 Per i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini sarà necessario presentare la segnalazione certificata di inizio attività almeno 30 giorni prima della data presunta di apertura del servizio per permettere il sopralluogo al gruppo tecnico di cui al paragrafo 4. 3. del presente regolamento.

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune in cui si intende aprire un servizio per bambini in età zero-tre anni secondo un *fac-simile* di domanda predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- atto costitutivo e eventuale Statuto;
- progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi integrativa tenendo conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio. Dagli elaborati progettuali devono potersi chiaramente rilevare le dimensioni e le superfici dei singoli ambienti, le altezze, la destinazione d'uso, la denominazione dei singoli spazi e locali, gli elementi strutturali ed i materiali delle finiture, gli arredi, le caratteristiche edilizie e tipologiche dell'edificio e degli impianti in esso realizzati, l'organizzazione degli spazi esterni ed ogni altra utile indicazione in relazione al progetto educativo;

- idonea documentazione tecnica firmata da tecnico abilitato relativa alla parte impiantistica;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico abilitato che attesti che la struttura rispetta la vigente normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, antisismica, prevenzione incendi (se soggetta), barriere architettoniche, antinfortunistica, ecc.
- certificato di conformità edilizia e agibilità e ogni altro atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ente relativo a procedimenti conclusi;
- certificati di collaudo degli impianti tecnici realizzati nella struttura e previsti dalla normativa vigente;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio: rispetto delle norme comuni e quelle della tipologia per cui si intende richiedere l'inizio della attività.

In caso di attivazione del servizio, in seguito al silenzio-assenso (cioè trascorsi 30 giorni dalla data del deposito della domanda), qualora nel sopralluogo obbligatorio, di cui al paragrafo 4.3 del presente regolamento, si riscontrassero delle difformità a quanto dichiarato, potrà essere definito un termine per provvedere al rispetto del requisito e dei requisiti mancanti, se non vi è grave pericolo per l'incolumità dei bambini; trascorso inutilmente tale termine si applicheranno le sanzioni previste nei regolamenti comunali di cui al paragrafo 6.2. del presente regolamento.

4.5.2 Per i servizi in contesto domiciliare la domanda dovrà riportare:

a) per l'educatrice familiare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico della famiglia presso cui si svolgerà il servizio e delle altre famiglie interessate al servizio stesso;
- il rispetto delle norme così come definite dal presente regolamento;
- la sede del servizio, che deve rispettare la vigente normativa per le civili abitazioni;

b) per l'educatrice domiciliare

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interessati al servizio domiciliare rispettano la vigente normativa per le civili abitazioni;
- la dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del Testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445), da parte del soggetto gestore o del legale rappresentante, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio.

5. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO (L.R. 15/2013 - art.15)

L'accreditamento viene concesso dal Comune in cui ha sede il servizio che si avvale del gruppo tecnico per attività di consulenza (L.R. 15/2013 - art.12, c.2; art. 15) che, diversamente dall'autorizzazione al funzionamento (paragrafo 4.3), può essere composto solo dal dirigente del settore infanzia e dai due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, dato che l'accreditamento riguarda requisiti organizzativi (non strutturali) e in particolare le modalità e la qualità dell'offerta formativa (cfr. par. 2. Norme comuni per l'accreditamento).

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento.

Si rammenta che l'accreditamento costituisce una condizione indispensabile per accedere a finanziamenti pubblici.

A) Nidi d'infanzia e micro nidi

Possono essere accreditati i nidi e micro nidi privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'organo competente (cfr. par. 1. Norme comuni per l'autorizzazione al funzionamento e n. 3. Norme specifiche per ogni tipologia di servizio) e i nidi e micro nidi gestiti, direttamente o indirettamente, dall'Ente pubblico per i quali l'accreditamento è condizione di funzionamento. Sarà concesso l'accreditamento se il singolo servizio è in possesso di tutti i requisiti ulteriori previsti al paragrafo n. 2 del presente regolamento - Norme comuni per l'accreditamento.

B) Servizi integrativi

Possono richiedere l'accreditamento i servizi che hanno presentato la segnalazione certificata d'inizio attività, che sono stati interessati al sopralluogo del gruppo tecnico (cfr. par. 4.3) e hanno ottenuto l'autorizzazione al funzionamento e inoltre dichiarino di rispettare tutte le norme della tipologia per la quale si richiede l'accreditamento (cfr. par. 2, punto B).

C) Domanda

La domanda è presentata al Comune, sede del servizio, dal gestore o dal legale rappresentante del servizio autorizzato al funzionamento o che ha ottenuto risposta positiva alla segnalazione certificata di inizio attività, secondo un *fac-simile* predisposto dall'Ufficio regionale competente per maggiore omogeneità tra i territori.

La domanda dovrà contenere:

- il nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo secondo le tipologie anzi descritte;
- la sede del servizio;
- la disponibilità ad accogliere tutti i bambini, a garantire la supervisione pedagogica e a fare partecipare il personale alla formazione (cfr. par. n. 2.2; 2.3; 2,4) ;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- la carta dei servizi (per i servizi di nido, micronido, i centri per bambini e famiglie e gli spazi gioco per bambini) per i servizi già funzionanti alla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR. Per i servizi di nuova istituzione sarà sufficiente dichiarare che entro sei mesi dall'autorizzazione si consegnerà al dirigente incaricato di rilasciare l'autorizzazione e l'accreditamento la carta dei servizi completa come da paragrafo n. 2.1 del presente regolamento;
- il servizio di educatrice familiare allegherà esclusivamente l'accordo siglato tra le famiglie interessate (cfr. par. 2, punto B Servizi integrativi).

Il dirigente incaricato di concedere l'accreditamento avrà a disposizione 30 giorni per la concessione, per la richiesta di ulteriore documentazione o per il diniego motivato.

L'accreditamento ha una durata triennale e può essere rinnovato su richiesta del soggetto gestore almeno tre mesi prima della scadenza se permangono i requisiti strutturali e organizzativi previsti nel presente regolamento (cfr. par. n. 2).

6. NORME TRANSITORIE E FINALI

6.1 *Norme Transitorie e Collaborazione per l'attività di vigilanza e obbligo informativo (L.R. 15/2013 - art. 16, c. 2)*

Le disposizioni del presente Regolamento concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi, si applicano, dalla data di entrata in vigore dello stesso, a tutti i servizi di nuova istituzione.

Le strutture socio-educative sia pubbliche che private già funzionanti, non in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 15/2013 e dal presente Regolamento e che intendono continuare l'attività

di erogazione dei servizi, devono adeguarsi ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi entro il termine fissato all'art. 23 comma 1 della Legge regionale n. 15 del 2013.

I Comuni, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 12 comma 3 lettera e) della legge regionale n. 15 del 2013, sono incaricati della integrale applicazione delle disposizioni della L.R. 15/2013 e del presente Regolamento in relazione alla adeguamento delle strutture ai nuovi requisiti strutturali ed organizzativi sia in caso di istanze di autorizzazione di un nuovo servizio per bambini (nido d'infanzia, micro nido, servizi integrativi) sia in caso di istanze di rinnovo di autorizzazioni o accreditamenti in scadenza.

In quest'ultimo caso, alle strutture esistenti che non hanno provveduto ai necessari adeguamenti, potrà essere rilasciata un'autorizzazione condizionata per permettere l'adeguamento ai nuovi requisiti entro e non oltre comunque il citato termine di cui all'art. 23 comma 1 della L.R.15/2013.

E' fatto obbligo ai gestori privati e ai servizi gestiti dal pubblico di offrire la collaborazione con gli organi pubblici di controllo e di verifica della permanenza dei requisiti in qualunque momento dell'attività di cura e di educazione.

Tutti i soggetti gestori di servizi normati dalla legge regionale n. 15/2013 e dal presente regolamento hanno l'obbligo di comunicare al Comune ogni cambiamento strutturale e organizzativo che interverrà dopo l'autorizzazione al funzionamento e/o l'accreditamento per determinare se occorrerà una nuova autorizzazione o un nuovo accreditamento o la revoca dell'autorizzazione e/o dell'accreditamento.

Inoltre si fa obbligo di trasmettere, su richiesta della Regione o delle Amministrazioni statali e locali, dati e informazioni relativi al servizio autorizzato e/o accreditato per avere un monitoraggio costante di tutti i servizi per l'infanzia e soddisfare l'obbligo informativo (legge n. 441/1997) verso il Governo centrale, gli istituti di statistica pubblici e per lo scambio di dati e informazioni con altre Regioni.

6.2 Sanzioni

Chiunque eroghi un servizio educativo di nido e micro nido senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto a una sanzione amministrativa da Euro 5.000,00 a 10.000,00 il cui importo esatto sarà fissato nel regolamento comunale, possibilmente elaborato a livello associato, di cui all'art.12, c. 3, lett. b) della L.R. 15/2013. Se la violazione persiste si procederà alla chiusura del servizio per tutelare i bambini e le famiglie interessate.

Fino alla data di emanazione dei regolamenti comunali si applicherà la sanzione amministrativa di Euro 10.000 (diecimila).

Si dovranno prevedere sanzioni amministrative di importo da Euro 500,00 a 3.000,00 per la mancanza o il venire meno, nel tempo, di requisiti strutturali e organizzativi dichiarati nella domanda di autorizzazione o accreditamento o nella segnalazione d'inizio attività per i servizi integrativi al nido.

6.3 Vincolo di destinazione

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti pubblici, direttamente o indirettamente, che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni. La rimozione del vincolo prima di questa scadenza è consentita dalla Giunta regionale nel caso che l'immobile venga finalizzato ad altra tipologia di servizio educativo per l'infanzia o per l'adolescenza.

Sugli edifici adibiti a nido d'infanzia, micro nidi, centri per bambini e genitori e spazi gioco per bambini gestiti da soggetti privati che hanno usufruito di finanziamenti pubblici in conto capitale è istituito un vincolo di destinazione per 10 anni.

La rimozione del vincolo è prevista nel caso che lo stabile venga adibito ad altro servizio per l'infanzia o a finalità sociali. La Giunta, in base alla residua durata del vincolo e in rapporto al contributo erogato, stabilirà la quota che il soggetto privato dovrà restituire alla Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 23 Settembre 2013

Scopelliti



Ministero dell'istruzione e del merito

Riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato dalla nascita ai sei anni esercizio finanziario 2024

IL MINISTRO

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e);
- VISTA il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, e, in particolare, l’articolo 12, recante “*Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*”, e l’articolo 13, recante “*Copertura finanziaria*”;
- VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” e, in particolare, l’articolo 2, commi 107, lettera h), e 109;
- VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*”, e, in particolare, l’articolo 11, commi 2-bis e successivi;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, che dispone che il Ministero dell’istruzione assuma la denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito*”;
- VISTO il decreto ministeriale 5 gennaio 2021, n. 6, recante “*Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione*”, nelle more dell’adozione del decreto ministeriale di natura non regolamentare di cui all’articolo 10 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208;
- VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTO	il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 di <i>“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025”</i> nel quale, per l'anno finanziario 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, veniva prevista una disponibilità di risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione pari a euro 295.600.000,00;
VISTA	la legge 30 dicembre 2023, n. 213, <i>“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”</i> ;
VISTO	il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2023 di <i>“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024 – 2026”</i> nel quale, per l'anno finanziario 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, le risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione sono iscritte sul capitolo n. 1270 per un ammontare di euro 281.905.490,00;
VISTA	la deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021, recante il <i>Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025</i> ;
VISTA	l'Intesa rep. atti n. 134 del 21 settembre 2023 in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativa al riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2024 e 2025;
TENUTO CONTO	che la succitata Intesa rep. atti 134/CU del 21 settembre 2023 prevede che, qualora la disponibilità finanziaria preventivata per il 2024 dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2022 sia modificata in aumento o in diminuzione da successive disposizioni, <i>“il riparto verrà rimodulato dal Ministero dell'istruzione e del merito in relazione ai criteri di cui al comma 1 senza necessità di ulteriori Intese, al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale all'inizio dell'e.f. di riferimento e l'erogazione delle risorse agli Enti locali in tempi congrui all'impiego nel medesimo anno”</i> ;
TENUTO CONTO	che, relativamente all'esercizio finanziario 2023, tutte le Regioni destinatarie della cosiddetta quota perequativa hanno inviato la propria programmazione entro il termine decadenziale del 30 novembre 2023 e, pertanto, non trovano attuazione le previsioni di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 7, comma 2, del Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025;
CONSIDERATO	che, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2017, tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato sono previsti il progressivo consolidamento, l'ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale e che, anche sulla base di tale esigenza, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede alla erogazione delle risorse del Fondo nazionale;
TENUTO CONTO	del rapporto ISTAT del 21 ottobre 2022 <i>“Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia - anno educativo 2020/2021”</i> ;
VALUTATA	la necessità di assicurare in tempi congrui ai Comuni le risorse finalizzate al consolidamento e all'ampliamento dell'offerta educativa per i bambini

- nella fascia d'età compresa tra zero e sei anni, tenuto conto che tale intervento è strategico per lo sviluppo del Paese e si affianca alle misure previste dalla Missione 4, componente 1, "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle Università" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- RITENUTO di dover destinare le risorse per la tipologia di interventi di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 65 del 2017 secondo le autonome determinazioni assunte dalle programmazioni regionali, nel rispetto delle quote vincolate di cui all'articolo 3, comma 3, del Piano di azione nazionale pluriennale;
- VISTA la scheda con i dati di monitoraggio approvata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Piano di azione nazionale pluriennale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 9 del medesimo Piano, nella seduta del 10 gennaio 2024, per i monitoraggi delle risorse dal 2021 in poi;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Per "*Ministero*" si intende il Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Per "*Decreto legislativo*" si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per "*Sistema integrato*" si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni.
4. Per "*Fondo*" si intende il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
5. Per "*Piano pluriennale*" si intende il Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato per il quinquennio 2021-2025 adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021.
6. Per "*DGOSVI - MIM*" si intende la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e del merito.

Articolo 2

(Criteri di riparto del Fondo)

1. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, pari a complessivi € 281.905.490,00, iscritti in conto competenza per l'esercizio finanziario 2024 sul capitolo n. 1270, p.g. 1 "*Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e*

di istruzione”, è ripartito con il presente decreto, in attuazione delle previsioni di cui al *Piano pluriennale* e dell’Intesa rep. atti n. 134 del 21 settembre 2023 della Conferenza Unificata inerente al riparto delle risorse del *Fondo* per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, in favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano come di seguito indicato:

- a) il 20% delle risorse, pari a € 56.381.098,00, al fine di perseguire il riequilibrio dei servizi educativi per l’infanzia nei territori in cui sussiste un maggior divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 27,2%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni secondo i dati ISTAT al 31.12.2020;
 - b) il 40% delle risorse, pari a € 112.762.196,00, in proporzione agli utenti dei servizi educativi secondo i dati ISTAT al 31.12.2020;
 - c) il 20% delle risorse, pari a € 56.381.098,00, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra zero e tre anni all’1.01.2022;
 - d) il 10% delle risorse, pari a € 28.190.549,00, in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra tre e sei anni all’1.01.2022;
 - e) il 10% delle risorse, pari a € 28.190.549,00, in proporzione agli iscritti alle scuole dell’infanzia comunali e private paritarie, comprese le sezioni primavera, nell’anno scolastico 2021/2022.
2. Il riparto regionale del *Fondo* è indicato nell’allegato 1 (Tabella di riparto), che è parte integrante del presente decreto.
 3. Le Regioni e le Province autonome, in coerenza con le previsioni di cui all’articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo* e all’articolo 6, comma 2, del *Piano pluriennale*, finanziano con risorse proprie o comunitarie la programmazione generale dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia per un importo non inferiore al venticinque per cento del totale delle risorse assicurate dallo Stato con il presente decreto di riparto.

Articolo 3

(Definizione degli interventi)

1. Il *Fondo*, in coerenza con le previsioni dell’articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*, finanzia le seguenti tipologie di intervento:
 - a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

- b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.
2. Gli interventi della programmazione delle Regioni e delle Province autonome sono definiti per il perseguimento delle seguenti finalità generali:
- a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del *decreto legislativo*, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo *decreto legislativo*, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;
- b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
- c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4, del *decreto legislativo*;
- d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire Poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del *decreto legislativo*;
- e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. e), e al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del *Sistema integrato* sul territorio nazionale, ciascuna Regione e Provincia autonoma assegna di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo statale assegnato con il presente decreto per interventi di cui al comma 1, lett. c) - finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali e formazione, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo -; per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, lett. b) e c) le Regioni e le Province autonome che, secondo i dati ISTAT riferiti al 31.12.2020, hanno una copertura inferiore alla media nazionale dei posti

nei servizi educativi per l'infanzia rispetto alla popolazione residente da zero a sei anni assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo statale assegnato con il presente decreto per interventi di cui al comma 1, lett. a) e b) destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il raggiungimento delle suddette quote vincolate anche le risorse del cofinanziamento regionale.

4. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del *decreto legislativo*, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati con l'effettivo concorso, da parte dell'Ente locale, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di competenza.

Articolo 4

(Assegnazione, erogazione e rendicontazione)

1. Nelle more dell'attivazione e del funzionamento a pieno regime dell'Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 10 del *Piano pluriennale*, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentiti i rappresentanti delle ANCI regionali, con un'unica comunicazione trasmettono alla *DGOSVI - MIM* la programmazione dell'importo afferente alle risorse del presente decreto entro il termine del 31 marzo 2024. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'atto amministrativo di attribuzione delle risorse emanato dalle regioni deve indicare, ove previsto per l'intervento, il Codice Unico di Progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.
2. La programmazione è costituita da un elenco di interventi per ciascuno dei quali sono indicati:
 - a. il Comune interessato, in forma singola o associata, con il relativo numero di conto di Tesoreria;
 - b. l'importo del finanziamento diviso tra quota assegnata in relazione alle risorse di cui al presente decreto e quota comunale destinata allo specifico intervento;
 - c. il Codice Unico di Progetto (CUP) per i progetti che prevedono spese di investimento;
 - d. la tipologia degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1;
 - e. la finalità perseguita con gli interventi, di cui all'articolo 3, comma 2;
 - f. i Comuni destinatari delle quote vincolate di finanziamento di cui all'articolo 3, comma 3, con evidenza delle modalità attraverso cui sono rispettate le percentuali minime ivi previste rispetto all'importo del finanziamento statale;

- g. la spesa regionale della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia da cui si evince l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 2, comma 3.
3. La programmazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo *Piano pluriennale*, è corredata dalla compilazione della scheda riepilogativa di cui all'Allegato A, utile ai fini dell'elaborazione del successivo monitoraggio, recante le informazioni di cui al comma precedente e gli obiettivi di risultato che si intendono raggiungere con le risorse del relativo esercizio finanziario, in coerenza con gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del *decreto legislativo*.
 4. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a realizzare i rispettivi interventi con risorse a carico del proprio bilancio.
 5. Le risorse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del *decreto legislativo*, sono erogate dal *Ministero* direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, indicati nella programmazione regionale conforme a quanto previsto al comma 2 del presente articolo e corredata dalla scheda riepilogativa di cui al comma 3, da cui si evinca chiaramente l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento di cui all'articolo 2, comma 3. Per garantire l'efficacia degli interventi, le Regioni assicurano a ciascun Comune l'assegnazione di un importo non inferiore a euro 1.000,00.
 6. In coerenza con quanto previsto all'articolo 8, comma 2, del *Piano pluriennale*, le risorse sono erogate in seguito alla conclusione, da parte delle Regioni, del monitoraggio relativo all'impiego delle risorse erogate ai Comuni a valere sull'e.f. 2020. Il monitoraggio si intende concluso quando la Regione, acquisiti i dati forniti dai Comuni, rendiconta l'utilizzo dell'intero ammontare delle risorse statali del *Fondo* assegnato, dell'intero stanziamento messo a disposizione a titolo di cofinanziamento regionale e dell'effettivo concorso da parte dei Comuni stessi al fabbisogno necessario per l'attuazione degli specifici interventi. Fino all'acquisizione da parte della *DGOSVI - MIM* dei dati completi del monitoraggio, l'erogazione delle risorse afferenti al presente decreto viene sospesa. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del *Piano pluriennale*, il monitoraggio è da intendersi correttamente svolto decorsi trenta giorni dall'acquisizione dei dati da parte di *DGOSVI - MIM* senza che siano stati formulati rilievi.
 7. Nelle more dell'attivazione e del funzionamento a pieno regime dell'Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 10 del *Piano pluriennale*, le Regioni e le Province autonome che non hanno ancora perfezionato il monitoraggio di cui

- all'articolo precedente trasmettono alla *DGOSVI – MIM* la scheda di monitoraggio di cui all'Allegato B.
8. Entro il 30 agosto 2027 le Regioni e le Province autonome, verificata la coerenza con la programmazione regionale dei dati inseriti dai Comuni sul sistema informativo nazionale di cui all'articolo 10 del *Piano pluriennale*, trasmettono al Ministero, attraverso il medesimo sistema informativo, il monitoraggio relativo agli interventi posti in essere con la totalità delle risorse statali, regionali e comunali relative all'e.f. 2024. L'effettuazione del monitoraggio è condizione essenziale per l'erogazione delle risorse del *Fondo* relativo all'e.f. 2028.
 9. Il monitoraggio delle risorse afferenti agli esercizi finanziari dal 2021 in poi è effettuata sulla base dei dati contenuti nella scheda di monitoraggio semplificata di cui all'Allegato E, approvata dalla Cabina di regia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del *Piano pluriennale*. Qualora entro il termine del 30 agosto 2024, previsto dall'articolo 8, comma 7, del *Piano pluriennale* per l'effettuazione del monitoraggio delle risorse afferenti all'e.f. 2021, la sezione dedicata ai monitoraggi del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 10 del medesimo *Piano pluriennale* non fosse pienamente operativa, le Regioni e le Province autonome trasmetteranno la scheda secondo le previsioni dell'articolo 8, comma 1, del *Piano pluriennale*.

Articolo 5

(Decadenza dal finanziamento con finalità perequativa)

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 7, comma 2, del *Piano pluriennale*, per le Regioni destinatarie della cosiddetta *quota perequativa*, assegnata in relazione al divario negativo rispetto alla media nazionale, pari al 27,2%, dei posti dei servizi educativi disponibili rispetto alla popolazione di età compresa tra zero e tre anni, il mancato invio entro il 30 novembre 2024 della *Programmazione* afferente alle risorse assegnate con il presente decreto, comprensiva di tutti gli elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e della scheda riepilogativa di cui al comma 3 del medesimo articolo, determina la decadenza dall'assegnazione della relativa *quota perequativa* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le risorse oggetto di decadenza sono ripartite, a valere sul riparto per l'e.f. 2025, tra le altre Regioni individuate quali beneficiarie della cosiddetta *quota perequativa* dal relativo decreto di riparto che non sono incorse nell'e.f. 2024 nella decadenza della quota.

Articolo 6**(Disposizione finale)**

1. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente decreto trovano applicazione le previsioni del *Piano pluriennale*.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Prof. Giuseppe Valditara



Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO

Allegato 1 – Tabella di riparto

Allegato A – Programmazione regionale 2024

Allegato B – Scheda di monitoraggio e.f. 2020

Allegato C – Nota metodologica per la compilazione delle schede di programmazione e.f. 2024 e monitoraggio e.f. 2020

Allegato D - Indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici

Allegato E – Dati monitoraggio delle risorse dal 2021 in poi



Ministero dell'istruzione e del merito

Allegato 1 Tabella di riparto

Riparto Fondo 0-6 e.f. 2024														
Regione	Totale popolazione 0-3 all'1.1.2022 (fonte: ISTAT)	Percentuale di posti disponibili a titolarità pubblica e privata al 31.12.2020 (fonte: ISTAT tav. 1.9)	Stima posti disponibili in relazione alla percentuale di copertura al 31.12.2020 (fonte: ISTAT tav. 1.9)	Posti disponibili in base alla media nazionale del 27,2% del 27,2%	Proiezione posti da attivare applicando la media nazionale del 27,2%	Quota 20% perequazione per posto aggiuntivo	Quota 40% in proporzione agli utenti dei servizi educativi (Fonte: ISTAT tav. 1.3.1)	Quota 20% in proporzione alla popolazione residente 0-3 all'1.1.2022	Totale popolazioni e 3-6 all'1.1.2022 (fonte: ISTAT)	Quota 10% in popolazione residente 3-6 all'1.1.2022	Numero iscritti alla scuola dell'infanzia paritaria (comunale e privata) comprese sezioni primavera a.s. 2021/2022 (Fonte: MIM, Rilevazioni sulle scuole - DaB generali)	Quota 10% in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private	Ripartizione della quota perequativa oggetto di decadenza nell'e.f. 2023 tra le regioni beneficiarie nell'e.f. 2024 non incorse nella decadenza	TOTALE e.f. 2024
Abruzzo	25.208	25,4	6.403	6.857	454	€ 482.502,56	€ 1.552.554,89	€ 1.152.266,23	28.686	€ 582.586,74	4.415	€ 254.108,91	€ -	€ 4.034.019,34
Basilicata	10.469	21,5	2.251	2.848	597	€ 634.554,29	€ 511.137,06	€ 478.541,54	11.590	€ 235.382,43	1.867	€ 107.456,70	€ -	€ 1.967.072,02
Calabria	41.534	11,9	4.943	11.297	6.355	€ 6.757.466,74	€ 780.425,25	€ 1.898.533,23	46.422	€ 942.788,87	10.694	€ 615.501,85	€ -	€ 10.994.715,95
Campania	135.096	11,0	14.861	36.746	21.886	€ 23.272.671,12	€ 2.826.249,74	€ 6.175.283,99	146.120	€ 3.008.183,36	43.392	€ 2.487.461,80	€ -	€ 37.779.850,02
Emilia Romagna	91.637	40,7	37.296	24.925			€ 17.383.126,96	€ 4.188.758,36	103.001	€ 2.091.857,24	49.431	€ 2.845.041,35	€ -	€ 26.508.783,90
Friuli Venezia Giulia	22.468	34,8	7.819	6.111			€ 3.924.460,58	€ 1.027.019,90	25.092	€ 509.595,85	10.661	€ 613.602,51	€ -	€ 6.074.678,85
Lazio	116.514	35,3	41.129	31.692			€ 13.614.786,51	€ 5.325.894,47	136.106	€ 2.764.189,88	46.800	€ 2.698.216,47	€ -	€ 24.423.089,32
Liguria	26.427	31,7	8.377	7.188			€ 2.471.462,98	€ 1.207.967,14	29.415	€ 597.392,07	11.339	€ 652.625,35	€ -	€ 4.929.457,54
Lombardia	212.954	30,5	64.951	57.923			€ 22.102.689,64	€ 9.734.199,59	241.354	€ 4.901.681,66	129.315	€ 7.442.829,85	€ -	€ 44.181.400,72
Marche	28.554	31,0	8.852	7.767			€ 3.473.945,27	€ 1.305.213,03	32.528	€ 660.614,29	4.151	€ 238.914,18	€ -	€ 5.678.686,76
Molise	5.274	21,7	1.144	1.435	290	€ 308.454,81	€ 445.410,32	€ 241.076,33	6.006	€ 121.976,43	1.014	€ 58.361,59	€ -	€ 1.175.279,50
Piemonte	82.483	30,8	25.405	22.435			€ 7.205.054,38	€ 3.770.325,91	93.111	€ 1.891.000,28	30.658	€ 1.764.546,09	€ -	€ 14.630.926,66
Puglia	80.557	19,6	15.789	21.912	6.122	€ 6.510.368,99	€ 4.736.792,02	€ 3.682.267,80	90.526	€ 1.838.501,26	16.479	€ 948.462,23	€ -	€ 17.716.412,30
Sardegna	25.402	30,7	7.798	6.906			€ 2.458.690,51	€ 1.161.134,04	30.117	€ 611.649,06	7.852	€ 451.928,24	€ -	€ 4.683.401,84
Scilla	113.541	12,5	14.193	30.883	16.691	€ 17.748.382,39	€ 3.785.349,62	€ 5.189.997,63	123.264	€ 2.503.380,46	21.943	€ 1.262.947,19	€ -	€ 30.490.057,30
Toscana	68.883	37,6	25.900	18.736			€ 11.320.247,68	€ 3.148.665,30	79.276	€ 1.610.023,93	17.853	€ 1.027.543,91	€ -	€ 17.115.480,82
Trento	12.549	37,9	4.756	3.413			€ 2.326.598,91	€ 573.619,05	13.758	€ 279.412,55	8.224	€ 473.339,00	€ -	€ 3.652.969,50
Bolzano	15.674	23,2	3.636	4.263	627	€ 666.697,09	€ 2.488.764,20	€ 716.463,86	16.420	€ 333.475,36	1.751	€ 10.072,27	€ -	€ 3.915.472,78
Umbria	16.194	44,0	7.125	4.405			€ 1.745.266,24	€ 740.233,23	18.456	€ 374.804,68	2.744	€ 157.933,15	€ -	€ 3.018.259,31
Valle d'Aosta	2.350	40,6	954	639			€ 338.843,67	€ 107.419,30	2.725	€ 55.342,29	461	€ 26.533,23	€ -	€ 528.138,48
Veneto	99.675	31,1	30.999	27.112			€ 7.541.395,56	€ 4.556.178,07	112.102	€ 2.276.690,33	70.247	€ 4.043.123,13	€ -	€ 18.417.337,09
	1.233.443	27,2			53.021	€ 56.381.098,00	€ 112.762.196,00	€ 56.381.098,00	1.388.075	€ 28.190.549,00	489.795	€ 28.190.549,00	€ -	€ 281.905.490,00

Nota metodologica: l'assegnazione è effettuata per un importo pari al 20% del totale in relazione allo scostamento tra il numero dei posti disponibili nei servizi educativi della Regione e la media nazionale; per il 40% in proporzione agli utenti iscritti ai servizi educativi per l'infanzia; per il 20% in proporzione alla popolazione residente nella fascia d'età 0-3 e il 10% in proporzione alla popolazione residente nella fascia d'età 3-6; per il 10% in proporzione agli iscritti alle scuole dell'infanzia comunali e private paritarie (sono compresi gli iscritti alle sezioni primavera aggregate a scuole dell'infanzia paritarie).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Delibera del Consiglio dei Ministri recante adozione del "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025", prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Repertorio atti n. 82/CU dell'8 luglio 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna dell'8 luglio 2021:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, il quale prevede, in particolare all'articolo 8, l'adozione di un Piano di azione nazionale pluriennale per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e di istruzione;

VISTA la nota prot. 0021733 del 20 maggio 2021 con la quale il Ministero dell'istruzione, Ufficio di Gabinetto, ha trasmesso lo schema di Delibera del Consiglio dei Ministri recante adozione del "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025", prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, con i relativi Allegati;

VISTA la nota DAR prot. 8689 del 27 maggio 2021 con la quale il suddetto provvedimento è stato diramato alle Regioni, agli Enti locali e alle Amministrazioni interessate, con contestuale convocazione di riunione tecnica, in modalità di videoconferenza, per il giorno 8 giugno 2021;

CONSIDERATO che, nel corso della citata riunione tecnica sono state esaminate le osservazioni dell'ANCI contenute in un documento e le osservazioni e proposte emendative avanzate dalle Regioni, sulle quali il Ministero dell'istruzione si è riservato un approfondimento, mentre il Ministero dell'economia e delle finanze non ha formulato osservazioni;

VISTA la nota prot. 25392 del 15 giugno 2021, con la quale il Ministero dell'istruzione, Ufficio di Gabinetto, facendo seguito a quanto convenuto nel suindicato incontro tecnico dell'8 giugno 2021, ha inviato la nuova versione dello schema di Delibera, che, in pari data, con nota DAR 9796, è stata diramata con richiesta di valutazioni da parte delle Regioni e degli Enti locali;

VISTA la nota prot. 1926/6 del 30 giugno 2021, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul provvedimento di cui trattasi;

MC



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il documento di osservazioni e proposte sullo schema di Delibera in argomento, trasmesso dall'ANCI il 24 giugno 2021, diramato con nota DAR 10636 del 28 giugno 2021 alle Amministrazioni interessate;

VISTO il documento tecnico di richieste e proposte emendative inviato dalle Regioni il 1° luglio 2021, diramato, in pari data, con nota DAR 10864;

CONSIDERATO che, per il prosieguo dell'esame del provvedimento, è stata convocata una riunione tecnica, in modalità di videoconferenza, per il giorno 5 luglio 2021, differita al giorno 6 luglio, su richiesta delle Regioni, nella quale, le Regioni e l'ANCI hanno illustrato le proposte di modifica e le osservazioni sulla nuova versione dello schema di Delibera di cui trattasi, condivise dal Ministero dell'istruzione;

CONSIDERATO che, a seguito di quanto convenuto nel citato incontro tecnico del 6 luglio 2021, il Ministero dell'istruzione, Ufficio di Gabinetto, ha trasmesso con nota prot. 0029053 del 7 luglio 2021, la nuova versione dello schema di Delibera in argomento e i relativi allegati, che in pari data, con nota DAR11151, è stato diramato alle Amministrazioni statali, alle Regioni e alle Autonomie locali;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nell'ambito della quale:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa, sull'ultima stesura del provvedimento diramato con nota prot. DAR 11151 del 7 luglio 2021;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa evidenziando la questione della programmazione regionale, la preoccupazione che le risorse arrivino in tempo ai Comuni per poter effettuare gli interventi previsti, nonché, in riferimento alle spese, la possibilità di utilizzare le risorse in parte anche per la gestione e non solo per gli investimenti;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole rinviando alle raccomandazioni formulate dall'ANCI;

ACQUISITO nell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di Delibera del Consiglio dei Ministri recante adozione del "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025", prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, trasmessa con nota prot. 0029053 del 7 luglio 2021, dal Ministero dell'istruzione, Ufficio di Gabinetto, e diramata, in pari data, con nota DAR11151.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Il Presidente
On. le Mariastella Gelmini

► Legge regionale n. 30 del 03 novembre 2023 (Vigente dal 24/11/2023)

Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.
(B.U. 09 novembre 2023, 2° suppl. al n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Titolo I.

IL SISTEMA DEI SERVIZI E DEI SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE E RISORSE FINANZIARIE

Capo I.

IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA

Art. 1.

(Principi e finalità)

- 1.** La presente legge, in ottemperanza alle convenzioni internazionali e agli indirizzi dell'Unione europea e nazionali, attua il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.
- 2.** La Regione, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), definisce i criteri generali per la programmazione, la realizzazione, l'attivazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per l'infanzia, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative.
- 3.** La Regione riconosce i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali e opera affinché essi siano rispettati come persone. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, riconoscendo e valorizzando le differenze e contrastando le disuguaglianze. 3. Il sistema regionale integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni è finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socioeconomiche e produttive del territorio.
- 4.** In considerazione della diversificazione dei bisogni, la Regione riconosce la pluralità delle offerte educative e il diritto di scelta dei genitori, nel pieno rispetto dei diritti dei bambini.
- 5.** I servizi zero-tre anni sono orientati al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) favorire il benessere e la crescita dei bambini, valorizzando le originali identità individuali;
- b) favorire la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura dei bambini, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), anche promuovendo azioni di sostegno alla funzione educativa delle famiglie;
- c) garantire l'accesso ai servizi a quote sempre maggiori di bambini, l'equilibrata presenza dei servizi nelle diverse aree territoriali, l'omogeneità qualitativa nell'organizzazione e nell'offerta educativa;
- d) garantire l'accesso ai servizi ai bambini in condizioni di disabilità certificata;
- e) offrire ai bambini un contesto socioeducativo di accoglienza, di crescita, di socializzazione e di apprendimento, nel rispetto delle loro potenzialità e competenze affettive, relazionali e cognitive;
- f) prevedere la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento, assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le medesime e l'apertura al territorio;
- g) riconoscere e valorizzare le differenze dei percorsi di vita, delle identità, dei tempi di crescita, delle modalità relazionali e delle concezioni di educazione dei bambini e delle loro famiglie;
- h) favorire la partecipazione di bambini con bisogni educativi speciali che possono emergere in condizione di disabilità o in presenza di situazioni di svantaggio socioeconomico o culturale, grazie a interventi mirati nell'organizzazione degli spazi e delle attività;
- i) promuovere la qualità dell'offerta avvalendosi di personale educativo con qualificazione universitaria e garantendo la formazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale anche attraverso la presenza del coordinatore pedagogico.

Art. 2.

(Sistema integrato)

1. Il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni è costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.
2. Il sistema integrato è progressivamente attuato mediante la promozione dei poli dell'infanzia di cui all'articolo 11 e l'istituzione dei coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 12 e del Tavolo interistituzionale permanente di cui all'articolo 16.
3. La Regione promuove la realizzazione di servizi educativi per l'infanzia attraverso un'offerta diversificata, per raggiungere la più ampia utenza e soddisfare i bisogni emergenti delle diverse comunità territoriali.
4. Il sistema dei servizi zero-tre anni è costituito da:
 - a) nido d'infanzia;
 - b) micronido;
 - c) sezioni primavera;
 - d) servizi integrativi.
5. La gestione e l'offerta dei servizi educativi per l'infanzia sono di competenza dei comuni singoli o associati, degli enti comunali destinati al sistema dei servizi socioeducativi per l'infanzia, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.

106), delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri soggetti pubblici e privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi dell'articolo 24.

6. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 22 e previo parere della commissione consiliare competente, definisce, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti minimi strutturali e organizzativo-gestionali nonché i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi ai fini della loro autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 e gli ulteriori requisiti ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 25.

7. Non sono attivabili né autorizzabili servizi educativi per bambini dalla nascita sino a sei anni diversi da quelli definiti dal comma 4 e dal decreto legislativo 65/2017 .

Art. 3.

(Nido d'infanzia e micronido)

1. Il nido d'infanzia è un servizio che accoglie bambini per un numero di posti minimo di venticinque e massimo di settantacinque, fatti salvi i casi autorizzati e attivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il micronido è il servizio che accoglie bambini per un numero di posti da sei a ventiquattro.

3. Il nido d'infanzia e il micronido:

a) sono rivolti a bambini da tre a trentasei mesi;

b) garantiscono un progetto educativo, elaborato collegialmente, con l'accompagnamento e la supervisione dal coordinatore pedagogico e realizzato da personale educativo qualificato e aggiornato costantemente;

c) possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati, rispetto ai tempi e alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, in base a progetti pedagogici e organizzativi specifici;

d) presentano i requisiti di accessibilità per i soggetti con disabilità, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e sono ubicati in un'area accessibile, adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo e, di norma, caratterizzata dalla presenza di ampie zone verdi e soleggiate;

e) sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e la vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.

4. Il nido d'infanzia e il micronido, in relazione all'orario di apertura, possono essere con frequenza a tempo pieno e a tempo parziale flessibile, garantendo il servizio di mensa e di riposo dei bambini in funzione della durata della permanenza degli stessi.

Art. 4.

(Nido e micronido d'infanzia aziendale)

1. Il servizio di nido e micronido d'infanzia può essere organizzato in ambito aziendale e aperto al territorio.

2. Si qualifica nido d'infanzia aziendale il servizio rispondente ai requisiti strutturali e organizzativi determinati ai sensi dell'articolo 2, comma 6, che, rispetto alla capacità ricettiva autorizzata, destina almeno il 50 per cento e non oltre l'80 per cento dei posti all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. Se per tre anni consecutivi la quota dei posti destinati ai figli dei dipendenti delle aziende è inferiore a un terzo dei posti disponibili, la struttura perde la qualifica di nido d'infanzia aziendale. Tali disposizioni non si applicano ai micronidi d'infanzia aziendali.

- 3.** La quota residua di posti del nido d'infanzia aziendale è riservata ai bambini residenti nel comune sede del servizio tramite convenzione e, in presenza di posti ancora disponibili, ad altre famiglie del territorio. Se la quota di posti non è utilizzata né dal comune, né dalle altre famiglie del territorio, può essere destinata all'accoglienza dei figli dei dipendenti della azienda o delle aziende di riferimento.
- 4.** I bambini iscritti hanno diritto alla frequenza fino al passaggio alla scuola dell'infanzia, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore.
- 5.** I nidi d'infanzia aziendali sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.
- 6.** La Regione sostiene l'attivazione dei nidi d'infanzia da parte di imprese singole o associate, ai sensi di quanto previsto dalle misure regionali di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di promozione del welfare aziendale e delle nuove forme di organizzazione del lavoro a misura di famiglia.

Art. 5.

(Sezione primavera)

- 1.** La sezione primavera è un servizio che accoglie bambini da ventiquattro a trentasei mesi, aggregato alla scuola dell'infanzia o inserito in un polo dell'infanzia, attivato, in coerenza con il principio di continuità educativa, all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da due a sei anni.
- 2.** I parametri di riferimento sono definiti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, nel rispetto della normativa statale e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6.

(Servizi integrativi)

- 1.** I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo.
- 2.** I servizi integrativi sono identificati in:
 - a)** servizio in contesto domiciliare ovvero nido in famiglia;
 - b)** spazio gioco per bambini;
 - c)** centro per bambini e famiglie di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 65/2017 .
- 3.** I servizi integrativi hanno carattere educativo, ludico, di socializzazione e di cura, prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate e sono oggetto di autorizzazione al funzionamento e di vigilanza nei termini indicati agli articoli 24 e 26.
- 4.** Il personale educativo operante nei servizi integrativi è in possesso dei titoli di studio necessari per operare nei servizi di nido d'infanzia e micronido.

Art. 7.

(Nido in famiglia)

- 1.** Il nido in famiglia è un servizio educativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare, rivolto ai bambini da tre a trentasei mesi.
- 2.** Il servizio accoglie un numero massimo di sei bambini contemporaneamente, compresi i figli da tre a trentasei mesi del nucleo familiare del conduttore.

- 3.** Il nido in famiglia è realizzato in immobili ad uso abitativo in possesso dei requisiti di sicurezza e salubrità e può prevedere la preparazione e somministrazione di alimenti.
- 4.** La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, disciplina con propria deliberazione l'attività di nido in famiglia sulla base dei seguenti elementi:
- a)** coordinamento con il comune in cui è insediato il servizio;
 - b)** collegamento obbligatorio con un servizio di nido d'infanzia, micronido o sezione primavera per la condivisione del percorso educativo, la supervisione, il supporto e la formazione;
 - c)** identificazione del personale operante nel rispetto di quanto definito dall'articolo 6, comma 4.
- d)** caratteristiche minime di spazio, ubicazione, orario e tempi massimi di permanenza dei bambini.

Art. 8.

(Spazio gioco per bambini)

- 1.** Lo spazio gioco per bambini è un servizio educativo che accoglie bambini da dodici a trentasei mesi di età, affidati a educatori in modo continuativo, in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Possono essere accolti bambini sino a sei anni di età in presenza di specifiche esigenze contingenti delle famiglie o riferite a contesti territoriali connotati da limitata o difficile accessibilità ai servizi.
- 2.** Lo spazio gioco prevede:
- a)** un progetto educativo coerente con l'età dei bambini;
 - b)** strumenti di valutazione del servizio;
 - c)** disponibilità di spazi e attrezzature adeguate a consentire una frequenza flessibile;
 - d)** capacità ricettiva massima di venticinque posti bambino;
 - e)** somministrazione di alimenti.
- 3.** Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa, ma solo la somministrazione di merende e spuntini e consente una frequenza per un massimo di cinque ore giornaliere.
- 4.** Sono ricondotti allo spazio gioco anche i centri di custodia oraria o baby parking e le attività di custodia di bambini di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, gli standard e i requisiti minimi per l'attivazione dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 9.

(Centro per bambini e famiglie)

- 1.** Il Centro per bambini e famiglie accoglie bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore e offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco, momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, senza possibilità di affidamento del bambino.
- 2.** Il servizio prevede un progetto educativo, spazi adeguatamente organizzati e strumenti di valutazione del servizio e non necessita di uno spazio destinato al riposo.
- 3.** La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, gli standard e i requisiti minimi per l'attivazione del servizio di cui al presente articolo.

Art. 10.

(Scuole dell'infanzia)

- 1.** Le scuole dell'infanzia statali e paritarie sono parte del sistema integrato.

2. Le scuole dell'infanzia statali e paritarie possono fare parte dei poli dell'infanzia di cui all'articolo 11 e partecipano ai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 12.

Art. 11.

(Polo dell'infanzia)

1. La Regione, al fine di realizzare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, promuove la costituzione dei poli dell'infanzia, intesi quali luoghi che accolgono almeno un servizio zero-tre anni e una scuola dell'infanzia, localizzati nello stesso edificio oppure in edifici vicini.
2. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e sulla base delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione dei poli e ne definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi e le modalità di gestione.
3. Il polo dell'infanzia si caratterizza quale laboratorio permanente di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio e sviluppa le seguenti attività:
 - a) continuità educativa;
 - b) progettazione pedagogica congiunta e integrazione operativa tra le diverse figure professionali;
 - c) organizzazione di incontri di formazione e scambio di esperienze tra educatori e insegnanti del sistema integrato, anche tenendo conto del piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
4. All'interno del polo gli spazi collettivi, nonché i servizi generali con le stesse funzioni, possono essere condivisi, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.
5. La titolarità dei servizi costituenti il polo può far capo sia a soggetti pubblici, sia privati, previo accordo tra i titolari degli stessi sulle modalità operative di svolgimento delle attività.

Art. 12.

(Coordinamenti pedagogici territoriali)

1. Al fine di favorire la continuità educativa e sviluppare la qualità dei servizi dai primi mesi di vita sino al compimento di sei anni, la Regione, ai sensi dell' articolo 6, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 65/2017 , promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, quali organismi stabili che riuniscono i referenti e, qualora presenti, i coordinatori pedagogici dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia.
2. I coordinamenti pedagogici territoriali si costituiscono in ambiti territoriali omogenei secondo indirizzi definiti dalla Giunta regionale che tengono conto dei coordinamenti esistenti all'entrata in vigore della presente legge e sulla base dei seguenti criteri:
 - a) numero minimo e massimo di comuni;
 - b) numero minimo e massimo di servizi educativi e di istruzione dalla nascita sino a sei anni distinti per tipologia.
3. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento e promuovono la qualità educativa dei servizi attraverso:
 - a) il confronto professionale collegiale tra gli operatori;
 - b) la formazione degli operatori;
 - c) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi;
 - d) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa;

- e) la riflessione sulle modalità di partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- f) il supporto alle attività di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi;
- g) il raccordo tra servizi educativi, servizi scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.

Art. 13

(Coordinatore pedagogico)

1. Il coordinatore pedagogico, la cui funzione deve essere garantita all'interno dei servizi educativi, cura il funzionamento dell'équipe educativa e promuove la partecipazione e il confronto tra gli educatori e insegnanti e i genitori sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell'educazione dei bambini. Cura, inoltre, il raccordo tra le strutture educative e i servizi, nonché le attività di autovalutazione dei medesimi, proponendo approfondimenti formativi qualificati sulla base delle esigenze formative degli educatori, degli insegnanti e del personale ausiliario.

Capo II.

GOVERNANCE DEI SERVIZI E RISORSE FINANZIARIE

Art. 14.

(Funzioni della Regione)

- 1.** Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica sono di competenza della Regione, ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo 65/2017 :
- a) l'individuazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali di programmazione, di sviluppo e di qualificazione dei servizi, in attuazione del piano di azione nazionale pluriennale, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 65/2017 ;
 - b) la definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 2, nonché le modalità di gestione dei poli per l'infanzia;
 - c) la definizione di forme di continuità e di raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - d) la promozione e l'erogazione di contributi a sostegno del sistema dei servizi per l'infanzia;
 - e) la realizzazione di iniziative d'interesse regionale, la promozione di iniziative anche sperimentali e innovative proposte dagli enti territoriali e da altri soggetti;
 - f) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di sistema dei servizi per l'infanzia;
 - g) l'utilizzo del fondo regionale di cui all'articolo 18;
 - h) la promozione della formazione continua in servizio del personale dei servizi educativi, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015 , nonché la promozione e il raccordo dei coordinamenti pedagogici territoriali;
 - i) la creazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 65/2017 ;
 - l) il concorso al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 65/2017 ;
 - m) la disciplina delle attività di autorizzazione e vigilanza di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 65/2017 effettuate dagli enti locali;
 - n) la definizione dei requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia;
 - o) la programmazione della costituzione dei poli per l'infanzia di cui all'articolo 11.

Art. 15.*(Funzioni dei comuni)*

- 1.** Sono di competenza dei comuni, anche in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle funzioni attribuite alla Regione, le seguenti funzioni:
- a)** il coordinamento del sistema dei servizi pubblici e privati in ambito comunale, promuovendo un sistema integrato di qualità;
 - b)** la programmazione di politiche territoriali d'intervento, anche mediante l'orientamento e l'analisi del rapporto fra domanda e offerta di servizi;
 - c)** l'istituzione, la gestione e l'organizzazione, con autonoma individuazione dei metodi gestionali, dei servizi per l'infanzia comunali, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24;
 - d)** l'autorizzazione, l'accreditamento, la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni, avvalendosi della collaborazione delle aziende sanitarie locali (Asl) per gli aspetti di cui all'articolo 17, sui servizi educativi per l'infanzia privati e per quelli non a titolarità comunale, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), delle norme sull'inclusione dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore;
 - e)** l'adozione dei provvedimenti di tutela ritenuti necessari in base agli esiti dell'attività di vigilanza e controllo sul sistema dei servizi;
 - f)** la raccolta dei dati, il censimento e il monitoraggio dei servizi educativi per l'infanzia esistenti sul territorio comunale anche mediante l'alimentazione di banche dati regionali e statali quale requisito per l'attribuzione di contributi regionali e ministeriali;
 - g)** la formulazione, con il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti titolari dei servizi operanti sul territorio, di proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi;
 - h)** l'informazione ai cittadini sul sistema dei servizi e sui criteri per l'accesso ai medesimi;
 - i)** l'attivazione dei coordinamenti pedagogici dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
 - l)** la formulazione di proposte ai fini della programmazione dei poli per l'infanzia;
 - m)** la definizione dei criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica e delle relative graduatorie;
 - n)** la promozione di momenti di confronto con le famiglie e della loro partecipazione alle attività educative;
 - o)** la definizione delle tariffe dei servizi a propria titolarità, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 31.

Art. 16.*(Tavolo interistituzionale permanente)*

- 1.** Presso la Giunta regionale è istituito il Tavolo interistituzionale permanente per favorire il coordinamento e lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.
- 2.** Il Tavolo interistituzionale è presieduto dall'assessore competente in materia di servizi educativi per l'infanzia ed è composto dai rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) Piemonte.

3. Il Tavolo interistituzionale elabora proposte nei seguenti ambiti:

- a) programmazione relativa al sistema integrato e riequilibrio delle differenze territoriali;
- b) promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- c) modalità di monitoraggio e valutazione;
- d) formazione del personale dei servizi;
- e) azioni educative sperimentali e innovative.

4. La Giunta regionale definisce la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo interistituzionale.

5. Il Tavolo interistituzionale opera in raccordo con gli organismi paritetici regionali, costituiti su iniziativa del ministero competente in materia di istruzione, e relativi al sistema integrato dalla nascita sino a sei anni; **6.** Ai componenti del Tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata, né rimborsi spese.

Art. 17.

(Funzioni delle aziende sanitarie locali)

1. Le Asl, ai fini dell'autorizzazione dei servizi educativi, rilasciano un parere preventivo di idoneità igienico-sanitaria. Collaborano con i comuni per la vigilanza sui servizi educativi in materia di sicurezza, igiene e sanità e per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini.

2. Le Asl, inoltre:

- a) svolgono attività di controllo in materia di somministrazione e di caratteristiche igieniche e nutrizionali dei pasti, approvando le tabelle dietetiche adottate nei servizi educativi;
- b) promuovono interventi per favorire la piena integrazione dei bambini con disabilità e disturbi evolutivi;
- c) promuovono attività di informazione e prevenzione in tema di educazione alla salute, benessere dell'infanzia e disabilità;
- d) esercitano le funzioni e i compiti assegnati dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci), convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

3. Le Asl nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo collaborano con i comuni e con la rete dei servizi sociali ed educativi territoriali.

Art. 18.

(Fondo a sostegno dei servizi)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali di cui all'articolo 14 e per la compartecipazione al fondo di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 65/2017 è istituito il fondo di parte corrente per il sostegno alla gestione dei servizi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e gli indirizzi per la destinazione del fondo a sostegno dei servizi pubblici e privati convenzionati accreditati, in funzione della dotazione finanziaria ai sensi dell'articolo 36, con particolare attenzione al sostegno ai servizi a titolarità pubblica.

3. La Giunta regionale, laddove il servizio pubblico risponda pienamente alle esigenze di copertura territoriale del servizio, riconosce criteri di priorità per la destinazione del fondo di cui al comma 1.

Capo III.

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA QUALITÀ EDUCATIVA

Art. 19.

(Promozione della qualità dei servizi)

1. La Regione persegue l'obiettivo del continuo miglioramento della qualità del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni, tramite la promozione di iniziative di formazione continua del personale dei servizi educativi, la creazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale, il concorso al monitoraggio nonché la valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione, la realizzazione di iniziative di interesse regionale e la promozione di iniziative sperimentali e di innovazione, anche al fine di sostenere il benessere psico-fisico degli operatori.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione attiva forme di collaborazione con gli atenei piemontesi e istituisce una sede di confronto permanente con i coordinamenti pedagogici territoriali per lo scambio e la circolazione di esperienze, la valorizzazione di modelli efficaci, l'individuazione di obiettivi e modalità formative, l'attivazione di percorsi di ricerca, azione e sperimentazione da sottoporre al Tavolo interistituzionale di cui all'articolo 16.

Art. 20.

(Formazione)

1. La Regione, sulla base di analisi dei bisogni formativi e di proposte elaborate dal Tavolo interistituzionale di cui all'articolo 16, definisce gli indirizzi per la formazione del personale dirigente, educativo e ausiliario anche in raccordo con il piano nazionale della formazione di cui alla [legge 107/2015](#) e nel rispetto delle prerogative statali per quanto attiene al personale del sistema pubblico dell'istruzione.
2. Le iniziative di formazione possono essere attuate dai comuni in forma singola o associata, tenendo conto anche di eventuali proposte elaborate dalla Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni di cui all'articolo 22, nonché dai coordinamenti pedagogici territoriali di cui all'articolo 12.

Art. 21.

(Monitoraggio e valutazione)

1. La Regione promuove, avvalendosi anche dei coordinamenti pedagogici, l'attivazione di modalità ricorrenti di autovalutazione del servizio, al fine di individuare gli aspetti di qualità e le criticità delle singole realtà, riconoscendo le pratiche valutative come processo essenziale per il miglioramento dell'offerta educativa.
2. La Regione definisce, nell'ambito del Tavolo interistituzionale di cui all'articolo 16, le modalità e le procedure di monitoraggio e di valutazione del sistema integrato, anche definendo un sistema di indicatori di qualità delle strutture e dei progetti educativi che tiene in adeguato conto le metodologie e i processi valutativi di cui al sistema nazionale di valutazione.

Art. 22.

(Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni)

1. La Regione convoca, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi, delle organizzazioni dei lavoratori, dei referenti e, qualora presenti, dei coordinatori pedagogici dei coordinamenti pedagogici territoriali, degli atenei piemontesi, delle fondazioni di origine bancaria, nonché di associazioni ed enti attivi nella promozione della qualità dei servizi.

2. La Conferenza ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del sistema integrato attraverso la condivisione delle attività realizzate, con particolare riferimento all'attivazione dei poli per l'infanzia e dei coordinamenti pedagogici territoriali, alla formazione degli operatori, alle sperimentazioni didattiche e alla raccolta di proposte di miglioramento dei servizi.
3. La Conferenza è presieduta dall'assessore regionale competente in materia di servizi educativi per l'infanzia; la segreteria della Conferenza è assicurata dalla struttura regionale competente in materia che, per la preparazione dei lavori, può organizzare gruppi e incontri tematici.

Art. 23.

(Sistema informativo regionale)

1. La Regione provvede, mediante stanziamento di risorse dedicate, al potenziamento e allo sviluppo del sistema informativo regionale, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all' articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 65/2017 .

Titolo II.

AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, VIGILANZA E GESTIONE DEI SERVIZI ZERO-TRE ANNI

Capo I.

AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA

Art. 24.

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione è il provvedimento che abilita all'esercizio dell'attività ed è rilasciata dal comune territorialmente competente tramite lo sportello unico per le attività produttive (Suap) al soggetto che ne fa richiesta.
2. L'autorizzazione è concessa alla persona fisica qualificata come titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza tramite il Suap nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle disposizioni statali e regionali di cui all'articolo 2, comma 6, e l'acquisizione del parere di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalle Asl.
3. Il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa sono responsabili, ai fini autorizzativi, del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate.
4. L'attività educativa deve essere svolta direttamente dal soggetto autorizzato e al personale assunto devono essere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. È consentito l'affidamento a terzi di attività di tipo accessorio e in tali casi, la responsabilità ai fini amministrativi permane in capo al titolare dell'autorizzazione. Il soggetto terzo affidatario delle attività accessorie è sottoposto alle verifiche previste sul regolare svolgimento del servizio.
5. L'autorizzazione ha carattere personale. Il richiedente e il personale impiegato non devono aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale . In caso di sentenza passata in giudicato è possibile ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione qualora sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell' articolo 178 del codice penale .
6. La cessione a qualsiasi titolo dell'attività, la cessione totale o parziale dell'impresa, nonché la semplice modifica della rappresentanza legale della stessa determinano la modificazione del titolo autorizzativo.

- 7.** Il soggetto subentrante è tenuto, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a presentare istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione al comune competente, che provvede all'accertamento dei requisiti soggettivi di cui al comma 5.
- 8.** Nel caso di variazioni gestionali dei servizi, il titolare dell'autorizzazione presenta istanza al Suap competente entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, al fine di ottenere la modificazione dell'autorizzazione. Nel caso di variazioni strutturali il titolare dell'autorizzazione presenta, entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento, istanza al Suap competente, ai fini della valutazione circa il mantenimento dei requisiti igienico sanitari da parte dell'Asl e della capacità ricettiva del servizio. Nel caso di variazioni strutturali ingenti, il titolare dell'autorizzazione può presentare istanza di parere preventivo al Suap competente.
- 9.** La cessazione dell'attività svolta deve essere comunicata con un preavviso minimo di sessanta giorni al comune e determina la decadenza dell'autorizzazione.
- 10.** Il mancato svolgimento dell'attività per più di sessanta giorni continuativi non dovuta a causa di forza maggiore determina la decadenza dell'autorizzazione, salvo che la sospensione dell'attività sia stata autorizzata dal comune per casi di comprovata necessità.
- 11.** Gli atti autorizzativi sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'atto.

Art. 25.

(Accreditamento)

- 1.** L'accreditamento dei servizi costituisce titolo necessario per l'accesso ai contributi pubblici, nonché per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali e comporta il possesso di ulteriori specifici requisiti rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento.
- 2.** La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, definisce con propria deliberazione i requisiti di accreditamento effettuato da parte dei comuni, sulla base dei seguenti elementi:
- a)** progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
 - b)** formazione permanente, qualificazione del personale e applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro di settore, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o altri contratti collettivi nazionali che stabiliscono condizioni economiche complessive equivalenti o più favorevoli per il lavoratore;
 - c)** messa a disposizione del servizio della figura del coordinatore pedagogico;
 - d)** partecipazione delle famiglie negli organismi di gestione e programmazione dell'attività educativa;
 - e)** adozione della carta della qualità dei servizi ai sensi dell' articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008"), per regolare i rapporti con gli utenti, definire gli standard di qualità e garantire l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni;
 - f)** strumenti di valutazione qualitativa e quantitativa del servizio;
 - g)** affidabilità tecnico economica del soggetto accreditato.
- 3.** I requisiti di cui al comma 2 possono essere integrati da parte dei comuni.

Art. 26.

(Vigilanza)

- 1.** L'attività di vigilanza è finalizzata alla verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate con lo scopo di promuovere il benessere psico-fisico dei bambini e delle

famiglie.

2. La funzione di vigilanza è attribuita ai comuni, singoli o associati, che la esercitano con la collaborazione delle Asl ai sensi dell'articolo 17 e comprende le seguenti attività:

- a) verifica dei requisiti strutturali, tecnici, gestionali e qualitativi previsti dalle disposizioni nazionali e regionali;
- b) modifica, sospensione e revoca del titolo autorizzativo all'esercizio dei servizi;
- c) adozione di raccomandazioni sulla gestione dei servizi;
- d) applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 27.

Art. 27.

(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia senza la prescritta autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 24, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 15.000,00;
- b) l'esercizio dei servizi educativi per l'infanzia con eccedenza di utenti rispetto alla capacità ricettiva autorizzata è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00;
- c) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 6.000,00;
- d) l'inosservanza, per i servizi autorizzati, dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 6, è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00 per ogni violazione riscontrata;
- e) la mancata comunicazione al comune titolare della funzione di vigilanza delle variazioni sull'attività esercitata, a qualsiasi titolo effettuate, nonché la mancata comunicazione della cessazione dell'attività, di cui all'articolo 24, commi 9 e 10, sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.000,00;
- f) la mancata comunicazione preventiva al comune competente qualora il servizio educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi per ragioni non di forza maggiore è soggetta alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 5.000,00;
- g) l'inosservanza, per i servizi accreditati, dei requisiti necessari per l'accreditamento dei servizi, così come definiti ai sensi dell'articolo 25, comma 2, è soggetta alla sanzione da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 6.000,00 per ogni violazione riscontrata.

2. Se è accertato il mancato rispetto dei requisiti strutturali, tecnici e gestionali previsti dalle disposizioni nazionali e regionali e collegati al titolo autorizzativo, alle sanzioni di cui al comma 1 si accompagna un'ordinanza del comune, in cui ha sede il servizio che ingiunge a provvedere entro un congruo termine al ripristino del pieno rispetto di quanto autorizzato, disponendo eventualmente la sospensione dell'autorizzazione e il divieto di prosecuzione del servizio fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la sospensione.

3. In caso di assenza del titolo autorizzativo o di inottemperanza alle prescrizioni stabilite ai sensi del comma 2, il comune provvede all'emanazione dell'ordinanza di chiusura della struttura interessata e revoca dell'autorizzazione, promuovendo le opportune iniziative per la tutela degli utenti interessati.

4. Fatte salve le fattispecie di reato, l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale).

5. Gli atti di sospensione o revoca dell'autorizzazione sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di assunzione dell'atto.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal comune e sono utilizzate per il sostegno del sistema dei servizi per l'infanzia e per la promozione della qualità degli stessi.

Capo II.

GESTIONE E PARTECIPAZIONE

Art. 28.

(Titolarietà e gestione dei servizi)

1. I servizi zero-tre anni possono essere a titolarità comunale ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), a eccezione del nido in famiglia e del nido e micronido d'infanzia aziendale, la cui titolarità e gestione sono attribuite a un soggetto privato. Possono essere, altresì, a titolarità pubblica non comunale o a titolarità privata, a seconda che il provvedimento di autorizzazione al funzionamento sia rilasciato a un soggetto pubblico o a un soggetto privato.

2. La gestione dei servizi a titolarità pubblica, anche comunale, può essere affidata, in gestione indiretta, a un soggetto esterno all'ente titolare. Gli enti pubblici titolari promuovono la stabilità occupazionale del personale impiegato tramite l'inserimento nelle procedure di gara a evidenza pubblica, nelle concessioni e nelle convenzioni, di specifiche clausole sociali originariamente previste dall' articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successivamente dall' articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

3. L'assegnazione delle risorse derivanti dal piano di azione nazionale pluriennale di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 65/2017 al servizio educativo a titolarità privata è subordinata alla stipula di una convenzione con il comune in cui ha sede il servizio, avente a oggetto le modalità di utilizzo delle risorse ministeriali e regionali.

Art. 29.

(Personale)

1. Per il personale educativo operante nel sistema integrato dei servizi definito dalla presente legge è previsto il possesso dei titoli di cui all' articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 65/2017 .

2. L'organico del personale è definito in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi, per le diverse fasce di età nel modo seguente:

- a)** fino a cinque bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
- b)** fino a otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitre mesi;
- c)** fino a dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;
- d)** fino a quindici bambini per educatore per i centri per bambini e famiglie di cui all'articolo 9.

3. Per le sezioni eterogenee per età, il rapporto numerico deve essere definito tenendo in debita proporzione l'età dei bambini, secondo quanto indicato alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il loro livello di autonomia, garantendo un'adeguata compresenza del personale educativo.

4. Con la frequenza di bambini in condizione di disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è prevista la presenza di figure educative aggiuntive, secondo le modalità definite

dal progetto educativo formulato dal soggetto titolare del servizio, di concerto con i servizi sociosanitari competenti per territorio.

5. Il personale ausiliario operante nei servizi educativi per la prima infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo le indicazioni definite ai sensi dell'articolo 2, comma 6.

6. Al fine di permettere la migliore saturazione delle strutture, il numero autorizzato dei bambini iscritti può essere incrementato del 10 per cento, a condizione che conseguentemente sia adeguata la dotazione del personale.

Art. 30.

(Partecipazione e trasparenza)

1. I soggetti titolari dei servizi, nel rispetto della propria identità e autonomia di gestione, assicurano ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi.

2. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25 adottano la carta dei servizi, volta alla tutela dei bambini e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

3. La carta dei servizi, in particolare, individua:

- a) il responsabile del servizio;
- b) le caratteristiche del servizio;
- c) le modalità di accesso, gli orari e i tempi di erogazione;
- d) le tariffe applicate;
- e) le modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative;
- f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- g) le modalità di promozione e tutela dei diritti dei bambini;
- h) la raccolta dei dati da inserire nel sistema informativo regionale.

Art. 31.

(Partecipazione economica delle famiglie ai servizi per l'infanzia)

1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici è definita ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 65/2017 .

2. I comuni, per i servizi di propria titolarità, nei limiti delle risorse disponibili, hanno la facoltà di prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), della numerosità dei figli a carico di genitori che lavorano, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali.

Art. 32.

(Regolamento di organizzazione dei servizi per l'infanzia)

1. I servizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 adottano un regolamento di organizzazione e funzionamento dell'attività.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è reso pubblico tramite l'esposizione nei locali destinati all'attività e la pubblicazione sul sito web del servizio ed è messo a disposizione in copia a tutte le

famiglie che usufruiscono dei servizi.

Titolo III.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.

(Clausola di monitoraggio)

- 1.** La Giunta regionale, con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sulle misure adottate in attuazione della presente legge e sul raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
- 2.** Le relazioni di cui al comma 1 sono rese pubbliche, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione su apposita pagina del sito internet istituzionale della Regione.

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

- 1.** Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni in materia di requisiti minimi strutturali e organizzativi:
 - a)** articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione) che disciplinano aspetti di dettaglio relativi alla costruzione e all'impianto degli asili nido;
 - b)** deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 1975, n. 54-3346 e deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 1976, n. 77-3869 concernenti le linee guida per la progettazione di un asilo nido;
 - c)** deliberazione della Giunta regionale 20 giugno 2008, n. 2-9002 identificativa dei servizi di sezioni primavera;
 - d)** deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2013, n. 31-5660 identificativa dei servizi di centro di custodia oraria;
 - e)** deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2013, n. 20-6732 identificativa dei servizi di micronido;
 - f)** deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2018, n. 28-7693 identificativa dei servizi di nido in famiglia.
- 2.** I regolamenti interni adottati ai sensi della legge regionale 3/1973 rimangono in vigore, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino all'adozione dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 32.
- 3.** Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le autorizzazioni sono rilasciate ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie).
- 4.** Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 25, comma 2, l'accREDITAMENTO non costituisce condizione necessaria per l'accesso ai contributi pubblici, né per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali.
- 5.** I servizi esistenti alla data di entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6, sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro due anni.
- 6.** Ai soggetti che alla data di entrata in vigore dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 6, ricevono contributi pubblici o hanno in essere contratti o convenzioni con gli

enti locali, è rilasciato un accreditamento provvisorio da parte dei comuni, che deve essere confermato entro il termine previsto al comma 5.

7. Ai servizi per i quali si attiva il procedimento autorizzativo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è immediatamente applicabile il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini di cui all'articolo 29, commi 2 e 3. I servizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

8. Al fine di garantire i servizi esistenti, possono essere mantenute attive le sezioni primavera funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché aggregate ad asili nido.

Art. 35

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a)** legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 (Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione);
- b)** legge regionale 2 settembre 1974, n. 28 (Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 15-1-1973, n. 3 - Recante norme sugli asili-nido);
- c)** legge regionale 16 aprile 1975, n. 22 (Integrazione a carico della Regione del fondo speciale per gli Asili-nido);
- d)** legge regionale 22 gennaio 1976, n. 5 (Interventi immediati ed a carattere straordinario in favore di Comuni e di Consorzi di Comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento degli asili-nido inseriti nei piani 1972-1973 e 1974 'Modificazioni alle leggi regionali 15 gennaio 1973, n. 3, e 2 settembre 1974, n. 28);
- e)** legge regionale 17 marzo 1980, n. 16 (Modificazione delle disposizioni di cui al 10 comma dell'art. 17 della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 , concernente criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili-nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 , e con quello della Regione);
- f)** legge regionale 24 luglio 1984, n. 32 (Costruzione e gestione degli asili-nido comunali di cui alla L.R. 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 e alla legge 1° agosto 1977, n. 563 . Contributi di finanziamento. Adeguamento strutturale e sistemazione dei locali degli asili-nido ex ONMI. Istituzione di un fondo unico regionale per gli asili-nido);
- g)** articolo 18 della legge regionale 22 novembre 2017, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 e disposizioni finanziarie).

2. All' articolo 26, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) le parole "

, socio-educative

" sono soppresse e all'articolo 30, comma 1, della medesima legge regionale le parole "

e socio-educative

" sono soppresse.

Art. 36

(Disposizioni finanziarie)

- 1.** Agli oneri di cui alla presente legge, quantificati complessivamente in euro 14.776.667,32 per le annualità 2023, 2024 e 2025, di cui euro 4.893.765,32 per l'annualità 2023, euro 4.941.451,00 per l'annualità 2024 ed euro 4.941.451,00 per l'annualità 2025, si fa fronte con risorse già iscritte nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.
- 2.** Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
- 3.** I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché da queste non diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 novembre 2023.

Alberto Cirio

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13

Testo multivigente Iter dell'Atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbalì Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso@lternato Multimedia

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

19/10/2023 entrata in vigore

03/11/2023 modifica

Vedi documento vigente alla data:

19/10/2023

03/11/2023

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2023 , n. 13 .

Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età.

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 50, S.o. 1 del 18/10/2024

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, in armonia con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ratificata con [legge 27 maggio 1991, n. 176](#) (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e nel rispetto del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#) (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni, a norma dell' [articolo 1](#) , commi 180 e 181, lettera e), della [legge 13 luglio 2015, n. 107](#)), ed ai sensi dell' [articolo 14, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21](#) (Nuovo [Statuto della Regione Umbria](#)), sostiene i diritti dell'infanzia, riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a 6 anni di età, di seguito "sistema integrato".

2. Il sistema integrato è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, al fine di sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, promuovendo contesti di cura, di relazione e di gioco, favorendo le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali e intendendo superare, secondo una prospettiva inclusiva, disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, sociali e culturali.

3. Il sistema integrato, per il raggiungimento delle finalità di cui al [comma 2](#) :

- a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico;
- b) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza e percorsi di informazione, educazione, accompagnamento e supporto rivolti alle famiglie;
- c) promuove l'inclusione e favorisce l'accessibilità ai servizi dei minori con disabilità;
- d) favorisce il coinvolgimento delle famiglie nell'ambito educativo e scolastico e la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori attraverso un'offerta educativa ampia e di qualità;
- e) promuove azioni volte ad assicurare la parità di accesso ai servizi educativi ed il contrasto alla povertà educativa, anche in funzione della situazione economica delle famiglie e di altre situazioni di fragilità, al fine di favorire l'inclusione, con particolare riguardo alla disabilità;

f) favorisce la valorizzazione dello spazio esterno come ambiente di apprendimento e di benessere educativo e promuove le esperienze educative effettuate dai bambini a contatto diretto con l'ambiente.

4. La presente legge detta i criteri per la programmazione, la realizzazione, la gestione, la qualificazione del sistema integrato e, in particolare:

a) promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema integrato;

b) mette al centro del sistema integrato il progetto educativo, come definito dalle norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera a\)](#), e il supporto del coordinamento pedagogico territoriale, a garanzia di omogeneità e di elevata qualità dei servizi;

c) individua le caratteristiche dei servizi educativi per l'infanzia con specifico riferimento alle strutture, alle modalità di erogazione degli stessi e alla qualificazione professionale degli educatori;

d) promuove la diffusione dei poli per l'infanzia;

e) promuove l'implementazione di un efficiente sistema informativo regionale.

TITOLO II

Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

Art. 2

Organizzazione del sistema integrato

1. Il sistema integrato è composto dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia.

2. I servizi educativi per l'infanzia di cui al [comma 1](#) sono articolati in:

a) nidi e micronidi d'infanzia;

b) sezioni primavera;

c) servizi integrativi classificati in:

1. spazio gioco;

2. servizi educativi in contesto domiciliare;

3. centri per bambine e bambini;

4. centri per bambine, bambini e famiglie;

d) poli per l'infanzia;

e) servizi sperimentali.

3. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato, come stabilito dall' [articolo 2, comma 4, del D.lgs. 65/2017](#). Per i poli per l'infanzia resta fermo quanto disposto dall' [articolo 3, comma 3, del D.lgs. 65/2017](#).

Art. 3

Nidi e micronidi d'infanzia

1. Il nido e il micronido d'infanzia, che accolgono bambine e bambini dai tre ai trentasei mesi di età, presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed operando in continuità con la scuola dell'infanzia; essi concorrono con le famiglie alla cura, educazione e socializzazione delle bambine e dei bambini promuovendo il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

2. L'orario di permanenza presso il nido e il micronido non può superare le dieci ore giornaliere.

3. Rientrano nella tipologia di cui al presente articolo anche i nidi e i micronidi aziendali che si caratterizzano per l'accoglienza, in via prioritaria, dei figli dei dipendenti dell'azienda che li realizza ma possono accogliere anche i bambini e le bambine del territorio limitrofo.

Art. 4

Sezioni primavera

1. Le sezioni primavera di cui all' [articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei poli per l'infanzia.

2. La realizzazione ed organizzazione dell'offerta sul territorio regionale delle sezioni primavera è disciplinata nel rispetto delle disposizioni di cui all' [articolo 1, comma 630, della l. 296/2006](#) .

Art. 5

Servizi integrativi

1. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;

b) servizi educativi in contesto domiciliare che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto, stabilito dalle norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera b\)](#) , di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo;

c) centri per bambine e bambini, che hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Non prevedono il servizio di mensa e gli spazi per il riposo;

d) centri per bambine, bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco, momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile. I centri possono svolgere percorsi di educazione alla genitorialità e di promozione della comunità educante del territorio attraverso momenti di incontro tematici, di consulenza educativa e di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.

Art. 6

Poli per l'infanzia

1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più servizi di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione e per un miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

2. I poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.

3. La Regione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e nel rispetto delle rispettive competenze e della loro autonomia, programma e favorisce la costituzione dei Poli per l'infanzia in raccordo con le Istituzioni scolastiche autonome. La Regione ne definisce le modalità di gestione in base agli standard stabiliti nelle norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera c\)](#) .

Art. 7

Scuole dell'infanzia

1. Le scuole dell'infanzia, di cui all' [articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59](#) (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell' [articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53](#)), e all' [articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89](#) (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell' [articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#)), operano in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Accolgono bambine e bambini tra i tre anni e i cinque anni di età, compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 8

Sperimentazione di nuove tipologie di servizi

1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi rivolti a bambine e bambini fino a sei anni di età.

2. Le Linee triennali di indirizzo di cui all' [articolo 12](#) e il Piano annuale di cui all' [articolo 13](#) , di seguito denominati programmazione regionale, prevedono la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi di cui al [comma 1](#) , che garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco.

3. Gli Enti locali possono promuovere, in coerenza con la programmazione regionale, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi di cui al [comma 1](#) , previa autorizzazione di cui all' [articolo 15](#) .

4. La programmazione regionale promuove la continuità fra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione e definisce le modalità di coordinamento fra le diverse tipologie di

sperimentazione.

5. La Regione sostiene le esperienze educative dei bambini a contatto diretto con l'ambiente, intese sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserite e connesse con il territorio. La Regione favorisce anche progetti di educazione sperimentale all'aperto.

Art. 9*Rete territoriale*

1. La Regione sostiene il coordinamento pedagogico territoriale e favorisce la stipula di accordi e convenzioni con enti, associazioni ed organismi presenti nel territorio che hanno finalità educative per la partecipazione degli stessi alle attività previste nel progetto educativo, di cui all' [articolo 1, comma 4, lettera b\)](#) , e per la promozione territoriale della cultura dell'infanzia.

Art. 10*Partecipazione delle famiglie*

1. I gestori, pubblici e privati, dei servizi educativi per l'infanzia promuovono, per assicurarne la massima trasparenza, la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e gestionali e nella verifica della loro attuazione.

2. La programmazione regionale definisce modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 11*Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali*

1. I servizi educativi garantiscono l'effettiva inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati elaborati con il coinvolgimento dei genitori, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e con le strutture delle aziende unità sanitarie locali, secondo le rispettive competenze.

2. I piani di cui al [comma 1](#) tengono conto della condizione di disabilità e delle situazioni di svantaggio economico, sociale e linguistico.

3. La programmazione regionale favorisce le azioni per la parità di accesso ai servizi educativi per l'equa fruizione degli stessi da parte delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali sostenendo anche la presenza di educatori di sostegno al gruppo di lavoro e promuovendo percorsi formativi specifici rivolti a tutto il personale educativo coinvolto.

4. I Comuni, inoltre, individuano, nell'ambito delle proprie competenze, le modalità per l'inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali di cui al [comma 1](#) .

TITOLO III*Programmazione dei servizi***Art. 12***Linee triennali di indirizzo*

1. La Regione svolge le funzioni di cui all' [articolo 6 del D.lgs. 65/2017](#) , con particolare riferimento alla programmazione e allo sviluppo del sistema integrato, sulla base delle indicazioni del Piano di azione pluriennale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le Linee triennali di indirizzo per il sistema integrato.

3. Le Linee di indirizzo di cui al [comma 2](#) stabiliscono:

a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;

b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;

c) le risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili per il periodo di riferimento;

d) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;

e) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonché alla verifica della qualità del servizio;

f) i criteri e le modalità per l'accoglienza e per il sostegno delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali e/o con disagi socio-culturali e per il supporto alle famiglie in condizioni di difficoltà;

g) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;

h) la promozione dei poli per l'infanzia e la continuità ed integrazione in generale dei servizi educativi per l'infanzia con la scuola dell'infanzia;

i) la promozione di criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio;

j) la continuità ed integrazione con i servizi sociali e sanitari per l'infanzia fino a sei anni di età anche ai fini di informazione e di diffusione di principi in tema di prevenzione e promozione della salute, di benessere dell'infanzia, di educazione alimentare e di disabilità, in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali.

4. Le Linee triennali di indirizzo sono approvate entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di vigenza delle precedenti e restano in vigore fino all'emanazione delle successive.

5. La Giunta regionale, ai fini della adozione della proposta di Linee triennali di indirizzo, promuove la partecipazione della Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all' [articolo 14](#) e ne acquisisce il relativo parere.

Art. 13*Piano annuale*

1. La Giunta regionale adotta, entro il 30 giugno di ogni anno, il Piano annuale per l'anno successivo, il quale, in attuazione delle Linee di indirizzo di cui all' [articolo 12](#) , prevede:

- a) l'indicazione delle attività;
- b) la determinazione delle risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie disponibili;
- c) la determinazione delle modalità di utilizzo delle suddette risorse finanziarie.

Art. 14*Consulta regionale per i servizi all'infanzia*

1. È istituita, con la presente legge, la Consulta regionale per i servizi all'infanzia, di seguito denominata Consulta.
2. La costituzione della Consulta è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto.
3. La Consulta è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede e da membri in rappresentanza:
 - a) della struttura regionale competente in materia di servizi socio educativi per l'infanzia, di seguito denominata struttura regionale competente;
 - b) dell'Ufficio Scolastico Regionale;
 - c) dell'Università degli studi di Perugia;
 - d) del Consiglio delle Autonomie locali;
 - e) dei Coordinatori pedagogici dei servizi all'infanzia, individuati dal Consiglio delle Autonomie locali;
 - f) delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
 - g) delle aziende unità sanitarie locali;
 - h) del forum del terzo settore;
 - i) delle associazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni dei genitori che partecipano al Forum regionale di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14.
4. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente, individuato con il decreto di cui al [comma 2](#) .
5. Alle riunioni della Consulta, senza farne parte, possono essere invitati, per l'esame di specifiche questioni, anche esperti o soggetti interessati alle tematiche trattate.
6. La Consulta esprime parere sulle Linee triennali di indirizzo cui all' [articolo 12](#) e sulla proposta di norme regolamentari di cui all' [articolo 24](#) .
7. Con il decreto di cui al [comma 2](#) sono individuati il numero di componenti per ciascun soggetto rappresentato in seno alla Consulta nonché le modalità del suo funzionamento.
8. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito.

Art. 15*Autorizzazione*

1. Fermo restando quanto previsto all' [articolo 8, comma 3](#) , i Comuni autorizzano i servizi pubblici e privati di cui all' [articolo 2, comma 2](#) , nell'ambito del proprio territorio.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al [comma 1](#) , i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) disporre di strutture e spazi conformi in termini urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari e aventi le caratteristiche stabilite dalle norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera d\)](#) ;

b) disporre di personale educativo ed addetto ai servizi generali, in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

c) disporre di un progetto educativo;

d) disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica;

e) provvedere all'erogazione dei pasti, ove previsto, e nel rispetto della normativa vigente in materia, adottando regimi dietetici adeguati;

f) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale;

g) applicare il rapporto numerico educatori/bambine e bambini iscritti stabilito dalle norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera d\)](#) .

3. La Giunta regionale stabilisce, con le norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera d\)](#) , i requisiti specifici che le strutture pubbliche e private devono possedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al [comma 2](#) nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione di cui al [comma 1](#) ha durata triennale. Le modalità di rinnovo sono disciplinate ai sensi delle norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera d\)](#) .

Art. 16

Accreditamento

1. L'accREDITamento è rilasciato dai Comuni ai soggetti titolari dei servizi pubblici e privati di cui all' [articolo 2, comma 2](#) , che ne facciano richiesta e siano in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti per l'autorizzazione.

2. L'accREDITamento costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici ed è concesso a soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all' [articolo 15](#) .

3. L'accREDITamento è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) presenza di un coordinamento pedagogico;

b) attivazione di un'adeguata formazione per gli operatori;

c) elaborazione di progetti educativi personalizzati in presenza di bambini e bambine con particolari esigenze;

d) presenza di una Carta del Servizio, secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera e\)](#) ;

e) elaborazione della programmazione didattica;

f) presenza delle condizioni di accesso ai servizi e partecipazione delle famiglie.

4. La Giunta regionale stabilisce, con le norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera e\)](#) , i requisiti che i servizi pubblici e privati di cui al [comma 1](#) devono possedere per ottenere l'accREDITamento, le modalità per il rilascio dello stesso e per il relativo mantenimento.

5. La verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accREDITamento è effettuata dai Comuni, nell'ambito del proprio territorio, previo parere reso dalla Commissione tecnica regionale per l'accREDITamento.

6. La Commissione di cui al [comma 5](#) è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal dirigente della struttura regionale competente, con funzioni di Presidente, e da:

a) rappresentanti delle aziende unità sanitarie locali, con competenza in materia igienico sanitaria;

b) coordinatori pedagogici dei servizi all'infanzia, individuati dal Consiglio delle Autonomie locali.

7. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati anche esperti o soggetti interessati alle tematiche trattate.

8. La validità dell'accREDITamento è di tre anni che decorrono dalla data del suo rilascio. Le modalità di rinnovo sono disciplinate ai sensi delle norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera e\)](#) .

9. La partecipazione alle sedute della Commissione è a titolo gratuito.

10. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti e dei servizi accREDITati.

Art. 17

Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni, singoli o associati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci e delle risorse assegnate ai sensi dell' [articolo 13, comma 1, lettera b\)](#) , svolgono le funzioni e i compiti stabiliti dall' [articolo 7 del D.lgs. 65/2017](#) e, in particolare:

- a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia;
- b) autorizzano e accreditano i servizi pubblici e privati di cui all' [articolo 2, comma 2](#) ;
- c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;
- d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel sistema integrato, il coordinamento pedagogico territoriale dei servizi sul proprio territorio;
- e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare la diffusione delle strutture educative del sistema integrato;
- f) promuovono iniziative di formazione per tutto il personale del sistema integrato;
- g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie;
- h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del sistema integrato con il primo ciclo di istruzione;
- i) formulano proposte per la costituzione di poli per l'infanzia, ai sensi dell' [articolo 6, comma 3](#) ;
- j) inseriscono, nel sistema informativo regionale di cui all' [articolo 23](#) , i dati e le informazioni di propria competenza.

TITOLO IV

Personale operativo nel sistema integrato e coordinamento pedagogico

Art. 18

Personale dei servizi educativi per l'infanzia

1. Il funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative e da personale addetto ai servizi di carattere generale.
2. Il personale di cui al [comma 1](#) svolge i compiti stabiliti dai contratti di lavoro e dalle normative vigenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono previsti incontri periodici del personale per la predisposizione e la verifica complessiva dell'attività, al fine di valorizzare il lavoro di gruppo e la collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
4. Tutte le figure professionali presenti nei servizi educativi per l'infanzia svolgono una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini, nel rispetto delle rispettive competenze.
5. L'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'Educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, come stabilito dall' [articolo 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017](#) .
6. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia, i titoli conseguiti ai sensi dell' [articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30](#) (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) ancorché abrogata, ove non corrispondenti a quelli di cui al [comma 5](#) , conseguiti entro la data di entrata in vigore del [D.lgs. 65/2017](#) .

Art. 19

Coordinatore pedagogico

1. I Comuni, in forma singola o associata, le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti gestori dei servizi educativi per l'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi medesimi tramite il Coordinatore pedagogico, figura professionale in possesso del diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento), equiparate alle lauree specialistiche della classe (DM 509/99) e alle lauree magistrali della classe (DM 270/04). Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia è riconosciuta, a tali fini, anche la laurea in Scienze della formazione primaria. Tali figure sono denominate coordinatori pedagogici di servizio.
2. Il Coordinatore pedagogico, nel rispetto del decreto ministeriale n. 334 del 22 novembre 2021 (Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" di cui all' [articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65](#)) svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) cura il funzionamento dell'equipe educativa e svolge le funzioni di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo del personale delle istituzioni educative a lui affidate;
 - b) promuove la partecipazione sollecitando l'incontro tra gli educatori e gli insegnanti e i genitori dei bambini;
 - c) opera in costante rapporto con il coordinamento territoriale e con i servizi sociali e sanitari;
 - d) individua le esigenze formative del personale e propone approfondimenti formativi qualificati.

Art. 20*Coordinamento pedagogico territoriale*

1. La Regione, ai sensi dell' [articolo 6, comma 1, lettera c\), del D.lgs. 65/2017](#) promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale e le rappresentanze degli Enti locali.
2. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento, attraverso:
 - a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
 - b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
 - c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
 - d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
 - e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
 - f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.
3. Il coordinamento pedagogico territoriale è costituito dai coordinatori pedagogici individuati dai Comuni e dai dirigenti delle istituzioni scolastiche con scuole dell'infanzia.

Art. 21*Formazione del personale educativo e di coordinamento pedagogico*

1. I Comuni, in attuazione dell' [articolo 7, comma 1, lettera f\) del D.lgs. 65/2017](#) , promuovono, anche mediante ricorso a forme associative tra i medesimi, iniziative di formazione per tutto il personale del sistema integrato, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla [legge 13 luglio 2015, n. 107](#) (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).
2. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici e degli educatori professionali dei servizi educativi per l'infanzia, promuovono altresì la loro partecipazione ad iniziative di studio e ricerca realizzate dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali e dalle Università.

Art. 22*Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia*

1. La Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione.
2. Il Centro, che opera nell'ambito della struttura regionale competente, promuove attività di ricerca, favorisce la condivisione di buone pratiche e provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nel sistema integrato. Il Centro promuove, altresì, la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia anche attraverso collaborazioni con Università e altri enti di ricerca.
3. Presso il Centro è istituito il Tavolo di coordinamento pedagogico che riunisce i coordinamenti territoriali con funzioni di raccordo a livello regionale, confronto delle esperienze, valorizzazione di buone prassi, studio, approfondimento e monitoraggio.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento del Centro e del Tavolo di coordinamento.

Art. 23*Sistema informativo regionale*

1. La Giunta regionale, in attuazione dell' [articolo 6, comma 1, lettera d\), del D.lgs. 65/2017](#) , implementa, aggiorna e sviluppa il sistema informativo regionale, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all' [articolo 5, comma 1, lettera e\) del medesimo D.lgs. 65/2017](#) .
2. Il sistema informativo di cui al [comma 1](#) è alimentato dalle informazioni inserite dai servizi del sistema integrato e fornisce alla Giunta regionale le informazioni per la programmazione degli interventi sul territorio e per la destinazione delle risorse finanziarie.
3. I servizi del sistema integrato sono tenuti a svolgere la funzione di cui al [comma 2](#) al fine di accedere alle risorse messe a disposizione dalla programmazione regionale.

TITOLO V*Norma di attuazione e sanzioni***Art. 24**

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all' [articolo 14](#) , adotta norme regolamentari concernenti:

a) la definizione del progetto educativo, di cui all' [articolo 1, comma 4, lettera b\)](#) ;

b) i servizi educativi in contesto domiciliare di cui all' [articolo 5, comma 1, lettera b\)](#) ;

c) i Poli per l'infanzia di cui all' [articolo 6, comma 3](#) ;

d) i requisiti e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all' [articolo 15, comma 3](#) , nonché le modalità di rinnovo dell'autorizzazione stessa di cui al medesimo [articolo 15, comma 4](#) ;

e) i requisiti e le modalità per il rilascio e per il mantenimento dell'accreditamento di cui all' [articolo 16, comma 4](#) , nonché le modalità di rinnovo dell'accreditamento stesso di cui al medesimo [articolo 16, comma 8](#) .

Art. 25

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all' [articolo 17, comma 1, lettera c\)](#) , il Comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;

b) se il Comune competente accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge provvede, previa diffida, ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;

c) se il Comune competente accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all' [articolo 15](#) ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro;

d) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti di diffida ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il Comune competente dispone la chiusura del servizio.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono introitati dal Comune territorialmente competente che li destina al sostegno dei servizi.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 26

Risorse e interventi finanziabili

1. Per l'attuazione della presente legge è previsto l'utilizzo di risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2. Al finanziamento delle azioni previste dalla presente legge concorrono:

a) il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all' [articolo 12 del D.lgs. 65/2017](#) . Ai sensi dell' [articolo 12, comma 5](#) , del suddetto [D.lgs. 65/2017](#) con intesa in Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#) (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per 10 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 50 del 18 ottobre 2023 manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), possono essere concordate le risorse, anche con interventi gradualmente, a carico dei diversi soggetti istituzionali, anche con altri strumenti nazionali che saranno individuati con leggi dello Stato al fine di raggiungere gli obiettivi strategici;

b) le risorse regionali autorizzate con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione;

c) le risorse previste da ciascun ente locale per il cofinanziamento delle singole azioni;

d) i fondi relativi alla programmazione europea e altri fondi statali.

3. La programmazione regionale di cui agli articoli 12 e 13 definisce le modalità di accesso ai fondi di cui al [comma 2](#) , da parte dei servizi pubblici e privati, per le seguenti tipologie di intervento:

a) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

b) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

c) formazione continua del personale educativo e docente in servizio, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla [l. 107/2015](#) , e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

d) interventi di sostegno diretto alle famiglie per l'accesso ai servizi.

[[Art. 27](#)] [\[3\]](#)

Art. 27

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22, comma 2, e 26, comma 3, lettere a), c) e d), è istituito il 'Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età' alla Missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', Programma 01 'Istruzione prescolastica', Titolo 1, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, al finanziamento delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti per il finanziamento degli interventi di cui alla l.r. 30/2005 alla Missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', Programma 01 'Istruzione prescolastica', Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 26, comma 3, concorrono, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 65/2017 e ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità dai Fondi della Programmazione europea o da altre assegnazioni statali.

4. La partecipazione alla Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 14 e alla Commissione tecnica regionale per l'accreditamento di cui all'articolo 16, comma 6, è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.

5. Il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 23 è assicurato a decorrere dal 2023 dallo stanziamento annuale di euro 95.500,00 già previsto nel Bilancio regionale alla Missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', Programma 01 'Istruzione prescolastica', Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di cui al comma 2 al Bilancio di previsione 2023-2025.

7. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

[4]

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 28

Norme transitorie, finali e di abrogazione

1. Le Linee triennali di indirizzo di cui all' [articolo 12](#) sono approvate l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il Piano annuale di cui all' [articolo 13](#) , anche in assenza dell'approvazione, da parte dell'Assemblea legislativa, delle Linee triennali di indirizzo.

3. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all' [articolo 24](#) .

4. La Giunta regionale nomina la Commissione tecnica regionale per l'accreditamento di cui all' [articolo 16, comma 6](#) , entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il decreto di costituzione della Consulta regionale per i servizi all'infanzia, di cui all' [articolo 14](#) , è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Il [regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13](#) (Norme di attuazione della [legge regionale 22 dicembre 2005 n. 30](#) in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia) è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all' [articolo 24](#) .

7. I servizi pubblici e privati di cui all' [articolo 15, comma 1](#) , provvisti, alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazione rilasciata ai sensi della [l.r. 30/2005](#) e del [r.r. 13/2006](#) , sono tenuti ad adeguare i loro requisiti e conseguire il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del medesimo [articolo 15](#) entro tre anni dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera d\)](#) .

8. I servizi pubblici e privati di cui al [comma 7](#) che, all'entrata in vigore della presente legge, intendono accreditarsi ai sensi all' [articolo 16](#) , sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all' [articolo 24, comma 1, lettera e\)](#) entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle norme regolamentari medesime.

9. I procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni della [l.r. 30/2005](#) , ancorché abrogata.

10. La [legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30](#) (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) è abrogata.

Art. 29
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 16 ottobre 2023

TESEI

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 14](#).

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 30 ottobre 2023, n. 14](#).

Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia**Numero della legge: 7****Data: 5 agosto 2020****Numero BUR: 98****Data BUR: 06/08/2020****SOMMARIO****CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 (Finalità e oggetto)
- Art. 2 (Servizi educativi)
- Art. 3 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)
- Art. 4 (Servizi educativi nei luoghi di lavoro)
- Art. 5 (Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi)
- Art. 6 (Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)
- Art. 7 (Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)
- Art. 8 (Contributi delle famiglie ai costi di gestione)
- Art. 9 (Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali)

CAPO II ISTITUZIONI, SOGGETTI E FUNZIONI

- Art. 10 (Comuni)
- Art. 11 (Aziende sanitarie locali)
- Art. 12 (Regione)
- Art. 13 (Soggetti gestori dei servizi educativi)
- Art. 14 (Coordinatore pedagogico)
- Art. 15 (Gruppo educativo)
- Art. 16 (Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)
- Art. 17 (Poli per l'infanzia)
- Art. 18 (Coordinamenti pedagogici territoriali)

CAPO III REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

- Art. 19 (Ubicazione dei servizi educativi)
- Art. 20 (Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi)
- Art. 21 (Refezione e tabella dietetica)
- Art. 22 (Compiti del personale)
- Art. 23 (Titoli di studio)
- Art. 24 (Formazione continua in servizio)
- Art. 25 (Requisiti di onorabilità)
- Art. 26 (Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)
- Art. 27 (Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini)
- Art. 28 (Progetto educativo)
- Art. 29 (Carta dei servizi)

CAPO IV NIDO

- Art. 30 (Nido)
- Art. 31 (Funzionamento e prestazioni del nido)
- Art. 32 (Ricettività)
- Art. 33 (Spazi interni)
- Art. 34 (Spazi esterni)
- Art. 35 (Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)
- Art. 36 (Micronido)
- Art. 37 (Sezione primavera)

CAPO V EDUCAZIONE SPERIMENTALE

- Art. 38 (Educazione sperimentale all'aperto)
- Art. 38bis (Educazione sperimentale interculturale)

CAPO VI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

- Art. 39 (Spazio gioco)
- Art. 40 (Nido domestico)
- Art. 41 (Gestione del nido domestico)
- Art. 42 (Centro per bambine e bambini e famiglie)

CAPO VII STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ

- Art. 43 (Autorizzazioni)
- Art. 44 (Decadenza delle autorizzazioni)
- Art. 45 (Accreditamento e convenzionamento)
- Art. 46 (Commissioni distrettuali per i servizi educativi)
- Art. 47 (Consulta regionale per i servizi educativi)
- Art. 48 (Sistema informativo)

CAPO VIII PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

- Art. 49 (Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia)
- Art. 50 (Finanziamenti)
- Art. 51 (Contributi alle famiglie)
- Art. 52 (Regolamento di attuazione e integrazione)
- Art. 53 (Clausola valutativa)

CAPO IX VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 54 (Vigilanza)
- Art. 55 (Sanzioni)

CAPO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 56 (Disposizioni transitorie e finali)
- Art. 57 (Abrogazioni)
- Art. 58 (Disposizioni finanziarie)
- Art. 59 (Entrata in vigore)

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****(Finalità e oggetto)**

1. La Regione si impegna a favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico e l'adeguata crescita educativa delle bambine e dei bambini, riconosciuti come soggetti titolari di diritti individuali, civili e sociali, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco.

2. La Regione ritiene essenziale investire sull'infanzia e sulle giovani generazioni con interventi e servizi di qualità e, a tal fine, promuove lo sviluppo e l'estensione del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia. Favorisce inoltre, in tutti gli ambiti, l'integrazione e il raccordo tra le politiche e la programmazione regionale operando per il superamento della povertà educativa e della dispersione scolastica nonché per contribuire ad una migliore condivisione dei carichi di cura familiare nell'ottica di incrementare la partecipazione di donne e uomini al mercato del lavoro.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107) e successive modifiche nonché dei principi e dei valori previsti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata con legge del 27 maggio 1991, n. 176, nella legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche e negli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, lettere a) e b), dello Statuto, la Regione promuove l'attuazione del sistema integrato di educazione e in particolare disciplina i servizi educativi per l'infanzia, di seguito denominati servizi educativi.

4. La presente legge detta disposizioni per favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata di servizi educativi sul territorio mediante:

a) interventi e azioni che realizzino la progressiva gratuità dei servizi educativi tenuto conto della situazione economica delle famiglie e di ulteriori condizioni di fragilità, al fine di contrastare la povertà educativa attraverso l'universalità dell'offerta educativa per l'infanzia;

b) la centralità del progetto educativo e del coordinamento pedagogico orientati alla coerenza degli interventi sul piano educativo, organizzativo e gestionale nell'ambito di ciascun servizio;

c) il rispetto e l'accoglienza delle diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione;

d) i coordinamenti pedagogici territoriali per assicurare omogeneità, efficienza e qualità nei servizi, sia sul piano educativo, sia sul piano organizzativo e gestionale;

e) la riduzione degli svantaggi culturali, sociali e relazionali e l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

f) il sostegno della primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza che favoriscano il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica;

g) la definizione delle caratteristiche degli edifici e delle attrezzature, con particolare riguardo alle condizioni di salute e benessere dei bambini e degli operatori, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica;

h) la definizione delle caratteristiche organizzative dei servizi, con particolare riguardo al numero e alla formazione professionale degli educatori alle modalità di erogazione del servizio;

i) l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate) e successive modifiche, nonché con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi, attraverso progetti personalizzati;

- l) la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- m) l'individuazione degli strumenti di monitoraggio del benessere lavorativo del personale ai fini di prevenire l'insorgenza di stati psico-patologici legati allo stress lavorativo e allo stress da lavoro correlato;
- n) l'integrazione fra servizi pubblici e privati per la creazione di un sistema omogeneo di offerta in funzione delle esigenze educative delle bambine e dei bambini e dei bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali;
- o) la promozione della qualità dell'offerta educativa, avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria, mediante la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale;
- p) la promozione della continuità del percorso educativo e scolastico mediante il collegamento funzionale tra servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia e con i servizi culturali, ricreativi, sociali e sanitari;
- q) l'ampliamento qualitativo e quantitativo dei servizi educativi attualmente offerti;
- r) la valorizzazione delle diversità culturali al fine di rafforzare l'identità e favorire il processo di inclusione.

Art. 2

(Servizi educativi)

1. I servizi educativi, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi e consistono in:

- a) nido e micronido che assicurano la realizzazione di attività educative e di gioco, i pasti e il riposo secondo le disposizioni di cui al capo IV;
- b) sezione primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo all'offerta formativa infantile, che favorisce la continuità del percorso educativo dai primi mesi di vita e fino al compimento dei sei anni di età, secondo le disposizioni di cui all'articolo 37;
- c) servizi integrativi classificati in:
 - 1) spazio gioco, specificamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento dei trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato, di cui all'articolo 39;
 - 2) nido domestico, di cui all'articolo 40;
 - 3) centro per bambini e famiglie, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento, di cui all'articolo 42.

2. I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie dei servizi di cui alla presente legge e, ai fini dell'apertura e del funzionamento, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

Art. 3

(Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)

1. I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni volto ad offrire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi educativi e di istruzione nonché per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi nei quali sono carenti i servizi educativi, in particolare quelli situati nelle periferie, nelle aree interne e nelle zone montane, che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura.

2. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi educativi e di istruzione e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi nonché tramite occasioni di incontro e formazione professionale congiunta, nonché di esperienze di interscambio tra i servizi educativi e quelli di istruzione. La Regione e gli enti locali promuovono, inoltre, l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

3. La Regione e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e successive modifiche, promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi con gli altri presidi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e d'integrazione degli interventi e delle competenze.

Art. 4

(Servizi educativi nei luoghi di lavoro)

1. I servizi educativi possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici o privati o nelle immediate vicinanze degli stessi per accogliere figli di lavoratori e lavoratrici riservando una quota percentuale anche alle bambine e ai bambini residenti o domiciliati nel comune o nel municipio, previa convenzione con gli stessi.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia e previo avviso pubblico, ai soggetti di cui al comma 1, la Regione può riconoscere:

- a) agevolazioni fiscali nel rispetto della normativa vigente in materia;
- b) una premialità, sotto forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.

3. La Regione individua i requisiti e le modalità per la realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nonché le modalità e i criteri per il riconoscimento delle agevolazioni e delle premialità di cui al comma 2.

4. Per rispondere a specifiche e documentate esigenze lavorative dei genitori, la Regione riconosce ai servizi educativi di cui al presente articolo, la possibilità di apertura nelle giornate di sabato, nelle giornate festive, durante le vacanze natalizie e pasquali, nel mese di agosto nonché in orario notturno.

Art. 5

(Forme di titolarità e gestione dei servizi educativi)

1. Al fine di assicurare un'offerta soddisfacente, plurale e diversificata in ambito di servizi educativi, anche mediante la sinergia tra soggetti pubblici e privati, sono previste le seguenti forme di titolarità e gestione:

- a) titolarità pubblica e gestione diretta da parte dei comuni, anche in forma associata, o di altri soggetti pubblici istituzionalmente competenti;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati in conformità alla normativa vigente in materia;
- c) titolarità e gestione privata convenzionata ai sensi dell'articolo 45;

d) titolarità e gestione privata non convenzionata.

2. In particolare, l'affidamento dei servizi educativi di cui al comma 1, lettera b), avviene, previo espletamento delle procedure ad evidenza pubblica:

a) favorendo il confronto tra più soggetti e più offerte e la valutazione dei diversi elementi di qualità dell'offerta, con particolare riguardo all'efficacia e all'appropriatezza delle prestazioni;

b) nel rispetto delle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi decentrati stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

3. Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie in base alle esigenze di conciliazione di vita e di lavoro, è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi disciplinati dalla presente legge.

Art. 6

(Utenti dei servizi educativi a offerta pubblica)

1. I servizi educativi a titolarità pubblica e quelli a titolarità privata convenzionati ai sensi dell'articolo 45, comma 4, di seguito denominati servizi educativi a offerta pubblica, sono aperti a tutte le bambine e a tutti i bambini rientranti nella fascia di età di cui all'articolo 2, comma 1, residenti e/o domiciliati nel comune in cui sono ubicati i relativi servizi e/o in quelli limitrofi o che abbiano un genitore che presta l'attività lavorativa nel comune stesso, senza distinzione di sesso, religione, etnia, nazionalità e gruppo sociale, anche apolidi o stranieri non accompagnati.

2. Le bambine e i bambini rientranti nella fascia di età di cui al comma 1 e non residenti nel comune in cui sono ubicati i servizi educativi a offerta pubblica possono essere accolti in caso di disponibilità di posti e sulla base di intese fra i comuni interessati.

3. Salvo diversa volontà del genitore, i figli dei dipendenti iscritti ai servizi di cui all'articolo 4 hanno diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale sospensione o cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione del genitore che intervenga nel corso del ciclo educativo frequentato dalla bambina e dal bambino.

Art. 7

(Criteri di accesso ai servizi educativi a offerta pubblica)

1. La priorità nell'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica è stabilita dai comuni secondo i seguenti criteri predeterminati e pubblici:

a) disabilità e bisogni educativi speciali della bambina o del bambino;

b) due o più figli aventi età rientrante nell'obbligo scolastico;

c) disagio sociale e/o economico della famiglia, attestato dai competenti servizi sociali territoriali, riconoscendo priorità alla famiglia monoparentale;

d) particolari condizioni di lavoro dei genitori;

e) condizione di detenzione di uno o di entrambi i genitori;

f) altre situazioni familiari individuate dai comuni, dai consultori, dalle case famiglia, dalle case rifugio o dai centri anti violenza di cui alla **legge regionale 19 marzo 2014, n. 4** (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche;

g) orfani di femminicidio.

Art. 8**(Contributi delle famiglie ai costi di gestione)**

1. I comuni stabiliscono le modalità di partecipazione delle famiglie alle spese di gestione derivanti dalla fruizione dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), e all'articolo 51, comma 2, nonché sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. I comuni, con proprio regolamento, stabiliscono le ipotesi di esenzione in favore delle famiglie economicamente svantaggiate.

Art. 9**(Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali)**

1. I servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e i servizi delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze, nonché con il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.
2. Ai fini della presente legge, per bisogni educativi speciali si intendono:
 - a) disabilità certificata ai sensi della l. 104/1992;
 - b) deficit e/o disturbi dello sviluppo e dell'apprendimento;
 - c) svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale;
 - d) emarginazione sociale.
3. A seguito della valutazione e della certificazione dell'Unità di valutazione multidisciplinare distrettuale (UVMD), nel piano assistenziale individuale, tramite anche il budget di salute, viene definito il progetto educativo adeguato alle esigenze delle bambine e dei bambini di cui al comma 2, lettera a), anche laddove è previsto un rapporto educatore/bambino di 1 a 1.
4. I comuni individuano criteri e modalità per l'inclusione delle bambine e dei bambini di cui al comma 2 intervenendo, in particolare:
 - a) sul numero delle bambine e dei bambini accolti nel servizio, in modo da garantire un'efficace esperienza formativa di tutti gli utenti;
 - b) sulla dotazione del personale educativo assegnato e ad essi dedicato anche facendo ricorso alle risorse stanziato nel piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, fermo restando quanto stabilito dal comma 3;
 - c) sulla permanenza dei bambini oltre il terzo anno di età e, ove possibile, sulla continuità educativa con la scuola dell'infanzia ubicata nello stesso plesso.

CAPO II**ISTITUZIONI, SOGGETTI E FUNZIONI****Art. 10****(Comuni)**

1. I comuni, anche in forma associata, svolgono le seguenti funzioni amministrative:

- a) gestiscono in forma diretta e indiretta propri servizi educativi dell'infanzia, favorendone la qualificazione, tenendo conto del programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia di cui all'articolo 49 e della normativa statale sulla parità scolastica;
- b) definiscono i criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7, nonché le relative graduatorie;
- c) definiscono le tariffe dei servizi educativi a offerta pubblica nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 49, comma 1, lettera b), e 51, comma 2;
- d) definiscono i livelli di partecipazione alle spese di gestione dei servizi da parte delle famiglie degli utenti, ai sensi dell'articolo 8;
- e) autorizzano e accreditano i servizi educativi, sia a titolarità pubblica sia a titolarità privata, ai sensi rispettivamente degli articoli 43 e 45;
- f) realizzano attività costanti e documentate di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia;
- g) definiscono le ulteriori norme tecniche per la sicurezza dei bambini per i nidi domestici di cui all'articolo 40 nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017;
- h) definiscono i parametri di adeguatezza numerica del personale ausiliario nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 35, comma 3;
- i) assicurano l'integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali ai sensi dell'articolo 9;
- l) elaborano, in collaborazione con le aziende sanitarie locali, protocolli relativi alle attività poste in essere dalle stesse ai sensi dell'articolo 11, promuovendone l'adozione anche da parte dei servizi a titolarità e gestione privata;
- m) svolgono le funzioni inerenti la vigilanza sui servizi educativi disciplinati dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 54, e irrogano le sanzioni di cui all'articolo 55;
- n) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie in considerazione della loro primaria responsabilità educativa;
- o) attivano il coordinamento pedagogico del sistema integrato di educazione e istruzione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati;
- p) coordinano, al fine di garantire l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative, la programmazione dell'offerta formativa, sulla base delle esigenze del territorio di riferimento;
- q) promuovono iniziative ed esperienze di continuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia con il primo ciclo di istruzione;
- r) trasmettono alla Regione le informazioni relative ai servizi educativi, ai fini dell'attuazione del sistema informativo di cui all'articolo 48;
- s) promuovono, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione e di qualificazione del personale dei servizi educativi, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
- t) facilitano e regolamentano la presenza degli enti del Terzo settore, con personale adeguatamente formato, nella gestione dei servizi educativi;
- u) promuovono la conoscenza e l'informazione sulle proposte educative presenti nel territorio e sulle loro caratteristiche, anche avvalendosi della collaborazione dei soggetti che operano in questo ambito. A tale fine, possono avvalersi di strumenti telematici per rendere disponibile la mappa aggiornata dell'offerta dei servizi educativi presenti sul territorio, con la descrizione delle loro caratteristiche e ogni altra informazione utile a orientare la scelta educativa delle famiglie;
- v) promuovono, nell'ottica di sostegno alla genitorialità, momenti di confronto con le famiglie sulla gestione della cura educativa delle bambine e dei bambini e di partecipazione

attiva di entrambi i genitori alle attività educative, anche con l'ausilio degli enti del Terzo settore e delle aziende sanitarie locali nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 9.

2. I comuni, entro centoventi giorni dall'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 52, adottano un proprio regolamento per la definizione di quanto previsto dal comma 1.

Art. 11

(Aziende sanitarie locali)

1. Nell'ambito della presente legge, le aziende sanitarie locali, in collaborazione con i comuni:

- a) svolgono attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 54, comma 2;
- b) svolgono attività di controllo in materia di somministrazione, caratteristiche igieniche e nutrizionali dei pasti, approvando le tabelle dietetiche adottate nei servizi, ai sensi dell'articolo 21;
- c) prescrivono modalità operative per la prosecuzione dell'allattamento materno delle bambine e dei bambini inseriti nei servizi educativi;
- d) realizzano attività d'informazione e prevenzione in tema di salute, benessere dell'infanzia e disabilità;
- e) individuano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori dei servizi educativi per le finalità di cui all'articolo 9, prevedendo la presenza di figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogarsi in orario di fruizione del servizio;
- f) svolgono attività di collaborazione in fase di autorizzazione, in materia igienico sanitaria e sicurezza dei locali, rilasciando l'attestazione della ricettività massima del nido.

Art. 12

(Regione)

1. Al fine di favorire ed implementare lo sviluppo di un sistema integrato di servizi educativi quantitativamente e qualitativamente omogeneo, la Regione concorre all'attuazione di programmi d'intervento per la realizzazione e la gestione dei servizi educativi, ed in particolare:

- a) definisce gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi nonché i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei servizi educativi di cui rispettivamente agli articoli 43, 45 e 54 e individua le sanzioni da applicare per le violazioni accertate;
- b) approva, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 65/2017, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'articolo 49;
- c) definisce le linee d'intervento regionali per il supporto professionale al personale del sistema integrato di educazione e di istruzione per quanto di competenza e in ricordo con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015;
- d) promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e istruzione, d'intesa con gli uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli enti locali;
- e) programma, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, la costituzione di Poli per l'infanzia, definendone le modalità di gestione;
- f) sviluppa il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 65/2017;

g) concorre al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del d.lgs. 65/2017;

h) promuove interventi per favorire l'accesso ai servizi educativi da parte delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico, anche attraverso l'erogazione di contributi di natura monetaria, in forma di voucher vincolati, finalizzati a concorrere al pagamento delle rette di frequenza, ai sensi dell'articolo 51;

i) organizza e coordina il sistema informativo di cui all'articolo 48;

l) definisce modalità e criteri per concorrere al monitoraggio e alla valutazione della qualità dei servizi;

m) definisce linee guida per la realizzazione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di maltrattamenti, abusi e condotte inappropriate nei servizi, ai sensi dell'articolo 26;

n) promuove la realizzazione dei servizi educativi a carattere sperimentale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge prevedendo la loro dettagliata regolamentazione e vigilanza;

o) promuove progetti di avvicinamento alla lettura, alla lingua inglese e alla musica all'interno dei servizi educativi;

p) promuove il tempestivo riparto dei fondi destinati agli enti locali nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. La Regione sostiene e promuove la realizzazione di servizi educativi coinvolgendo:

a) enti pubblici per la messa a disposizione di terreni e/o immobili;

b) enti del Terzo settore per la realizzazione e la gestione dei servizi;

c) fondazioni e istituti di credito che favoriscono i soggetti di cui alla lettera b), ai fini dell'accesso al credito agevolato.

3. La Regione, inoltre, attua direttamente progetti d'interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di enti, centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare esperienze educative innovative, progetti di ricerca e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale e internazionale.

4. In caso di sospensione dell'attività dei servizi educativi dovuta a motivi eccezionali e straordinari determinati da calamità naturali o per motivi di sicurezza e salute pubblica, la Regione può sostenere con contributi straordinari i servizi educativi pubblici, convenzionati e privati, che subiscono un danno economico dovuto alla sospensione. **(1)**

5. La Regione, sentita la commissione consiliare competente, può concedere agli enti locali e a loro forme associative contributi straordinari per spese d'investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per l'infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti territoriali al di sotto della media regionale. Tali contributi sono riconosciuti per interventi volti a raggiungere il fine dell'ecosostenibilità ambientale.

Art. 13

(Soggetti gestori dei servizi educativi)

1. I titolari della gestione dei servizi educativi, di seguito denominati soggetti gestori, si occupano di garantire la qualità e la continuità degli interventi sul piano educativo nonché l'efficacia e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale, assicurando lo svolgimento delle funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico e garantendo in particolare:

a) la predisposizione e l'attuazione del progetto educativo di cui all'articolo 28;

b) la predisposizione della carta dei servizi di cui all'articolo 29;

c) la predisposizione del sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 26 nonché l'acquisizione del certificato

penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile);

- d) il coordinamento con gli altri servizi educativi presenti nel territorio e con le aziende sanitarie locali;
- e) la partecipazione delle famiglie, ai sensi dell'articolo 16;
- f) la stipula dei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile previsti dalla normativa vigente per il personale e le bambine e i bambini utenti del servizio;
- g) il rispetto della normativa vigente in materia d'igiene, sicurezza e sanità;
- h) la formazione continua in servizio del personale, ivi compreso il personale addetto alla preparazione dei pasti di cui all'articolo 23, commi 2 e 3;
- i) la periodica messa a disposizione dei comuni delle informazioni di propria competenza relative ai servizi, affinché confluiscono nel sistema informativo regionale di cui all'articolo 48;
- l) l'offerta di prodotti alimentari nella logica di un sistema di qualità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21.

2. I soggetti gestori assicurano, altresì, al personale impiegato nei servizi educativi l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, siglati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 14

(Coordinatore pedagogico)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali e sentita la commissione consiliare competente, promuove l'istituzione della figura del coordinatore pedagogico e ne definisce funzioni e compiti.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 bis del d.lgs. 65/2017, per svolgere le funzioni di coordinatore pedagogico è necessario il possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.

Art. 15

(Gruppo educativo)

1. Il gruppo educativo promuove l'equilibrata e piena adibizione delle professionalità degli operatori addetti del servizio e la gestione collegiale del lavoro, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi, il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio, la messa in atto e l'efficacia delle pratiche finalizzate a prevenire, valutare e gestire il rischio da stress lavoro-correlato.
2. Ai fini di cui al comma 1, il gruppo educativo è costituito da un coordinatore pedagogico e dal personale operante nel nido.
3. Il gruppo educativo elabora, aggiorna e attua collegialmente il progetto educativo e inoltre:
 - a) elabora gli indirizzi metodologici e logistico-operativi per la realizzazione del servizio, occupandosi di impostare e verificare il lavoro psicopedagogico;

- b) collabora attivamente con le famiglie per la realizzazione di iniziative partecipate e in coerenza con il progetto educativo;
- c) attua il sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'articolo 26;
- d) determina le modalità di costante confronto e collaborazione con le famiglie dei bambini;
- e) formula proposte di aggiornamento e di formazione continua del personale ai sensi dell'articolo 24;
- f) segnala tempestivamente agli organismi di partecipazione delle famiglie le eventuali difficoltà di realizzazione del progetto educativo che ostacolano il buon funzionamento del servizio.

Art. 16

(Gestione sociale e partecipazione delle famiglie)

1. Nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge al gruppo educativo di cui all'articolo 15 e ferma restando l'autonomia dello stesso, la gestione sociale è l'insieme delle attività di partecipazione e di raccordo tra il gruppo educativo e le famiglie che contribuiscono alla definizione dei contenuti, delle caratteristiche e al funzionamento del servizio educativo, tramite i seguenti organi:

- a) assemblea dei genitori;
- b) comitato di gestione.

2. I criteri e le modalità di funzionamento degli organi di cui al comma 1, sono regolamentati dai comuni.

3. Le famiglie e i loro organi rappresentativi, in particolare, possono:

- a) richiedere al soggetto gestore verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio e in particolare allo svolgimento delle attività programmate;
- b) essere coinvolti con proposte di partecipazione attiva alla vita del servizio e in coerenza con il progetto educativo;
- c) esprimere proposte in riferimento al calendario annuale, all'ampliamento dell'orario settimanale e giornaliero del servizio, nonché agli incontri con il gruppo educativo di cui all'articolo 15;
- d) esprimere proposte per l'acquisto del materiale didattico e ludico, con particolare riferimento all'indicazione dei sussidi didattici e strumentali che consentono la permanenza e il pieno inserimento dei bambini disabili alla vita collettiva del nido.

Art. 17

(Poli per l'infanzia)

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, programma la costituzione di Poli per l'infanzia, intesi come aree all'interno delle quali si trovano almeno un servizio educativo per l'infanzia e una scuola per l'infanzia.

2. In ciascuno dei Poli di cui al comma 1:

- a) i servizi generali aventi le stesse funzioni, nonché gli spazi esterni, possono essere condivisi purché la progettazione e il dimensionamento degli stessi garantiscano la funzionalità ed il corretto svolgimento dei servizi;

b) gli ambienti per le attività ludico-ricreative dei servizi educativi costituiscono lo strumento principale di attuazione della continuità educativa, favorendo il gioco e l'incontro tra gruppi di bambine e bambini di età diversa e personale di diversa formazione all'interno di spazi condivisi e fruibili secondo il progetto educativo.

Art. 18

(Coordinamenti pedagogici territoriali)

1. Al fine di consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione dai primi mesi di vita al compimento dei sei anni di età e di favorire la continuità educativa, la Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017, promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli enti locali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento attraverso:

- a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
- b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
- c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
- d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
- f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.

CAPO III

REQUISITI DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 19

(Ubicazione dei servizi educativi)

1. I servizi educativi sono situati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse comune dal piano urbanistico comunale generale (PUCG) di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell'infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alle bambine e ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, inteso come combinazione degli elementi di sicurezza strutturale e antisismica, urbanistici, architettonici, di abitabilità, salubrità, confort, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per gli studenti disabili e delle misure di prevenzione, protezione e soccorso, necessari ad assicurare a chi fruisce dell'ambiente

scolastico i diritti inviolabili alla sicurezza e all'incolumità della persona, alla salute e al benessere psico-fisico, nonché il diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione.

3. I servizi educativi, ad eccezione dello spazio gioco di cui all'articolo 39 e del nido domestico di cui all'articolo 40, sono collocati al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso che non preveda la presenza dei bambini.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi in tutte le zone urbanistiche individuate nel piano urbanistico comunale generale di cui all'**articolo 28, comma 2, lettera a), della l.r. 38/1999** con esclusione delle zone in cui si registri la presenza di impianti industriali insalubri come definiti dal decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie) e le zone identificate ad elevato rischio di frana e inondazione, fatti salvi i diritti dei terzi. In tali ipotesi non sono dovuti oneri di urbanizzazione primaria e oneri concessori qualora, al termine del servizio, lo spazio riacquisti la precedente destinazione urbanistica.

5. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare, la Regione favorisce interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per l'infanzia, scuole primarie e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, della sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

Art. 20

(Requisiti degli spazi, degli arredi e dei giochi)

1. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi devono possedere caratteristiche che, nel rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, tutelino la salute, la sicurezza e il benessere delle bambine e dei bambini e del personale e che garantiscano il perseguimento delle finalità educative del servizio.

2. L'area esterna del servizio educativo a uso esclusivo delle bambine e dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d'ombra.

3. Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

4. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all'articolo 28 e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.

5. Il progetto educativo di cui all'articolo 28 e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature che tutelino la sicurezza dei bambini.

6. Al fine di assicurare le finalità dei servizi, alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un rappresentante del coordinamento pedagogico o, comunque, un esperto in materia psico-pedagogica.

7. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambine e bambini, ovvero altri eventi culturali, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

Art. 21

(Refezione e tabella dietetica)

1. Al fine di perseguire la diffusione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata delle bambine e dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, nei servizi educativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, approvate con provvedimento del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
2. Le tabelle dietetiche di cui al comma 1:
 - a) sono approvate dalle competenti strutture delle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);
 - b) contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per motivazioni religiose e culturali.
3. I soggetti gestori devono seguire procedure di acquisto, conservazione ed utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini).
4. Il servizio educativo deve essere erogato garantendo il rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, elaborati nell'ambito del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP) approvato con decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135.
5. La Regione può fornire indirizzi e attuare interventi affinché le clausole dei bandi relativi alla refezione nei servizi educativi disciplinati dalla presente legge rispettino i requisiti di qualità e quantità nell'interesse delle bambine e dei bambini, favorendo altresì l'utilizzo di materiale ecologico, la riduzione dell'uso della plastica e l'impiego di prodotti a chilometro zero.

Art. 22

(Compiti del personale)

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito da un coordinatore pedagogico che svolge le funzioni di cui all'articolo 14, dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo di cui all'articolo 28.
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione delle bambine e dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo di cui all'articolo 28, curano le relazioni con i genitori e agevolano la comunicazione dei genitori, promuovendone il loro ruolo attivo.
3. Il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione, se prevista, alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori del servizio.
4. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.
5. La preparazione dei pasti è svolta da personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, commi 2 e 3.

Art. 23**(Titoli di studio)**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
2. Nelle strutture con preparazione diretta dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione. Costituisce idonea documentazione il possesso di diploma quinquennale nel settore della preparazione pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero o di qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti" o di diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni e dalle province autonome, o di attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasti-cuoco, rilasciati dalla Regione Lazio o attestati di certificazione rilasciati da enti titolari e afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.
3. Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

Art. 24**(Formazione continua in servizio)**

1. La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera o), nell'ambito di un'apposita programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015.
2. Le attività formative devono promuovere la qualità dell'intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:
 - a) corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti locali e da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
 - b) iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;
 - c) incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo, basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che garantiscano la prevenzione delle situazioni di burn out, così da tutelare l'utenza ed il personale stesso.
3. Le attività formative concorrono alla diffusione della cultura antidiscriminatoria e di inclusione.
4. Al fine di raggiungere progressivamente il consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia, la Regione promuove iniziative di formazione congiunta e di scambio di esperienze tra educatori di tutti i servizi educativi e delle scuole per l'infanzia.

Art. 25**(Requisiti di onorabilità)**

1. Coloro che prestano la propria attività nei servizi educativi non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

-

Art. 26**(Sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini)**

1. I soggetti gestori tutelano le bambine e i bambini dal rischio di abusi, maltrattamenti e condotte inappropriate da parte degli adulti, adottando un sistema di prevenzione e tutela che prevede in particolare:

- a) il codice di condotta contenente i principi fondamentali da rispettare nel rapporto con le bambine e i bambini da sottoporre alla sottoscrizione di ciascun operatore;
- b) gli strumenti di segnalazione e risposta da adottare in caso di sospetto di abuso, maltrattamento e condotta inappropriata da parte di adulti nei confronti delle bambine e dei bambini, garantendo la tempestività, l'adeguata risposta e il necessario livello di riservatezza della segnalazione;
- c) le procedure di valutazione periodica dei rischi di abusi;
- d) la formazione e l'aggiornamento degli operatori in materia;
- e) il monitoraggio e la valutazione del sistema di tutela.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera m), le linee guida per l'adozione del sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1, adottando lo schema tipo del codice di condotta di cui al comma 1, lettera a).

3. Il sistema di prevenzione e tutela di cui al comma 1 è comunicato alle persone coinvolte nel servizio, ivi comprese le famiglie delle bambine e dei bambini utenti.

Art. 27**(Sistema di comunicazione delle assenze delle bambine e dei bambini)**

1. La Regione promuove interventi affinché i servizi educativi si dotino di un sistema di comunicazione quotidiana con i genitori, per informare agevolmente dell'assenza non giustificata delle bambine e dei bambini e che preveda modalità di avviso e/o allarme in caso di omessa segnalazione da parte dei genitori.

Art. 28**(Progetto educativo)**

1. Il gruppo educativo di cui all'articolo 15 elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche attuate in relazione a:

- a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
- b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
- c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
- d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
- e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
- f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

Art. 29

(Carta dei servizi)

1. I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.

2. Ai fini di cui al comma 1, la carta dei servizi in particolare individua:

- a) il responsabile del servizio;
- b) le caratteristiche del servizio;
- c) le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;
- d) le tariffe applicate;
- e) le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- f) le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- g) il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti;
- h) la raccolta dei dati aggregati da inserire nel portale regionale.

CAPO IV

NIDO

Art. 30

(Nido)

1. Il nido è un servizio educativo, d'interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido ha come finalità:
 - a) la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
 - b) la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
 - c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
 - d) lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia per promuovere la continuità educativa;
 - e) agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

Art. 31

(Funzionamento e prestazioni del nido)

1. Il nido osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a minimo di sei ed un massimo di dodici ore, garantendo come minimo cinque giorni alla settimana e dieci mesi all'anno e assicura:
 - a) il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
 - b) il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21;
 - c) il riposo delle bambine e dei bambini;
 - d) il gioco e l'attività educativa.
2. Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di dieci ore giornaliere.

Art. 32

(Ricettività)

1. La ricettività minima e massima del nido è fissata rispettivamente in sei e sessanta posti. I nidi devono garantire sezioni distinte per classi di età, riservando alla sezione lattanti un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale dei posti autorizzati.
2. Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia.
3. In deroga ai limiti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34, il comune può autorizzare il funzionamento di nidi aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio.
4. In considerazione della non corrispondenza tra le bambine e i bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento.
5. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte delle bambine e dei bambini il comune, in sede di autorizzazione,

può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.

Art. 33

(Spazi interni)

1. Gli spazi interni del nido, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 20 sono articolati in:

- a) aree di accoglienza e guardaroba;
- b) ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di venticinque bambine e bambini;
- c) eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
- d) superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
- e) spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
- f) locali di servizio.

1 bis. In relazione a specifiche esigenze locali, il comune, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), può autorizzare il funzionamento di sezioni che accolgono fino a ventotto bambine e bambini ove la metratura dei locali lo consenta, fatto salvo il rispetto nella specifica sezione del parametro di un educatore ogni sette bambini. (8)

2. Gli spazi interni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) concorrono al rapporto superficie/bambino, fissato ad almeno sei metri quadrati a bambino esclusi gli spazi di cui al medesimo comma 1, lettere e) e f).

3. Gli spazi interni degli asili nido di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

Art. 34

(Spazi esterni)

1. Gli spazi esterni del nido autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere suddivisi in:

- a) un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;
- b) aree esterne di servizio.

2. Gli spazi esterni di cui al comma 1, lettera a), devono avere una superficie di almeno sette metri quadrati a bambino.

3. Per i nidi collocati in edifici preesistenti all'interno dei centri storici e delle aree urbane intensamente edificate, ove non sia possibile il reperimento di spazi esterni idonei, i comuni possono concedere l'autorizzazione a servizi per i quali lo spazio esterno di cui al comma 1, lettera a), abbia una superficie non inferiore a tre metri e cinquanta centimetri quadrati a bambino. (9)

4. Gli spazi esterni dei nidi di nuova costruzione o in ristrutturazione, sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'ecosostenibilità degli ambienti e dei materiali.

Art. 35

(Rapporto numerico tra personale e bambine e bambini)

1. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale dei posti autorizzati secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini. **(10)**
2. Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.
3. Il personale ausiliario operante nei nidi è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo parametri individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 52, e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti.

Art. 36**(Micronido)**

1. Il micronido è un nido che prevede l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini pari nel massimo a quindici.
2. Al micronido si applicano le disposizioni del presente capo, fatta eccezione per l'obbligo della distinzione in sezioni per classi di età e della riserva del venti per cento per i lattanti di cui all'articolo 32, comma 1.

Art. 37**(Sezione primavera)**

1. La sezione primavera è un servizio educativo che accoglie quotidianamente bambine e bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età.
2. La sezione primavera concorre con le famiglie alla crescita, alla cura, alla formazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini e favorisce la continuità del percorso educativo e di istruzione dai primi mesi di vita ai sei anni di età.
3. Ai fini del consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione, la Regione promuove l'istituzione delle sezioni primavera nelle scuole di infanzia e nei Poli per l'infanzia del territorio regionale.
4. La sezione primavera garantisce, per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.
5. Previo accordo con le competenti autorità scolastiche, è consentita l'apertura di sezioni primavera realizzate in edifici scolastici.
6. Alle sezioni primavera si applicano le disposizioni di cui ai capi III e IV, fatta eccezione per il rapporto numerico stabilito in un educatore ogni dieci bambini.

CAPO V**EDUCAZIONE SPERIMENTALE**

Art. 38**(Educazione sperimentale all'aperto)**

1. La Regione introduce e sostiene la possibilità dell'educazione sperimentale all'aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio.
2. L'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.
3. Nel caso in cui le attività educative sperimentali all'aperto ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.
4. Le attività educative sperimentali all'aperto devono adottare il progetto educativo di cui all'articolo 28. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, considerando e valorizzando, per lo svolgimento di tale funzione, in particolare modo le figure che hanno maturato competenze specifiche nell'"outdoor education". Il coordinatore pedagogico svolge le funzioni di cui all'articolo 14, insieme agli educatori e al personale ausiliario, sempre operando nel principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.
5. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale all'aperto da attuare attraverso apposite convenzioni.
6. La Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 52 i requisiti e le procedure per l'autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale all'aperto nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.

Art. 38 bis**(Educazione sperimentale interculturale) (2)**

1. La Regione promuove l'educazione sperimentale interculturale, quale progetto sperimentale di educazione alla diversità tesa alla promozione dell'inclusione e di educazione diffusa, inserita e connessa con il tessuto sociale.
2. L'educazione sperimentale interculturale si avvale, anche in collaborazione con i centri interculturali per l'infanzia, di un impianto teorico di pedagogia interculturale, di metodologie educative e di processi innovativi di apprendimento che valorizzino le molteplici appartenenze delle bambine, dei bambini e delle loro famiglie.
3. Le attività interculturali sperimentali devono adottare il progetto educativo di cui all'articolo 28. Il progetto educativo è garantito nella sua attuazione da un coordinatore pedagogico, valorizzando le figure che hanno maturato competenze specifiche nella pedagogia e nella didattica interculturale.
4. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale interculturale da attuare attraverso appositi avvisi.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce, con propria deliberazione, i requisiti e le procedure per l'autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale interculturale nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.

CAPO VI**SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI**

Art. 39**(Spazio gioco)**

1. Lo spazio gioco, nel rispetto della normativa vigente, accoglie bambine e bambini dai dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevede il servizio di mensa e consente una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.
2. Lo spazio gioco garantisce, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'eventuale interruzione del servizio fra la mattina ed il pomeriggio.
3. Allo spazio gioco si applicano le disposizioni di cui:
 - a) al capo III, ad eccezione degli articoli 21 e 23 comma 2;
 - b) al capo IV, ad eccezione degli articoli 30 e 31.
4. Previa valutazione del comune, lo spazio gioco può realizzarsi in edifici preesistenti all'interno dei centri storici o in aree urbane intensamente edificate, privi di spazi esterni adeguati.

Art. 40**(Nido domestico)**

1. Il nido domestico o tagesmutter è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.
2. Il nido domestico:
 - a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
 - b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;
 - c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;
 - d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
 - e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.
3. Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio di cui al comma 4 sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.
4. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l'educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.
5. Il nido domestico adotta, ai sensi dell'articolo 28, un progetto educativo.

Art. 41

(Gestione del nido domestico)

1. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
2. L'ente o il gestore di cui al comma 1:
 - a) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
 - b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;
 - c) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
 - d) cura la formazione continua in servizio dell'operatore;
 - e) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
 - f) adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
 - g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.
3. Nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del d.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale, il comune territorialmente competente, svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico. (6)

Art. 42**(Centro per bambine e bambini e famiglie)**

1. Il centro per bambine e bambini e famiglie, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del d.lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all'analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio attraverso gruppi di incontro tematici, di consulenza educativa e/o di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.
3. Il centro per bambine e bambini offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura.
4. I requisiti strutturali e organizzativi e le modalità di apertura e funzionamento del centro per bambine e bambini e famiglie sono disciplinati dal comune territorialmente competente, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto, nonché in osservanza di quanto previsto dall'articolo 23.

CAPO VII**STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITÀ****Art. 43****(Autorizzazioni)**

1. Nel rispetto delle specifiche caratteristiche previste per ciascun servizio educativo disciplinato dalla presente legge, previa acquisizione delle certificazioni o autocertificazioni in materia di sicurezza, igiene e sanità previste dalla normativa vigente, il comune territorialmente competente rilascia un'autorizzazione al servizio educativo.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al possesso da parte del servizio educativo dei requisiti comuni di cui al capo III e di quelli specifici per le singole tipologie di servizio, di cui ai capi IV e VI, che costituiscono elementi essenziali di qualità del servizio educativo, nonché all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e all'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro.
3. I soggetti gestori inviano al comune, con periodicità annuale, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 2, fatta salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del comune, ai sensi dell'articolo 54.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il servizio educativo a un soggetto diverso da quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione da parte del comune competente, che provvede alla relativa voltura, nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 2112 del codice civile e dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee) e successive modifiche.
5. In caso di decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione di cui comma 1, gli eredi hanno facoltà di proseguire nell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore a un anno dal decesso, entro il quale gli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, possono cedere a soggetti terzi l'autorizzazione all'esercizio ai sensi del comma 4 ovvero richiedere la voltura dell'autorizzazione in proprio favore.
6. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione, di cui ai commi 4 e 5, e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo:
 - a) le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio;
 - b) la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica o ente del Terzo settore.

Art. 44**(Decadenza delle autorizzazioni)**

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 43 decadono in caso di:
 - a) estinzione del soggetto autorizzato;
 - b) rinuncia del soggetto autorizzato;
 - c) scadenza del termine previsto nel provvedimento di autorizzazione, salvo procedimento di rinnovo;
 - d) provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorità giudiziaria, con sentenza passata in giudicato, nei confronti della persona fisica titolare dell'autorizzazione o del legale

rappresentante del soggetto autorizzato;

e) trasferimento dell'autorizzazione in mancanza della verifica dei requisiti.

Art. 45

(Accreditamento e convenzionamento)

1. Al fine di elevare il livello qualitativo dell'offerta educativa, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce con deliberazione i requisiti qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione, ai fini dell'accREDITamento dei servizi educativi, tra i quali gli strumenti e le metodologie di valutazione del servizio, che comportino anche il diretto coinvolgimento delle famiglie nonché i relativi criteri e modalità.

2. L'accREDITamento di cui al comma 1 costituisce:

a) per i servizi a titolarità privata già autorizzati, condizione per l'accesso al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici;

b) per i servizi a titolarità pubblica, condizione per il funzionamento stesso del servizio.

3. L'accREDITamento è concesso dal comune territorialmente competente sulla base dei criteri e modalità, stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Al fine di ampliare l'offerta di servizi educativi, i comuni stipulano convenzioni con i servizi accREDITati ai sensi del presente articolo.

Art. 46

(Commissioni distrettuali per i servizi educativi)

1. Sono istituite le commissioni distrettuali per i servizi educativi, di seguito denominate commissioni distrettuali, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2. Per la definizione degli ambiti territoriali delle commissioni distrettuali si fa riferimento all'articolazione di cui all'**articolo 43, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11** (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

2. Le commissioni distrettuali, al fine di favorire omogeneità ed efficienza nei servizi educativi, sia sul piano educativo sia sul piano organizzativo e gestionale, svolgono attività di supporto:

a) ai coordinamenti pedagogici dei servizi;

b) ai comuni per l'espletamento delle altre funzioni di cui all'articolo 10.

3. Le commissioni distrettuali, nominate dalle assemblee dei sindaci degli ambiti territoriali di cui al comma 1, sono composte da dirigenti e/o dai responsabili degli uffici tecnico-amministrativi che gestiscono i servizi educativi, nonché dai coordinatori pedagogici dei servizi educativi presenti nei territori di riferimento.

4. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1 ricompresi o coincidenti con il territorio di un solo comune, la composizione dell'organismo che svolge i compiti di cui al comma 2 è individuata dal comune competente.

Art. 47

(Consulta regionale per i servizi educativi)

1. È istituita la Consulta regionale per i servizi educativi, di seguito denominata Consulta, con funzioni di raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore dei servizi educativi.
2. La Consulta, nominata con decreto del Presidente della Regione, è composta da:
 - a) l'Assessore competente in materia di servizi educativi o suo delegato, che la presiede;
 - b) il Presidente della commissione consiliare competente in materia di servizi educativi o suo delegato;
 - c) da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali (CAL);
 - d) dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - e) dai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle cooperative sociali delle centrali cooperative più rappresentative a livello nazionale, nonché degli altri gestori di cui all'articolo 5, comma 1;
 - f) dai rappresentanti delle associazioni di secondo livello che rappresentano le famiglie.
3. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta nonché quelle per la designazione dei rappresentanti di cui al comma 2, lettere d), e) e f).
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel limite individuato dalla deliberazione di cui al comma 3.

Art. 48

(Sistema informativo)

1. Il sistema informativo regionale dei servizi educativi, di seguito denominato sistema informativo, in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 65/2017, organizza i flussi informativi provenienti dai comuni e dai soggetti gestori al fine di:
 - a) effettuare un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulle dimensioni e le caratteristiche del sistema di offerta attivata nel territorio;
 - b) fornire un servizio informativo accessibile ai cittadini;
 - c) supportare la programmazione di cui all'articolo 49.
2. La Regione e i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento e alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell'ambito del sistema informativo di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:
 - a) la tipologia dei dati da acquisire;
 - b) le modalità per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
 - c) le risorse per le attività del sistema informativo;
 - d) le modalità di erogazione delle informazioni sui servizi ai cittadini.
4. I soggetti gestori forniscono, annualmente, ai comuni le informazioni sulle richieste affinché confluiscono nel sistema informativo di cui al comma 1, pena l'irrogazione delle

sanzioni amministrative di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b). I comuni trasmettono annualmente le informazioni alla direzione regionale competente.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, il sistema informativo si integra con gli altri sistemi operanti nel settore sociale ed educativo attivati sul territorio da soggetti pubblici, privati e dagli enti del Terzo settore.

CAPO VIII

PROGRAMMAZIONE, FINANZIAMENTI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 49

(Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia)

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del d.lgs. 65/2017 e sentita la commissione consiliare competente in materia, approva, con deliberazione, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominato programma regionale, che definisce:

a) le linee d'indirizzo e i criteri generali di attuazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta pubblica;

b) i criteri per la definizione da parte dei comuni delle tariffe dei servizi socioeducativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;

c) i criteri di ripartizione delle risorse tra i comuni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi prevedendo anche specifici incentivi e/o agevolazioni in particolare:

1) per l'inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei servizi educativi, in base al numero di bambine e bambini con disabilità;

2) per l'offerta dei servizi educativi ed integrativi nei piccoli comuni;

3) per programmi di prevenzione del disagio e di diagnosi precoce delle disabilità realizzati nei servizi educativi;

d) le modalità per l'attuazione di forme di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, al fine di realizzare e consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età.

2. Il programma regionale ha durata triennale e può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 50

(Finanziamenti)

1. I comuni, singoli o associati, in rapporto alle esigenze della popolazione infantile sino a trentasei mesi e delle loro famiglie, finanziano la realizzazione di sistemi integrati locali di servizi educativi, costituiti dall'insieme dei servizi educativi a offerta pubblica.

2. La Regione, previo avviso pubblico, può riconoscere un buono su base annua, parametrato a undici mensilità per ogni figlio nato o adottato, utilizzabile per il pagamento di rette relative alla frequenza di servizi educativi, nonché di forme di ausilio e di assistenza, presso l'abitazione del genitore richiedente, in favore dei bambini di età inferiore a tre anni, affetti da malattie croniche gravi. Il buono è corrisposto al genitore richiedente, previa presentazione

di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private, ed è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dello stesso genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

3. La Regione, al fine di promuovere sul territorio regionale un sistema integrato di servizi educativi a offerta pubblica quantitativamente e qualitativamente omogeneo e d'incrementarne progressivamente il complessivo livello quantitativo, concorre, in via sussidiaria e perequativa rispetto all'intervento primario comunale, alle spese di realizzazione e di gestione dei sistemi integrati locali di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti nel programma regionale.

Art. 51

(Contributi alle famiglie)

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera h), la Regione per il tramite dei comuni singoli e associati, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce sostegno economico alle famiglie in condizione di disagio socioeconomico, che abbiano figli con disabilità ai sensi della l. 104/1992 o che abbiano bambine o bambini in affido e che non utilizzino servizi educativi a offerta pubblica per carenza di posti disponibili, concorrendo al pagamento delle rette di frequenza in servizi educativi a titolarità privata convenzionata e non convenzionata.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, in conformità agli indirizzi contenuti nel programma regionale.

Art. 52

(Regolamento di attuazione e integrazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, previo parere della commissione consiliare competente, il regolamento di attuazione e integrazione della presente legge. (7)

Art. 53

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti nello sviluppo dei servizi educativi e nella realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata degli stessi. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che, anche sulla base del monitoraggio annuale di cui all'articolo 48, informi sullo stato di attuazione della legge e, in particolare:

- a) sull'ampliamento dell'offerta dei servizi educativi, indicando tipologia, titolarità e gestione di quelli realizzati e loro diffusione sul territorio;
- b) sul grado di soddisfacimento della domanda annua di accesso ai servizi educativi per ambito provinciale, metropolitano e del comune di Roma capitale e sull'andamento della

domanda stessa;

- c) sulla promozione e realizzazione dei servizi educativi sperimentali e relativi esiti;
- d) sugli interventi di sostegno alle famiglie per l'accesso ai servizi educativi, sulle modalità della loro attuazione e relativi esiti;
- e) sulle iniziative di formazione del personale;
- f) sulle risorse stanziare e su quelle utilizzate per i vari interventi e loro distribuzione territoriale;
- g) sulle eventuali criticità incontrate e le misure adottate per farvi fronte.

CAPO IX

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 54

(Vigilanza)

1. I comuni esercitano la funzione di vigilanza sui servizi educativi autorizzati e accreditati, mediante almeno un'ispezione all'anno e, ove possibile, più di una volta all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini e l'attuazione del progetto educativo.

2. Le aziende sanitarie locali esercitano la vigilanza sui servizi educativi presenti sul rispettivo territorio per gli aspetti inerenti il rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto.

Art. 55

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54, il comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;

b) se il comune accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 48, comma 4, assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del servizio;

c) se il comune competente accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge, provvede, previa diffida ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;

d) se il comune accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 43, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;

e) qualora il servizio educativo sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al comune competente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro a un massimo di 7.500,00 euro;

e bis) se il comune competente accerta la mancata osservanza dei limiti di orario imposti al soggetto titolare o gestore del servizio educativo provvede, previa diffida, alla sospensione del servizio. (3)

2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dai comuni nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il comune dispone la chiusura del servizio.

3. Il comune applica le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 in conformità alle disposizioni di cui alla **legge regionale 5 luglio 1994, n. 30** (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

CAPO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 56

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per i servizi educativi già autorizzati l'autorizzazione rimane valida per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. **(3a)**

1 bis. Per i servizi educativi già autorizzati, i comuni possono prevedere deroghe di carattere generale alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio. **(3b)**

1 ter. In caso di trasformazione di un nido già autorizzato, tramite la realizzazione nei medesimi spazi di un Polo dell'infanzia, i comuni possono derogare alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza antincendio. **(3b)**

2. Per i procedimenti finalizzati alla realizzazione dei nidi avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono prevedere eventuali deroghe ai requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 19, 33 e 34 solo qualora i relativi lavori siano già effettivamente iniziati. **(4)**

3. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 45, comma 1, gli accreditamenti dei nidi d'infanzia continuano ad essere concessi con provvedimento regionale secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2017, n. 903 istitutiva del sistema di accreditamento regionale dei nidi d'infanzia.

4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017, continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i titoli di studio previsti dalla **legge regionale 5 marzo 1973, n. 5** (Norme sugli asili-nido) e dalla **legge regionale 16 giugno 1980, n. 59** (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.

5. Può continuare a svolgere l'attività di preparazione dei pasti il personale già addetto a tali ambiti alla data di entrata in vigore della presente legge anche se privo dei requisiti stabiliti dall'articolo 23, commi 2 e 3.

6. I procedimenti amministrativi già avviati, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della erogazione di contributi o altre misure di sostegno previste dalla **l.r. 59/1980**, restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Art. 57

(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) **legge regionale 5 marzo 1973, n. 5** (Norme sugli asili nido);
- b) **legge regionale 28 dicembre 1973, n. 39** relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- c) **legge regionale 18 dicembre 1976, n. 62** relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- d) **legge regionale 13 settembre 1977, n. 38** relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- e) **legge regionale 22 settembre 1978, n. 61** relativa a modifiche alla l.r. 5/1973;
- f) **legge regionale 16 giugno 1980, n. 59** (Norme sugli asili nido);
- g) **legge regionale 1° giugno 1990, n. 67** relativa a modifiche alla l.r. 59/1980;
- h) **articolo 27 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11** relativo a disposizioni per i servizi socio assistenziali e a modifiche alla l.r. 59/1980;
- i) **articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14** relativo a locali e attrezzature per gli asili nido;
- l) **legge regionale 3 gennaio 2000, n. 3** relativo a modifiche alla l.r. 59/1980;
- m) **articolo 16 della legge regionale 4 settembre 2000, n. 26** relativo ai termini per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi inerenti la gestione degli asili nido;
- n) **articolo 43 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31** relativo a politiche sociali e sostegno per le famiglie nonché a modifiche alla l.r. 59/1980;
- o) **comma 19 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12** relativo a modifiche alla l.r. 59/1980.

Art. 58

(Disposizioni finanziarie)

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, agli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge, relativi all'annualità 2020, concernenti, in particolare, il sostegno ai comuni per gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 50, commi 2 e 3, ed i contributi alle famiglie, ai sensi degli articoli 12, comma 1, lettera h), e 51, si provvede mediante le risorse già destinate al finanziamento della **legge regionale 16 giugno 1980, n. 59** (Norme sugli asili nido), iscritte nel programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", pari a 10.500.000,00 euro.

2. Agli oneri relativi alle annualità 2021 e 2022, derivanti dall'approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede, rispettivamente:

a) per gli interventi di parte corrente di cui all'articolo 12, commi 1, lettere h), n) e o), 3 e 4, e agli articoli 4, comma 4, 17, 18, 37, 38, 38 bis, 47, 50, commi 2 e 3, e 51, mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titolo 1, del "Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa, pari a 15.000.000,00 euro per l'anno 2021 e a 18.000.000,00 euro per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, rispettivamente, per 13.000.000,00 euro per l'anno 2021 e 14.000.000,00 euro per l'anno 2022, in riferimento all'autorizzazione di spesa della **l.r. 59/1980**, di cui al programma 01 della missione 12, titolo 1 e per 2.000.000,00 euro per l'anno 2021 e 4.000.000,00 euro per l'anno 2022, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1; (5)

b) per gli interventi in conto capitale di cui all'articolo 12, comma 5, mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titolo 2 "Spese in conto capitale", del "Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – parte in conto capitale", la cui autorizzazione di spesa, pari a 2.000.000,00 euro per l'anno 2021 e a

3.000.000,00 euro per l'anno 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, lettere f) e g), e 48, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 12, titoli 1 e 2, di due apposite voci di spesa:

a) "Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi – parte corrente", la cui autorizzazione di spesa pari a 50.000,00 euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1;

b) "Spese per il sistema informativo regionale ed il monitoraggio dei servizi educativi – parte in conto capitale", alla cui autorizzazione di spesa pari a 70.000,00 euro, per l'anno 2020, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

4. Agli oneri relativi all'annualità 2023, derivanti dall'approvazione del programma regionale 2021-2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nei fondi e nelle voci di spesa di cui ai commi 2 e 3, autorizzate ai sensi della legge di stabilità regionale 2021 e nell'ambito del bilancio di regionale 2021-2023, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, in base alle risultanze derivanti dal monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.

5. Al finanziamento degli interventi derivanti dalla presente legge concorrono le risorse derivanti dall'assegnazione statale concernente il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui all'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 65/2017.

Art. 59

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Articolo inserito dall'articolo 15, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Lettera aggiunta dall'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3a) Comma modificato dall'articolo 9, comma 24, lettera d), numero 1), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(3b) Comma inserito dall'articolo 9, comma 24, lettera d), numero 2), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(4) Comma modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera d), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(5) Lettera modificata dall'articolo 15, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(6) Vedi deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2021, n. 453 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 20 luglio 2021, n. 72

(7) Vedi regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 12 pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 20 luglio 2021, n. 72

(8) Comma inserito dall'articolo 9, comma 24, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(9) Comma modificato dall'articolo 9, comma 24, lettera b), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

(10) Comma modificato dall'articolo 9, comma 24, lettera c), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento 16 luglio 2021, n. 12

Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia)

LA GIUNTA REGIONALE**ha adottato****IL PRESIDENTE DELLA REGIONE****e m a n a****il seguente regolamento:****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento reca disposizioni di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) ai sensi dell'articolo 52 della medesima legge regionale 7/2020, di seguito indicata semplicemente come legge.

**Art. 2
(Regolamento comunale)**

1. I comuni inviano alla direzione regionale competente in materia di servizi educativi i regolamenti approvati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 3
(Ubicazione dei servizi educativi)

1. Qualora l'edificio non sia interamente destinato a servizio educativo, deve essere assicurata l'autonomia funzionale del servizio educativo.
2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ubicati nel medesimo edificio.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai nidi domestici.

Art. 4
(Titoli di studio del personale educativo)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), per l'accesso ai posti di educatore nei servizi per l'infanzia, continuano ad avere validità i seguenti diplomi conseguiti entro il 31/05/2017:
 - a) maestra d'asilo;
 - b) vigilatore d'infanzia;
 - c) puericultrice;
 - d) assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;
 - e) abilitazione magistrale;
 - f) maturità professionale di assistente di comunità infantile;
 - g) maturità tecnica femminile;
 - h) liceo socio-psicopedagogico;
 - i) laurea in scienze della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
 - l) laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;
 - m) laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

Art. 5
(Personale ausiliario)

1. Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 22, comma 3, della legge, il personale ausiliario garantisce il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni.
2. Il personale ausiliario collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative.
3. Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

CAPO II NIDO

Art. 6 (Sezioni)

1. Il nido è suddiviso in base all'età dei bambini e delle bambine nelle seguenti sezioni:
 - a) piccoli o lattanti da tre mesi a dodici mesi;
 - b) medi o semidivezzi da tredici mesi a ventiquattro mesi;
 - c) grandi o divezzi da venticinque mesi a trentasei mesi.

Art. 7 (Anno educativo)

1. Per anno educativo si intende il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 luglio.

Art. 8 (Assistenza sanitaria preventiva)

1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.
2. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese.
3. Il pediatra coadiuva il personale educativo nella individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.
4. Per i nidi a titolarità pubblica e per i posti in convenzione, il pediatra è individuato sulla base di accordi con la azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Art. 9 (Ricettività)

1. Possono accedere al nido i bambini e le bambine che hanno compiuto tre mesi e che entro il 31 dicembre dell'anno educativo in cui si effettua l'iscrizione non hanno compiuto i tre anni di età, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge per i bambini e le bambine con bisogni educativi speciali.
2. Qualora siano stati iscritti un numero di bambini e bambine superiori alla ricettività della struttura ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge, la frequenza in ogni momento della giornata non può comunque essere superiore alla ricettività autorizzata.

Art. 10 (Spazi interni)

1. Nel rispetto del regolamento edilizio e delle relative norme igienico-sanitarie in relazione alle superfici aeroilluminanti, in caso di ristrutturazione edilizia o di

- nuova costruzione di un nido si devono prevedere finestre ad anta non apribile con quota d'imposta di almeno 50 cm, in modo da permettere ai bambini e alle bambine un continuo rapporto visivo con l'esterno.
2. Lo spazio per le attività ordinarie e libere costituisce il fulcro funzionale del nido e deve mantenere uno stretto rapporto con spazi di altra natura, come lo spazio per il riposo, la sala igienica, i servizi igienici, l'atrio e lo spazio esterno. Lo spazio deve essere concepito come insieme organico di ambiti, in cui sia possibile svolgere attività di natura differente, come le attività a tavolino per piccoli e grandi gruppi, la lettura e le attività libere. Gli arredi sono funzionali all'organizzazione dello spazio, con l'ausilio di pareti basse e una possibile interpretazione della pavimentazione, con colori e materiali differenti.
 3. Lo spazio per il riposo deve essere previsto come autonomo, con accesso diretto dallo spazio per le attività e con comunicazione visiva garantita tramite finestra a vetro fisso, con vetro-camera per un buon isolamento acustico, per permettere agli educatori una continua verifica delle condizioni dei piccoli che riposano. Gli infissi esterni devono essere oscurabili. Si può prevedere una soluzione d'uso flessibile, che ne consenta un uso alternativo, come angolo calmo o come teatrino.
 4. Lo spazio per l'igiene, il cambio e la cura, detto anche sala igienica, si colloca in prossimità con lo spazio per le attività ed i servizi igienici e deve comprendere un angolo riparato e funzionale alla movimentazione dei bambini e delle bambine da parte del personale educativo. Deve prevedere l'accesso diretto dallo spazio attività ed un buon grado di comunicazione visiva, tramite finestre a vetro non apribili. Gli arredi minimi previsti sono un fasciatoio a norma ed un lavandino a canale per lavare i bambini e le bambine in posizione adiacente ed alla stessa quota del fasciatoio.
 5. I servizi igienici si differenziano rispetto alla fascia di età a cui vengono dedicati:
 - a) per il nucleo dei piccoli non si rende necessaria la presenza di wc piccoli, poiché devono ancora acquisire la necessaria autonomia di movimento per l'uso;
 - b) per il nucleo dei medi e grandi, devono prevedere un wc piccolo ogni sette bambini.
 6. In generale, lo spazio dedicato ai servizi igienici è integrato alla sezione, con accessibilità diretta dallo spazio per le attività, o con accessibilità mediata dalla sala igienica. Oltre ai wc piccoli, di altezza variabile tra 28 e 30 cm, dotati di cassetta di scarico idonea a facilitare la manovra ai bambini e alle bambine, devono essere presenti dei lavabi, preferibilmente a canale, di dimensioni adeguate all'uso da parte di bambini e bambine. Nel caso in cui sia possibile, i lavabi devono essere collocati in un antibagno, da utilizzare eventualmente anche per attività ludiche o per laboratori. Le pavimentazioni devono essere certificate antiscivolo secondo la normativa vigente, in modo che l'eventuale spargimento di acqua non costituisca pericolo. La superficie dei locali dei servizi igienici, compresa la sala igienica, deve soddisfare un indice parametrico pari ad almeno 0,75 mq per bambino per i nidi fino a trenta bambini e 0,63 mq per bambino per i nidi con più di trenta bambini.
 7. Ogni sezione di cui all'articolo 6 è dotata di spazi idonei a garantire la massima autonomia funzionale.

Art. 11 **(Spazi esterni)**

1. L'area esterna del servizio educativo ad uso esclusivo dei bambini e delle bambine costituisce un prolungamento dello spazio interno per le attività, è recintata ed organizzata ed attrezzata come ambiente educativo al fine di consentire l'esplorazione libera ed il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età.
2. Lo spazio attrezzato all'aperto deve collocarsi in contiguità con lo spazio interno e, laddove il piano di calpestio dell'area esterna non sia alla stessa quota del piano interno, devono essere realizzate rampe di raccordo dei piani con la minore pendenza possibile al fine di agevolare la deambulazione dei bambini e delle bambine.
3. Le aree destinate a parcheggi ed alla viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini e delle bambine sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Art. 12 **(Spazi di servizio)**

1. Gli spazi di servizio al funzionamento del nido si articolano in:
 - a) atrio;
 - b) segreteria;
 - c) spazio infermeria/visite pediatriche;
 - d) bagni e spogliatoi per il personale;
 - e) cucina e dispensa;
 - f) locali tecnici e di servizio (ripostigli, magazzini ecc.).
2. L'atrio si struttura come spazio aperto in contiguità con l'ingresso, preferibilmente non attraversato da percorsi per raggiungere gli spazi di servizio; si configura come uno spazio flessibile, di accoglienza e di incontro con le famiglie, e può essere utilizzato anche come spazio collettivo per le eventuali iniziative organizzate in comune tra tutte le sezioni. Lo spazio può essere articolato facilmente tramite arredi e muretti bassi per separare eventualmente piccoli ambiti più riservati dove le famiglie possono disporre di una maggiore intimità.
3. Lo spazio per la segreteria è destinato allo svolgimento delle attività del coordinatore pedagogico e deve avere dimensioni minime conformi ai regolamenti edilizi comunali. Nelle strutture più piccole può essere utilizzato anche per le visite periodiche del pediatra o per l'eventuale isolamento temporaneo dei bambini e delle bambine con insorte malattie. La sua collocazione ottimale nella struttura è in diretta comunicazione con l'ingresso e l'atrio.
4. Lo spazio di infermeria/visite pediatriche, dotato di armadietto per il primo soccorso secondo la normativa vigente, è utilizzato per le visite periodiche di controllo ai bambini e alle bambine, nonché come isolamento temporaneo in caso di malattie insorte in attesa dell'arrivo dei genitori.
5. Gli spogliatoi per il personale devono essere articolati almeno in un locale, dotato di armadietti e possibilmente comunicante con i servizi igienici a loro dedicati. Inoltre, devono essere presenti un ulteriore spogliatoio e un servizio igienico, dotato oltre che di lavabo e wc, anche di doccia, per il personale addetto alla cucina, collocati in adiacenza funzionale alla cucina.

6. La cucina deve avere un accesso riservato dall'esterno tramite una zona di disimpegno che impedisca l'attraversamento della cucina o del nido da parte dei non addetti. La sua collocazione è, di norma, in adiacenza agli spazi pranzo e, ove non possibile, perché su piano diverso, è necessaria l'installazione di un montacarichi di comunicazione o di un ascensore. In tale ultimo caso, deve essere garantito un percorso igienicamente sicuro dei cibi, che devono essere trasportati in carrelli dotati delle protezioni richieste dalla ASL. Il locale deve avere forma possibilmente regolare, in modo da favorire l'organizzazione funzionale delle varie zone secondo la corretta sequenzialità logica delle specifiche lavorazioni di preparazione e cottura degli alimenti. Il posizionamento delle apparecchiature deve garantire l'ispezionabilità, salvaguardando gli appositi spazi di movimento e sicurezza, evitando comunque di addossare le macchine di cottura ai muri perimetrali dei locali. La logistica interna dovrà tener conto della separazione della zona preparazione ("pulito") e la zona di rientro ("sporco"). Con riferimento alle normative in materia di igiene e sicurezza sulla preparazione degli alimenti, la superficie minima destinata alla cucina deve essere tra 35 e 40 mq in un nido fino a sessanta bambini, tra i 20 e 25 mq per un nido fino a trenta bambini, tra 9 e 12 mq per un micronido.
7. La dispensa è l'ambiente di servizio alla cucina e deve essere accessibile sia dalla cucina per prelevare le derrate che dall'esterno per il rifornimento delle merci, possibilmente in prossimità di un accesso carrabile. Il locale deve essere areato direttamente con finestre, protette da retina antinsetto, montata su telaio autonomo rimovibile per la pulizia. La dotazione minima di impianti consiste in armadio frigorifero ed eventuale congelatore. Deve avere una dimensione minima tra 4 e 6 mq.
8. Il locale detersivi, di dimensione minima di 3,5 mq deve essere accessibile direttamente mediante disimpegno ventilato.

Art. 13
(Nido aziendale)

1. I servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tutte le regole autorizzative e di accreditamento dei nidi.
2. Possono accedere al nido aziendale i figli dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda stessa, anche se provenienti da altri comuni. L'accesso al nido avviene nei limiti dei posti autorizzati e secondo le regole di accesso stabilite dall'azienda.
3. L'eventuale disponibilità residua di posti del nido aziendale è utilizzata secondo le regole stabilite dall'azienda, con priorità per l'accesso dei bambini e delle bambine residenti o domiciliati nel comune o nel municipio di pertinenza.

CAPO III

POLI PER L'INFANZIA

Art. 14 (Caratteristiche)

1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici aventi particelle catastali contigue, almeno un servizio educativo per l'infanzia ed una scuola dell'infanzia.
2. I poli per l'infanzia sono caratterizzati da:
 - a) la condivisione di servizi generali (quali, ad esempio, la segreteria, l'ufficio del coordinatore pedagogico, l'aula insegnanti, la cucina/sporzionamento dei pasti), di spazi collettivi (quali ad esempio l'area esterna, il salone) e di risorse professionali (quali il personale amministrativo, il personale ausiliario, il personale di coordinamento);
 - b) l'integrazione dei percorsi secondo un progetto di continuità educativa zero sei anni.
3. La continuità educativa viene costruita e sostenuta nel tempo attraverso:
 - a) l'esplicitazione dei riferimenti ideali in un progetto educativo identitario comune;
 - b) l'attribuzione ad un'unica figura delle funzioni di coordinamento pedagogico zero sei anni;
 - c) la programmazione lungo l'anno educativo di alcuni collegi unitari con tutto il personale;
 - d) la progettazione e la realizzazione di occasioni formative interne rivolte a tutto il personale.
4. Il progetto educativo, in particolare, sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e delle bambine e dei turni del personale.

Art. 15 (Formazione del personale)

1. La formazione continua è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
2. I soggetti gestori, nella programmazione e nella realizzazione della formazione obbligatoria annua, dedicano il cinquanta per cento delle attività formative ad iniziative congiunte tra gli educatori del servizio educativo per l'infanzia e gli insegnanti della scuola dell'infanzia.

Art. 16 (Sostituzione temporanea del personale)

1. Il personale educativo che abbia maturato almeno quaranta ore di formazione specifica sulla continuità educativa per l'integrazione zero sei anni, può essere utilizzato, in caso di necessità, per le sostituzioni temporanee per massimo tre giorni presso l'altro servizio presente nello stesso polo.

Art. 17
(Comunicazione visiva)

1. Al fine di identificare in modo univoco la struttura e valorizzare il progetto educativo di continuità zero sei anni, il polo per l'infanzia deve essere identificato chiaramente con la denominazione "polo per l'infanzia" nei rapporti con le famiglie e con i referenti istituzionali.

CAPO IV

EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO

Art. 18
(Definizione e monitoraggio)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "educazione all'aperto": una vasta area di attività educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell'ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni come ambiente educativo, tramite esperienze dirette che rispondono al bisogno naturale dell'infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell'educazione sperimentale all'aperto è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all'ambiente naturale esterno attraverso esperienze concrete e dirette. L'educazione sperimentale all'aperto ha una finalità educativa e formativa tale da accrescere le capacità di socializzazione dei bambini e delle bambine in un contesto di rispetto reciproco e per l'ambiente circostante.
2. L'educazione sperimentale all'aperto può essere esercitata secondo le seguenti forme:
 - a) servizi di educazione all'aperto che possono essere esercitati nelle forme disciplinate dall'articolo 2 della l.r. 7/2020 e, pertanto, dedicate esclusivamente ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi di età;
 - b) progetti di educazione all'aperto, anche senza l'utilizzo di spazi interni, rivolti, invece ai bambini tra i 3 mesi e i 6 anni e svolti autonomamente, o in collaborazione e/o integrazione con i servizi educativi o le scuole dell'infanzia.
3. La regione, decorsi tre anni dalla sperimentazione di cui al comma 2 effettua il monitoraggio sull'attuazione del progetto educativo realizzato nell'ambito dell'educazione all'aperto.

Art. 19
(Requisiti di autorizzazione dei servizi di educazione all'aperto)

1. I servizi di educazione all'aperto corrispondono ad una delle tipologie previste dall'articolo 2, primo comma, della l.r. n.7/2020 e ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti integrazioni:
 - a) il progetto educativo è caratterizzato da attività svolte prevalentemente all'aperto, ed, in particolare, prevede:

- 1) un protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all'attività all'aperto;
 - 2) l'utilizzo da parte delle bambine e dei bambini di un abbigliamento adeguato alle attività all'aria aperta tale da consentire l'accesso all'ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali;
 - b) spazi interni ridotti in misura del 30% rispetto a quelli previsti dalla l.r. 7/2020;
 - c) spazi esterni a disposizione in misura non inferiore a 50 mq/bambino;
 - d) il personale educativo, secondo la disciplina del singolo servizio, è specificatamente formato per l'educazione all'aperto;
 - e) la cassetta di pronto soccorso deve essere dotata di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all'aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante.
2. In caso di servizio di educazione all'aperto insediato all'interno di un parco, oasi o riserva naturale o, comunque, qualunque area pubblica, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione anche il nullaosta del soggetto gestore delle aree naturali protette.

Art. 20 **(Autorizzazione)**

1. I servizi di educazione sperimentale all'aperto sono soggetti a autorizzazione rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato il servizio.
2. L'autorizzazione al funzionamento ha una durata massima di cinque anni.
3. Possono presentare domanda di autorizzazione:
 - a) servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia che intendono ampliare l'offerta dei propri servizi avvalendosi dell'educazione sperimentale all'aperto;
 - b) altri enti che intendono organizzare e gestire servizi di educazione sperimentale all'aperto presso strutture terze (fattorie, agriturismi, parchi e riserve naturali, etc.) in collaborazione con servizi educativi per l'infanzia e scuole per l'infanzia.
4. La domanda di autorizzazione è presentata dal gestore o legale rappresentante e contiene:
 - a) generalità del gestore o del legale rappresentante in caso di ente;
 - b) denominazione e ragione sociale in caso di ente;
 - c) sede del servizio.
5. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) progetto educativo, con particolare riferimento alla strategia educativa basata sulla pedagogia attiva e sull'apprendimento esperienziale all'aperto;
 - b) generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico;
 - c) relazione contenente la descrizione dei requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire con particolare riferimento agli spazi esterni e alle regole relative alla sicurezza, con specifica indicazione delle misure adottate per il superamento delle barriere architettoniche derivanti dall'ambiente naturale.
 - d) nulla osta igienico sanitario della ASL territorialmente competente;
 - e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'ASL nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande. In tal caso, inoltre, è necessario allegare il piano di autocontrollo sull'igiene dei prodotti alimentari, redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;

- f) elenco degli accordi di collaborazione stipulati con i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia;
 - g) dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7.
6. Gli spazi interni del servizio devono avere una superficie minima di 5 mq a bambino; gli spazi esterni devono avere una superficie minima di 15 mq a bambino.
7. Al fine di tutelare i bambini e le bambine e la qualità del servizio educativo, il servizio sperimentale all'aperto deve possedere i seguenti requisiti:
- a) rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, sicurezza, salubrità e igiene;
 - b) accessibilità degli spazi tale da garantire il superamento di ogni eventuale barriera architettonica, tenendo conto anche dei fattori sensoriali e cognitivi;
 - c) assicurazione per il personale e per l'utenza. CAPO V

SPAZIO GIOCO

Art. 21 (Funzionamento)

1. Lo spazio gioco garantisce un orario di funzionamento quotidiano compreso tra un minimo di cinque e un massimo di undici ore. Nel caso di funzionamento per un numero di ore superiore al minimo, il servizio deve essere articolato in due distinte fasi di accoglienza, antimeridiana e pomeridiana, e può prevedere un'eventuale interruzione. Qualora l'interruzione non sia prevista, ciascun bambino può frequentare per un massimo di cinque ore giornaliere.
2. Nel caso di articolazione in due fasi, ciascun bambino o bambina può frequentare quotidianamente il servizio per una sola delle due fasi.
3. Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa. Può prevedere il consumo di merende con prodotti confezionati e non forniti dalle famiglie o acquistati dal gestore e conservati secondo le normative vigenti.
4. Il personale deve essere formato, abilitato ed espressamente autorizzato dalla famiglia allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia. Nel caso di merende non confezionate, dovrà essere individuato dal gestore un operatore formato e abilitato come responsabile HACCP.
5. Il personale deve essere formato e abilitato allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge, gli spazi gioco rispettano i requisiti previsti per i nidi dalla legge e dal presente regolamento.

CAPO VI

AUTORIZZAZIONI

Art. 22 (Disposizioni generali)

1. Il comune predispone idonei processi informatici al fine di rendere più agevole l'inoltro della domanda di autorizzazione, il rilascio della stessa e la dichiarazione annuale di permanenza del possesso dei requisiti, promuovendo l'uso di strumenti

- e modelli che realizzino i principi della cittadinanza digitale e dell'open government.
2. Il comune, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, inserisce sul portale regionale dedicato i dati relativi al servizio educativo autorizzato ed il relativo atto di autorizzazione al funzionamento.
 3. Il gestore del servizio espone nella bacheca dei locali del servizio l'autorizzazione al funzionamento.
 4. Ogni autorizzazione al funzionamento è relativa ad un singolo servizio educativo. È possibile autorizzare più servizi educativi nella stessa struttura a condizione che sia garantita l'autonomia funzionale di ciascun servizio.

Art. 23 **(Domanda di autorizzazione)**

1. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto gestore (persona fisica) o dal legale rappresentante della persona giuridica e contiene:
 - a) generalità del gestore o del legale rappresentante;
 - b) denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
 - c) generalità del titolare del servizio, se diverso dal gestore;
 - d) esatta tipologia del servizio educativo per il quale è richiesta autorizzazione;
 - e) sede del servizio educativo.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del gestore o legale rappresentante;
 - b) copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto in caso di gestore persona giuridica;
 - c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:
 - 1) il contratto di gestione del servizio e la relativa durata in caso di non coincidenza tra il titolare e il gestore;
 - 2) il titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo con indicazione specifica della durata;
 - 3) la ricettività massima determinata secondo i parametri indicati agli articoli 32 e 33 della legge;
 - 4) l'età minima e massima dei bambini ammessi;
 - 5) l'indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;
 - 6) l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e l'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro;
 - 7) la rispondenza degli spazi e degli arredi agli standard strutturali previsti dalla legge e dalla relativa normativa di attuazione;
 - d) progetto educativo, descrittivo delle modalità organizzative del servizio nonché delle linee pedagogiche cui lo stesso si ispira;
 - e) menù e tabelle dietetiche approvate dalla ASL competente;
 - f) carta dei servizi;
 - g) documento di valutazione dei rischi;

- h) copia della polizza assicurativa del personale, dell'utenza e verso terzi, contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso;
 - i) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
 - l) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, in caso di servizio ad offerta pubblica;
 - m) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante:
 - 1) il permesso di costruire nel caso di nuova costruzione o della S.C.I.A. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;
 - 2) il certificato di agibilità;
 - 3) la destinazione di uso;
 - 4) la dichiarazione di conformità degli impianti;
 - 5) la S.C.I.A. per l'attivazione all'esercizio della cucina, se prevista per il servizio educativo;
 - 6) la S.C.I.A. relativa alla prevenzione incendi se prevista per il servizio educativo;
 - n) nulla osta igienico-sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente.
3. Alla domanda sono altresì allegati i seguenti elaborati progettuali redatti, timbrati e sottoscritti in originale da un professionista abilitato:
- a) inquadramento territoriale ed urbanistico;
 - b) planimetria generale, in scala 1:200 o 1:500, dell'edificio in cui è inserito il servizio educativo e della relativa area esterna e dell'area a verde di pertinenza esclusiva;
 - c) piante, prospetti e sezioni significative dei locali dove avviare il servizio educativo, in scala 1:100 (ante operam e post operam), con l'indicazione per ciascun ambiente delle quote, delle altezze nette, della destinazione d'uso, della superficie utile e delle superfici aeroilluminanti;
 - d) planimetria degli spazi interni ed esterni con individuazione e differenziazione, mediante campitura colorata, degli spazi secondo i parametri indicati dagli articoli 33 e 34 della Legge. In tale elaborato deve essere presente una tabella riepilogativa con il totale delle superfici al fine della determinazione e verifica della ricettività massima;
 - e) planimetria quotata con la disposizione e l'ingombro degli arredi;
 - f) relazione, corredata da schede tecniche o altra idonea documentazione, che attesti la conformità degli arredi alla normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento ai bambini;
 - g) relazione tecnica sul rispetto della normativa vigente sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
4. La domanda di autorizzazione per i servizi sperimentali all'aperto è disciplinata dall'articolo 20 del presente regolamento.
5. I regolamenti comunali possono prevedere documentazione integrativa specifica per le varie tipologie di servizio educativo.
6. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti nonché la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme tecniche previste dalla legge e dal presente regolamento, rilascia l'autorizzazione dando atto:
- a) della regolarità della domanda presentata;

- b) della tipologia di servizio educativo autorizzato;
 - c) dell'idoneità dei locali, sia in relazione alla loro ubicazione, che alle necessarie condizioni di sicurezza, igiene e funzionalità degli stessi, nonché dei relativi impianti e servizi;
 - d) del gestore del servizio e del legale rappresentante;
 - e) del titolare del servizio e del legale rappresentante, se diverso;
 - f) del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio;
 - g) della ricettività massima della struttura espressa in numero posti;
 - h) dell'attestazione di deposito della S.C.I.A. prevenzione incendi ove prevista;
 - i) del certificato di agibilità e destinazione d'uso dell'immobile;
 - l) della scadenza dell'autorizzazione al funzionamento.
7. Nel caso di affidamento del servizio educativo da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge, la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione viene effettuata nell'ambito della relativa procedura di evidenza pubblica. L'affidamento del servizio educativo costituisce titolo autorizzativo.

Art. 24

(Durata dell'autorizzazione e rinnovo)

1. La durata dell'autorizzazione al funzionamento non può essere superiore alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo.
2. In caso di servizio educativo gestito da soggetto diverso dal titolare la durata dell'autorizzazione non può essere superiore alla durata del contratto di gestione del servizio.
3. La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al comune entro i novanta giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciato solo nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali e la scadenza sia legata esclusivamente alla disponibilità dell'immobile.

Art. 25

(Autorizzazione temporanea)

1. Ove il gestore del servizio educativo abbia necessità di trasferire temporaneamente il servizio presso altra struttura, presenta domanda di autorizzazione temporanea al comune.
2. L'autorizzazione temporanea al funzionamento può essere richiesta per un massimo di dodici mesi e solo per i seguenti comprovati motivi:
 - a) ristrutturazione edilizia;
 - b) adeguamento degli impianti a sopravvenute normative;
 - c) situazioni di pericolo e incolumità dei bambini.
3. L'autorizzazione temporanea al funzionamento è rilasciata dal comune previa verifica della conformità della struttura ai requisiti di funzionamento del servizio, limitatamente agli aspetti di igiene, distributivi, dimensionali e funzionali della sede temporanea proposta. Il rispetto di tali requisiti nella sede temporanea proposta può essere attestato tramite la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) firmata da un tecnico abilitato.

Art. 26
(Disposizioni transitorie)

1. In caso di modifiche sostanziali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, fatta eccezione per la variazione del numero dei posti autorizzati, la autorizzazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge decade e deve essere presentata domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione.
2. Per modifiche sostanziali di cui al comma 1 si intendono le opere che comportano modifiche dimensionali dello stato dei luoghi. Non sono considerate sostanziali le modifiche organizzative nonché i cambi di uso funzionale degli ambienti purché effettuati nel rispetto della normativa vigente.

CAPO VII

VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
(Vigilanza)

1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza sui servizi educativi al fine di verificare la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali stabiliti dalla legge e dal presente regolamento ivi compresi gli aspetti relativi all'attuazione delle linee pedagogiche del progetto educativo adottato.
2. A tale scopo i comuni si dotano di propri strumenti, quali ad esempio schede/check list, per svolgere le verifiche in modo puntuale ed omogeneo. I comuni sono tenuti a dare continuità nel tempo all'azione di vigilanza, effettuando ispezioni ai sensi dell'articolo 54 della legge, anche su segnalazione.

Art. 28
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, li 16 Luglio 2021

Il Presidente
Nicola Zingaretti



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12/06/2023 (punto N 31)

Delibera

N 664

del 12/06/2023

Proponente

ALESSANDRA NARDINI

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Sara MELE

Direttore Francesca GIOVANI

Oggetto:

Modifica D.G.R. n. 601 del 29/05/2023 ad oggetto: "Approvazione Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale per il sistema zero-sei. Anno educativo e scolastico 2023/2024". Sostituzione allegato A.

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale per il sistema zero-sei a.s. 2023/2024

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 1

- A *Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale per il sistema zero-sei a.s. 2023/2024*
e2c453beab2aaed9f7178332f4e8e115bcb085f732e9290d5a99c83096a17754

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 601 del 29/5/2023 avente ad oggetto l' "Approvazione delle Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale per il sistema zero-sei. Anno educativo e scolastico 2023/2024";

Preso atto che la richiamata delibera n. 601/2023:

- approva l'Allegato A "Linee guida per la programmazione e progettazione educativa integrata territoriale per il sistema zero-sei. Anno educativo e scolastico 2023/2024";
- considerato che, per mero errore materiale, nel citato allegato "A" della delibera della Giunta regionale n.601/2023 è stato indicato che alla finalità specifica 1.c "Azioni a supporto dell'ampliamento dell'offerta formativa del sistema integrato zero-sei" possono essere destinate al massimo il 2% delle risorse previste, anziché il 10%;
- ritenuto opportuno procedere alla necessaria rettifica mediante l'approvazione dell'allegato A) al presente atto, nel quale viene correttamente indicata la percentuale del 10% per le risorse destinate alla finalità 1.c "Azioni a supporto dell'ampliamento dell'offerta formativa del sistema integrato zero-sei".

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- per i motivi espressi in narrativa, di approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di rettificare l'errore materiale contenuto nell'allegato "A" della delibera di Giunta Regionale n. 601 del 29/05/2023;
- di sostituire l'allegato "A" della delibera di Giunta Regionale n. 601/2023 con l'allegato A) del presente atto.

Di trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.

Di demandare ai competenti uffici della Giunta Regionale tutti gli adempimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

La Dirigente Responsabile
SARA MELE

La Direttrice
FRANCESCA GIOVANI

Allegato A

**LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
EDUCATIVA INTEGRATA TERRITORIALE
PER IL SISTEMA ZERO - SEI
*Anno educativo e scolastico 2023-2024***

1. PREMESSA

Con il Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2023¹, prosegue l'impegno della Regione Toscana nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione e si rafforza la necessità di intervenire per favorire la più ampia partecipazione al sistema di educazione all'infanzia, nonché per promuovere, più in generale, il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica. Nel documento si fa riferimento, nello specifico per il sistema zero-sei, a interventi che hanno l'obiettivo di:

- sostenere lo sviluppo ed il consolidamento del sistema di educazione prescolare da zero a sei anni attraverso il rafforzamento dei coordinamenti pedagogici zonali, unitamente ad azioni di promozione e qualificazione con progetti, posti in essere dagli attori pubblici e privati coinvolti nel sistema dell'offerta, orientati alla continuità educativa, alla formazione del personale, alla diffusione dei servizi e al contrasto della lista di attesa;
- promuovere lo sviluppo del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia in armonizzazione con il piano di azione nazionale per il sistema di educazione prescolare da zero a sei anni.

Queste finalità trovano impulso anche nella normativa nazionale, in particolare nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107".

Nel contesto regionale toscano, tali scelte si collocano, nell'ambito della cornice dettata dalla L.R. 32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" che persegue un'organicità nelle politiche di intervento di tutti gli attori istituzionali del territorio tale da costituire il *Sistema regionale integrato per il diritto all'apprendimento* al quale afferisce l'insieme di soggetti pubblici che programmano e curano la realizzazione delle azioni e degli interventi locali volti alla promozione delle attività di educazione, istruzione, orientamento e formazione che contribuiscono a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Il *Sistema* di educazione e istruzione viene quindi concepito come un sistema organico, all'interno del quale i diversi livelli istituzionali cooperano tra di loro, in modo da far confluire su obiettivi comuni le politiche, le competenze, le risorse e gli interventi di ciascuno.

Nello specifico è con il Regolamento attuativo D.P.G.R. n. 41/R/2013 che si definiscono i requisiti generali, strutturali e organizzativi che qualificano e caratterizzano i servizi educativi per la prima infanzia, anche in una prospettiva di continuità educativa con la scuola dell'infanzia.

Negli ultimi anni la Regione Toscana ha operato la scelta fondamentale e strategica di rilanciare la *governance* territoriale come veicolo di efficienza ed efficacia, rafforzando la sussidiarietà e l'integrazione. In questa logica la programmazione integrata territoriale apporta un valore aggiunto per l'intero sistema zero-sei in quanto permette di attivare iniziative coordinate che risultino quanto più possibile rispondenti alle concrete necessità del territorio e al tempo stesso riescano a far leva su tutte le migliori energie e risorse che il territorio stesso riesca a mettere in campo.

¹ Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2023, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 dell'8 settembre 2022, nonché la Nota di aggiornamento al DEFR 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 110 del 22 dicembre 2022.

Sulla base del DEFR, queste *Linee guida* rappresentano quindi lo strumento attuativo attraverso il quale sono definiti ruoli e funzioni dei diversi attori istituzionali, stabilendo procedure, modalità e tempistica degli interventi, in coerenza con la disciplina vigente in materia di istruzione ed educazione dalla nascita fino ai sei anni sia di livello nazionale che regionale.

Sulla base dell'esperienza condotta in questi ultimi anni, si rende possibile svolgere un'analisi di quanto maturato e dare continuità alle iniziative intervenendo in una logica di ulteriore rafforzamento e miglioramento sia dell'efficacia della progettazione, sia della funzionalità del sistema che ad essa sottende. Per l'anno educativo e scolastico 2023/2024 gli strumenti strategici individuati in tal senso risultano pertanto i seguenti:

- esplicitazione in ogni progetto degli **obiettivi** che la Conferenza zonale si prefigge per il territorio, sulla base degli indicatori disponibili e misurabili, con l'individuazione del **valore atteso** da raggiungere che verrà verificato ex post;
- attenzione particolare al **contrasto degli stereotipi di genere** come principio ispiratore che attraversa in maniera trasversale tutte le diverse attività ricomprese all'interno dei progetti, nella prospettiva della promozione delle **pari opportunità** tra i generi tramite l'azione educativa;
- conferma dell'individuazione delle **finalità progettuali prioritarie**, alcune delle quali previste come obbligatorie;
- sviluppo e rafforzamento dell'**azione a regia regionale "Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza"** incentrata sulla lettura ad alta voce come pratica quotidiana e sistematica nei servizi per l'infanzia e, progressivamente, nel sistema di istruzione; a partire dalla letteratura scientifica di riferimento, che ha mostrato il ruolo fondamentale della lettura per il raggiungimento da parte di bambini e ragazzi delle competenze fondamentali per la vita e per la scuola, si declina un'azione basata sulla lettura da realizzarsi in tutte le fasce di età, dalla prima infanzia del nido fino agli studenti della scuola secondaria di II grado, come vero e proprio acceleratore e promotore dei processi di sviluppo cognitivi, psicologici, identitari ed emotivi. La finalità prioritaria è quella di incrementare il successo formativo sia dei soggetti provenienti da contesti socio-economici-culturali svantaggiati, sia delle eccellenze, ma non si trascurano i vantaggi a lungo termine che comportano, per esempio, migliori competenze relazionali, una maggior facilità di inserimento professionale per chi ha avuto un rapporto costante con la lettura e uno "stato di salute" migliore e una migliore qualità della vita complessiva;
- proseguimento nella realizzazione di **percorsi seminari** rivolti agli organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonale infanzia anche nell'ambito delle attività programmate per il Centro regionale per l'infanzia e l'adolescenza presso l'Istituto degli Innocenti, sulla base di quanto predisposto dal vigente regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- rafforzamento dell'integrazione e organicità tra le iniziative ricomprese nel Progetto Educativo Zonale concentrando per ciascuna zona la responsabilità e la gestione degli interventi su un **unico soggetto capofila**. Questa modalità è **divenuta necessaria per tutte le Zone con il 2019/2020**;
- ulteriore miglioramento della conoscenza e della riconoscibilità della programmazione territoriale attraverso l'utilizzo del **logo** specifico per i P.E.Z. in tutte le occasioni di comunicazione.

Inoltre, come già impostato negli ultimi anni educativi e scolastici, si fa leva su un'importante sinergia e interconnessione tra la programmazione territoriale, di cui alle presenti *Linee guida*, e i criteri emanati dalla Giunta Regionale per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione e per la loro organizzazione, di cui alle D.G.R. n. 584/2016 e n. 251/2017, quest'ultimo atto con particolare riguardo all'ambito riferito al sistema zero-sei.

Se infatti da un lato nei "criteri" si afferma che *"L'attenzione alle modalità organizzative delle Zone da parte della Regione Toscana non è di natura meramente formale, ma è finalizzata a perseguire (...) obiettivi di natura sostanziale. Diviene sempre più evidente, infatti, come un'adeguata e stabile organizzazione della Zona sia il veicolo imprescindibile per dare solidità e*

continuità alla programmazione sul territorio e per perseguire la qualità e l'efficacia degli interventi messi in campo².

Sulla base di quanto sopra richiamato, le *Linee guida* mirano al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- portare a sistema la programmazione, l'impegno e l'intervento dei diversi soggetti che operano nell'ambito del sistema zero - sei;
- valorizzare il ruolo dei soggetti istituzionali ai diversi livelli (Regione, Provincia/Città metropolitana, Zona, Comune, Istituzioni scolastiche) applicando la sussidiarietà attraverso un processo di *governance* definito, in cui cresca la capacità di cooperazione e collaborazione reciproca e si ottenga anche il coinvolgimento dei soggetti non istituzionali;
- rafforzare l'integrazione a livello di zona (Conferenze per l'educazione e l'istruzione) tra i soggetti istituzionali e tra gli interventi;
- migliorare l'efficacia e l'efficienza degli interventi favorendone programmazione, integrazione, sinergia, rispondenza ai bisogni effettivi, qualità, continuità e verifica;
- razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- rimuovere sovrapposizioni di competenze;
- razionalizzare tempistica e procedure di erogazione dei finanziamenti;
- contribuire al processo di rafforzamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione che la Regione Toscana sta attuando, anche attraverso la sinergia tra la presente Deliberazione e le D.G.R. n. 584/2016 e n. 251/2017 che dettano i criteri per il funzionamento delle Conferenze e per la loro organizzazione, in relazione al sistema integrato zero-sei.

Nel quadro delle nuove disposizioni nazionali dettate dal Decreto Ministeriale del 22 novembre 2021, n. 334 di adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei" di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dal Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2022, n. 43 di adozione degli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dagli accordi stipulati tra Regione Toscana, l'Ufficio scolastico regionale e ANCI per il sistema integrato da zero a sei anni, si individuano anche obiettivi specifici tesi a:

- favorire la costruzione di un curriculum condiviso del sistema integrato zero-sei;
- rafforzare le funzioni del coordinamento gestionale e pedagogico infanzia anche nella prospettiva della continuità educativa e dell'integrazione dei diversi soggetti che gestiscono il sistema integrato zero-sei;
- promuovere azioni di formazione, con particolare riferimento alla formazione congiunta per educatori e docenti, al fine di implementare il sistema integrato per l'educazione e l'istruzione dalla nascita sino a sei anni, nel contesto di una programmazione condivisa sia a livello regionale che territoriale;
- sostenere l'accompagnamento e la costituzione di poli per l'infanzia, quali contesti permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio;
- promuovere la qualità del sistema integrato zero-sei, anche attraverso azioni rivolte specificatamente alla scuola dell'infanzia.

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, le Conferenze per l'educazione e l'istruzione provvedono ad una programmazione unitaria ed integrata a livello di zona, formulata nel processo di *governance* territoriale definito dal relativo Protocollo d'Intesa³ e dagli strumenti di programmazione regionali anche alla luce delle recenti disposizioni organizzative⁴, da consolidare e rafforzare con il rinnovato impegno di tutti gli attori coinvolti.

2. IL PROCESSO DELLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE TERRITORIALE

² D.G.R. n. 251 del 20/03/2017 con riferimento al sistema integrato zero-sei

³ Protocollo d'intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l'attuazione della governance territoriale, di cui alla D.G.R. n. 505 del 31/05/2004

⁴ D.G.R. n. 584 del 21/06/2016 e D.G.R. n. 251 del 20/03/2017 "L.R. n. 32/2002 art. 6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016: linee guida per l'applicazione"

I soggetti del sistema agiscono in forte collaborazione tra loro; nell'ambito della *governance* le relazioni tra i soggetti e i loro interventi sono inseriti in un processo di programmazione e progettazione territoriale che ha un andamento bidirezionale: parte dall'impulso programmatico regionale (*top-down*), coinvolge i diversi livelli istituzionali e si esplica nella progettazione e realizzazione a livello territoriale (*bottom-up*), in un costante impegno di ascolto reciproco e di miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'azione congiunta.

Tale processo risulta essenzialmente articolato in tre fasi successive, consequenziali tra loro: programmazione, progettazione e realizzazione, che si sviluppano ciclicamente e sono affiancate da una costante azione di monitoraggio e verifica nel tempo.

Il monitoraggio e la verifica coinvolgono tutti i soggetti del sistema ai diversi livelli, secondo il flusso informativo, i contenuti, le modalità e la relativa tempistica definiti a livello regionale, in modo da comporre una base informativa omogenea su tutto il territorio regionale.

3. IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE TERRITORIALE ED I SUOI ATTORI

La *governance* territoriale per l'educazione e l'istruzione si esplica in un sistema articolato su quattro livelli (regionale, provinciale, zonale e comunale), con il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali, ognuno con i rispettivi ruoli e compiti:

3.1. Regione

È l'ente di programmazione, indirizzo, coordinamento, monitoraggio e verifica del sistema integrato.

Concerta gli indirizzi con i soggetti istituzionali del sistema, esercita un ruolo di regia territoriale e svolge i seguenti compiti:

- promuove e coordina il sistema e lo "sostiene";
- promuove e conduce azioni di sistema mirate, appunto, al progressivo consolidamento e rafforzamento del sistema stesso, attraverso la realizzazione di diverse iniziative quali: percorsi formativi ed informativi, ricerche e indagini, percorsi per la crescita qualitativa, attività dell'Osservatorio regionale educazione e istruzione, supporto attivo - anche finanziario - all'organizzazione delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione;
- emana gli atti di programmazione e i loro strumenti applicativi;
- individua le risorse dedicate agli interventi e ne effettua, nell'ambito delle province, il riparto tra le zone;
- definisce i flussi informativi e i loro contenuti in relazione al monitoraggio e alla verifica degli interventi e alla loro riprogrammazione;
- effettua il monitoraggio degli interventi;
- fornisce, attraverso l'Osservatorio regionale educazione e istruzione, informazioni di contesto provenienti dalle principali banche dati regionali e statali, utili alla realizzazione dell'analisi dei bisogni e delle criticità da parte delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione;
- realizza verifiche di corrispondenza tra gli indirizzi emanati e i Progetti Educativi Zonali, anche richiedendo modifiche ed adeguamenti;
- eroga i finanziamenti ai Comuni o alle Unioni di Comuni.

3.2. Provincia/Città metropolitana

È l'ente di coordinamento intermedio del sistema a livello provinciale, imprime impulso al processo di progettazione degli interventi nel proprio territorio, promuovendone il buon funzionamento.

La Provincia partecipa alla concertazione sulla programmazione regionale e, sulla base delle Linee guida regionali, raccoglie, armonizza e coordina la programmazione delle zone del proprio

territorio, mediante la concertazione effettuata nel tavolo provinciale di concertazione e programmazione⁵, quale sede d'intesa dei processi concertativi di livello provinciale e zonale. L'Amministrazione provinciale può destinare risorse proprie a cofinanziamento dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. Infanzia.

La Provincia svolge le seguenti funzioni:

- può attivare gruppi di lavoro/tavoli tematici che supportino i propri organi decisionali, anche con il coinvolgimento di più settori/uffici dell'amministrazione con diverse competenze settoriali;
- effettua l'istruttoria dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z.- Infanzia approvati dalla Conferenza per l'educazione e l'istruzione, ne verifica la coerenza con gli indirizzi regionali e, a tal fine, può richiedere integrazioni o modifiche;
- trasmette alla Regione Toscana le necessarie informazioni ai fini dell'erogazione dei finanziamenti ai Comuni o alle Unioni di Comuni;
- mette a disposizione di tutte le istituzioni che operano nel processo di governance territoriale i dati e le elaborazioni statistiche prodotte.

3.3. Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione

È l'organo politico della Zona.

La sua composizione è definita dall'art. 6 ter c. 1 della L.R. 32/2002 *“La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria”*.

La Conferenza zonale è l'organo che **definisce le politiche e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando ed armonizzando l'azione dei comuni/unioni di comuni che la compongono sulla base dei bisogni, delle caratteristiche, delle risorse e delle opportunità dell'intero territorio della Zona stessa**; tale territorio costituisce **ambito ottimale** per le politiche locali di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni.

A supporto delle politiche locali e per la costruzione e il funzionamento a livello territoriale del sistema integrato per il diritto all'apprendimento, la Conferenza zonale, valorizzando le esperienze già esistenti, **si dota dei necessari organismi tecnici permanenti, che costituiscono articolazioni operative della Conferenza medesima e hanno carattere sia trasversale che tematico** (vedi anche art. 7 c. 1 lett. c del Regolamento D.P.G.R. 47/R/2003 di attuazione della L.R. 32/2002).

La Conferenza zonale è quindi l'organo cui compete il ruolo decisionale in merito alle politiche da intraprendere.

È evidente che la Conferenza, organismo politico investito di crescenti ed importanti funzioni di scelta programmatica, per poter effettivamente svolgere in modo proficuo il proprio ruolo ha bisogno di dotarsi di adeguate strutture tecniche che lo supportino nelle diverse fasi del proprio percorso: dall'analisi preliminare del contesto e delle criticità, alla definizione della programmazione e dei relativi strumenti, all'attuazione degli interventi, nonché al loro monitoraggio/valutazione e riprogrammazione. Si tratta, infatti, di **strutture/organismi tecnici permanenti**, che si configurano come articolazioni tecniche della Conferenza e ne costituiscono il **“braccio operativo”**; la loro istituzione e adeguatezza è considerata **precondizione per lo sviluppo di una programmazione efficace, nonché per la tenuta del sistema territoriale stesso**⁶.

Nell'ambito della progettazione zero-sei, la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione si avvale dell'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per l'infanzia (organismo/struttura tecnica di carattere tematico, riferito all'area dei servizi 0-3 e alla continuità 0-6).

In linea generale, la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione, nell'ambito del sistema integrato zero-sei, svolge le seguenti funzioni:

- definisce le politiche e indirizzi zonali, in coerenza con gli indirizzi regionali;

⁵ Tavolo provinciale di concertazione e programmazione di cui all'Art. 5 e Art. 6 del Protocollo d'intesa con ANCI, UPI, UNCEM per l'attuazione della governance territoriale, di cui alla D.G.R. n. 505 del 31/05/2004

⁶ D.G.R. n. 584/2016 e D.G.R. n. 251/2017 sui Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione

- coordina e armonizza azione dei comuni/unioni;
- organizza il processo di governance locale;
- si dota di regolamento interno di funzionamento;
- si dota dell'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per l'infanzia, di cui si avvale;
- promuove la partecipazione dei soggetti territoriali⁷;
- elabora il Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. - Infanzia redatto in corrispondenza con gli indirizzi regionali, lo approva, lo sottopone alla Provincia e alla Regione Toscana per le previste verifiche;
- effettua il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di propria competenza, curando l'implementazione delle banche dati e dei flussi informativi previsti dalla Regione Toscana;
- opera per integrare quanto più possibile la gestione degli interventi e delle risorse finanziarie e determina i comuni/unioni di comuni che sono soggetti proponenti delle misure all'interno del P.E.Z. Infanzia, concentrando le attività su un unico formulario misura per tutta la zona, in modo da individuare un unico soggetto responsabile e beneficiario dei finanziamenti, comune o unione di comuni.

3.4. Comune

Opera assieme agli altri Comuni afferenti alla Zona e nelle forme associative previste, quali le Unioni di Comuni. Il Comune cofinanzia il P.E.Z. Infanzia con risorse proprie nella misura di almeno il 15% del costo totale del progetto (considerando il finanziamento regionale corrispondente all'85% di tale costo totale).

Il Comune svolge le seguenti funzioni:

- partecipa alla Conferenza per l'educazione e l'istruzione in tutti i ruoli e compiti per essa previsti, compresi la formulazione, l'approvazione, il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione dei progetti;
- coprogetta in qualità di componente della Conferenza zonale gli interventi integrati da realizzare, secondo quanto disciplinato dalle presenti *Linee guida* e dalla D.G.R. n. 251/2017, con particolare riferimento agli ambiti del sistema integrato zero-sei;
- può essere individuato in sede di Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione come proponente di misura all'interno del Progetto P.E.Z. Infanzia, in veste di comune capofila di tutta la zona per l'intero progetto, in tali casi riceve e gestisce i finanziamenti assegnati ed è responsabile della rendicontazione, del monitoraggio e dei flussi informativi relativi;
- realizza le azioni previste dal P.E.Z. Infanzia.

4. LE CARATTERISTICHE E I CONTENUTI DEL PROGETTO EDUCATIVO ZONALE - P.E.Z. - INFANZIA

Nell'ambito della programmazione territoriale le tematiche relative all'infanzia confluiscono in un unico strumento integrato annuale a livello zonale.

La programmazione esprime le priorità assunte e gli obiettivi da perseguire a livello territoriale; su tale base, il Progetto Educativo Zonale -P.E.Z.- Infanzia, traduce in progetti tali obiettivi e priorità, cioè in un insieme di attività coordinate, messe in atto per il raggiungimento degli obiettivi stessi ed individua, organizza e dettaglia le attività specifiche da attuare per rispondere alla programmazione stessa e conseguire le finalità.

La Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione svolge un ruolo attivo di cabina di regia territoriale, compone le diversità emerse dai territori e ne coordina ed armonizza le progettualità.

La progettazione è basata su un'attenta analisi dei bisogni e delle criticità del territorio suffragata da dati forniti dalle principali fonti informative (ISTAT, Regione Toscana anche attraverso l'Osservatorio regionale educazione e istruzione, ecc.), tiene conto delle risorse disponibili (finanziarie, umane, strumentali) e delle opportunità presenti.

⁷ D.G.R. n. 251 del 20/03/2017 "L.R. n. 32/2002 art. 6 ter, Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016: linee guida per l'applicazione"

Per ciascuna zona viene formulato un Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. – Infanzia riferito all'ambito territoriale di tutta la zona, quale strumento coordinato ed organico. Il Progetto integra nei suoi contenuti e nella sua formulazione interventi, competenze, risorse e soggetti (istituzionali e non) e comprende iniziative dedicate all'intero sistema zero-sei.

Ogni Progetto zonale dovrà esplicitare gli obiettivi che la Conferenza zonale si prefigge, sulla base degli indicatori disponibili e misurabili, con l'individuazione del valore atteso da raggiungere che verrà verificato ex post.

In particolare, il P.E.Z. Infanzia presenta le seguenti caratteristiche e contenuti:

- è basato sull'analisi dei bisogni, delle caratteristiche, delle criticità, delle opportunità e delle risorse del territorio, effettuata anche attraverso i dati messi a disposizione dai sistemi informativi esistenti;
- è rivolto alle bambine e ai bambini dai 3 mesi ai 6 anni di età e alle loro famiglie, al personale educativo e docente e non docente del sistema zero-sei;
- assicura la coerenza con gli indirizzi regionali;
- è approvato dalla Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione ed è realizzato dai comuni assieme alle istituzioni scolastiche con il coinvolgimento di eventuali altri soggetti pubblici e privati;
- è redatto su apposito formulario regionale secondo le modalità stabilite ed è soggetto a monitoraggio e verifica, ed è quindi suscettibile di adeguamenti conseguenti alle verifiche regionali;
- contiene gli indicatori misurabili di riferimento con l'individuazione del valore atteso da raggiungere;
- è riferito al periodo compreso tra il 1 settembre 2023 e il 31 agosto 2024.

Viene confermata, sviluppata e rafforzata la realizzazione dell'azione a regia regionale *“Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza”* introdotta all'interno della programmazione territoriale del P.E.Z. a partire dall'anno educativo e scolastico 2019/2020 con la stipula di Accordi annuali sottoscritti tra Regione Toscana e Ufficio scolastico regionale per la Toscana, Università degli studi di Perugia-Dipartimento FISSUF, INDIRE e CEPPELL, finalizzati alla collaborazione scientifica e metodologica per la prosecuzione, sviluppo e ampliamento del progetto di ricerca-azione sugli effetti e per l'introduzione della lettura ad alta voce nei servizi per l'infanzia e, progressivamente, nel sistema di istruzione della Toscana.

La letteratura psicopedagogica e neuroscientifica più recente ha consentito di raccogliere numerose evidenze scientifiche circa l'utilità della pratica di lettura ad alta voce per facilitare lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini e dei ragazzi, attraverso il rafforzamento delle funzioni cognitive di base, delle competenze di riconoscimento e di gestione delle proprie emozioni e di riconoscimento delle emozioni altrui, tramite lo sviluppo di empatia, lo sviluppo o il recupero e rinforzo delle competenze di base e delle life skills. La somma degli effetti di una pratica costante di lettura ad alta voce ha una forte incidenza positiva sul successo scolastico, con effetti a cascata importanti sull'autostima e l'autoefficacia.

L'azione a regionale *“Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza”* viene proseguita, ed ulteriormente rafforzata ed ampliata nell'anno educativo e scolastico 2023/2024, a partire dai positivi risultati di quanto riscontrato nei tre precedenti anni, quando si è sviluppata per tutte le fasce di età a partire dai bambini più piccoli con il PEZ Infanzia, dove si è realizzata all'interno dei servizi 0-3 e di un gran numero di scuole dell'infanzia di tutto il territorio della Toscana, in una logica di continuità 0-6 anni.

5. LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO DEL P.E.Z.

- LR 32/2002 artt. 4 (*Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia*) e 5 (*Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti*).

- LR 32/2002 art. 7 comma 2 lett. c) che prevede lo *sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico*, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione
- Regolamento di esecuzione D.P.G.R. n. 47/R/2003 e ss.mm.
- Regolamento attuativo D.P.G.R. n. 41/R/2013 e ss.mm. Titolo III e Titolo IV.
- Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2023 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 dell'8 settembre 2022, nonché la Nota di aggiornamento al DEFER 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 110 del 22 dicembre 2022.
- D.G.R. n. 584/2016 e D.G.R. n. 251/2017 Criteri generali per il funzionamento delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione.

6. L'ARTICOLAZIONE DEL P.E.Z. INFANZIA E LE SUE FINALITA' GENERALI E FINALITA' SPECIFICHE

I Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. - Infanzia, concepiti come risposta integrata ai bisogni dei territori, concertati nell'ambito delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione, sono finalizzati a realizzare attività ed interventi sul territorio concernenti due distinte aree di riferimento, in relazione all'età dei destinatari:

P.E.Z. Infanzia (0-6 anni)

Attività finalizzate al rafforzamento e allo sviluppo del sistema zero-sei mediante il coordinamento, la formazione e azioni volte all'ampliamento dell'offerta formativa della scuola dell'infanzia.

Di seguito sono esplicitate le **finalità generali, le finalità specifiche e le attività** che il P.E.Z. Infanzia deve perseguire.

Nell'ambito del P.E.Z., le risorse destinate al sistema zero-sei per l'anno educativo e scolastico 2023/2024, possono essere finalizzate a interventi relativi al coordinamento gestionale e pedagogico, alla formazione e ad altre azioni di supporto per l'ampliamento dell'offerta formativa anche della scuola dell'infanzia, nell'ottica del potenziamento del complessivo sistema integrato a livello locale.

Nello specifico è stata individuata la seguente finalità generale:

1. Rafforzare e potenziare il Sistema integrato zero-sei a livello locale attraverso gli strumenti del coordinamento gestionale e pedagogico zonale, della formazione del personale e di altre azioni a supporto delle esperienze educative

Tale scelta si colloca nel quadro del sistema regionale dei servizi zero-sei con l'ottica di favorire una crescente integrazione tra pubblico e privato e un confronto costante tra le diverse esperienze presenti sul territorio, la Regione Toscana individua nel coordinamento gestionale e pedagogico di ambito zonale e nella formazione i due principali strumenti di azione. Questi, infatti, rappresentano fattori trainanti in un processo di costruzione di "sistema" zero-sei che deve caratterizzare la programmazione territoriale integrata.

Afferiscono a questa finalità generale tre finalità specifiche che concorrono alla definizione degli ambiti di intervento per la programmazione e la progettazione delle attività per l'anno educativo e scolastico 2023-2024 riportate di seguito:

1.a. Consolidamento e potenziamento del coordinamento gestionale e pedagogico zonale

1.b. Promuovere iniziative di formazione progettate dal coordinamento zonale

1.c. Azioni a supporto dell'ampliamento dell'offerta formativa del sistema integrato zero-sei

Nell'ambito delle suddette finalità specifiche il P.E.Z. Infanzia prevede attività di livello territoriale di zona (quali, ad esempio, il coordinamento gestionale e pedagogico e la formazione di livello territoriale zonale rivolta a tutto il sistema integrato zero-sei).

Le competenze, le funzioni e le caratteristiche dell'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale sono descritte dalla D.G.R. n. 251/2017 e nel D.P.G.R. 41/R del 2013.

Tali organismi nello specifico sono orientati a garantire la qualificazione e lo sviluppo del sistema integrato zero-sei attraverso una metodologia di lavoro fondata sul coinvolgimento di tutti i soggetti che a vario titolo operano nei servizi, sia che essi siano pubblici o privati.

Inoltre, hanno il compito di progettare, promuovere e realizzare la formazione del personale impegnato nel proprio territorio attraverso l'individuazione dei bisogni formativi e la predisposizione di percorsi di aggiornamento, in una prospettiva di accompagnamento e di cura dei gruppi di lavoro.

Nel quadro del progressivo sviluppo e consolidamento del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, così come definito dal D.Lgs n. 65/2017, deve essere garantita una crescente partecipazione attiva agli aspetti legati alla scuola dell'infanzia da parte dell'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale, anche attraverso il coinvolgimento diretto di referenti dell'area del 3-6, nella prospettiva di consolidare buone pratiche di continuità e di accompagnare la costituzione e il rafforzamento dei poli per l'infanzia presenti sul territorio.

Nell'ambito delle proprie funzioni, gli organismi di Coordinamento gestionale e pedagogico zonale supportano l'azione a regia regionale dedicata alla lettura ad alta voce "*Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l'intelligenza*" che viene proseguita attraverso il PEZ su tutti i servizi educativi del territorio e su tutte le scuole dell'infanzia aderenti. Gli effetti positivi che la pratica di lettura intensiva ad alta voce può produrre nei bambini in questa fascia di età riguardano lo sviluppo e il miglioramento di alcune funzioni fondamentali quali l'abilità di riconoscimento delle emozioni proprie e altrui, la creatività e la capacità di pianificazione sequenziale (funzione cognitiva di base) e di comprensione dei rapporti causa effetto; gli effetti della lettura ad alta voce quotidiana ed intensiva riguardano anche lo sviluppo delle competenze definite di "*emergent literacy*", ovvero tutte quelle informazioni e abilità che saranno poi fondamentali per l'apprendimento della lettura. Un'azione di lettura sistematica in questa fascia di popolazione può quindi essere considerata un potente fattore protettivo contro l'esclusione e l'abbandono scolastico.

La formazione si conferma, insieme all'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale, come altro strumento basilare per la qualificazione del sistema, in quanto sostiene l'accompagnamento di professionalità riflessive e la definizione delle condizioni ottimali per sviluppare contesti educativi di benessere per le bambine, i bambini e le famiglie. In quest'ottica, anche per l'anno educativo e scolastico 2023-2024 sono previsti percorsi di formazione congiunta, percorsi di formazione per il personale educativo e percorsi di formazione per il personale ausiliario. Nell'ambito della complessiva progettazione zonale e nella prospettiva del consolidamento del sistema integrato zero-sei, gli educatori che rientrano negli elenchi per le prestazioni di tipo privato rivolte alle famiglie, così come previsto dalla normativa vigente regionale, potranno partecipare ai percorsi programmati per il personale operante sul territorio.

Nello specifico, le attività di formazione congiunta per il personale educativo dei servizi educativi per la prima infanzia e i docenti della scuola dell'infanzia in questi anni sono state programmate sulla base di accordi tra la Conferenza Zonale e le Istituzioni scolastiche autonome - o meglio le reti zonali di scuole -, nella cornice del Protocollo d'intesa stipulato in applicazione del Decreto Legislativo n. 65/2017 tra la regione Toscana e l'Ufficio Scolastico per la Toscana del Ministero dell'istruzione e del merito "Per il riconoscimento dei percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per l'infanzia e docenti della scuola dell'infanzia nell'ambito della qualificazione del personale in servizio nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni" (di cui alla D.G.R. n. 1242/2017, rinnovata con D.G.R. n. 1545/2020, e al

conseguente D.D. n. 17585/2018 che ne approva i documenti attuativi) che ha permesso a partire dall'anno 2017/2018 l'inserimento della formazione congiunta realizzata dalle Conferenze Zonali all'interno del Piano della formazione docenti redatto da ciascuno degli ambiti MIM territorialmente corrispondenti, nel quadro del Piano Nazionale della Formazione del Personale Docente previsto dal comma 124 dell'art. 1 della L. 107/2015 e adottato con D.M. 797/2016, con il conseguente riconoscimento della partecipazione ai docenti in formazione. In relazione anche alle ulteriori disposizioni Ministeriali, la Regione Toscana e l'Ufficio scolastico regionale promuovono sui territori una co-progettazione tra le Scuole polo per la formazione e le Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione, affinché vengano progettati e realizzati percorsi di formazione congiunta - da parte di ciascun ambito - relativamente alla qualificazione professionale per il personale educativo e docente impegnato nel sistema zero-sei.

Le iniziative di formazione congiunta proposte dalle Conferenze Zonali dovranno trovare un collegamento con il RAV delle diverse istituzioni scolastiche ed essere parte integrante del Piano della Formazione contenuto nel PTOF, nonché corrispondere a quelli che sono i bisogni formativi espressi dai servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio di riferimento.

A partire dall'anno educativo e scolastico 2023-2024, è prevista una finalità specifica destinata ad ampliare anche l'offerta formativa della scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di esperienze laboratoriali dedicate alle bambine e ai bambini, esperienze laboratoriali rivolte ai genitori nell'ambito (per esempio) di percorsi di educazione familiare. Inoltre, rientrano in questa finalità azioni di supporto per la costituzione e il rafforzamento dei poli per l'infanzia attivi o da attivare sul territorio.

In linea generale si ribadisce la centralità dell'organismo gestionale e pedagogico zonale come contesto che integra competenze diverse e quale luogo in cui trovano rappresentanza le diverse componenti del sistema zero-sei, condizioni ottimali per una progettazione condivisa degli interventi.

**P.E.Z. INFANZIA 2023-2024 ARTICOLAZIONE:
FINALITÀ GENERALI –FINALITÀ SPECIFICHE – ATTIVITÀ**

P.E.Z. INFANZIA (0-6 anni)

1. Rafforzare e potenziare il Sistema integrato zero-sei a livello locale attraverso gli strumenti del coordinamento gestionale e pedagogico zonale, della formazione del personale e di altre azioni a supporto delle esperienze educative

1.a. Consolidamento e potenziamento del coordinamento gestionale e pedagogico zonale

1.a.1. potenziamento e funzionamento del coordinamento zonale

1.b. Promuovere iniziative di formazione progettate dal coordinamento zonale

1.b.1. formazione congiunta per educatori dei servizi per la prima infanzia e docenti della scuola dell'infanzia

1.b.2. formazione per educatori dei servizi per la prima infanzia

1.b.3. formazione per ausiliari dei servizi per la prima infanzia, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 41/r/2013

1.c. Azioni a supporto dell'ampliamento dell'offerta formativa del sistema integrato zero-sei

1.c.1. esperienze laboratoriali per le bambine e i bambini delle scuole dell'infanzia anche finalizzate all'inclusione

1.c.2. esperienze laboratoriali per le famiglie delle scuole dell'infanzia

1.c.3. azioni di rafforzamento per la costituzione e il consolidamento dei poli per l'infanzia

ATTIVITÀ TRASVERSALI AL P.E.Z. INFANZIA

Sono attività trasversali le seguenti:

- progettazione
- coordinamento
- monitoraggio
- valutazione dei risultati
- documentazione/informazione sulle iniziative intraprese
- ricerca (ammissibile solo se in stretta relazione con le finalità e le attività previste dal P.E.Z. Infanzia, orientata al miglioramento continuo degli interventi)

7. INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE E GESTIONE DEL P.E.Z. INFANZIA

7.1. Metodologie e strumenti per la presentazione dei progetti, il monitoraggio e la rendicontazione

La Regione Toscana predisporrà appositi strumenti per la presentazione dei progetti, nonché per il loro monitoraggio e rendicontazione.

Per la redazione e la presentazione si prevede l'utilizzo di formulari, al fine di avere un quadro complessivo degli obiettivi territoriali, delle finalità generali e specifiche che si perseguono e delle attività che la Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione intende intraprendere per l'anno 2023/2024.

Per l'attuazione di ciascuna delle finalità individuate la Regione Toscana esplicita le possibili attività e predispone gli strumenti per la redazione dei progetti (formulari), per il monitoraggio e la rendicontazione, comprensivi delle relative indicazioni d'utilizzo.

All'interno del P.E.Z. Infanzia sono quindi ammissibili esclusivamente le spese necessarie alla realizzazione di attività comprese tra quelle esplicitamente individuate dalla Regione Toscana.

Il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica del Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. – Infanzia sono obbligatori e dovranno avvenire in conformità agli appositi modelli e procedure indicati dalla Regione Toscana e nel rispetto delle scadenze fissate, anche mediante l'utilizzo di procedure appositamente previste.

Quanto sopra costituisce per le Amministrazioni provinciali, per le Conferenze zonali e per i Comuni indicazione da seguire per i contributi ottenuti sui progetti ai sensi della L.R. 68/2011 *“Norme sul sistema delle autonomie locali”*. Tale norma all'art. 98 *“Rendiconto dei contributi straordinari concessi dalla Regione agli enti locali”*, comma 1, stabilisce che *“Gli enti locali beneficiari dei contributi straordinari concessi dalla Regione sono tenuti, ai fini del rendiconto dei contributi, a presentare unicamente la documentazione prevista dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi, nei termini e con le modalità ivi stabiliti”*.

Conseguentemente il mancato rispetto di quanto sopra indicato sarà elemento di esclusione dei Beneficiari Finali inadempienti da ulteriori finanziamenti ai sensi dell'art. 98, comma 2, della medesima legge *“Gli effetti della mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 o di presentazione di documentazione insufficiente, sono stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti attuativi medesimi”*. L'esclusione dal finanziamento può essere espressa anche mediante riduzioni sull'assegnazione per le annualità successive.

7.2. Produzione di materiali e divulgazione dei risultati

I beneficiari dovranno dare informazione e diffusione del progetto e dei suoi risultati. Ogni prodotto, materiale e iniziativa inerente al progetto dovrà recare in evidenza lo stemma della Regione Toscana e il logo dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- Infanzia da utilizzare secondo le specifiche dettate dalla Regione Toscana; il mancato adempimento a tali prescrizioni può comportare la revoca dei finanziamenti concessi. I prodotti di qualsiasi natura che siano risultato del Progetto Educativo Zonale - P.E.Z. - Infanzia sono di proprietà pubblica e non possono essere commercializzati dai beneficiari.

7.3. Finanziamento dei progetti e ammissibilità delle spese

I progetti sono finanziati con risorse regionali e con cofinanziamenti. Il cofinanziamento da parte delle province (facoltativo) e dei comuni (obbligatorio nella misura di almeno il 15% del costo totale del progetto, come precisato al paragrafo 3.4) può consistere in risorse finanziarie o essere espresso in risorse strumentali, umane e in prestazione di servizi, esplicitandone la quantificazione.

Inoltre, i progetti possono convogliare anche ulteriori risorse di diversa provenienza, attivando sinergie tra iniziative e fondi provenienti da ambiti diversi, anche coinvolgendo a livello locale ulteriori soggetti portatori di risorse, pubblici e privati. Sono esclusi finanziamenti per acquisizioni ed interventi relativi a attrezzature, strutture e beni immobili.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo compreso tra il momento della concessione del finanziamento (atto regionale di prenotazione) fino a 3 mesi dopo il termine della realizzazione delle attività progettuali.

7.4. Modalità, procedure, tempistica ed erogazione del finanziamento

I Progetti Educativi Zonali - P.E.Z. – Infanzia dopo la verifica da parte dell'Amministrazione provinciale e la definitiva approvazione della Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione (anche a seguito di eventuali indicazioni/prescrizioni provinciali) sono trasmessi alla Regione Toscana entro il 30 giugno 2023. Ogni Amministrazione provinciale definisce il proprio calendario per le azioni intermedie.

8. RISORSE DISPONIBILI E LORO RIPARTO

Alla realizzazione dei P.E.Z. Infanzia per l'anno educativo e scolastico 2023/2024 sono destinate risorse pari a € 900.000,00 stanziato con la presente Deliberazione.

La mancata adozione da parte della Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione di adeguato regolamento redatto in coerenza con gli indirizzi regionali⁸ costituisce condizione di revoca dei finanziamenti di cui al presente atto.

Nell'ambito del **P.E.Z. Infanzia** le risorse disponibili sono ripartite tra le Zone, e conseguentemente tra le Province, mediante criteri di riparto basati su parametri demografici, ovvero sulla presenza di popolazione di età compresa tra 0 e 6 anni residente nei comuni di competenza.

La **Tabella 1** riporta il riparto per Zona e Provincia delle risorse disponibili.

Inoltre, si è applicata una perequazione a favore dei territori montani ed insulari, mediante una procedura a due stadi:

- nel primo stadio si è ripartito il 95% delle risorse disponibili tra tutti i comuni, sulla base dei parametri stabiliti.
- nel secondo stadio si è ripartito il 5% delle risorse disponibili solamente tra i comuni insulari e montani (di cui all'All. B LR 68/2011) in maniera proporzionale all'entità di superficie montana presente⁹.

Le risorse ascrivibili a ciascun comune risultano dalla somma dei due valori precedenti. Su questa base i comuni sono stati quindi aggregati in zone, al cui livello avviene il riparto.

Si auspica che le Conferenze zonali, nel formulare il PEZ Infanzia sulla base dei bisogni territoriali, tengano conto anche delle peculiarità orografiche dei territori che le compongono.

Inoltre, le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, nella predisposizione e realizzazione dei P.E.Z. Infanzia, dovranno tener conto **dei vincoli** di seguito riportati:

P.E.Z. Infanzia

Sono obbligatorie le attività 1.a.1. "Potenziamento e funzionamento del coordinamento zonale" e 1.b.1. "Formazione congiunta tra educatori dei servizi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia".

Alla finalità specifica 1.c possono essere destinate al massimo il 10% delle risorse previste.

Attività trasversali uguale o inferiore al 3%.

⁸ Ai sensi dell'art. 6 ter c. 2 della L.R. 32/2002 "La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale" e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 47/R/2003 art. 7 "Regole generali di funzionamento del sistema integrato" c. 2: "La Regione supporta i processi organizzativi dei Comuni mediante l'adozione di proposte metodologiche e strutturali volte alla definizione di strutture permanenti di supporto educativo". In conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 251/2017 "L.R. n. 32/2002 art. 6 ter, criteri generali per il funzionamento delle Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione di cui alla D.G.R. n. 584/2016: linee guida per l'applicazione".

⁹ Analogamente si è proceduto per il territorio dell'Isola del Giglio in quanto insulare.

Tabella 1 - PROGETTI EDUCATIVI ZONALI - P.E.Z. - RIPARTO RISORSE P.E.Z. INFANZIA 2023/2024

Provincia	Zone	Bambini età 0-6 al 1-1-2023	Risorse PEZ	Coefficiente di riparto composto
AR	Aretina	5.053	31.231,94	0,0347
AR	Casentino	1.238	10.160,54	0,0113
AR	Valdarno	3.948	24.046,69	0,0267
AR	Val di Chiana Aretina	2.016	12.785,70	0,0142
AR	Val Tiberina	1.117	9.328,28	0,0104
PROVINCIA AREZZO		13.372	87.553,15	
FI	Empolese	6.954	41.394,86	0,0460
FI	Fiorentina Nord-Ovest	9.366	56.023,64	0,0622
FI	Fiorentina Sud-Est	5.142	31.401,76	0,0349
FI	Firenze	14.855	88.426,93	0,0983
FI	Mugello	2.506	19.418,93	0,0216
FI	Valdarno e Valdisieve	1.446	9.945,53	0,0111
PROVINCIA FIRENZE		40.269	246.611,65	
GR	Amiata Grossetana	633	6.138,65	0,0068
GR	Colline dell'Albegna	1.546	12.125,53	0,0135
GR	Colline Metallifere	1.773	13.119,98	0,0146
GR	Grossetana	3.688	23.178,36	0,0258
PROVINCIA GROSSETO		7.640	54.562,52	
LI	Bassa Val di Cecina	2.544	15.143,60	0,0168
LI	Elba	1.152	7.828,90	0,0087
LI	Livornese	6.539	39.000,91	0,0433
LI	Val di Cornia	1.744	10.487,18	0,0117
PROVINCIA LIVORNO		11.979	72.460,59	
LU	Piana di Lucca	6.893	41.661,41	0,0463
LU	Valle del Serchio	1.682	13.616,21	0,0151
LU	Versilia	5.490	33.378,74	0,0371
PROVINCIA LUCCA		14.065	88.656,36	
MS	Apuane	4.772	28.770,84	0,0320
MS	Lunigiana	1.623	13.535,20	0,0150
PROVINCIA MASSA CARRARA		6.395	42.306,04	
PI	Pisana	7.505	44.753,82	0,0497
PI	Valdarno Inferiore	3.119	18.566,38	0,0206
PI	Valdera	5.634	33.613,83	0,0373
PI	Val di Cecina	957	8.971,19	0,0100
PROVINCIA PISA		17.215	105.905,22	
PO	Pratese	10.787	65.027,67	0,0723
PROVINCIA PRATO		10.787	65.027,67	
PT	Pistoiese	6.779	42.267,82	0,0470
PT	Val di Nievole	4.722	28.338,55	0,0315
PROVINCIA PISTOIA		11.501	70.606,37	
SI	Alta Val d'Elsa	2.549	15.700,82	0,0174
SI	Amiata - Val d'Orcia	579	4.994,39	0,0055

SI	Senese	5.152	32.060,69	0,0356
SI	Val di Chiana Senese	2.130	13.554,53	0,0151
PROVINCIA SIENA		10.410	66.310,43	
TOTALE TOSCANA		143.633	900.000,00	1,0000



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 5618

Seduta del 30/11/2021

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabrizio Sala di concerto con l'Assessore Alessandra Locatelli

Oggetto

SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI -
PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI E CRITERI PER IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE
RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2021 (SECONDA QUOTA) E ALLE ANNUALITÀ 2022 E 2023, IN ATTUAZIONE DEL
NUOVO PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER IL QUINQUENNIO 2021/2025 - (DI CONCERTO
CON L'ASSESSORE LOCATELLI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Giovanni Bocchieri Claudia Moneta

Il Dirigente Francesco Bargiggia

L'atto si compone di 20 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare l’art. 1, commi 180 e 181, lett. e);
- la legge 10 marzo 2000, n. 62 e “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, ed in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 4 che hanno istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi) e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie;
- l’art. 6, il quale delinea le funzioni delle Regioni nell’attuazione del Sistema integrato 0-6 anni, ed in particolare la programmazione e lo sviluppo dello stesso sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all’art. 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
- l’art. 8 che ha previsto l’adozione del Piano di azione nazionale pluriennale che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione, sostenendo gli interventi dei comuni nella gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia;
- l’art. 12, comma 1 che ha istituito il “Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione” per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione e per la progressiva attuazione del citato Piano di azione nazionale pluriennale. Il Fondo nazionale finanzia tra l’altro:
 - a) il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di un progressivo consolidamento, ampliamento e accessibilità dei servizi educativi per l’infanzia, con l’obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale nonché per la promozione dei Poli per l’infanzia;
 - b) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015 e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- l'art. 12, commi 3 e 4, il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo, a titolo di compartecipazione della programmazione regionale. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai Comuni previa programmazione regionale sulla base delle richieste degli Enti locali;

VISTI:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 65/2017, avente durata triennale sino al 2019;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77, ed in particolare l'articolo 233, commi 1 e 2 che hanno consentito di effettuare il riparto del Fondo statale di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs 65/2017 afferente alle risorse dell'anno 2020, nelle more dell'adozione del nuovo Piano di azione nazionale pluriennale;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 19 dicembre 2019, n. 1160, recante il riparto per l'esercizio finanziario 2019 del su richiamato Fondo nazionale;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 giugno 2020, n. 53, recante il riparto del predetto Fondo statale per l'esercizio 2020;
- la D.G.R. n. XI/3373 del 14/07/2021 di approvazione della programmazione regionale degli interventi prioritari afferenti al sistema integrato dalla nascita fino a sei anni nonché dei criteri per il riparto del Fondo annualità 2020;
- il d.d.u.o. n. 8497 del 15/07/2020, come integrato dal decreto n. 9271 del 31 luglio 2020 relativo all'approvazione dell'elenco dei comuni lombardi ammissibili al finanziamento del Fondo nazionale per il sistema integrato 0-6 anni annualità 2020;

VISTE in particolare:

- l'Intesa rep. atti 82/CU siglata in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021 con la quale è stato sancito l'accordo sullo schema di Delibera del Consiglio dei Ministri recante "Piano pluriennale per il sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il



Regione Lombardia

LA GIUNTA

quinquennio 2021-2025”;

- l'Intesa in sede di Conferenza Unificata rep. atti 101/CU del 04/08/2021, con la quale è stato sancito l'accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante “Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l'esercizio finanziario 2021 (prima quota del finanziamento)”;
- l'Intesa in sede di Conferenza Unificata rep. atti 119/CU del 09/09/2021, con la quale è stato sancito l'accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante “Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del finanziamento) e per il biennio 2022/2023;

RICHIAMATE altresì le leggi regionali:

- 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n.30, ed in particolare:
 - a) gli art. 6 e 7 che attribuiscono ai Comuni, per i gradi inferiori dell'istruzione scolastica, la programmazione e la gestione dei servizi di istruzione - e relativi servizi connessi e funzionali -- espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
 - b) l'art. 7- ter, il quale dispone che la Regione, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro, ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, così come modificata dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, ed in particolare l'articolo 4 che prevede -tra i compiti delle unità di offerta sociale- la promozione di azioni volte al sostegno delle responsabilità genitoriali e alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia” che tra le finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l'azione degli enti locali nell'organizzazione dei servizi finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine



Regione Lombardia

LA GIUNTA

economico che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;

- 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori" che prevede, tra i propri obiettivi, il sostegno alle famiglie con minori, nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

RICHIAMATI in via ulteriore gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'XI Legislatura - approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/64 del 10 luglio 2018 - che individua tra gli obiettivi prioritari dell'azione di governo il consolidamento della rete dei servizi per l'infanzia, in stretta sinergia con il sistema degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie, quale necessario punto di ingresso nel sistema di istruzione;

CONSIDERATO che sulla base della citata normativa statale le Regioni programmano e sviluppano il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in coerenza alle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'art. 8 del D. Lgs. 65/2017, individuando le tipologie prioritarie di intervento secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale e sentite le associazioni regionali dell'ANCI, in coerenza agli obiettivi strategici enucleati nell'articolo 4 del D.Lgs. 65/2017;

RILEVATO che il citato Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni per il quinquennio 2021/2025, approvato nell'Intesa in Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021:

- mette a disposizione dei comuni lombardi specifiche risorse dell'apposito Fondo nazionale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 65/2017 per complessivi 307,5 milioni di euro nell'annualità 2021 e 309 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022-2023 che saranno erogate ai Comuni direttamente dal Ministero dell'Istruzione, sulla base della programmazione regionale prevista dalla presente deliberazione e dal relativo provvedimento dirigenziale di riparto;
- prevede che, al fine di assicurare ai comuni la liquidità funzionale alla gestione dei servizi nel prossimo anno scolastico, una prima quota del Fondo nazionale, pari a 264 milioni di euro a livello nazionale (€ 41.730.117,48 per Regione Lombardia), viene ripartita tra le Regioni in misura corrispondente al D.M. 53/2020 riferita all'annualità 2020, salvo diversa programmazione regionale;

RILEVATO altresì che Regione Lombardia ha approvato la programmazione regionale relativa all'annualità 2021 (Prima quota), confermando al Ministero



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'Istruzione, con nota provvedimento Prot. R1.2021.0095266 del 6 agosto 2021, l'elenco dei comuni beneficiari e gli importi ad essi spettanti nell'annualità 2020 previsti dalla D.G.R. 3373/2020 e dal relativo decreto dirigenziale di riparto n. 9271 del 31 luglio 2020 per la successiva erogazione da parte del medesimo Ministero;

DATO ATTO che la programmazione regionale relativa del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni riferita all'annualità 2021 (Seconda quota) e a ciascuna delle annualità 2022 e 2023 è volta a definire, nell'ambito del quadro normativo nazionale e in coerenza con gli obiettivi strategici e le finalità previsti del Piano di azione nazionale pluriennale 2021/2025, le tipologie di intervento prioritarie per la realizzazione di efficaci e tempestivi interventi volti a qualificare e sostenere la rete dei servizi di prima infanzia e di istruzione erogati dalle istituzioni educative a titolarità pubblica e privata e dalle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private, nonché a promuovere la diffusione dei Poli per l'infanzia;

RILEVATA l'esigenza - in coerenza alle finalità del nuovo Piano di azione nazionale pluriennale quinquennale 2021/2025 - di garantire la tenuta del sistema da zero a sei anni, per promuovere la continuità e l'organicità del percorso educativo e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, sostenendo lo sviluppo dei bambini e delle bambine all'interno di un modello unitario - costituito dalle istituzioni educative, dagli enti locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi - che in Lombardia si articola con una forte componente paritaria e privata, nonché di assicurare un'adeguata pianificazione e un'efficace allocazione ed utilizzo delle risorse del Fondo statale per le annualità 2021 (Seconda Quota) e per ciascuna delle annualità 2022/2023, orientando le priorità della programmazione degli interventi - anche alla luce del perdurare dell'emergenza dovuta alla pandemia da COVID 19 - nelle seguenti tipologie:

- contributo per le spese di gestione delle istituzioni educative per la prima infanzia comunali e private e delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private, attraverso la parziale copertura degli oneri di gestione e promozione della diffusione dei Poli per l'Infanzia, anche al fine di raggiungere il 33 % di copertura della popolazione sotto i tre anni a livello regionale, in coerenza alla normativa comunitaria e nazionale;
- stabilizzazione e potenziamento delle sezioni primavera, di norme aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
- sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO pertanto di approvare - nel quadro delle indicazioni richiamate dal Piano di azione nazionale pluriennale 2021/2025 - la programmazione regionale del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in Lombardia e le relative tipologie prioritarie di intervento per l'annualità 2021 (Seconda Quota) e per il biennio 2022/2023, come meglio esplicitato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO inoltre - sulla base dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021 - afferente al riparto tra le Regioni per l'annualità 2020 del Fondo statale per il sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al D. Lgs. 65/2017 - di approvare i criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del predetto Fondo, come segue:

A) Con riferimento all'annualità 2021 (Seconda parte del finanziamento):

Il Fondo statale annualità 2021 (Seconda quota) ammonta per Regione Lombardia complessivamente a € 5.368.920,76, come da Intesa e relativo schema di D.M. di riparto approvati in sede di Conferenza Unificata in data 9 settembre 2021.

In coerenza con le finalità del Piano di azione nazionale pluriennale, la quota di € 2.354.952,00, corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo annuale statale relativo all'annualità 2021, pari a complessivi € 47.099.038,24, è destinata ai comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge 328/2000 e alla l.r. 3/2008 per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, sulla base di apposite linee guida regionali approvate d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sentiti il tavolo paritetico di coordinamento di cui all'art. 11 del Piano ed il Tavolo regionale di confronto.

La quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali è ripartita tra i comuni aggregati negli ambiti territoriali in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (Dati ISTAT) alla data del 1 gennaio 2021 ed è assegnata al comune dell'ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni, sempre alla data del 1 gennaio 2021, per l'attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo ambito.

Le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei comuni aggregati negli ambiti territoriali sono definite sulla base delle predette linee guida regionali.

L'importo rimanente di € 3.013.968,85 relativo alla seconda assegnazione del Fondo nazionale per l'annualità 2021 è ripartito fra tutti comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni sulla base



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dei criteri già definiti dalla D.G.R. XI/3373 del 14/07/2020, come di seguito specificato:

- a) per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1 gennaio 2021;
- b) per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle pratiche ammesse alla Misura "Nidi Gratis", di cui:
 - il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2021: asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla Misura "Nidi gratis" annualità 2020/2021;
 - il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021);
 - il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati "Sezioni Primavera" (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021);

B) Con riferimento a ciascuna delle annualità 2022 e 2023:

Il Fondo statale per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 ammonta per Regione Lombardia complessivamente a € 48.973.299,85, come da Intesa e relativo schema di D.M. di riparto approvati in sede di Conferenza Unificata in data 9 settembre 2021.

In coerenza con le finalità del Piano di azione nazionale pluriennale, la quota di € 2.448.665,00 - corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo annuale statale relativo a ciascuna delle annualità 2022 e 2023 pari a complessivi € 48.973.299,85 - è destinata ai comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge 328/2000 ed alla l.r. 3/2008 per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, sulla base di apposite linee guida regionali approvate d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, sentiti il tavolo paritetico di coordinamento di cui all'art. 11 del Piano ed il Tavolo regionale di confronto.

La quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali è ripartita tra i comuni aggregati negli ambiti territoriali in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (Dati ISTAT) alla data del 1 gennaio 2021 ed è assegnata al comune dell'ambito con la maggior popolazione di età



Regione Lombardia

LA GIUNTA

compresa tra 0 e 5 anni, sempre alla data del 1 gennaio 2021, per l'attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo ambito.

Le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei comuni aggregati negli ambiti territoriali sono definite sulla base delle predette linee guida regionali.

Vengono di seguito definiti i criteri di riparto del Fondo statale per ciascuna della annualità 2022 e 2023 tra i Comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni:

- a) per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1 gennaio 2021;
- b) per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui:
 - il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2021: asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 20% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021);
 - il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati "Sezioni Primavera" (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021);

DATO ATTO che le risorse regionali che concorrono alla realizzazione degli interventi per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, sono stanziare nel bilancio regionale pluriennale 2021/2023 alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, cap. 4390, 8217, 10328, 10329 e 10330 per un importo di € 9.500.000,00 per le annualità 2021 e 2023 e di € 5.500.000,00 per l'annualità 2022 - coerentemente al Progetto di Legge relativo al Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con DGR n. XI/5438 del 29/10/2021 - nonché alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, capitolo 5943 per un importo annuo di € 12.700.000,00 quota parte del Fondo Sociale Regionale e alla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 per un importo di € 7.000.000,00 a valere sui capitoli 14048, 14049 e 14050 per entrambe le annualità 2021 e 2022;

RITENUTO in via ulteriore di demandare:

- alla Direzione regionale "Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione", in collaborazione con la Direzione "Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità" - per gli ambiti di rispettiva competenza - l'attuazione della presente deliberazione, ed in particolare l'approvazione con



Regione Lombardia

LA GIUNTA

apposito decreto dirigenziale del riparto delle risorse del Fondo nazionale a favore dei comuni beneficiari;

- a successiva intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale - sentita l'ANCI regionale - l'approvazione dei criteri, delle tipologie, delle modalità organizzative e dei requisiti di accesso al finanziamento pubblico per l'erogazione dell'offerta di servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominata "Sezioni Primavera", per l'annualità 2021/2022, coerentemente con la piena messa a regime della misura nel quadro del sistema integrato 0-6 anni;

DATO ATTO che in merito al presente provvedimento sono stati sentiti, rispettivamente, in data 17 novembre 2021 e 18 novembre 2021, i soggetti istituzionali e gli stakeholder territoriali nell'ambito del Tavolo paritetico di confronto costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 11 del Piano di azione nazionale pluriennale nonché del Tavolo regionale di confronto e monitoraggio di cui alla D.G.R. n. 3373/2020;

VISTA la L.R. n. 20 del 7 luglio 2008, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare - nel quadro delle indicazioni richiamate dal Piano di azione nazionale pluriennale 2021/2025 - i criteri per la programmazione regionale del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni in Lombardia e le relative tipologie prioritarie di intervento per l'annualità 2021 (Seconda Quota) e per il biennio 2022/2023, come meglio esplicitato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare altresì, sulla base dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021, i criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del predetto Fondo, come segue:

A) Con riferimento all'annualità 2021 (Seconda parte del finanziamento):

Il Fondo statale annualità 2021 (Seconda quota) ammonta per Regione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Lombardia complessivamente a € 5.368.920,76, come da Intesa e relativo schema di D.M. di riparto approvati in sede di Conferenza Unificata in data 9 settembre 2021.

In coerenza con le finalità del Piano di azione nazionale pluriennale, la quota di € 2.354.952,00, corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo annuale statale relativo all'annualità 2021, pari a complessivi € 47.099.038,24, è destinata ai comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge 328/2000 ed alla l.r. 3/2008 per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, sulla base di apposite linee guida regionali approvate d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sentiti il tavolo paritetico di coordinamento di cui all'art. 11 del Piano ed il Tavolo regionale di confronto.

La quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali è ripartita tra i comuni aggregati negli ambiti territoriali in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (Dati ISTAT) alla data del 1 gennaio 2021 ed è assegnata al comune dell'ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni, sempre alla data del 1 gennaio 2021, per l'attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo ambito. Le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei comuni aggregati negli ambiti territoriali sono definite sulla base delle predette linee guida regionali. L'importo rimanente di € 3.013.968,85 relativo alla seconda assegnazione del Fondo nazionale per l'annualità 2021 è ripartito fra tutti comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni sulla base dei criteri già definiti dalla D.G.R. XI/3373 del 14/07/2020, come di seguito specificato:

- a) per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1 gennaio 2021;
- b) per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle pratiche ammesse alla Misura "Nidi Gratis", di cui:
 - il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2021: asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla Misura "Nidi gratis" annualità 2020/2021;
 - il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021);
- il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati "Sezioni Primavera" (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021);

B) Con riferimento a ciascuna delle annualità 2022 e 2023:

Il Fondo statale per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 ammonta per Regione Lombardia complessivamente a € 48.973.299,85, come da Intesa e relativo schema di D.M. di riparto approvati in sede di Conferenza Unificata in data 9 settembre 2021.

In coerenza con le finalità del Piano di azione nazionale pluriennale, la quota di € 2.448.665,00 - corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo annuale statale relativo a ciascuna delle annualità 2022 e 2023 pari a complessivi € 48.973.299,85 - è destinata ai comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge 328/2000 e della l.r. 3/2008 per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, sulla base di apposite linee guida regionali approvate d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, sentiti il tavolo paritetico di coordinamento di cui all'art. 11 del Piano ed il Tavolo regionale di confronto.

La quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali è ripartita tra i comuni aggregati negli ambiti territoriali in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (Dati ISTAT) alla data del 1 gennaio 2021 ed è assegnata al comune dell'ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni, sempre alla data del 1 gennaio 2021, per l'attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo ambito. Le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei comuni aggregati negli ambiti territoriali sono definite sulla base delle predette linee guida regionali. Vengono di seguito definiti i criteri di riparto del Fondo statale per ciascuna della annualità 2022 e 2023 tra i Comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni:

- a) per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1 gennaio 2021;
- b) per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui:
 - il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2021: asili nido,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);

- il 20% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021);
- il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati "Sezioni Primavera" (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021);

3. di stabilire che le risorse regionali che concorrono alla realizzazione degli interventi per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, sono stanziare nel bilancio regionale pluriennale 2021/2023 alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, cap. 4390, 8217, 10328, 10329 e 10330 di € 9.500.000,00 per le annualità 2021 e 2023 e di € 5.500.000,00 per l'annualità 2022 - coerentemente al Progetto di Legge relativo al Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con DGR n. XI/5438 del 29/10/2021 - nonché alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, capitolo 5943 per un importo annuo di € 12.700.000,00 quota parte del Fondo Sociale Regionale e alla Missione 12, Programma 1, Titolo 1 per un importo di € 7.000.000,00 a valere sui capitoli 14048, 14049 e 14050 per entrambe le annualità 2021 e 2022;

4. di demandare:

- alla Direzione regionale "Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione", in collaborazione con la Direzione "Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità" - per gli ambiti di rispettiva competenza - l'attuazione della presente deliberazione, ed in particolare l'approvazione con apposito decreto dirigenziale del riparto delle risorse del Fondo nazionale a favore dei comuni beneficiari;
- a successiva intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale -sentita l'ANCI regionale- l'approvazione dei criteri, delle tipologie, delle modalità organizzative e dei requisiti di accesso al finanziamento pubblico per l'erogazione dell'offerta di servizi educativi per i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominata "Sezioni Primavera", per l'annualità 2021/2022, coerentemente con la piena messa a regime della misura nel quadro del sistema integrato 0-6 anni;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;

6. di demandare alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca,



Regione Lombardia
LA GIUNTA

Innovazione e Semplificazione la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato A**Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - Programmazione regionale degli interventi e criteri per il riparto del Fondo nazionale relativo all'annualità 2021 (Seconda quota) e alle annualità 2022 e 2023, in attuazione del nuovo Piano di azione nazionale pluriennale per il quinquennio 2021/2025.**

Con Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021 è stato adottato il nuovo Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni per il quinquennio 2021/2025.

Il Piano mette a disposizione dei comuni lombardi per il triennio 2021-2023 specifiche risorse dell'apposito Fondo nazionale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 65/2017 per complessivi 307,5 milioni di euro nell'annualità 2021 e 309 milioni per ciascuna delle annualità 2022-2023 che saranno erogate ai Comuni dal Ministero dell'Istruzione, sulla base della programmazione regionale prevista dalla presente deliberazione e dal relativo provvedimento di riparto.

Con riferimento all'annualità 2021, la predetta intesa ed il relativo schema di D.M. di riparto - approvato in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021 - prevedono che, al fine di assicurare agli enti locali la liquidità funzionale alla gestione dei servizi nell'anno scolastico 2021/2022, una prima quota del Fondo nazionale, pari a 264 milioni di euro a livello nazionale (€ 41.730.117,48 per Regione Lombardia), viene ripartita tra le Regioni in misura corrispondente al D.M. 53/2020 riferita all'annualità 2020, salvo diversa programmazione regionale.

Regione Lombardia ha definito la programmazione regionale relativa all'annualità 2021 (Prima quota), confermando, con nota Prot. R1.2021.0095266 del 6 agosto 2021, l'elenco dei comuni beneficiari e gli importi ad essi spettanti nell'annualità 2020 previsti dalla D.G.R. n. 3373/2020 e dal relativo decreto dirigenziale di riparto n. 9271 del 31 luglio 2020 per la successiva erogazione a favore dei comuni lombardi del contributo da parte del Ministero dell'istruzione.

La programmazione regionale relativa al Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni riferita all'annualità 2021 (Seconda quota) e a ciascuna delle annualità 2022 e 2023 è volta a definire, nell'ambito del quadro normativo nazionale e in coerenza con gli obiettivi strategici e le finalità previsti del Piano di azione nazionale pluriennale 2021/2025, le tipologie di intervento prioritarie per la realizzazione di efficaci e tempestivi interventi volti a qualificare e sostenere la rete dei servizi di prima infanzia e di istruzione erogati dalle istituzioni educative a titolarità pubblica e privata e dalle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private.

Le priorità della programmazione regionale 2021 sono definite anche alla luce del perdurare dell'emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 che ha avuto negli ultimi due anni un forte impatto sulla vita quotidiana delle famiglie, sulla crescita dei bambini e delle bambine e sullo sviluppo del sistema dei servizi rivolti alla fascia da zero a sei anni di età. Nell'attuale fase di transizione e di graduale ripresa si rileva tuttavia ancora l'esigenza di sostenere l'erogazione dei servizi educativi nel territorio lombardo, con particolare riferimento all'ampio tessuto di servizi privati per la prima infanzia - anche al fine del consolidamento del sistema 0-3 anni e del raggiungimento della quota del 33% di copertura dei posti delle unità di offerta quale limite previsto a regime a livello comunitario e nazionale - nonché delle scuole dell'infanzia paritarie. Viene pertanto confermata la finalità di garantire la tenuta del sistema da zero a sei anni, per promuovere la continuità e l'organicità del percorso educativo e di istruzione, sostenendo lo sviluppo dei bambini e delle bambine all'interno di un modello unitario - costituito dalle istituzioni educative, dagli enti locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi - che in Lombardia si articola con una forte componente paritaria e privata.

Tale sistema è costituito da asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia, sezioni primavera e servizi integrativi gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati in regolare esercizio ai sensi della normativa regionale nonché dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private).

Nello specifico, esso presenta le seguenti caratteristiche:

- numerosità della popolazione di età compresa tra zero e sei anni: nonostante il calo demografico intervenuto a livello nazionale negli ultimi anni, il numero dei bambini e delle bambine residenti in Comuni lombardi che hanno attivato almeno uno dei servizi del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'art. 8 del D. Lgs. 65/2017 è a pari a oltre 481.000 unità;

- diffusione dei servizi per la prima infanzia che coprono il 31,7% della popolazione di età compresa da zero a tre anni. L'articolazione della rete dei servizi rivolti alla prima infanzia è costituita da 1.807 asili nido, 253 micronidi, 267 nidi famiglia e 83 centri prima infanzia per un totale di 2.410 unità di offerta. I posti in esercizio sono 63.524;
- mantenimento della rete dei servizi per la prima infanzia attraverso il Fondo sociale regionale, nel 2020 pari a circa 10,4 milioni di euro;
- articolata e consolidata sperimentazione dei servizi educativi integrativi destinati ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi (Sezioni primavera) - aggregati alle scuole dell'infanzia e ai nidi d'infanzia – che valorizza gli esiti delle esperienze condotte nel territorio lombardo e a livello nazionale a partire dall'annualità 2007. I bambini e le bambine iscritti a quasi 500 istituzioni educative erogatrici del servizio sono in costante crescita e sono pari complessivamente a oltre 6.600 unità;
- significativa e capillare diffusione nel territorio lombardo dei servizi di istruzione a favore dei bambini e delle bambine in età prescolare (da 3 a 6 anni) erogati da istituzioni scolastiche paritarie, con un alto numero di scuole (complessivamente circa n. 1.700, di cui circa 1.400 scuole paritarie private), un numero rilevante di bambini e bambine frequentanti pari ad oltre 133.000 unità (di cui oltre 105.000 nelle scuole paritarie private, pari a circa il 50% del totale degli iscritti alla scuola dell'infanzia). In numerosi comuni lombardi, l'offerta di istruzione è garantita esclusivamente da scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali.
Regione Lombardia, ai sensi della normativa regionale di settore (art. 7-ter l.r.19/07), riconosce la funzione educativa e sociale delle scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro e ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario annuo integrativo rispetto a quello comunale e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- politiche di sostegno alla conciliazione vita-lavoro e di sostegno alle famiglie fragili: gli interventi previsti sono volti ad aumentare e consolidare i servizi per l'infanzia e l'adolescenza del territorio (anche riservando specifica attenzione ai minori con disabilità), a sostenere le iniziative di welfare territoriale e aziendale e a supportare la frequenza dei minori nelle strutture socio-educative per la prima infanzia, con l'obiettivo di favorire il mantenimento e l'aumento dell'occupazione femminile ed una più equilibrata distribuzione dei carichi di cura familiare. In particolare, dal 2016, Regione Lombardia ha sperimentato una specifica misura denominata "Nidi Gratis", grazie alla quale le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale (ISEE 0-20.000 euro) hanno potuto beneficiare dell'abbattimento della retta dovuta per la frequenza di nidi pubblici o privati convenzionati (15.029 nuclei familiari ammessi al finanziamento nell'anno 2019/2020 e 6.452 nuclei ammessi nell'anno educativo 2020/2021);
- promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità attraverso l'assegnazione a favore di 815 scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali aventi sede in Lombardia di uno specifico contributo integrativo pari a 1 milione di Euro annuo a copertura dei costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno nei confronti di oltre 1.800 bambini e bambine in condizione di disabilità certificata, anche grave, non coperta dalla relativa contribuzione statale e regionale.

Priorità di intervento

La destinazione delle risorse del Fondo nazionale 0-6 per l'anno 2021 (Seconda quota) e per il biennio 2022/2023 prevede le seguenti tipologie prioritarie di intervento:

- a) contributo per le spese di gestione delle istituzioni educative per la prima infanzia comunali e private e delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private, attraverso la parziale copertura degli oneri di gestione e promozione della diffusione dei Poli per l'infanzia, anche al fine di

raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni a livello regionale in coerenza alla normativa comunitaria e nazionale;

- b) stabilizzazione e potenziamento delle sezioni primavera, di norme aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
- c) sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

Riferimento normativo: art. 3, comma 1, lett. b) e lett. c) del Piano di Azione nazionale quinquennale 2021/2025 approvato in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021.

- *Finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione.*
- *Interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali,*

Le Amministrazioni comunali - nel quadro dei propri regolamenti per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia - utilizzano le risorse del Fondo a parziale copertura degli oneri di gestione a favore di tutte le unità di offerta per la prima infanzia pubbliche e private autorizzate e in esercizio - nonché delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private con sede nel territorio lombardo.

Modalità di programmazione del sistema lombardo

Per quanto riguarda la programmazione a livello territoriale, in coerenza al nuovo Piano di azione nazionale pluriennale, la pianificazione delle azioni e la ripartizione delle risorse viene allocata a livello di singoli Comuni o Associazioni di Comuni.

Criteri per l'assegnazione delle risorse del Fondo nazionale a favore dei Comuni e per la destinazione della spesa sul territorio.

A) Annualità 2021 (Seconda quota del Fondo).

Il Fondo statale annualità 2021 (Seconda quota) ammonta per Regione Lombardia complessivamente a € 5.368.920,76, come da Intesa e relativo schema di D.M. di riparto approvati in sede di Conferenza Unificata in data 9 settembre 2021.

In coerenza con le finalità del Piano di azione nazionale pluriennale, la quota di € 2.354.952,00- corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo annuale statale relativo all'annualità 2021 pari a complessivi € 47.099.038,24 - è destinata ai comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge 328/2000 e alla l.r. 3/2008 per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, sulla base di apposite linee guida regionali approvate d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sentiti il Tavolo paritetico di coordinamento di cui all'art. 11 del Piano ed il Tavolo regionale di confronto.

La quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali è ripartita tra i comuni aggregati negli ambiti territoriali in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (Dati ISTAT) alla data del 1 gennaio 2021 ed è assegnata al comune dell'ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni, sempre alla data del 1 gennaio 2021.

Le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei comuni aggregati negli ambiti territoriali sono definite sulla base delle sopracitate linee guida regionali.

L'importo rimanente di € 3.013.968,85 relativo alla seconda assegnazione del Fondo nazionale per l'annualità 2021 è ripartito fra tutti i comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni sulla base dei criteri già definiti dalla D.G.R. XI/3373 del 14/07/2020, come di seguito specificato:

- a) per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1 gennaio 2021;

- b) per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e del numero dei bambini e delle bambine iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonché delle pratiche ammesse alla Misura "Nidi Gratis", di cui:
- il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2021: asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 5% relativo al numero di pratiche rendicontate dai comuni aderenti alla Misura "Nidi Gratis" annualità 2020/2021;
 - il 15% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021);
 - il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini e bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati "Sezioni Primavera" (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021).

Le risorse del Fondo nazionale devono ritenersi aggiuntive a quelle normalmente già stanziati dai Comuni e a quelle relative ad ogni altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale.

I Comuni provvedono al successivo riparto a livello territoriale delle risorse del Fondo, nel rispetto delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di riparto 2020 e dei posti disponibili a livello regionale per i servizi 0-6 anni:

- il 65% per i servizi per la prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private;
- il 25% per i servizi di istruzione delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private;
- il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini e delle bambine di età compresa tra i due e i tre anni (Sezioni Primavera).

I Comuni, nell'ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di specifiche esigenze territoriali correlate alla connotazione della domanda ed eventualmente rideterminare le predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in fase di monitoraggio della spesa.

Per ciascuna tipologia di servizi il contributo del Fondo statale 2021 (Seconda quota) è ripartito dai Comuni a favore delle istituzioni educative e delle scuole dell'infanzia paritarie in proporzione al numero dei bambini e delle bambine iscritti nell'a.s. 2020/2021.

Le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del sistema integrato di educazione e di istruzione. I Comuni - in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato - coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i soggetti locali coinvolti nell'erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubicati sul proprio territorio.

B) Annualità 2022 e 2023

Il Fondo statale per ciascuna delle annualità 2022 e 2023 ammonta per Regione Lombardia a € 48.973.299,85, come da Intesa e relativo schema di D.M. di riparto approvati in sede di Conferenza Unificata in data 9 settembre 2021.

In coerenza con le finalità del Piano di azione nazionale pluriennale, la quota di € 2.448.665,00 - corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo annuale statale relativo a ciascuna delle annualità 2022 e 2023 - è destinata ai comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge 328/2000 ed alla l.r. 3/2008 per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali, sulla base di apposite linee guida regionali approvate d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sentiti il Tavolo paritetico di coordinamento di cui all'art. 11 del Piano ed il Tavolo regionale di confronto.

La quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei coordinamenti pedagogici territoriali è ripartita tra i comuni aggregati negli ambiti territoriali in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (Dati ISTAT) alla data del 1 gennaio 2021 ed è assegnata al comune dell'ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni, sempre alla data del 1 gennaio 2021.

Le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei comuni aggregati negli ambiti territoriali sono definite sulla base delle sopra citate linee guida regionali.

L'importo rimanente di € 46.524.634,85 del Fondo statale per ciascuna della annualità 2022 e 2023 viene ripartito tra i Comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni sulla base dei seguenti criteri:

- a) per il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1 gennaio 2021;
- b) per il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e del numero dei bambini e delle bambine iscritti ai servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, di cui:
 - il 45% relativo ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2021: asili nido, micronidi, nidi famiglia e centri prima infanzia (Fonte: AFAM Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 - il 20% relativo agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021);
 - il 5% relativo agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini e bambine di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominati "Sezioni Primavera" (dati Ufficio Scolastico Regionale a.s. 2020/2021).

Le risorse del Fondo nazionale devono ritenersi aggiuntive a quelle normalmente già stanziati dai Comuni e a quelle relative ad ogni altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale e regionale.

I Comuni provvedono al successivo riparto a livello territoriale delle risorse del Fondo, nel rispetto delle seguenti quote:

- il 60% per i servizi per la prima infanzia presso le unità di offerta pubbliche e private;
- il 30% per i servizi di istruzione delle scuole dell'infanzia paritarie comunali e private;
- il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini e delle bambine di età compresa tra i due e i tre anni (Sezioni Primavera).

I Comuni, nell'ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di specifiche esigenze territoriali correlate alla connotazione della domanda ed eventualmente rideterminare le predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in fase di monitoraggio della spesa.

Per ciascuna tipologia di servizi il contributo del Fondo statale per le annualità 2022 e 2023 è ripartito dai Comuni a favore delle istituzioni educative e delle scuole dell'infanzia paritarie in proporzione al numero dei bambini e delle bambine iscritti nell'a.s. 2021/2022 (annualità 2022) e 2022/2023 (annualità 2023).

Le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del sistema integrato di educazione e di istruzione. I Comuni - in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato - coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i soggetti locali coinvolti nell'erogazione dei servizi educativi e di istruzione ubicati sul proprio territorio.

Partenariato istituzionale e sociale

In coerenza alle disposizioni previste dall'articolo 11 del Piano di azione nazionale pluriennale 2021/2025, l'attività di proposta, coordinamento e monitoraggio degli interventi realizzati dai comuni in attuazione del presente atto di programmazione, nonché di verifica sull'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale 0-6 sono svolte dall'apposito Tavolo paritetico regionale di coordinamento costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Il monitoraggio dei risultati nonché l'individuazione delle modalità di sviluppo del sistema integrato da zero a sei anni - in un'ottica di collaborazione istituzionale e di partenariato sociale - saranno oggetto di confronto anche nell'apposito Tavolo regionale, composto dagli interlocutori istituzionali (Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale, ANCI Lombardia, Comune di Milano) e dagli stakeholder territoriali.

Monitoraggio della spesa per la realizzazione degli interventi

I Comuni sono tenuti a trasmettere il monitoraggio della spesa per la realizzazione degli interventi posti in essere con le risorse del Fondo nazionale relative alle annualità 2021/2023 in base alle tipologie ed ai criteri sopra indicati, secondo le tempistiche e modalità definite nell'articolo 8, commi 7 e 8 del Piano di azione nazionale pluriennale e secondo le modalità operative stabilite con apposito provvedimento dirigenziale della Regione, in coerenza alle determinazioni assunte nella Cabina di regia nazionale.

Le disposizioni di cui al presente atto potranno subire modifiche alla luce di diversa e successiva normativa statale e regionale in materia di contrasto alla pandemia da COVID-19.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 529

Seduta del 26/06/2023

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Simona Tironi di concerto con l'Assessore Elena Lucchini

Oggetto

SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI – DETERMINAZIONI INTEGRATIVE IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI ED ALLE RISORSE DEL RELATIVO FONDO STATALE PER L'ANNUALITÀ 2023 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LUCCHINI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Paolo Mora Claudia Moneta

I Dirigenti Marina Colombo Davide Sironi

L'atto si compone di 13 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge n. 107 del 13 luglio 2015 "*Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" ed, in particolare, l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e;
- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo Studio e all'Istruzione*";

VISTO il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 "*Istituzione del Sistema integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" ed, in particolare:

- gli articoli 1, 2 e 4, che hanno istituito il *Sistema integrato di Educazione e di Istruzione per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni*, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (Nidi e Micronidi, Sezioni Primavera e servizi integrativi) e dalle Scuole dell'infanzia statali e paritarie;
- l'articolo 6, che delinea le funzioni delle Regioni nell'attuazione del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni* ed, in particolare, la programmazione e lo sviluppo dello stesso sulla base delle indicazioni del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale;
- l'articolo 8, che ha previsto l'adozione del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*, che definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l'ampliamento e la qualificazione del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni*, sostenendo gli interventi dei Comuni nella gestione dei servizi educativi per l'infanzia e delle Scuole dell'infanzia;
- l'articolo 12, comma 1, che ha istituito il *Fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione*, per la promozione del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni* e per la progressiva attuazione del citato *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*. Il *Fondo nazionale* finanzia tra l'altro:
 - a) spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle Scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di un progressivo consolidamento, dell'ampliamento e dell'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale nonché per la promozione dei *Poli per l'infanzia*;
 - b) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

docente – in coerenza con quanto previsto dal *Piano nazionale di Formazione* di cui alla legge n. 107/2015 – e di promozione dei *Coordinamenti Pedagogici Territoriali*;

- l'articolo 12, commi 3 e 4, il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa Intesa in sede di Conferenza Unificata, provvede a ripartire tra le Regioni le risorse del *Fondo nazionale*, a titolo di compartecipazione della programmazione regionale; nello specifico, prevede che risorse sono erogate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai Comuni, previa programmazione regionale sulla base delle richieste degli Enti locali;

VISTI, in particolare:

- l'Intesa, siglata in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021 (rep. atti 82/CU), con la quale è stato sancito l'Accordo sullo schema di delibera del Consiglio dei Ministri "*Piano pluriennale per il Sistema integrato di Educazione e di Istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025*";
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata in data 4 agosto 2021 (rep. atti 101/CU), con la quale è stato sancito l'Accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, "*Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di Educazione e di Istruzione 0-6 anni per l'esercizio finanziario 2021 (prima quota del finanziamento)*";
- l'Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata in data 9 settembre 2021 (rep. atti 119/CU), relativa al riparto della seconda quota di risorse del *Fondo Nazionale* per il *Sistema integrato*, afferente all'esercizio finanziario 2021, nonché delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2022 e 2023";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 "*Piano di Azione Nazionale Pluriennale per la promozione del Sistema integrato di Educazione e di Istruzione*";
- il DM n. 334 del 22 novembre 2021 "*Adozione delle linee pedagogiche per il Sistema integrato Zerosei*", di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017;
- DM n. 87 del 7 aprile 2022 "*Decreto di riparto della prima quota di risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato Zerosei e.f. 2021*";
- il DM n. 88 del 7 aprile 2022 "*Decreto di riparto della seconda quota di risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato Zerosei e.f. 2021*";
- il DM n. 89 del 7 aprile 2022 "*Decreto di riparto delle risorse del Fondo*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- nazionale per il Sistema integrato Zerosei e.f. 2022”;*
- l'articolo 5-bis, del DL n. 198 del 29 dicembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023;
 - il DM n. 82 del 9 maggio 2023;

RICHIAMATE altresì le leggi regionali:

- n. 19 del 6 agosto 2007 “*Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia*”, così come modificata e integrata dalla legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 ed, in particolare:
 - a) gli articoli 6 e 7, che attribuiscono ai Comuni, per i gradi inferiori dell'Istruzione scolastica, la programmazione e la gestione dei servizi di Istruzione – e relativi servizi connessi e funzionali – espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;
 - b) l'articolo 7-ter, il quale dispone che la Regione – riconoscendo la funzione sociale delle Scuole dell'infanzia autonome non statali e non comunali, senza fini di lucro – ne sostiene l'attività mediante un proprio intervento finanziario integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o da Convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- n. 3 del 12 marzo 2008 “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*”, così come modificata dalla legge regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 “*Evoluzione del Sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33*” ed, in particolare, l'articolo 4, che prevede – tra i compiti delle *Unità di Offerta sociale* – la promozione di azioni volte al sostegno delle responsabilità genitoriali ed alla conciliazione tra maternità e lavoro;
- n. 23 del 6 dicembre 1999 “*Politiche regionali per la famiglia*”, che tra le finalità prevede il sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l'azione degli Enti locali nell'organizzazione dei servizi per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
- n. 34 del 14 dicembre 2004, “*Politiche regionali per i minori*”, che prevede, tra i propri obiettivi, il sostegno alle famiglie con minori nell'assolvimento dei compiti educativi e di cura, anche promuovendo la conciliazione dei tempi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

di lavoro con i tempi della famiglia;

CONSIDERATO che, sulla base della citata normativa statale, le Regioni programmano e sviluppano il *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni*, in coerenza con le indicazioni del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* di cui all'articolo 8 del DLgs n. 65/2017, individuando le tipologie prioritarie di intervento secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale e sentite le Associazioni regionali dell'ANCI, in coerenza con gli obiettivi strategici enucleati nell'articolo 4 del medesimo DLgs n. 65/2017;

RILEVATO che il citato *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* per il *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni* per il quinquennio 2021/2025 – approvato con l'Intesa in Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021 nonché con la citata delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021 – ha messo a disposizione dei Comuni specifiche risorse dell'apposito *Fondo nazionale* di cui all'articolo 12 del DLgs n. 65/2017, per complessivi 307,5 milioni di euro nell'annualità 2021 e 309 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, che sono erogate ai Comuni direttamente dal Ministero dell'Istruzione, sulla base degli atti di programmazione regionale;

DATO ATTO che il citato *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*, nella sua articolazione pluriennale per il quinquennio 2021/2025:

- prevede che gli interventi oggetto di programmazione regionale siano riconducibili, tra l'altro, ad una o più delle seguenti tipologie:
 - a) finanziamento, in quota parte, di spese di gestione per i servizi educativi e di Istruzione (in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione), sostenute dalle Istituzioni educative per l'infanzia e dalle Scuole dell'infanzia;
 - b) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente – in coerenza con quanto previsto dal *Piano nazionale di Formazione* di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107/2015 – e di promozione dei Coordinamenti pedagogici territoriali;
- indica, per le risorse disponibili del *Fondo statale*, la finalità di consolidare, ampliare e qualificare il *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni*, nei limiti delle risorse del *Fondo* stesso, come ripartite sulla base delle citate Intese, siglate in sede di Conferenza Stato-Regioni, che hanno destinato a favore di Regione Lombardia, complessivamente, euro 47.099.038,24 per l'annualità 2021 ed euro 48.973.299,85 per ciascuna



Regione Lombardia

LA GIUNTA

delle annualità 2022 e 2023;

- prevede espressamente che le Regioni, nelle more dell'istituzione dell'apposito *Sistema informativo nazionale* nell'ambito dell'*Anagrafe nazionale per il Sistema integrato di Educazione e di Istruzione*, acquisiscano dai Comuni – operanti in forma singola o associata – i dati di monitoraggio della spesa e li trasmettano al Ministero dell'Istruzione per la valutazione in merito alla realizzazione degli interventi attuati a livello territoriale con l'utilizzo delle risorse del *Fondo statale* e del cofinanziamento regionale; nello specifico, prevede inoltre che l'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse riferite agli interventi per le annualità 2019 e 2020 sia assolto attraverso l'invio al medesimo Ministero delle relative schede, unitamente a quelle di programmazione generale, rispettivamente entro il 30 settembre 2022 ed il 30 agosto 2023;
- stabilisce infine – per il perseguimento delle finalità di sostegno del personale educativo e docente ed al fine di garantire uno sviluppo omogeneo del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni* sul territorio nazionale – che ciascuna Regione, negli atti di programmazione di competenza, assegni una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale per la realizzazione di interventi di formazione in servizio del personale educativo e docente nonché per la promozione dei *Coordinamenti Pedagogici Territoriali*;

RILEVATO che la Regione, in coerenza alle finalità richiamate dal *Piano di Azione Nazionale Pluriennale 2021/2025*, volte a garantire la tenuta del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni* – per promuovere la continuità e l'organicità del Percorso educativo e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni, sostenendo lo sviluppo dei bambini e delle bambine all'interno di un modello unitario, costituito dalle Istituzioni educative, dagli Enti locali e dagli operatori pubblici e privati erogatori dei servizi, che in Lombardia si articola con una forte componente paritaria e privata – nonché ad assicurare un'adeguata pianificazione ed un'efficace allocazione ed utilizzo delle risorse del Fondo statale:

- ha approvato la programmazione regionale relativa all'annualità 2021 (Prima quota) confermando al Ministero dell'Istruzione, con nota del 6 agosto 2021 (prot. R1.2021.0095266), l'elenco dei Comuni beneficiari e gli importi ad essi spettanti nell'annualità 2020 previsti dalla DGR n. 3373/2020 e dal relativo decreto dirigenziale di riparto delle risorse ai Comuni beneficiari (n. 9271 del 31 luglio 2020);
- con DGR n. 5618 del 30 novembre 2021, ha approvato la programmazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regionale relativa al *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni* in Lombardia, individuando le seguenti tipologie prioritarie di intervento per l'annualità 2021 (Seconda Quota) e per ciascuna delle annualità 2022 e 2023:

- a) contributo per le spese di gestione delle Istituzioni educative per la prima infanzia comunali e private e delle Scuole dell'infanzia paritarie comunali e private, attraverso la parziale copertura degli oneri di gestione, e per la promozione della diffusione dei *Poli per l'Infanzia*, anche al fine di raggiungere il 33% di copertura della popolazione sotto i tre anni a livello regionale, in coerenza alla normativa comunitaria e nazionale;
 - b) stabilizzazione e potenziamento delle *Sezioni Primavera*, di norma aggregate alle Scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei *Poli per l'infanzia*, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla Scuola dell'infanzia;
 - c) sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e promozione dei *Coordinamenti Pedagogici Territoriali*;
- con decreto dirigenziale n. 17307 del 14 dicembre 2021, ha approvato l'elenco dei Comuni ammissibili al finanziamento del *Fondo nazionale* relativo all'annualità 2021 (Seconda quota) ed a ciascuna delle annualità 2022 e 2023, in attuazione del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* per il quinquennio 2021/2025;
 - con DGR n. 6397 del 23 maggio 2022, ha approvato le *Linee guida* per la realizzazione dei *Coordinamenti Pedagogici Territoriali*, ai sensi del citato DLgs n. 65/2017, quali organismi stabili nel tempo, che comprendono e riuniscono i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle Scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private) a livello territoriale;

RILEVATO altresì che citata DGR n. 5618/2021, ha approvato, tra l'altro – sulla base dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 8 luglio 2021 – i criteri per l'assegnazione a favore dei Comuni lombardi delle risorse del *Fondo nazionale* per le annualità 2022 e 2023, precisando:

- in coerenza con le finalità del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*, la quota di euro 2.448.665,00 – corrispondente al 5% dell'importo dell'intero contributo statale relativo a ciascuna delle annualità 2022 e 2023, pari, per Regione Lombardia, a complessivi euro 48.973.299,85 – è destinata ai Comuni delle aggregazioni territoriali di cui alla legge n. 328/2000 ed alla legge regionale n. 3/2008, per il sostegno alla qualificazione del personale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- educativo e docente e per il finanziamento dei *Coordinamenti Pedagogici Territoriali*, sulla base di apposite *Linee guida* regionali, approvate d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, sentiti il *Tavolo paritetico di Coordinamento delle attività del Piano* (previsto dall'articolo 11 del *Piano di Azione Nazionale Pluriennale*) ed il *Tavolo regionale di Confronto*;
- la quota per il sostegno alla qualificazione del personale educativo e docente e per il finanziamento dei *Coordinamenti Pedagogici Territoriali* è ripartita tra i Comuni aggregati negli *Ambiti territoriali* in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (Dati ISTAT) alla data del 1° gennaio 2021 ed è assegnata al Comune dell'Ambito con la maggior popolazione di età compresa tra 0 e 5 anni (sempre alla data del 1° gennaio 2021), per l'attuazione coordinata delle attività afferenti al medesimo Ambito;
 - per ciascuna della annualità 2022 e 2023, i criteri di riparto delle risorse del *Fondo nazionale* tra i Comuni che hanno attivato almeno uno dei servizi per la popolazione da zero a sei anni sono:
 - a) il 30% in proporzione alla popolazione di età compresa tra zero e sei anni, come risultante dai dati dell'ISTAT alla data del 1° gennaio 2021;
 - b) il 70% in proporzione alla percentuale di posti autorizzati e bambini iscritti ai servizi del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni*, di cui:
 1. il 45% in relazione ai posti autorizzati nei servizi pubblici e privati per la prima infanzia, attivi in Lombardia alla data del 30 giugno 2021: Asili nido, Micronidi, Nidi Famiglia e Centri prima infanzia (Fonte: AFAM – Anagrafica regionale delle unità di offerta sociali);
 2. il 20% in relazione agli iscritti alle Scuole per l'infanzia paritarie autonome e paritarie comunali (dati Ufficio Scolastico Regionale, a.s. 2020/2021);
 3. il 5% in relazione agli iscritti ai servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, denominati *Sezioni Primavera* (dati Ufficio Scolastico Regionale, a.s. 2020/2021);

EVIDENZIATO che il DM n. 82 del 9 maggio 2023, sulla base dell'Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata in data 19 aprile 2023 (rep. atti 50/CU), ha previsto in particolare:

- la rimodulazione degli importi del *Fondo nazionale* per il *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni*, da ripartire tra le Regioni per l'annualità 2023, a seguito della riduzione dello stanziamento di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- bilancio per il medesimo *Fondo nazionale* da 309 a 304 milioni di euro complessivi a livello nazionale, che, per la Lombardia, comporta una corrispondente riduzione (pari ad euro 887.124,37) da euro 48.973.299,85 ad euro 48.086.175,48;
- la trasmissione al Ministero dell'Istruzione e del Merito da parte delle Regioni che hanno già provveduto all'invio della citata programmazione degli interventi su base pluriennale per il triennio 2021/2023, dell'aggiornamento della stessa in relazione all'effettivo ammontare delle risorse assegnate, pari per la Lombardia a complessivi euro 48.086.175,48;
 - anche per l'annualità 2023, l'erogazione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, delle risorse del *Fondo nazionale* direttamente ai Comuni – in forma singola o associata – indicati nella programmazione regionale, per un importo non inferiore ad euro 1.000,00, fermo restando l'assolvimento dell'onere di cofinanziamento regionale e della conclusione del monitoraggio relativo all'impiego delle risorse erogate ai Comuni a valere sull'esercizio finanziario 2019;
 - la ripartizione per l'esercizio finanziario 2023, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, delle risorse finanziarie statali, pari a complessivi euro 1.500.000,00, rimaste accantonate a livello statale nell'annualità 2021 e destinate all'implementazione del *Sistema informativo nazionale* per il monitoraggio degli interventi;

RILEVATA l'esigenza di dare attuazione alle disposizioni previste dal citato DM n. 82/2023, al fine di assicurare in tempi congrui ai Comuni le risorse del *Fondo nazionale*, finalizzate al consolidamento ed all'ampliamento dei servizi educativi e di Istruzione per i bambini nella fascia di età compresa tre zero e sei anni, anche in raccordo con le relative misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

RITENUTO pertanto di confermare integralmente le disposizioni di cui alla DGR n. 5618/2021, afferenti ai criteri per la programmazione regionale del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni* in Lombardia e l'individuazione delle relative tipologie prioritarie di intervento nonché ai criteri per l'assegnazione ai Comuni lombardi del *Fondo nazionale* di cui all'articolo 12, comma 4, del DLgs n. 65/2017 per l'esercizio finanziario 2023;

DATO ATTO che le risorse regionali che concorrono, a titolo di cofinanziamento del *Fondo nazionale*, alla realizzazione degli interventi per la promozione del *Sistema*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni per l'esercizio finanziario 2023 sono pari complessivamente ad euro 30.200.000,00 (con un incremento di euro 8.000.000,00 rispetto alla quota programmata per l'anno 2023 dalla DGR n. 5618/2021) e sono stanziare:

- alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, capitoli 4390, 8217, 10328, 10329 e 10330, per un importo di euro 9.500.000, 00;
- alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, capitolo 5943, per un importo di euro 14.700.000,00, quota parte del *Fondo Sociale Regionale*;
- alla Missione 12, Programma 1, Titolo 1, capitolo 14025, per un importo di euro 6.000.000,00;

STABILITO che:

- la ripartizione delle risorse è allocata a livello di singoli Comuni o Associazioni di Comuni;
- i Comuni provvedono al riparto a livello territoriale del *Fondo nazionale* per l'annualità 2023, nel rispetto delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di riparto:
 - a) il 60% per i servizi di prima infanzia presso le Unità di Offerta pubbliche e private;
 - b) il 30% per i servizi di Istruzione delle Scuole dell'infanzia paritarie comunali e private;
 - c) il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini e delle bambine di età compresa tra i due e i tre anni (*Sezioni Primavera*);
- i Comuni, nell'ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di specifiche esigenze territoriali, correlate alla connotazione della domanda, ed eventualmente rideterminare le predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in fase di monitoraggio della spesa;
- per ciascuna tipologia di servizi, il contributo del *Fondo statale* per l'annualità 2023 è ripartito dai Comuni a favore delle Istituzioni educative e delle Scuole dell'infanzia paritarie in proporzione al numero dei bambini iscritti, in coerenza con la citata DGR n. 5618/2021;
- le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni*; i Comuni – in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato – coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i Soggetti locali coinvolti nell'erogazione dei servizi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

educativi e di Istruzione ubicati sul proprio territorio;

- i Comuni sono tenuti a trasmettere i dati di monitoraggio della spesa per gli interventi posti in essere con le risorse del *Fondo statale* (annualità 2023), in coerenza con le tipologie ed i criteri sopra indicati, secondo le tempistiche e le modalità operative definite nel *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* e meglio precisate con apposito provvedimento;

RITENUTO altresì di demandare alla Direzione regionale *Istruzione, Formazione, Lavoro*, in collaborazione con la Direzione *Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità* – per gli ambiti di rispettiva competenza – l’attuazione della presente deliberazione ed, in particolare, l’approvazione, con apposito decreto dirigenziale, del riparto delle risorse rimodulate del *Fondo nazionale*, per l’annualità 2023, pari ad un importo complessivo di euro 48.086,175,48, definito dal DM n. 82/2023;

DATO ATTO che, in merito al presente provvedimento, in data 28 marzo 2023 sono stati informati i Soggetti istituzionali e gli stakeholder territoriali nell’ambito del *Tavolo paritetico di Coordinamento delle attività del Piano*, costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale;

RICHIAMATA la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, “*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*”, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VALUTATE e fatte proprie le predette considerazioni;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare integralmente le disposizioni di cui alla DGR n. 5618/2021, afferenti ai criteri per la programmazione regionale del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni* in Lombardia e l’individuazione delle relative tipologie prioritarie di intervento nonché ai



Regione Lombardia

LA GIUNTA

criteri per l'assegnazione ai Comuni lombardi del *Fondo nazionale* di cui all'articolo 12, comma 4, del DLgs n. 65/2017 per l'esercizio finanziario 2023;

2. di stabilire che le risorse regionali che concorrono, a titolo di cofinanziamento del *Fondo nazionale*, alla realizzazione degli interventi per la promozione del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni* per l'esercizio finanziario 2023 sono pari complessivamente ad euro 30.200.000,00 (con un incremento di euro 8.000.000,00 rispetto alla quota programmata per l'anno 2023 dalla DGR n. 5618/2021) e sono stanziare:
 - alla Missione 4, Programma 1, Titolo 1, capitoli 4390, 8217, 10328, 10329 e 10330, per un importo di euro 9.500.000,00;
 - alla Missione 12, Programma 7, Titolo 1, capitolo 5943, per un importo di euro 14.700.000,00, quota parte del *Fondo Sociale Regionale*;
 - alla Missione 12, Programma 1, Titolo 1, capitolo 14025, per un importo di euro 6.000.000,00;
3. di stabilire che:
 - la ripartizione delle risorse è allocata a livello di singoli Comuni o Associazioni di Comuni;
 - i Comuni provvedono al riparto a livello territoriale del *Fondo nazionale* per l'annualità 2023, nel rispetto delle seguenti percentuali determinate sulla base dei citati criteri di riparto:
 - a) il 60% per i servizi di prima infanzia presso le Unità di Offerta pubbliche e private;
 - b) il 30% per i servizi di Istruzione delle Scuole dell'infanzia paritarie comunali e private;
 - c) il 10% per i servizi educativi a favore dei bambini e delle bambine di età compresa tra i due e i tre anni (*Sezioni Primavera*);
 - i Comuni, nell'ambito della loro autonomia, possono riorientare i contributi in conseguenza di specifiche esigenze territoriali, correlate alla connotazione della domanda, ed eventualmente rideterminare le predette quote rispetto ai servizi effettivamente erogati, esplicitando le motivazioni in fase di monitoraggio della spesa;
 - per ciascuna tipologia di servizi, il contributo del *Fondo statale* per l'annualità 2023 è ripartito dai Comuni a favore delle Istituzioni educative e delle Scuole dell'infanzia paritarie in proporzione al numero dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- bambini iscritti, in coerenza con la citata DGR n. 5618/2021;
- le risorse assegnate ai Comuni sono destinate in via esclusiva alla promozione e gestione del *Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni*; i Comuni – in uno spirito di collaborazione istituzionale e di partenariato – coinvolgono nelle determinazioni di competenza tutti i Soggetti locali coinvolti nell'erogazione dei servizi educativi e di Istruzione ubicati sul proprio territorio;
 - i Comuni sono tenuti a trasmettere i dati di monitoraggio della spesa per gli interventi posti in essere con le risorse del *Fondo statale* (annualità 2023), in coerenza con le tipologie ed i criteri sopra indicati, secondo le tempistiche e le modalità operative definite nel *Piano di Azione Nazionale Pluriennale* e meglio precisate con apposito provvedimento;
4. di demandare alla Direzione regionale *Istruzione, Formazione, Lavoro*, in collaborazione con la Direzione *Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità* – per gli ambiti di rispettiva competenza – l'attuazione della presente deliberazione ed, in particolare, l'approvazione, con apposito decreto dirigenziale, del riparto delle risorse rimodulate del *Fondo nazionale*, per l'annualità 2023, pari ad un importo complessivo di euro 48.086,175,48, definito dal DM n. 82/2023;
 5. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'erogazione delle risorse ai Comuni, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del DLgs n. 65/2017;
 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet istituzionale;
 7. di demandare alla Direzione Generale *Istruzione, Formazione, Lavoro*, la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del DLgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

(BURERT)

n.132 del 11.05.2022 periodico (Parte Seconda)

Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 APRILE 2022, N. 79

Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024. (Delibera della Giunta regionale n. 476 del 28 marzo 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 476 del 28 marzo 2022, recante ad oggetto: "Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024";

Preso atto:

- del parere favorevole espresso dalla commissione referente "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. PG/2022/11334, in data 21 aprile 2022;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali (CAL) sulla proposta della Giunta regionale n. 476 del 28 marzo 2022 (qui allegato).

Previa votazione palese, a maggioranza dei votanti,

delibera

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale progr. n. 476 del 28 marzo 2022, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2022, N. 476

Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del Sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", art. 1, commi 180 e 181 e specificamente la lettera e);

- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare:
- l'art. 4, nel quale è stabilito che lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il Piano di azione nazionale pluriennale (di cui all'articolo 8), per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee per:

a) il progressivo consolidamento, ampliamento, nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale;

b) la graduale diffusione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di raggiungere il 75 per cento di copertura dei Comuni, singoli o in forma associata;

c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età;

d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini;

e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università, senza oneri a carico della finanza pubblica, le cui modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia resta disciplinato secondo la normativa vigente;

f) la formazione in servizio del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, anche al fine di promuoverne il benessere psico-fisico;

g) il coordinamento pedagogico territoriale;

h) l'introduzione di condizioni che agevolino la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia.

- l'art. 8, che disciplina l'adozione del "Piano di Azione Nazionale pluriennale" per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione, al fine anche di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale;
- l'art. 12, che istituisce il "Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione" per la ripartizione delle risorse in considerazione della compartecipazione al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione da parte di Stato, Regioni, Province Autonome, Enti locali;

Visto lo schema di delibera del Consiglio dei Ministri recante l'adozione del "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", di cui all'articolo 8, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. (Comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13/07/2021-DAR0011559 P-4.37.2.2 in ordine alla quale la Conferenza Unificata ha approvato in data 8/7/2021 l'Intesa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. b);

Preso atto che il "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", per le annualità 2021-2025, prevede:

1. Interventi riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie, così come specificate:

- a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
 - b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
 - c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
2. che gli interventi del Piano sopra citato vengono definiti dalla programmazione regionale e che le Regioni indicano le tipologie prioritarie di intervento che perseguono le seguenti finalità:
- a) consolidare e ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, anche per favorire la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, pubblici e privati (art. 9 – D.Lgs. n. 65/2017);
 - b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;
 - c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto art. 12, comma 4, D.Lgs n. 65/2017;
 - d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 65/2017;
 - e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali;

3. al fine di garantire la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione 0 - 6, la programmazione regionale destina risorse specificamente alla formazione ed ai coordinamenti pedagogici territoriali, da realizzarsi anche con azioni integrate rivolte congiuntamente al personale educativo e docente;

Visti:

- il Decreto del vice direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna del 29 ottobre 2021, n. 866, di costituzione del Tavolo paritetico di confronto con compiti di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione del "Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025";

- il Decreto del Ministero Istruzione del 22 novembre 2021, n. 334, recante "Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65";

- il Decreto del Ministro Istruzione del 24 febbraio 2022, n. 43 di adozione degli Orientamenti Nazionali per i servizi educativi per l'infanzia;

Visto inoltre il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 4, Componente 1 –Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia";

Richiamato il Decreto ministeriale n. 343 del 2/12/2021 del Ministro dell'Istruzione "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi" ed in particolare l'art. 2 che:

- con riferimento al "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" prevede che *"Al fine di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero dei nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, come previsto da target del PNRR, le risorse pari ad € 3.000.000.000,00, di cui euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0 - 2 anni ed euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3 - 5 anni, sono ripartite su base regionale secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, individuati nell'ambito dei dati ISTAT e delle Anagrafi in possesso del Ministero dell'istruzione, e relativi pesi ponderali"* (comma 1);

- *"Ai fini dell'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell'ambito dell'avviso pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali attualmente vigenti, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile."* (comma 6);

- *il riparto delle risorse prevede per l'Emilia-Romagna un finanziamento pari complessivamente ad euro 108.516.661,05;*

(Allegati 2 e 3);

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna ha promosso al riguardo occasioni di confronto con Province, Città metropolitana di Bologna, Comuni Capoluogo, Anci e UPI, condividendo che la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, costituisce un investimento e una opportunità strategica:

- per ampliare e rafforzare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia per contrastare povertà educative, promuovere politiche finalizzate alla conciliazione tra vita familiare e professionale e sostenere la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro;

- per valorizzare pienamente le opportunità rese disponibili dal richiamato avviso e pertanto l'opportunità di attivare le necessarie azioni e programmazione delle attività volte a permettere una più ampia risposta dei Comuni/Unioni dei Comuni al citato avviso ministeriale in esito alla puntuale valutazione del fabbisogno;

Dato altresì atto che con la deliberazione del 17 dicembre 2021 n. 2175 recante "Edilizia scolastica della Regione Emilia-Romagna. Ricognizione dei Fabbisogni – D.M. n. 343/2021" sono state avviate le procedure per la ricognizione del fabbisogno territoriale di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, con la finalità di assumere deliberazione della Giunta Regionale di ricognizione sul fabbisogno regionale e di trasmissione al Ministero dell'Istruzione, secondo le scadenze stabilite;

Dato atto altresì che, in esito a quanto sopra richiamato, con delibera di Giunta regionale di programmazione regionale n. 186 del 14/2/2022 "Edilizia scolastica della Regione Emilia-Romagna – Approvazione della ricognizione dei fabbisogni inerenti asili nido e scuole dell'infanzia di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2175/2021- art. 2 D.M. n. 343/2021", mediante la quale si recepisce dalle Province la ricognizione dei fabbisogni dei territori;

Preso atto di quanto stabilito con il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in particolare all'art.3 "Poli per l'infanzia" e come di seguito:

- il comma 1, definisce i Poli per l'infanzia come laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali;

- il comma 2, prevede che le Regioni, d'Intesa con gli Uffici Scolastici Regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia definendone le modalità di gestione, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica;

Dato atto che la Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1540/2021 "Programmazione regionale per la costituzione e funzionamento dei poli per l'infanzia finalizzata a potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini in età 0-6 anni. Attuazione del D.Lgs. 13 aprile 2017, n.65, art. 3" ha assunto il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e approvato la programmazione di nuovi poli per l'infanzia;

Considerato che con successiva propria deliberazione si provvederà ad integrare l'elenco relativo alla programmazione specifica relativa ai "poli per l'infanzia", approvato con propria deliberazione n. 1540/2021, previa acquisizione di parere dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna;

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ss.mm.ii., che all'art. 65, comma 2 lettera a), prevede che la Regione eserciti le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'art. 1, comma 85, della Legge n. 56/2014;

Premesso che la legge regionale 25 novembre 2016, n. 19 "Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n.1 del 10 gennaio 2000" prevede:

- all'art. 4, la Regione e gli Enti locali, in sintonia con le disposizioni nazionali, promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo i principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze;
- all'art. 10, l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta approva, di norma ogni tre anni, gli indirizzi per i servizi educativi per la prima infanzia che definiscono i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse:
 - per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi e per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - per il monitoraggio, la documentazione e la valutazione della qualità dei servizi, per la realizzazione di progetti di ricerca, per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici;
- all'art. 34, nell'ambito degli indirizzi (di cui all'art. 10) la Regione promuove adeguata formazione in servizio rivolta ad operatori, educatori e coordinatori pedagogici;

Viste inoltre:

- la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" ed in particolare l'articolo 7, il quale stabilisce che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approvi gli indirizzi triennali e che la Giunta regionale approvi, in coerenza con tali indirizzi, il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'articolo 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad Intese fra Regione, Enti locali e scuole;
- la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" e ss.mm.ii., ed in particolare l'articolo 18, che prevede il sostegno della Regione a progetti di continuità educativa e di raccordo fra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia realizzati dai soggetti gestori e l'articolo 19, comma 2, in cui si stabilisce che "nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione e gli Enti locali sostengono l'adozione di modelli organizzativi flessibili, la compresenza nelle ore programmate per le attività didattiche, l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico";

Dato atto che i fondi regionali di cui alle norme sopra specificate, L.R. n. 26/2001 e L.R. n. 12/2003, vengono trasferiti alle Province/Città metropolitana di Bologna in ragione dell'attribuzione di funzioni disposta con L.R. n. 26/2001, articolo 8, attribuite dall'art. 139 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" nel quadro degli indirizzi e delle direttive regionali di riferimento;

Valutato che la presente programmazione regionale pluriennale orienta e sostiene l'azione degli Enti locali in un quadro organico di riferimento delle norme nazionali e regionali e come di seguito:

- per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema educativo integrato per la fascia di età 0-3 anni in base alla normativa regionale sugli standard organizzativi e strutturali ed in relazione alle specifiche esigenze di carattere territoriale;
- per una prospettiva di sviluppo e qualificazione delle azioni orientate alla realizzazione di continuità tra cura, educazione, istruzione per la fascia di età 0-6 anni;

Considerato che la gestione dei poli d'infanzia si riconduce alle forme e modalità previste rispettivamente per i servizi educativi (normativa regionale) e per le scuole dell'infanzia (normativa statale), nel rispetto della vigente normativa, ferme restando le rispettive competenze e funzioni, senza dar luogo ad organismi dotati di autonomia scolastica. La pluralità di enti e soggetti coinvolti, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale, possono dar luogo a forme di gestione mista che dovranno essere definite da specifici accordi tra i soggetti coinvolti, in cui siano articolate responsabilità, funzioni e compiti di ciascuno nonché le modalità di collaborazione e raccordo per le attività di condivisione, in una prospettiva 0-6;

Ritenuto quindi di orientare e programmare gli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema educativo integrato attraverso la definizione dei seguenti obiettivi di indirizzo territoriale:

- **Obiettivo 1** "Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. n. 19/2016";
- **Obiettivo 2** "Promuovere, rafforzare e qualificare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. D.Lgs. n. 65/2017";

Considerato che gli indirizzi di programmazione regionale, avranno validità per l'arco temporale 2022-2024 e comunque fino a nuova programmazione;

Considerato che la presente proposta è stata esaminata dalla Consiglio delle Autonomie Locali in data 24/3/2022;

Dato atto altresì che con successivi e propri provvedimenti, in coerenza con i presenti indirizzi, saranno assunti i necessari atti amministrativi per l'attuazione degli interventi con riferimento alle risorse in disponibilità, regionali e statali;

Richiamati:

- l'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 concernente "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto "Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN";
- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.;"
- n. 111 del 31 gennaio 2022 concernente "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021" e la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
- n. 771 del 24 maggio 2021 "Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021";

Richiamata, infine, la determinazione dirigenziale n. 10337 del 31/05/2021 "Conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare";

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente Elena Ethel Schlein, Assessora a "Contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporto con l'Unione Europea"

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, di proporre all'Assemblea Legislativa:

1. di approvare la proposta di "Programmazione degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che gli interventi definiti nella presente programmazione regionale pluriennale orientano e sostengono l'azione degli Enti locali in un quadro organico di riferimento delle norme nazionali e regionali e come di seguito:
 - **Obiettivo 1** "Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia – L.R. n. 19/2016";
 - **Obiettivo 2** "Promuovere, rafforzare e qualificare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. D.Lgs. n. 65/2017";

3. di dare atto che gli interventi definiti nella programmazione regionale con il presente provvedimento e con la propria deliberazione n. 186 del 14/2/2022, citata in premessa, possono essere riconducibili ad una o più delle seguenti tipologie di intervento, previste nel "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni", e così come di seguito specificate:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;

b) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;

4. di stabilire inoltre che la ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative, in relazione alle sopraindicate lettere b), c), assumerà come criterio semplificato, il numero dei bambini iscritti (frequentanti per i centri per bambini e famiglie) in base alle diverse localizzazioni degli interventi territoriali, ovvero del singolo Comune o della Unione dei Comuni, del Comune capoluogo di provincia, del Distretto socio-sanitario. Tali dati sono assunti attraverso le rilevazioni del sistema informativo regionale per i servizi educativi per la prima infanzia e per le scuole dell'infanzia non statali (L.R. n. 19/2016 e L.R. n. 26/2001, L.R. n. 12/2003 e ss.mm.ii.);


5. di dare atto che la Giunta regionale provvederà, con successivi atti, all'attuazione del programma quantificando le risorse per i singoli interventi in coerenza con gli obiettivi strategici della programmazione ed in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, regionali e statali, e secondo i criteri indicati dalla presente deliberazione, valutando altresì l'opportunità, per l'intervento di supporto alla gestione di cui all'Obiettivo 2, di prevedere l'attribuzione di un peso percentuale per la quantificazione del budget di riferimento in base al numero dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie, fino al 10%;

6. di dare atto altresì che con successive deliberazioni attuative della Giunta regionale, verranno puntualmente correlate le risorse agli adeguati capitoli di bilancio;

7. di stabilire che gli indirizzi ed i criteri approvati con il presente atto resteranno in vigore per gli anni 2022-2023-2024 e comunque fino a nuova programmazione regionale;

8. di stabilire altresì che, qualora si rendessero disponibili ulteriori finanziamenti, la Giunta regionale procederà con specifici atti all'assunzione delle risorse ed al trasferimento ai soggetti beneficiari in coerenza con gli indirizzi di programmazione di cui alla presente deliberazione;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

 Allegato a delibera 476/2022 - 136.6 KB

Allegato

"Programmazione degli interventi per l'ampliamento, consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni. Indirizzi per il triennio 2022-2023-2024"

Il sistema integrato di educazione e istruzione promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del sistema collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni.

La presente programmazione regionale orienta ad una pluralità di azioni prioritarie:

-ampliare la rete dei servizi educativi e delle scuole per l'infanzia (0-3-6 anni), per assicurare che siano maggiormente accessibili a tutte le bambine e i bambini e maggiormente diffusi su tutto il territorio regionale e dunque con un abbattimento progressivo delle liste d'attesa, secondo quanto previsto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare la Missione 4, Componente 1 - Istruzione e ricerca - Investimento 1.1 - "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia";

-consolidare i servizi educativi per la prima infanzia attraverso il supporto alle spese di gestione;

-promuovere adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle rette contribuendo quindi all'abbattimento delle tariffe a carico delle famiglie per i servizi educativi, con l'applicazione dell'indicatore ISEE. Attualmente i servizi educativi sono ricompresi tra i servizi pubblici a domanda individuale;

-sostenere la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi attraverso la formazione continua, anche

in raccordo con il Piano nazionale di formazione (L. 107/2015), il sostegno al coordinamento pedagogico; la progettazione integrata, anche in un'ottica di sistema educativo 0-6;

-promuovere interventi di carattere innovativo a sostegno delle azioni, progettazioni che si sviluppano a livello territoriale, tenendo conto delle specifiche necessità del contesto (famiglie, servizi, comunità).

Le azioni prioritarie sono riconducibili ai seguenti obiettivi:

- **Obiettivo 1** "Ampliare, consolidare e qualificare il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia - L.R. n. 19/2016";
- **Obiettivo 2** "Promuovere, rafforzare e qualificare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. D.Lgs. n. 65/2017".

Ciascun obiettivo, indicato nella presente programmazione pluriennale, orienta e sostiene le azioni degli Enti locali in un quadro organico di riferimento normativo e di risorse disponibili.

<p>Obiettivo 1 - AMPLIARE, CONSOLIDARE E QUALIFICARE IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - L.R. n. 19/2016.</p>

Ampliamento

In applicazione di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, con delibera di Giunta è stata realizzata la programmazione regionale finalizzata, nello specifico, all'ampliamento della rete dei servizi educativi (delibera di Giunta regionale n. 186 del 14/02/2022 recante "Edilizia scolastica della Regione Emilia-Romagna - Approvazione della ricognizione dei fabbisogni inerenti asili nido e scuole dell'infanzia di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2175/2021 - art. 2 D.M. N. 343/2021").

Consolidamento

La Giunta regionale in attuazione dei presenti indirizzi adotterà delibera di programma per il relativo riparto

annuale e il trasferimento delle risorse a favore di Enti locali e loro forme associative.

Per quanto riguarda le tipologie e specifiche modalità organizzative delle offerte educative, si stabilisce di seguito che:

- per i "centri per bambini e famiglie" si confermano i seguenti requisiti minimi di funzionamento per l'accesso ai finanziamenti:
 - un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;
 - un'apertura di minimo 6 ore settimanali;
 - una periodicità di apertura di almeno 2 volte la settimana;
- per le "sezioni primavera sperimentali", come da regolamentazione stabilita nella normativa regionale (L.R. n. 19/2016 e D.G.R. n. 1564/2017) sono comprese nella tipologia di servizio denominata "Nido d'Infanzia". In coerenza con le finalità nazionali per una loro stabilizzazione ed un superamento progressivo degli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia, sono conteggiate nel programma di riparto della Giunta regionale (a valere dall'anno finanziario 2018) anche se già oggetto di finanziamento nazionale ad esse dedicato;
- per i servizi sperimentali. La normativa regionale prevede la sperimentazione di progetti proposti dal territorio in considerazione di esigenze di innovazione, di particolari situazioni sociali e territoriali, per far fronte ai bisogni peculiari delle famiglie, anche in seguito a situazioni di emergenza o calamità naturali. La valutazione della appropriatezza della sperimentale da parte del Nucleo Regionale si riconduce al progetto pedagogico di riferimento che comprende e declina la proposta sperimentale. Si tratta di servizi non coincidenti con le tipologie già definite quali i nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni aggregate per bambini dai 3 ai 36 mesi, sezioni primavera per bambini da 24 a 36 mesi) ed i servizi educativi integrativi (spazio bambini, centri per bambini e famiglie, servizi domiciliari).

Opportuno evidenziare inoltre che, diversamente dalla tipologia dei servizi sperimentali, i poli per l'infanzia sono luoghi caratterizzati dall'accoglienza di servizi educativi 0-3 (nelle tipologie descritte dal D.Lgs. 65/2017) e scuole dell'infanzia.

Criteri di ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative, **per il consolidamento/la gestione dei servizi educativi pubblici e privati (accreditati e/o in appalto, concessione, convenzione).**

La Giunta regionale quantificherà le risorse in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e famiglie, ai bambini frequentanti (dati inseriti dagli Enti locali nel sistema informativo regionale sui servizi per la prima infanzia). Inoltre, ai fini della determinazione dei contributi, si dovranno tenere in attenzione i bambini con disabilità certificata o in corso di certificazione e quelli frequentanti servizi appartenenti a Comuni montani.

Qualificazione

La formazione continua per gli operatori ed i coordinamenti pedagogici dei servizi per l'infanzia rappresenta un obiettivo, un impegno consolidato nel tempo, costantemente orientato a garantire le competenze necessarie per determinare la qualità dei servizi educativi per l'infanzia.

Molteplici le iniziative ed i percorsi di formazione continua degli operatori e dei coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati che tengono in particolare attenzione la messa a punto di percorsi nei quali, operatori dei servizi e coordinatori pedagogici si confrontano in relazione al percorso di valutazione della qualità. Ciò, anche in integrazione e raccordo con i rispettivi Coordinamenti Pedagogici Territoriali, istituiti dai Comuni capoluogo di provincia/regione.

Il raccordo tra enti ed organismi che realizzano le attività per il rafforzamento e la qualificazione del sistema educativo, rappresenta la condizione necessaria per il consolidamento e diffusione di una cultura dell'infanzia promossa dall'insieme del sistema integrato dei servizi educativi.

Con la finalità di rafforzare una progettazione integrata e di alimentare l'innovazione per il sistema educativo regionale, a partire dal patrimonio di esperienze presenti, risulta di particolare interesse la realizzazione di una formazione nella quale possono convergere molteplici dimensioni: di valorizzazione della professionalità educativa; di incontro e di confronto; di dialogo aperto tra educatori, insegnanti, esperti e figure competenti di riferimento per la materia; scambi di esperienze e di buone pratiche di continuità educativa tra contesto familiare e servizi educativi e tra questi e le scuole dell'infanzia.

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia, accoglie i coordinatori pedagogici della pluralità dei soggetti gestori dei servizi educativi (pubblici e privati) e delle scuole dell'infanzia (anche dirigenti scolastici o comunque figure di coordinamento delle scuole dell'infanzia statali o non statali); ciascuno in relazione alle rispettive caratteristiche territoriali, riconducibili alla dimensione provinciale.

Criteri di ripartizione delle risorse per la qualificazione dei servizi educativi, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità, agli Enti locali e loro forme associative.

In relazione alle risorse disponibili, la Giunta regionale quantificherà i finanziamenti per gli interventi orientati alla innovazione e qualificazione del sistema educativo integrato, come di seguito indicato:

- per la **formazione continua** degli operatori dei servizi educativi: in base al numero dei bambini iscritti i servizi educativi (frequentanti per i centri per bambini e famiglie), nei territori di riferimento dei distretti socio-sanitari.
- per il **Coordinamento Pedagogico Territoriale**, istituito dai Comuni capoluogo di provincia: in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi nel territorio provinciale/Città Metropolitana di riferimento (art. 33, L.R. n. 19/2016).

<p>Obiettivo 2 "Promuovere, rafforzare e qualificare il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni. D.Lgs. n. 65/2017".</p>

La normativa nazionale istituisce il sistema di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni (0-6), definendo strumenti e risorse per promuovere lo sviluppo del sistema integrato al fine di garantire pari opportunità di educazione, istruzione, nonché la qualità dell'offerta educativa.

Nella promozione del sistema integrato 0-6, assume particolare rilievo la formazione, per quanto possibile congiunta, rivolta al personale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, in raccordo con il Piano

nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015. In tale ambito, assumono rilievo particolare anche i percorsi formativi, organizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, attraverso il coinvolgimento delle "Scuole Polo per la formazione" che, per tali fini hanno in disponibilità le risorse finanziarie assegnate dal Ministero Istruzione.

La normativa regionale sul sistema dei servizi per la prima infanzia (L.R. n. 19/2016) trova una significativa convergenza con quella nazionale, sugli aspetti qualificanti dell'offerta educativa e centrali nelle politiche regionali di sviluppo, consolidamento e qualificazione del sistema, anche per quanto riguarda la formazione continua di tutto il personale, il coordinamento pedagogico territoriale e la promozione di progettazioni integrate.

Gli interventi di cui al presente Obiettivo 2 sono finalizzati a sostenere lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione, in un quadro organico di riferimento normativo e di risorse.

Ampliamento

In applicazione di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4, con delibera di Giunta è stata realizzata la programmazione regionale finalizzata, nello specifico, all'ampliamento della rete dei servizi educativi (delibera di Giunta regionale n. 186 del 14/02/2022 recante "Edilizia scolastica della Regione Emilia-Romagna - Approvazione della ricognizione dei fabbisogni inerenti asili nido e scuole dell'infanzia di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2175/2021 - art. 2 D.M. N. 343/2021").

Consolidamento

Per il sostegno al consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione e delle scuole dell'infanzia paritarie, pubbliche (comunali) e private, la Giunta regionale quantificherà le risorse per supportare le spese di gestione.

Criterio di ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative.

Il criterio di ripartizione sarà in base al numero dei bambini:

-iscritti ai servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione. Limitatamente ai centri

per bambini e famiglie, per le specifiche modalità organizzative, sarà da ripartire in base ai bambini frequentanti. Dall'anno finanziario 2018 le "sezioni primavera sperimentali" sono conteggiate nel programma di riparto della Giunta regionale - anche se già oggetto di finanziamento nazionale ad esse dedicato. I dati utilizzati per il riparto sono assunti attraverso la rilevazione annuale dei servizi educativi per la prima infanzia (L.R. n. 19/2016);

-iscritti alle scuole dell'infanzia paritarie, comunali e private. I dati utilizzati per il riparto sono assunti attraverso la rilevazione annuale delle scuole dell'infanzia non statali (L.R. n. 26/01, L.R. n. 12/03).

Inoltre, ai fini della determinazione dei contributi, si dovranno tenere in attenzione i bambini con disabilità certificata o in corso di certificazione e quelli frequentanti servizi appartenenti ai Comuni montani.

Qualificazione

Negli anni costante l'attenzione nelle programmazioni territoriali alla realizzazione di un sistema educativo integrato mai disgiunto da una pluralità di azioni finalizzate alla qualificazione dell'intero sistema 0-3 che hanno visto anche la realizzazione di numerose ricerche e azioni in una prospettiva 0-6.

Le trasformazioni sociali e culturali ed economiche, di organizzazione del lavoro, riconducono anche a molteplici e differenti organizzazioni dei tempi di lavoro e quindi anche di nuove modalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Non ultimo, anche la richiesta da parte delle famiglie di avere servizi educativi di qualità per sostenere i bambini nei loro percorsi di crescita individuale.

La normativa nazionale, a partire dal rispetto delle peculiarità dello sviluppo, dei bisogni e dei diritti dei bambini, delinea un percorso di educazione dalla nascita sino ai 6 anni e dunque di percorsi educativi di continuità 0-6.

- La Formazione continua ed il coordinamento pedagogico.

La formazione continua, di tutto il personale e dei coordinatori/coordinamenti pedagogici dei servizi educativi, rappresenta lo strumento fondamentale che sostiene e accompagna la professionalità educativa e la qualificazione del sistema educativo territoriale.

Il Coordinamento Pedagogico Territoriale, istituito dai Comuni capoluogo di provincia, rappresenta lo strumento

fondamentale a dimensione provinciale; con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché di supporto al percorso di valutazione della qualità.

Importante l'attenzione ad una necessaria integrazione con gli enti ed organismi di riferimento interessati: i Comuni capofila di distretto (destinatari dei finanziamenti per la formazione degli operatori dei servizi educativi, L.R. n. 19/2016) e per gli interventi innovativi, ed i Coordinamenti pedagogici territoriali (destinatari dei finanziamenti per le funzioni conferite con L.R. n. 19/2016, art. 33).

Criteri di ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative, per i singoli interventi sotto specificati:

- per la **formazione continua degli operatori** dei servizi educativi: in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi pubblici e privati accreditati e/o in concessione, appalto, convenzione, nei territori di riferimento dei distretti;
- per il **coordinamento pedagogico nei Comuni** di minore densità demografica e di aree montane, sedi di servizi, per un rafforzamento della qualificazione della rete dei servizi educativi (art. 32, L.R. n. 19/2016). In base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi pubblici e privati (accreditati e/o in concessione, appalto, convenzione) nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti;
- per il **coordinamento pedagogico territoriale (CPT)**, istituito dai Comuni capoluogo di provincia/città metropolitana: in base al numero dei bambini iscritti/frequentanti i servizi educativi pubblici, e privati in concessione, appalto, convenzione, nel territorio provinciale di riferimento dei Comuni capoluogo di provincia/Città metropolitana;
- **Interventi di carattere innovativo rivolte ai servizi educativi pubblici e privati (accreditati e/o in concessione, appalto e convenzione) ed alle scuole dell'infanzia.**

La normativa di riferimento dei servizi educativi definisce le varie tipologie di servizi nonché le relative finalità e caratteristiche. Nelle azioni che si sviluppano a livello territoriale, si tiene conto anche delle specifiche necessità del contesto (famiglie, servizi, comunità); di

coinvolgimento delle famiglie; delle azioni di progettazione educativa e sostegno organizzativo rivolte al sistema integrato 0-6 e nei poli per l'infanzia (art. 3, D.Lgs. n. 65/2017); nonché della progettazione innovativa per l'avvicinamento dei bambini alle sonorità delle lingue e specificamente sull'ascolto della lingua inglese.

Criteri di ripartizione delle risorse agli Enti locali e loro forme associative.

La Giunta regionale quantificherà le risorse per sostenere le azioni di carattere innovativo e le relative procedure di realizzazione delle istruttorie, individuando per la selezione dei progetti l'Ente capofila di distretto.

DESTINATARI DEL RIPARTO DELLE RISORSE STATALI E REGIONALI (OBIETTIVI 1 E 2).

I destinatari diretti dei finanziamenti, relativamente agli Obiettivi 1) e 2), così come disposto dall'art. 13, comma 1, della L.R. n. 19/2016, sono gli Enti locali e loro forme associative per le funzioni dagli stessi esercitate, come indicato all'art. 11, L.R. n. 19/2016, che provvederanno, se del caso, all'eventuale assegnazione ai soggetti gestori, così come previsti dall'art. 5 della L.R. n. 19/2016:

- a) Comuni, singoli o associati;
- b) altri soggetti pubblici;
- c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 19/2016, convenzionati con i Comuni;
- d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

Per accedere ai finanziamenti pubblici, i soggetti privati di cui all'art. 5, lettere c) e d) della L.R. n. 19/2016, dovranno essere in possesso, oltre alla autorizzazione al funzionamento (condizione di funzionamento), dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 19/2016, così come previsto dalle seguenti delibere di Giunta regionale:

- del 13 maggio 2019, n. 704 recante "Accreditamento dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016";
- del 29 giugno 2021, n. 1035 recante "Approvazione del percorso di transizione delle procedure previste dalla delibera di Giunta regionale n. 704/2019 per pervenire progressivamente all'accreditamento dei nidi d'infanzia";

Per eventuali assegnazioni dei Comuni e loro forme associative alle scuole dell'infanzia paritarie, private, requisito imprescindibile è l'aver conseguito la "parità" ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione".